

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I (Comunicazioni)	
PARLAMENTO EUROPEO		
INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA		
(2000/C 27 E/001)	E-0668/98 di Sir Jack Stewart-Clark alla Commissione Oggetto: Proposta della Commissione concernente un'imposta sulle cassette vergini (Risposta complementare) . . .	1
(2000/C 27 E/002)	E-0850/98 di Hanja Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Normative nazionali e «verifica paese confinante» (Risposta complementare)	2
(2000/C 27 E/003)	E-0931/98 di Riitta Myller, Reino Paasilinna, Pertti Paasio e Jörn Donner alla Commissione Oggetto: La Commissione e la libertà di espressione (Risposta complementare)	3
(2000/C 27 E/004)	E-0942/98 di Allan Macartney alla Commissione Oggetto: Impianti di produzione per l'estrazione del petrolio (Risposta complementare)	4
(2000/C 27 E/005)	E-0976/98 di Armelle Guinebertière alla Commissione Oggetto: Compatibilità con il diritto europeo della concorrenza del quarto riservatario attribuito alle Sociétés Coopératives Ouvrières de Production (SCOP) per gli appalti statali e delle collettività locali francesi (Risposta complementare)	4
(2000/C 27 E/006)	E-1002/98 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto della normativa comunitaria nella gara d'appalto strada «Cispadana» (Risposta complementare)	5
(2000/C 27 E/007)	E-1777/98 di Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Agenda 2000 e accordi OMC (Risposta complementare)	6
(2000/C 27 E/008)	E-2879/98 di Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Violazione della direttiva 91/674/CEE da parte delle compagnie assicurative (Risposta complementare) . .	8
(2000/C 27 E/009)	E-2983/98 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Costi eccessivi delle assicurazioni sulle automobili in Irlanda	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 27 E/010)	E-2984/98 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Deroche alle assicurazioni sulle automobili in Irlanda	9
	Risposta complementare comune alle interrogazioni scritte E-2983/98 e E-2984/98	9
(2000/C 27 E/011)	E-3099/98 di Umberto Bossi alla Commissione Oggetto: Rapporti professionali tra calciatori professionisti (Risposta complementare)	10
(2000/C 27 E/012)	E-3709/98 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Approvazione della commercializzazione di OGM — C/NL/96/10, (Risposta complementare)	11
(2000/C 27 E/013)	E-4092/98 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Coordinamento europeo delle industrie della difesa	12
(2000/C 27 E/014)	E-0163/99 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Servizi ferroviari nel Regno Unito	13
(2000/C 27 E/015)	E-0183/99 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Autorizzazione/approvazione di sementi geneticamente modificate (Risposta complementare)	14
(2000/C 27 E/016)	E-0221/99 di José Mendes Bota alla Commissione Oggetto: Ritardo del Portogallo a livello di mercato unico europeo (Risposta complementare)	16
(2000/C 27 E/017)	E-0388/99 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Progetti dell'obiettivo 5b in Baviera (Risposta complementare)	17
(2000/C 27 E/018)	E-0417/99 di Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Libera circolazione dei groenlandesi nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo (Risposta complementare)	17
(2000/C 27 E/019)	E-0506/99 di Klaus Lukas alla Commissione Oggetto: Sesta direttiva IVA — Austria	18
(2000/C 27 E/020)	E-0513/99 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Accordo commerciale con la Repubblica del Sudafrica nel settore dei tessili e dell'abbigliamento	19
(2000/C 27 E/021)	E-0514/99 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Accordo commerciale con la Repubblica del Sudafrica nel settore dei tessili e dell'abbigliamento	19
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0513/99 e E-0514/99	19
(2000/C 27 E/022)	E-0680/99 di James Nicholson alla Commissione Oggetto: Ricerche sul cancro	20
(2000/C 27 E/023)	E-0687/99 di Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Incentivazione delle coltivazioni destinate a usi non alimentari	21
(2000/C 27 E/024)	E-0881/99 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Micotossine nella farina di mais e in prodotti a base di mais	22
(2000/C 27 E/025)	E-0897/99 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Tentativi di smantellamento dell'Agenzia spaziale europea	23
(2000/C 27 E/026)	E-0906/99 di Manuel Escolá Hernando alla Commissione Oggetto: Politica spagnola in materia di xenotrapianti	24
(2000/C 27 E/027)	E-0917/99 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Pari opportunità e Quinto programma quadro	24
(2000/C 27 E/028)	E-0946/99 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Effetti catastrofici delle economie realizzate negli orfanotrofi rumeni	25
(2000/C 27 E/029)	P-0950/99 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Divieto del veleno ormonico Tributylstagno (TBT) nelle vernici navali	26
(2000/C 27 E/030)	E-1017/99 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte della DG XII	27

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 27 E/031)	E-1057/99 di Phillip Whitehead alla Commissione Oggetto: Procedura EMEA in materia di richieste di distribuzione parallela di prodotti medicinali autorizzati a livello centrale	28
(2000/C 27 E/032)	P-1120/99 di Astrid Thors alla Commissione Oggetto: Produzione di pneumatici ricostruiti per auto e autocarri	29
(2000/C 27 E/033)	P-1376/99 di Ole Krarup alla Commissione Oggetto: Finanziamenti UE alla CES (Confederazione europea dei sindacati)	30
(2000/C 27 E/034)	P-1377/99 di Werner Langen alla Commissione Oggetto: Legge sugli spazzacamini della Repubblica Federale di Germania	30
(2000/C 27 E/035)	P-1378/99 di Barbara Weiler alla Commissione Oggetto: Servizio volontario europeo	32
(2000/C 27 E/036)	P-1379/99 di Xaver Mayer alla Commissione Oggetto: Protezione dei castori – danni causati dalle piene	33
(2000/C 27 E/037)	P-1380/99 di Johannes Swoboda alla Commissione Oggetto: Applicazione dell'imposta sui redditi in uno Stato membro dell'Unione in relazione al possesso di un bene	34
(2000/C 27 E/038)	P-1381/99 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Deregolamentazione dei trasporti pubblici	34
(2000/C 27 E/039)	P-1382/99 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie al lino in Spagna	35
(2000/C 27 E/040)	P-1383/99 di Pedro Aparicio Sánchez alla Commissione Oggetto: Informazioni sui Fondi strutturali	36
(2000/C 27 E/041)	P-1384/99 di Per Gahrton al Consiglio Oggetto: Politica di difesa dell'UE: significato del vertice di Colonia	36
(2000/C 27 E/042)	P-1385/99 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Discriminazione ai danni di imprese olandesi sulla base della legislazione fiscale tedesca	37
(2000/C 27 E/043)	E-1389/99 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione Oggetto: Discriminazione dei cittadini UE nella Repubblica federale di Germania	37
(2000/C 27 E/044)	E-1471/99 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Nuova legislazione tributaria tedesca per il settore edilizio	38
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-1385/99, E-1389/99 e E-1471/99	38
(2000/C 27 E/045)	P-1387/99 di Carlos Costa Neves alla Commissione Oggetto: Produzione di zucchero raffinato nella regione autonoma delle Azzorre (R.A.A.)	38
(2000/C 27 E/046)	E-1388/99 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Sorveglianza video dei lavoratori	40
(2000/C 27 E/047)	E-1390/99 di Klaus Hänsch alla Commissione Oggetto: Relazione della Commissione sull'applicazione di alcune disposizioni in materia sociale nei trasporti su strada	40
(2000/C 27 E/048)	E-1392/99 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Applicazione delle direttive concernenti il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione in Portogallo	41
(2000/C 27 E/049)	E-1393/99 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni alla Vion VVaG	42
(2000/C 27 E/050)	E-1394/99 di Jannis Sakellariou alla Commissione Oggetto: Paul van Buitenen	43
(2000/C 27 E/051)	E-1395/99 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Conduzione delle centrali elettriche della Österreichisch-Bayerische Kraftwerke AG	44
(2000/C 27 E/052)	E-1397/99 di Mathieu Grosch alla Commissione Oggetto: Omologazione dei requisiti per la domanda di pensione anticipata	44

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 27 E/053)	E-1399/99 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Luci per la guida diurna e interruttore crepuscolare	46
(2000/C 27 E/054)	E-1400/99 di Michl Ebner e Doris Pack alla Commissione Oggetto: Procedura di ricorso della Commissione contro la fissazione transfrontaliera del prezzo dei libri in Austria e in Germania	46
(2000/C 27 E/055)	E-1401/99 di Michl Ebner al Consiglio Oggetto: Promozione e tutela delle lingue meno diffuse nell'UE	48
(2000/C 27 E/056)	E-1402/99 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Numero di omologazione UE per l'immatricolazione di autoveicoli	48
(2000/C 27 E/057)	E-1404/99 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Pagamenti ai produttori di lino	49
(2000/C 27 E/058)	E-1405/99 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Possibili effetti collaterali del farmaco Roaccutane	50
(2000/C 27 E/059)	E-1406/99 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Irlanda e CITES	51
(2000/C 27 E/060)	E-1407/99 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Supplementi a carico delle persone che viaggiano sole	52
(2000/C 27 E/061)	E-1408/99 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Job-sharing	52
(2000/C 27 E/062)	E-1409/99 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Siti di particolare interesse scientifico	53
(2000/C 27 E/063)	E-1410/99 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Concessione di licenze agli intrattenitori di bambini	53
(2000/C 27 E/064)	E-1411/99 di Carlos Carnero González alla Commissione Oggetto: Sgombero dell'insediamento di Malmea nella comunità di Madrid	54
(2000/C 27 E/065)	P-1473/99 di Carmen Cerdeira Morterero alla Commissione Oggetto: Aggressioni xenofobe in Spagna	54
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1411/99 e P-1473/99	55
(2000/C 27 E/066)	E-1412/99 di Francis Decourrière alla Commissione Oggetto: Direttiva sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	56
(2000/C 27 E/067)	E-1414/99 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Caccia agli animali feroci in Finlandia	56
(2000/C 27 E/068)	E-1416/99 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Accoglienza dei profughi del Kosovo	57
(2000/C 27 E/069)	E-1417/99 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Libera circolazione e libera pratica dei medici; lavoro nero dei medici soprannumerari in Belgio; concorrenza sleale; violazione delle direttive 93/16/CEE, 82/76/CEE e dell'articolo 12 del trattato	58
(2000/C 27 E/070)	E-1418/99 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Finanziamenti di 5000 miliardi delle FS ad alcuni sindacati	59
(2000/C 27 E/071)	E-1419/99 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Salvaguardia dell'occupazione della Cooperativa Ceramica Industriale di Livorno	60
(2000/C 27 E/072)	E-1420/99 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Riorganizzazione dei Vigili del Fuoco	60
(2000/C 27 E/073)	E-1421/99 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Riconoscimento dei diritti di patria potestà di Antonio Zotti	61
(2000/C 27 E/074)	E-1422/99 di Cristiana Muscardini al Consiglio Oggetto: Bombardamento dell'Ambasciata cinese a Belgrado	61

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 27 E/075)	P-1424/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Relazioni di pesca UE-Argentina	62
(2000/C 27 E/076)	P-1425/99 di Gary Titley alla Commissione Oggetto: Contratti assegnati dalla Commissione nel settore della legislazione a tutela dei consumatori	63
(2000/C 27 E/077)	E-1428/99 di Agnes Schierhuber alla Commissione Oggetto: Preparazione delle istituzioni comunitarie all'ampliamento	64
(2000/C 27 E/078)	E-1430/99 di Gary Titley alla Commissione Oggetto: Contratti aggiudicati dalla Direzione generale XXIV mediante licitazione privata	65
(2000/C 27 E/079)	E-1432/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Piano di ristrutturazione dell'industria cantieristica spagnola e relative conseguenze per il cantiere navale galiziano Astilleros del Noroeste, SA (Astano)	66
(2000/C 27 E/080)	E-1433/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Ripartizione delle risorse finanziarie dei Fondi strutturali in Spagna	67
(2000/C 27 E/081)	E-1435/99 di Gérard Caudron alla Commissione Oggetto: Carattere nocivo, per i bambini in tenera età, dei giocattoli contenenti ftalati	67
(2000/C 27 E/082)	E-1439/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Rinnovo dell'Accordo di pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco	68
(2000/C 27 E/083)	E-1442/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Distribuzione delle risorse del Fondo di coesione da parte delle varie regioni autonome dello Stato spagnolo	69
(2000/C 27 E/084)	E-1443/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Realizzazione di un progetto pilota per la creazione di posti di lavoro in Galizia, conformemente a quanto stabilito dal trattato di Amsterdam	70
(2000/C 27 E/085)	E-1444/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Evoluzione culturale delle lingue europee meno utilizzate	70
(2000/C 27 E/086)	E-1445/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Riconoscimento del multilinguismo in base alla legislazione vigente nei singoli Stati membri dell'Unione europea	71
(2000/C 27 E/087)	P-1495/99 di Ingo Friedrich alla Commissione Oggetto: Norme vincolanti su un equo impiego delle lingue di lavoro inglese, francese e tedesco in tutti gli organi europei	71
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1445/99 e P-1495/99	72
(2000/C 27 E/088)	E-1446/99 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Trasferimento sovvenzionato dell'impresa chimica «Akcros Chemicals B.V.» da Roermond a Greiz	72
(2000/C 27 E/089)	P-1447/99 di Ioannis Marinos alla Commissione Oggetto: Cacciata degli zingari dal Kosovo	73
(2000/C 27 E/090)	P-1448/99 di Giovanni Pittella alla Commissione Oggetto: La procedura d'infrazione contro l'Italia per i contratti di formazione-lavoro e le gravi ripercussioni sulle aziende che hanno contribuito negli ultimi anni alla creazione di occupazione	73
(2000/C 27 E/091)	E-1449/99 di Rainer Wieland alla Commissione Oggetto: Ripartizione del personale della Commissione secondo la categoria e il paese	75
(2000/C 27 E/092)	E-1451/99 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Finanziamento dei progetti a Ischia (Italia)	75
(2000/C 27 E/093)	E-1454/99 di Ingo Friedrich alla Commissione Oggetto: Contenitori di smaltimento per rifiuti pericolosi	76
(2000/C 27 E/094)	E-1459/99 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Vincoli per i pub nei confronti delle fabbriche per la produzione di birra	77

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 27 E/095)	E-1460/99 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Proposte di emendamento alla direttiva sulle imbarcazioni da diporto 94/25/CE affinché includa i requisiti concernenti le emissioni sonore e di gas di scarico fissati nel documento della Commissione europea Doc.III 76032/97-EN, riv. 6, dat	77
(2000/C 27 E/096)	E-1461/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Delimitazione della ZEE argentina	78
(2000/C 27 E/097)	E-1462/99 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Progetto di ampliamento del porto di Citadella	79
(2000/C 27 E/098)	E-1464/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Accordo di pesca UE-Marocco	80
(2000/C 27 E/099)	E-1466/99 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Rappresentanza femminile in seno ai comitati	81
(2000/C 27 E/100)	E-1467/99 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Utilizzazione di grassi nei mangimi per animali	81
(2000/C 27 E/101)	E-1468/99 di Lucio Manisco al Consiglio Oggetto: Condanna a morte del leader curdo Ocalan	82
(2000/C 27 E/102)	E-1469/99 di Lucio Manisco alla Commissione Oggetto: Condanna a morte del leader curdo Ocalan	83
(2000/C 27 E/103)	P-1472/99 di W.G. van Velzen alla Commissione Oggetto: Effetti causati dalle antenne GSM sulla salute	84
(2000/C 27 E/104)	P-1474/99 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Gestione degli oli minerali usati	85
(2000/C 27 E/105)	E-1475/99 di Ioannis Marinos al Consiglio Oggetto: Cacciata degli zingari dal Kosovo	85
(2000/C 27 E/106)	E-1476/99 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Tariffe postali	86
(2000/C 27 E/107)	E-1477/99 di Robert Evans al Consiglio Oggetto: Custodia amministrativa	86
(2000/C 27 E/108)	E-1478/99 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: Custodia amministrativa	87
(2000/C 27 E/109)	E-1479/99 di Rosa Díez González, Alejandro Cercas e Carmen Cerdeira Morterero alla Commissione Oggetto: Modello di protezione sociale pubblica e coesione sociale	88
(2000/C 27 E/110)	P-1484/99 di Piia-Noora Kauppi al Consiglio Oggetto: Funzionari di polizia lungo la «Via Baltica»	89
(2000/C 27 E/111)	P-1485/99 di Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione Oggetto: Carne bovina britannica contaminata da tubercolosi	90
(2000/C 27 E/112)	P-1486/99 di Luckas Vander Taelen alla Commissione Oggetto: Concorso internazionale di architettura nel quartiere europeo di Bruxelles	91
(2000/C 27 E/113)	P-1487/99 di Marie Isler Béguin alla Commissione Oggetto: Impatto ambientale dell'attività della «Caleras de san Cucao», nelle Asturie, e condizioni di lavoro in detta azienda	92
(2000/C 27 E/114)	P-1488/99 di Liam Hyland alla Commissione Oggetto: Iniziative dell'Unione europea in vista della conferenza mondiale sui canali in programma dal 16 al 18 maggio 2001 in Irlanda	93
(2000/C 27 E/115)	P-1489/99 di Brian Crowley alla Commissione Oggetto: Radiazioni emesse dai computer utilizzati negli uffici	94
(2000/C 27 E/116)	P-1490/99 di Pat Gallagher alla Commissione Oggetto: Nuova iniziativa comunitaria EQUAL	94

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 27 E/117)	P-1491/99 di Struan Stevenson alla Commissione Oggetto: Interconnessione elettrica — Scozia/Irlanda del Nord	95
(2000/C 27 E/118)	P-1492/99 di Christa Klaß alla Commissione Oggetto: Misure innovative per le donne nell'agricoltura	96
(2000/C 27 E/119)	P-1493/99 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Reattore termonucleare sperimentale internazionale (ITER)	97
(2000/C 27 E/120)	P-1496/99 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Linea di bilancio B7-651	97
(2000/C 27 E/121)	E-1497/99 di Hans Kronberger al Consiglio Oggetto: Armate di mercenari	98
(2000/C 27 E/122)	E-1499/99 di Hans Kronberger alla Commissione Oggetto: Ammissione di prodotti austriaci sul mercato italiano	98
(2000/C 27 E/123)	E-1500/99 di Hans Kronberger alla Commissione Oggetto: Direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica	99
(2000/C 27 E/124)	E-1501/99 di Christoph Konrad alla Commissione Oggetto: Rimpatrio di rimorchi all'interno dell'UE	100
(2000/C 27 E/125)	P-1507/99 di Maria Sanders-ten Holte alla Commissione Oggetto: Divieto di circolazione degli automezzi adibiti al trasporto (merci) in Francia imposto dal governo francese in coincidenza con dell'eclisse solare del prossimo 11 agosto 1999	101
(2000/C 27 E/126)	E-1509/99 di Elisabeth Schroedter alla Commissione Oggetto: Trasposizione incompleta della modifica della direttiva comunitaria concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati nella legge sulla circolazione stradale del Land Brandeburgo	102
(2000/C 27 E/127)	E-1512/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Relazione sulle bombe americane a uranio lanciate sulla Jugoslavia	103
(2000/C 27 E/128)	E-1514/99 di Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione Oggetto: Revoca dell'embargo sulla carne bovina britannica	103
(2000/C 27 E/129)	E-1515/99 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Localizzazione di un SERT presso il mercato ortofrutticolo di Prato	104
(2000/C 27 E/130)	E-1518/99 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Approfondimenti relativi alla Cartiere Milani ed alla procedura di privatizzazione	105
(2000/C 27 E/131)	E-1520/99 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Realizzazione di una discarica in località Aspigo, a Ancona	106
(2000/C 27 E/132)	P-1521/99 di Ursula Stenzel alla Commissione Oggetto: Abuso di fondi UE a favore degli apprendisti	107
(2000/C 27 E/133)	E-1524/99 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Aiuti pubblici del Governo spagnolo alle imprese elettriche	108
(2000/C 27 E/134)	E-1525/99 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Eventuali difficoltà per l'ingresso di nuove imprese nel mercato spagnolo della generazione di energia	109
(2000/C 27 E/135)	E-1526/99 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Disastro ecologico nella palude di Pego-Oliva	109
(2000/C 27 E/136)	E-1527/99 di Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Posizione della popolazione somala in Somalia	111
(2000/C 27 E/137)	E-1528/99 di Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Discarica di Dos Aguas, Valenza (Spagna)	111
(2000/C 27 E/138)	E-1529/99 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Urbanizzazione della zona ecologica circostante il campo da golf di Manises (Valenza)	112

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 27 E/139)	E-1530/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Promozione delle esportazioni comunitarie di ardesia	113
(2000/C 27 E/140)	E-1531/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Finanziamento delle azioni preparatorie realizzate dalle città europee della cultura dell'anno 2000	114
(2000/C 27 E/141)	E-1532/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Finanziamento delle azioni preparatorie realizzate dalle città europee della cultura del 2000	115
(2000/C 27 E/142)	E-1533/99 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Disparità di trattamento di comunità religiose da parte di una autorità nazionale (Testimoni di Geova in Francia)	116
(2000/C 27 E/143)	P-1535/99 di Reinhold Messner alla Commissione Oggetto: Rinnovo concessioni autostradali in Italia e raccordo autostradale Tirreno- Brennero	117
(2000/C 27 E/144)	P-1536/99 di Anna Terrón i Cusí alla Commissione Oggetto: Base di dati RAXEN	118
(2000/C 27 E/145)	P-1538/99 di Evelyne Gebhardt alla Commissione Oggetto: Pagamento dei finanziamenti a titolo del programma LEONARDO DA VINCI	119
(2000/C 27 E/146)	E-1539/99 di Wolfgang Kreissl-Dörfler al Consiglio Oggetto: Promozione delle zone protette «Königsbrucker Heide» e «Am Spitzenberg» (Land Sassonia/Germania) nel quadro dell'iniziativa comunitaria a favore della riconversione dell'industria degli armamenti e delle basi militari	120
(2000/C 27 E/147)	E-1540/99 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Allevamento di galline ovaiole nella Repubblica ceca	121
(2000/C 27 E/148)	E-1542/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: OCM del latte e situazione della Galizia	121
(2000/C 27 E/149)	E-1543/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: OCM del latte e vincolo alla terra delle quote latte	122
(2000/C 27 E/150)	E-1544/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Discriminazione sui premi riguardanti le carni bovine	123
(2000/C 27 E/151)	E-1545/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Adozione e pubblicazione del regolamento sull'aiuto allo sviluppo rurale	124
(2000/C 27 E/152)	P-1546/99 di Marco Cappato al Consiglio Oggetto: Arresto da parte della polizia cinese di migliaia di membri dell'organizzazione religiosa buddista Fa Lun Gong	125
(2000/C 27 E/153)	P-1549/99 di Graham Watson al Consiglio Oggetto: Elezioni presidenziali in Togo	126
(2000/C 27 E/154)	P-1550/99 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Elezioni presidenziali in Togo	127
(2000/C 27 E/155)	E-1551/99 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni ai coltivatori biologici	127
(2000/C 27 E/156)	E-1552/99 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Task Force della Commissione Europea su vitamine e minerali	128
(2000/C 27 E/157)	E-1593/99 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Task force su vitamine e minerali	128
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1552/99 e E-1593/99	129
(2000/C 27 E/158)	P-1556/99 di Olivier Dupuis al Consiglio Oggetto: I 3.000 prigionieri kosovari ancora detenuti in Serbia	130
(2000/C 27 E/159)	E-1557/99 di Rolf Linkohr alla Commissione Oggetto: Questioni relative alla procedura comunitaria di reclamo — Direttiva 65/65/CEE	130

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 27 E/160)	E-1559/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna al Consiglio Oggetto: L'industria delle conserve di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	131
(2000/C 27 E/161)	E-1560/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna al Consiglio Oggetto: L'industria delle conserve di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	132
(2000/C 27 E/162)	E-1566/99 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Statistiche concernenti le PPA	133
(2000/C 27 E/163)	E-1567/99 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Statuto giuridico delle statistiche sulle PPA	134
(2000/C 27 E/164)	E-1569/99 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Misurazione della diossina nei prodotti alimentari	135
(2000/C 27 E/165)	E-1572/99 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Assenza di valori limite per la diossina e i PCB	135
(2000/C 27 E/166)	E-1570/99 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Commercializzazione illegale di granturco geneticamente modificato da parte dell'azienda di sementi Pioneer	136
(2000/C 27 E/167)	E-1577/99 di Carles-Alfred Gasòliba I Böhm alla Commissione Oggetto: Sistema di distribuzione dei biglietti per la finale della Coppa d'Europa svoltasi a Barcellona il 26 maggio 1999	137
(2000/C 27 E/168)	E-1578/99 di Jaime Valdivielso de Cué alla Commissione Oggetto: Salute e tutela del consumatore	138
(2000/C 27 E/169)	E-1579/99 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Abrogazione della tredicesima disposizione della Costituzione italiana	139
(2000/C 27 E/170)	E-1580/99 di Erik Meijer al Consiglio Oggetto: Esclusione di sportivi di cittadinanza iugoslava da manifestazioni sportive	139
(2000/C 27 E/171)	E-1583/99 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Farina di pesce dai residui	140
(2000/C 27 E/172)	P-1597/99 di Marco Pannella al Consiglio Oggetto: Tribunale penale internazionale	141
(2000/C 27 E/173)	E-1598/99 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Trasparenza dei gruppi di lavoro in seno ai comitati scientifici dell'UE	142
(2000/C 27 E/174)	P-1599/99 di Maurizio Turco al Consiglio Oggetto: Le crescenti minacce della Repubblica Popolare Cinese contro Taiwan	143
(2000/C 27 E/175)	P-1602/99 di Benedetto Della Vedova alla Commissione Oggetto: Compagnie aeree e regolamentazione in materia di overbooking	144
(2000/C 27 E/176)	E-1663/99 di Lucio Manisco alla Commissione Oggetto: Diritti dei cittadini e compagnie aeree	144
(2000/C 27 E/177)	P-1604/99 di John Purvis alla Commissione Oggetto: Risultati della ricerca sui rischi connessi al plutonio e agli incidenti nucleari	145
(2000/C 27 E/178)	P-1606/99 di Antonio Tajani al Consiglio Oggetto: Internet e il disegno di legge presentato dal governo italiano sulla par condicio	146
(2000/C 27 E/179)	P-1608/99 di Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: Internet e il disegno di legge presentato dal governo italiano sulla par condicio	146
(2000/C 27 E/180)	P-1609/99 di Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: Base giuridica comunitaria per gli aiuti statali ad aziende non agricole	147
(2000/C 27 E/181)	P-1610/99 di Hanja Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Decisione negativa della Commissione in merito alle compensazioni erogate dal governo olandese ai titolari di distributori di benzina nella zona di frontiera tra Germania e Paesi Bassi	148

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 27 E/182)	P-1611/99 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Uso del nandrolone	149
(2000/C 27 E/183)	E-1612/99 di Hanja Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Lavoro minorile	150
(2000/C 27 E/184)	P-1617/99 di Gary Titley alla Commissione Oggetto: Futura direttiva sulla metrologia	150
(2000/C 27 E/185)	E-1619/99 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Zone ammesse a beneficiare di contributi nazionali e conformità ai requisiti fissati dal diritto comunitario	151
(2000/C 27 E/186)	E-1621/99 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Commissioni elevate su cambi lire-franchi all'aeroporto di Bruxelles	152
(2000/C 27 E/187)	E-1629/99 di Phillip Whitehead alla Commissione Oggetto: Direttiva sui viaggi tutto compreso	153
(2000/C 27 E/188)	P-1633/99 di John Bowis alla Commissione Oggetto: Avifauna minacciata	154
(2000/C 27 E/189)	E-1634/99 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Bagnini nelle piscine	155
(2000/C 27 E/190)	E-1644/99 di Antonio Tajani, Giuseppe Gargani, Francesco Fiori e Mario Mauro alla Commissione Oggetto: Libertà di accesso all'istruzione in Italia	155
(2000/C 27 E/191)	E-1646/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Applicazione del nuovo regolamento (CE) 1627/1999 sulle uve secche	156
(2000/C 27 E/192)	E-1655/99 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie	157
(2000/C 27 E/193)	P-1656/99 di Albert Maat alla Commissione Oggetto: Vendita in Italia di vino con etichette fasciste	158
(2000/C 27 E/194)	P-1657/99 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Danni catastrofici nella provincia di Granada	159
(2000/C 27 E/195)	P-1658/99 di Arlindo Cunha alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di Berlino sulla specificità dell'agricoltura portoghese	159
(2000/C 27 E/196)	E-1666/99 di Antonio Tajani, Mario Mauro e Guido Podestà al Consiglio Oggetto: Massacri a Timor Est	160
(2000/C 27 E/197)	E-1667/99 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Ingiusta esclusione di un soprano dall'Accademia nazionale di Santa Cecilia	161
(2000/C 27 E/198)	P-1686/99 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Violazione della legislazione comunitaria in materia di assicurazioni e distorsione della concorrenza in Grecia	161
(2000/C 27 E/199)	P-1696/99 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Euronews	163
(2000/C 27 E/200)	E-1702/99 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Progetto di bilancio 2000 – Spese concernenti le persone facenti parte delle Comunità	164
(2000/C 27 E/201)	E-1703/99 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Progetto di bilancio 2000 – Spese per missioni specifiche di persone delle Comunità	164
(2000/C 27 E/202)	E-1706/99 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Progetto di bilancio 2000 – Spese per il personale e di funzionamento delle delegazioni della Comunità europea, spese per il personale di complemento e spese di funzionamento decentrate	165
(2000/C 27 E/203)	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1702/99, E-1703/99 e E-1706/99 E-1704/99 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Programma LIFE	165

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2000/C 27 E/204)	P-1707/99 di Jan Andersson alla Commissione Oggetto: Promozione della libera circolazione dei lavoratori nelle regioni frontaliere	166
(2000/C 27 E/205)	E-1724/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Adeguamento del servizio postale universale nelle regioni rurali della Galizia	167
(2000/C 27 E/206)	P-1726/99 di Werner Langen alla Commissione Oggetto: Legislazione in materia di igiene nel settore delle carni in Renania-Palatinato	167
(2000/C 27 E/207)	P-1749/99 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Posizione della Commissione in materia di sistemi elettorali	169
(2000/C 27 E/208)	P-1750/99 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Acquedotto pugliese S.p.A.	169
(2000/C 27 E/209)	P-1758/99 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Politica di coesione economica e sociale nell'Unione europea	170
(2000/C 27 E/210)	E-1766/99 di António Campos alla Commissione Oggetto: Politica agricola comune	171
(2000/C 27 E/211)	E-1773/99 di Liam Hyland alla Commissione Oggetto: Programma di lavoro della Commissione per il 1999 e nuova Commissione	171
(2000/C 27 E/212)	E-1775/99 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Composizione dei gabinetti dei Commissari	172
(2000/C 27 E/213)	P-1795/99 di Mogens Camre alla Commissione Oggetto: Dumping salariale in uno Stato membro	172
(2000/C 27 E/214)	E-1819/99 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Programma «L'Europa contro il cancro»	173
(2000/C 27 E/215)	E-1827/99 di Mogens Camre alla Commissione Oggetto: Aiuti strutturali alle attività di commercializzazione e di formazione del personale delle imprese private	174
(2000/C 27 E/216)	E-1835/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Iniziativa comunitaria «Pesca» per la Grecia	174
(2000/C 27 E/217)	P-1890/99 di Pietro-Paolo Mennea alla Commissione Oggetto: Area attrezzata da costruire in prossimità di Castel del Monte	175
(2000/C 27 E/218)	E-1912/99 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Cattiva esecuzione dei lavori di costruzione delle strade finanziate nell'ambito del secondo quadro comunitario di sostegno in Grecia	175
(2000/C 27 E/219)	E-2000/99 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Task force «vitamine e minerali»	176
(2000/C 27 E/220)	P-2017/99 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Relazione sui controlli di qualità delle opere di cui al secondo QCS	176

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2000/C 27 E/001)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0668/98
di Sir Jack Stewart-Clark (PPE) alla Commissione

(10 marzo 1998)

Oggetto: Proposta della Commissione concernente un'imposta sulle cassette vergini

A quanto pare esiste una proposta della Commissione destinata a compensare i titolari di diritti d'autore per la riproduzione fonica del loro materiale, con l'aggiunta di un'imposta al costo delle cassette vergini, degli impianti di registrazione e riproduzione.

Tale proposta avrebbe gravi conseguenze finanziarie sulle associazioni locali britanniche che forniscono quotidiani vocali. Tali associazioni prestano un utile servizio a ciechi e persone con minorazioni visive fornendo informazioni su notizie ed eventi. Le registrazioni vengono effettuate su cassette vergini e distribuite gratuitamente agli ascoltatori.

La Commissione intende prevedere deroghe alla proposta per esentare i servizi non commerciali, gli istituti di beneficenza e le associazioni dei quotidiani vocali dal pagamento di un'imposta sulle registrazioni su cassette vergini?

Risposta complementare
data dal sig. Monti a nome della Commissione

(9 luglio 1999)

Dando seguito alla sua risposta dell'8 maggio 1998 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di fornire le seguenti informazioni supplementari.

Le preoccupazioni espresse nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare si riferiscono al problema della riproduzione privata e a quello dei mezzi d'informazione accessibili ai non vedenti e alle persone con minorazioni visive.

Il 10 dicembre 1997 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ⁽²⁾. Quest'iniziativa di armonizzazione concerne, fra l'altro, il diritto di riproduzione e il diritto di comunicazione con il pubblico (compreso il diritto di messa a disposizione del pubblico) nonché le relative limitazioni ed eccezioni. La proposta modificata di progetto di direttiva è stata approvata il 21 maggio 1999 ⁽³⁾.

La Commissione desidera sottolineare che la principale preoccupazione nel redigere le proposte, originale e modificata, e nel corso di tutto il processo legislativo in atto è quella di mantenere un equilibrio tra le prerogative dei titolari di diritti d'autore e gli interessi delle altre parti, compresi i consumatori.

Per quanto riguarda la riproduzione privata, la Commissione condivide l'idea proposta dal Parlamento di distinguere in base alla tecnologia tra la riproduzione privata analogica e quella digitale, di fornire una «equa compensazione» ai titolari del diritto d'autore in entrambi i casi e, per quanto riguarda la riproduzione privata digitale, di stabilire un collegamento con le misure tecniche.

Anche se la legge può disporre deroghe, il diritto di riproduzione rimane un diritto fondamentale dei titolari del diritto d'autore. Per il diritto d'autore, abitualmente, le eccezioni si basano su considerazioni di ordine sociale, culturale o di ordine pubblico. Questo non è il caso dell'eccezione riguardante la riproduzione privata, introdotta dalla maggior parte degli Stati membri soprattutto per l'impossibilità di applicare il diritto esclusivo, poichè in campo analogico non esiste il modo di controllare la riproduzione privata. Parallelamente all'eccezione, 12 dei 15 Stati membri hanno adottato sistemi di prelievo per compensare i titolari del diritto d'autore. Non si tratta comunque di perseguire una generalizzazione dei sistemi di prelievo e la formulazione del Parlamento che prevede una «equa compensazione» è abbastanza flessibile da permettere ai tre Stati membri che non utilizzano sistemi di prelievo di conformarsi a quest'obbligo secondo la propria tradizione.

Infine, va sottolineato che la Commissione non ha proposto di introdurre un sistema di compensazione in caso di utilizzazione da parte di persone disabili. Il Parlamento ha proposto di estendere ai portatori di handicap l'eccezione prevista dal progetto di direttiva. Nella sua proposta modificata la Commissione ha accolto pienamente questa posizione. Gli Stati membri sono quindi liberi di decidere di mantenere o adottare un'eccezione per i disabili a livello nazionale, in base alle loro tradizioni e convinzioni. Se scelgono di farlo, devono rispettare le condizioni indicate nella direttiva e negli strumenti internazionali, come il «test a 3 fasi» ripreso nel progetto di direttiva. Queste garantiscono che le eccezioni siano limitate a determinati casi e non ostacolino il normale sfruttamento delle opere. Tale eccezione facoltativa costituisce un progresso importante perché la maggior parte degli Stati membri non prevede alcuna eccezione a favore dei portatori di handicap.

(¹) GU C 310 del 15.12.1998.

(²) GU C 108 del 7.4.1998.

(³) COM(1999) 250 def.

(2000/C 27 E/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0850/98

di Hanja Maij-Weggen (PPE) alla Commissione

(26 marzo 1998)

Oggetto: Normative nazionali e «verifica paese confinante»

È noto alla Commissione che dalle relazioni dell'Euregio risulta che gli Stati membri emanano regolarmente normative in contrasto con le legislazioni dei paesi confinanti con il risultato sia di mettere in una posizione precaria cittadini ed imprese delle regioni frontaliere sia di neutralizzare o vanificare le incidenze positive risultanti dall'apertura delle frontiere nell'Unione europea?

Cosa ne pensa la Commissione di predisporre una direttiva europea che obblighi gli Stati membri a introdurre, contestualmente a tutte le normative nazionali rilevanti, una «verifica paese confinante» onde prevenire siffatte incidenze negative?

Risposta complementare del sig. Monti a nome della Commissione

(2 agosto 1999)

In primo luogo, va ricordato che la Commissione deve accertarsi che le legislazioni degli Stati membri siano compatibili con il diritto comunitario e più particolarmente con le norme in materia di libera circolazione. Essa continuerà pertanto ad avvalersi dei poteri conferitile dall'articolo 226 del trattato CE (ex articolo 169) in questo senso.

Nel corso dei dibattiti della sessione del 27 maggio 1998 vertenti sul progetto di relazione della sig.ra Van Lancker sui lavoratori transfrontalieri (doc. n. A4-0168/98), che proponeva inoltre l'adozione da parte della Commissione di un progetto di direttiva mirante a che gli Stati membri effettuino un «test europeo» relativo all'incidenza dei loro progetti sui lavoratori transfrontalieri, la Commissione aveva fatto presente

l'inopportunità di una simile proposta di direttiva in tale contesto e l'opportunità invece di propugnare la concertazione tra gli attori interessati a livello frontaliero per far fronte ai problemi che insorgano.

La Commissione ritiene che l'argomentazione sviluppata in tale occasione resti tuttora valida..

(2000/C 27 E/003)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0931/98

**di Riitta Myller (PSE), Reino Paasilinna (PSE),
Pertti Paasio (PSE) e Jörn Donner (PSE) alla Commissione**

(26 marzo 1998)

Oggetto: La Commissione e la libertà di espressione

In base alle informazioni ricevute, la Commissione è intervenuta per iscritto in merito a una serie intitolata «30 marchi la settimana equivalgono a 30.000 posti di lavoro in un anno», in onda sul primo canale televisivo dell'emittente finlandese «Suomen Yleisradio». Il programma era volto ad informare l'opinione pubblica in merito agli effetti che l'acquisto di prodotti nazionali può avere sull'occupazione.

Conformemente ai principi del mercato interno, merci, servizi e persone devono poter circolare liberamente nel territorio dell'Unione. Non è tuttavia possibile interferire nella libertà di espressione in uno Stato membro richiamandosi alla legislazione relativa al mercato interno, come è invece chiaramente accaduto allorché, nel caso in questione, è stato contattato il Ministero del commercio e dell'industria finlandese.

Può la Commissione far sapere in che modo intende garantire che in futuro non si verificheranno altri tentativi di limitare la libertà di espressione negli Stati membri richiamandosi alla legislazione relativa al mercato interno o adducendo altre possibili motivazioni? La libertà di espressione costituisce infatti uno dei capisaldi della democrazia europea e quindi uno dei principi fondamentali dell'Unione europea.

Risposta complementare e data dal sig. Monti a nome della Commissione

(8 luglio 1999)

Nel 1997 la Commissione ha ricevuto un'informazione a proposito di una campagna effettuata e finanziata dalla prima rete televisiva pubblica finlandese («Suomen Yleisradio»), intitolata «30 marchi la settimana equivalgono a 30.000 posti di lavoro in un anno». L'obiettivo di questo programma era di promuovere l'acquisto di prodotti finlandesi allo scopo di favorire la creazione di posti di lavoro in Finlandia.

In seguito all'intervento della Commissione le autorità finlandesi hanno riconosciuto che questa campagna poteva causare una limitazione degli scambi a scapito dei prodotti provenienti dagli altri Stati membri, in contrasto con l'articolo 28 del trattato CE (ex articolo 30), conformemente all'interpretazione data dalla Corte di giustizia (vedere le decisioni del 24 novembre 1982, «Commissione c/Irlanda», aff. 249/81, Rec. p. 4005 e del 13 dicembre 1983 «Apple and Pear Development Council c./Lewis», aff. 222/82, Rec. p. 4083).

La Commissione intende garantire agli Onorevoli parlamentari che, come istituzione comunitaria, essa è tenuta a rispettare i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (ex articolo F). La Commissione riconosce naturalmente che la tutela della libertà d'espressione è un diritto fondamentale garantito dal diritto comunitario. Ma, come ha ricordato la Corte di giustizia, occorre valutare in ogni singolo caso se le disposizioni nazionali oggetto di una controversia siano necessarie per l'obiettivo che perseguono e se quest'obiettivo non possa essere raggiunto mediante disposizioni che limitino in misura minore gli scambi intracomunitari (vedere la sentenza del 26 giugno 1997, Familiapress c/Bauer Verlag, aff. C-368/95, Rec. P. I-3689 a proposito precisamente della libertà d'espressione). Nel caso sollevato dall'interrogazione degli Onorevoli parlamentari, alla luce della giurisprudenza della Corte, la campagna di promozione dei prodotti finlandesi effettuata e finanziata da un ente televisivo pubblico sembra non essere giustificata dalle ragioni previste dall'articolo 30 del trattato CE (ex articolo 36) e, in ogni caso, superare i limiti di quanto

necessario ed appropriato per favorire la creazione di posti di lavoro in Finlandia. Questa posizione non intende minacciare, e non minaccia, la libertà d'espressione riconosciuta dal diritto comunitario.

(2000/C 27 E/004)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0942/98
di Allan Macartney (ARE) alla Commissione

(30 marzo 1998)

Oggetto: Impianti di produzione per l'estrazione del petrolio

Può la Commissione precisare se la direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, riguarda anche gli impianti di produzione a forma di nave, utilizzati per l'attività di prospezione petrolifera?

Tenendo conto dell'accordo OCSE rivisto sui crediti all'esportazione per le navi, entrato in vigore nel 1996, ritiene che tali navi galleggianti siano ammissibili ai finanziamenti UE?

Risposta complementare
del sig. Monti per conto della Commissione

(1° luglio 1999)

Purché il valore estimativo dei contratti superi la soglia prevista (400 000 ECU), la direttiva del Consiglio 93/38/CEE del 14 giugno 1993 che coordina le procedure d'appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽¹⁾, che ha sostituito la direttiva del Consiglio 90/531/CEE del 17 settembre 1990⁽²⁾ a cui si riferisce l'onorevole interrogante, si applica qualora un ente aggiudicatore ai sensi della direttiva 93/38/CEE acquisti, prenda in leasing, in locazione o in acquisto a riscatto, con o senza opzione d'acquisto, impianti di produzione a forma di nave utilizzati per attività di prospezione petrolifera.

L'accordo sulle costruzioni navali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è stato firmato nel dicembre 1994 dalla Comunità, Giappone, Corea, Norvegia e Stati Uniti. È stato ratificato dalla Comunità nel dicembre 1995, e avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 1996, ma ciò non è avvenuto per la mancata ratifica americana. Visto che la risoluzione (riveduta) del 1994 sui crediti alle esportazioni in materia di navi è allegata allo strumento citato, tale risoluzione non può ancora essere applicata, mentre restano in vigore le norme della risoluzione OCSE del 1981, tuttora in corso.

Ai sensi dell'articolo 3.4 del regolamento del Consiglio (CE) 1540/98 del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale⁽³⁾, gli aiuti sotto forma di agevolazioni di credito concessi in conformità alla risoluzione del 1981 del Consiglio dell'OCSE sono considerati neutri dal punto di vista degli aiuti e non rientrano nel massimale relativo agli aiuti per la costruzione di navi. Se gli aiuti alla costruzione di impianti di produzione a forma di nave siano ammessi a godere della citata possibilità dipende dal fatto che si tratti o meno di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma ai sensi del regolamento di cui sopra.

⁽¹⁾ GU L 199 del 9.8.1993.

⁽²⁾ GU L 297 del 29.10.1990.

⁽³⁾ GU L 202 del 18.7.1998.

(2000/C 27 E/005)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0976/98
di Armelle Guinebertière (UPE) alla Commissione

(30 marzo 1998)

Oggetto: Compatibilità con il diritto europeo della concorrenza del quarto riservatario attribuito alle Sociétés Coopératives Ouvrières de Production (SCOP) per gli appalti statali e delle collettività locali francesi

Il diritto positivo francese degli appalti pubblici riconosce l'esistenza di una riserva a favore delle Sociétés Coopératives Ouvrières de Production (SCOP).

In tal modo, per gli appalti statali e delle collettività locali (articoli 62 e segg. e 260 e segg. del quadro degli appalti pubblici) alle SCOP è accordato un privilegio sotto forma di diritto di preferenza con riserva automatica di un quarto del lotto dell'appalto in questione.

Benché la legislazione francese resti aperta alle imprese europee e che, dunque, le SCOP di paesi membri dell'Unione europea possano partecipare alle gare d'appalto, è possibile ammettere che uno Stato, in linea di principio, riservi il 25 % di una gara d'appalto ad imprese a statuto particolare? In altri termini, non viene ad essere rimessa in questione la concorrenza tra tutte le imprese in seno all'UE, dato che nel paese summenzionato non tutta la gara d'appalto è aperta alle stesse condizioni?

**Risposta complementare
del sig. Monti a nome della Commissione**

(2 agosto 1999)

La questione della compatibilità delle norme promulgate dal codice francese dei pubblici appalti concernenti l'esistenza di un quarto riservatario assegnato alle società cooperative operaie di produzione (SCOP) è attualmente oggetto di una disamina approfondita da parte della Commissione che è già intervenuta al riguardo presso le istanze francesi.

La Commissione aspetta di disporre di tutti gli elementi necessari per determinare il seguito consono da dare al problema in questione.

(2000/C 27 E/006)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1002/98

di Gianni Tamino (V) alla Commissione

(2 aprile 1998)

Oggetto: Mancato rispetto della normativa comunitaria nella gara d'appalto strada «Cispadana»

In seguito alla risposta della commissaria sig.ra Bjerregaard alla mia interrogazione E-3972/97⁽¹⁾ sulla realizzazione della strada «Cispadana», desidero informare che in data 27 febbraio 1998 si è conclusa la fase di consegna della documentazione da parte dei partecipanti alla gara d'appalto in questione, senza che detta gara sia stata adeguata dalle autorità italiane competenti (Ministero dei Lavori pubblici e ANAS) alle norme della direttiva 93/37/CEE⁽²⁾.

Può la Commissione far sapere se ha ricevuto le informazioni richieste alle autorità italiane e quale conclusione ne evince?

Ritiene sussistano, dopo gli ulteriori sviluppi della vicenda, le condizioni per avviare una procedura d'infrazione per inadempimenti nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 169 del trattato?

⁽¹⁾ GU C 196 del 22.6.1998, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

**Risposta complementare
del sig. Monti a nome della Commissione**

(28 giugno 1999)

Sulla scorta delle informazioni fornite dalle autorità italiane la Commissione è ora in grado di dare una risposta complementare all'interrogazione formulata dall'onorevole parlamentare.

Infatti, in seguito all'invio, da parte della Commissione, di una lettera di richiesta di informazioni alle autorità italiane, concernente l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto al di fuori di qualsiasi procedura pubblica, le suddette istanze hanno preso atto del fatto che l'avviso di bando di gara relativo alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi non era pervenuto all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (UPUCE).

Le autorità italiane si sono pertanto impegnate ad annullare la procedura, ad avviarne un'altra nonché a fornire alla Commissione qualsiasi informazione inerente alle procedure di aggiudicazione degli appalti relativi agli altri lotti.

Successivamente, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione la prova dell'inoltro all'UPUCE, per pubblicazione, di tutti gli avvisi di bandi di gara concernenti i vari lotti dei lavori di costruzione della strada Cispadana. Qualsiasi irregolarità sembra quindi pertanto superata.

Date le circostanze, la Commissione non ritiene necessario avviare la procedura inerente alla infrazione dei termini dell'art. 226 del trattato CE (ex art. 169).

Per quanto riguarda l'aspetto ambientale dell'interrogazione, le autorità italiane sono coscienti del fatto che l'intero progetto stradale richiede una valutazione nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale in sintonia con la direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾ prima dell'approvazione.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

(2000/C 27 E/007)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1777/98

di Reimer Böge (PPE) alla Commissione

(5 giugno 1998)

Oggetto: Agenda 2000 e accordi OMC

1. Può la Commissione illustrare sulla base di quali criteri viene effettuata la classificazione degli aiuti all'agricoltura nella cosiddetta blue o green box secondo gli accordi OMC?
2. Può la Commissione far sapere a quale categoria possono essere attribuiti gli aiuti diretti previsti nell'Agenda per il latte e la carne bovina?
3. Possono gli aiuti fissati nella legge americana sull'agricoltura «Fair Act» essere considerati in via di principio come collocabili nella green box?
4. Può la Commissione confermare che negli accordi GATT era stato sottoscritto l'obiettivo di fissare futuri standard ambientali per l'agricoltura e di includerli nelle future norme del commercio mondiale?
5. Quali relazioni o raccomandazioni sono state sinora presentate ai sensi del paragrafo 1 della decisione sugli scambi di servizi e l'ambiente⁽¹⁾?
6. Quali iniziative intende adottare la Commissione per dare altresì un seguito concreto a tali accordi sul piano internazionale ovvero per proporre e attuare modifiche dell'articolo XIV dell'accordo?

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 265.

Risposta complementare data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 settembre 1999)

1. Le misure che rientrano nella cosiddetta «categoria blu» sono quelle elencate all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a) dell'accordo sull'agricoltura (AA)⁽¹⁾ in particolare i pagamenti diretti accordati nell'ambito di programmi intesi a limitare la produzione nei quali:

- i pagamenti si effettuano in base a superfici e rese produttive fisse, oppure
- i pagamenti riguardano l'85 % o meno del livello base di produzione, oppure
- i pagamenti nel settore zootecnico si effettuano in base ad un numero fisso di capi.

Le misure della «categoria verde» sono quelle elencate nell'allegato II dell'accordo sull'agricoltura, ossia pagamenti di carattere generale il cui requisito fondamentale è quello di «non avere, se non eventualmente a livello minimo, effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione». Tali pagamenti non devono essere correlati ai prezzi delle produzioni attuate né essere correlati al tipo o al volume delle produzioni ottenute dai produttori.

2. La maggior parte dei pagamenti nel settore delle carni bovine sono erogati per un numero fisso di capi nel quadro di programmi intesi a limitare la produzione, in conformità con l'articolo 6, paragrafo 5, lettera a) dell'accordo sull'agricoltura («blue box»). Nel settore lattiero-caseario i pagamenti diretti sono limitati alle quote di produzione, il che significa che anch'essi sono erogati nel quadro di programmi intesi a limitare la produzione.

3. I pagamenti erogati in virtù del «Fair Act» sono stati notificati all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in quanto misure che rientrano nella «categoria verde». Si potrebbe sostenere che il «Fair Act» contenga una disposizione in materia di produzione che esclude i pagamenti collocabili nella «green box». Una simile interpretazione significherebbe che i pagamenti andrebbero inseriti tra le misure di sostegno soggette ad un impegno di riduzione. Anche nell'ipotesi di tale inclusione, tuttavia, non verrebbero superati massimali assegnati agli Stati Uniti, che sono di gran lunga superiori al livello effettivo del sostegno.

4. L'accordo sull'agricoltura permette l'erogazione dei pagamenti nel quadro di programmi ambientali collocabili tra le misure che rientrano nella cosiddetta «green box». Le condizioni sono stabilite nel punto 12 dell'allegato 2 dell'accordo. Inoltre, le misure ambientali saranno probabilmente discusse nel prossimo ciclo di negoziati nel corso del quale si terranno in considerazione le questioni non commerciali, come previsto dall'articolo 20 dell'accordo.

5. Nella «Decisione sugli scambi di servizi e l'ambiente», che forma parte integrante dell'atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, i membri dell'OMC hanno incaricato il Comitato per gli scambi e l'ambiente, costituito dal Consiglio generale dell'OMC e aperto a tutti i suoi membri, di condurre uno studio e di compilare una relazione in merito ai rapporti tra gli scambi di servizi e l'ambiente, ivi comprese le questioni connesse allo sviluppo sostenibile, al fine di stabilire se siano necessarie modifiche all'articolo XIV dell'accordo sugli scambi di servizi (GATS) per tener conto delle misure necessarie alla tutela dell'ambiente. In virtù dell'articolo XIV, nessuna disposizione dell'accordo GATS deve essere intesa ad impedire l'adozione o il rafforzamento, da parte dei membri dell'OMC, delle misure necessarie, tra l'altro, a tutelare la vita e la salute umana, e del mondo animale o vegetale.

Pertanto, il comitato per gli scambi e l'ambiente ha riferito in materia nella sua relazione del 1996 (documento OMC/WT/CTE/1 del 12 novembre 1996). La relazione, discussa nell'ambito della conferenza ministeriale di Singapore del dicembre 1996, precisa che su questo tema ci si è limitati ad un'analisi esplorativa, non corredata di proposte o conclusioni. Il comitato sugli scambi di servizi e l'ambiente non ha pertanto formulato finora raccomandazioni in materia. Il tema verrà probabilmente discusso nel corso delle prossime riunioni del comitato.

6. L'approccio della Commissione al nuovo ciclo di negoziati dell'OMC, il «Millenium Round», è stato recentemente illustrato nella pertinente comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento⁽²⁾. La Commissione afferma che uno dei criteri di riferimento del nuovo ciclo di negoziati dovrebbe essere l'obiettivo generale dell'OMC di perseguire lo sviluppo sostenibile e che la politica commerciale e quella ambientale dovrebbero completarsi e sostenersi reciprocamente per favorire questo tipo di sviluppo. Pertanto, la Commissione è del parere che le considerazioni ecologiche dovrebbero essere integrate nell'approccio dell'UE e dunque tenute realmente presenti durante tutti i negoziati, in modo da ottenere, come risultato globale al termine del ciclo, che l'attenzione e il rispetto dell'ambiente siano presenti ed identificabili nel pacchetto finale di misure pertinenti.

Ferma restando la necessità di tener presenti le considerazioni ambientali nel corso dei negoziati, nella comunicazione succitata si individuano una serie di temi specifici da affrontare nel corso degli stessi allo scopo di chiarire il rapporto tra le norme applicabili agli scambi e le misure ambientali, in modo da migliorarne la sinergia.

A parere della Commissione, il comitato sugli scambi di servizi e l'ambiente dovrebbe inoltre proseguire ed intensificare la sua attività nel corso del nuovo ciclo di negoziati in modo da garantire che le considerazioni ambientali ed ecologiche siano in prima linea nel corso dei negoziati e da costituire la sede per uno scambio di pareri e informazioni sulle valutazioni degli aspetti ambientali e di sostenibilità del Round a cui intendono procedere la Comunità e altri membri OMC.

Per quanto riguarda l'agricoltura nell'ambito dei nuovi negoziati, la comunicazione chiarisce anche che, a parere della Commissione, l'approccio della Comunità ai negoziati sull'agricoltura deve tener presente la necessità di garantire la compatibilità di alcune politiche rurali e ambientali nel settore agricolo riconoscendo il ruolo «polivalente» dell'agricoltura. Tale approccio è stato confermato nella comunicazione delle

Comunità europee al Consiglio generale della OMC del 23 luglio 1999 (documento OMC WT/GC/W273 del 27 luglio 1999).

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994.

⁽²⁾ COM(1999) 331 def.

(2000/C 27 E/008)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2879/98
di Panayotis Lambrias (PPE) alla Commissione

(28 settembre 1998)

Oggetto: Violazione della direttiva 91/674/CEE da parte delle compagnie assicurative

Stando alle denunce degli ambienti interessati diventate di dominio pubblico e portate a conoscenza della Commissione, il ministero greco dello sviluppo non controlla con il dovuto rigore le legislazioni greca e comunitaria applicabili alla materia consentendo così a numerose compagnie assicurative di accumulare deficit di miliardi di dracme e di tentare illegalmente di coprirli assegnandoli al successivo esercizio finanziario. Conseguenza di tale prassi è il continuo incremento dei deficit che mina la posizione assicurativa degli assicurati e permette l'illegale accesso di determinate società in borsa.

Ritiene la Commissione, stando ai dati di cui dispone, che la Grecia applichi correttamente la direttiva 91/674/CEE ⁽¹⁾? Se no, intende prendere gli opportuni provvedimenti del caso?

⁽¹⁾ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

Risposta complementare
data dal sig. Monti in nome della Commissione

(2 agosto 1999)

A complemento della risposta data il 5 giugno 1998 ⁽¹⁾, la Commissione può ora fornire le seguenti informazioni supplementari.

Dalla verifica della Commissione delle disposizioni greche ⁽²⁾ che attuano la direttiva 91/674/CEE del 19 dicembre 1991 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione è emerso che il recepimento è stato quasi completo e che vi era un solo punto del testo delle disposizioni nazionali di attuazione che aveva bisogno di essere ulteriormente chiarito. Tuttavia, secondo le ultime informazioni provenienti dalla Grecia, il recepimento è stato completato con decreto presidenziale 64 del 24 marzo 1999. Si attende la notifica formale di tali misure.

La vigilanza delle imprese d'assicurazione greche è di stretta competenza dello Stato membro stesso ed in particolare dell'ente di vigilanza delle assicurazioni greco. Per il momento la Commissione non possiede alcuna informazione specifica sulle imprese d'assicurazione greche che faccia pensare ad un'accumulazione di deficit e ad un'insufficiente protezione degli interessi degli assicurati. La Commissione sarebbe lieta di ricevere informazioni dettagliate sui reclami ricevuti dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU C 310 del 15.12.1998.

⁽²⁾ Decreto presidenziale 286; decreto legislativo 400/70 (versione consolidata).

(2000/C 27 E/009)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2983/98
di John McCartin (PPE) alla Commissione

(8 ottobre 1998)

Oggetto: Costi eccessivi delle assicurazioni sulle automobili in Irlanda

E' consapevole la Commissione dell'eccessivo costo delle assicurazioni delle automobili in Irlanda e ritiene che ciò sia attribuibile alla mancanza di competizione sul mercato irlandese?

(2000/C 27 E/010)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2984/98**di John McCartin (PPE) alla Commissione***(8 ottobre 1998)***Oggetto:** Deroghe alle assicurazioni sulle automobili in Irlanda

Può la Commissione far sapere se il mercato irlandese delle assicurazioni sulle automobili sia influenzato da eventuali deroghe nei confronti della politica di concorrenza della UE o da altre norme legislative e può far sapere quando tali deroghe verranno a cessare?

**Risposta complementare comune
data dal sig. Monti in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2983/98 e E-2984/98***(5 agosto 1999)*

Ad integrazione della sua risposta del 4 dicembre 1998 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di comunicare le informazioni seguenti.

L'assicurazione autoveicoli è disciplinata dalla terza direttiva non vita 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE ⁽²⁾ (ramo 10: responsabilità civile (RC) veicoli terrestri semoventi), che ha introdotto un sistema di autorizzazione unica, richiesta presso le autorità dello Stato membro d'origine dell'impresa d'assicurazione, in base alla quale quest'ultima è in grado di operare sull'intero territorio comunitario, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione di servizi. L'introduzione di questo sistema (articoli 4 e 5 della direttiva 92/49/CEE) ha come obiettivo l'aumento della concorrenza nei mercati nazionali affinché i consumatori possano scegliere il prodotto assicurativo più conveniente e l'impresa di assicurazioni preferita indipendentemente dal suo Stato membro d'origine.

Sul piano pratico, tuttavia, esistono fattori connessi alla realtà di ogni singolo mercato che impediscono a volte lo sviluppo di un livello di concorrenza soddisfacente. Il principale problema sono le differenze tra i premi fissati nei vari Stati membri per il ramo RC auto. Queste differenze non sono incompatibili con le disposizioni di diritto comunitario poiché i criteri utilizzati da ogni società d'assicurazione per fissare i propri premi ed il livello di sinistrosità dei clienti variano nei diversi Stati membri. Vari fattori influenzano la definizione dei premi in ogni Stato membro e determinano differenze di prezzo a volte considerevoli.

In primo luogo, le differenze nei livelli di indennizzo tra gli Stati membri possono influenzare la determinazione del premio. La Commissione sta esaminando questo problema per proporre una soluzione adeguata ed eventualmente presentare una proposta di direttiva che adatti le soglie minime di protezione relative al livello di copertura per la RC auto, definite nella seconda direttiva assicurazione autoveicoli 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ⁽³⁾. Questa direttiva non comporta tuttavia un obbligo quanto all'importo e alle modalità di indennizzo che devono essere rispettate in modo uniforme da tutti gli Stati membri. Essi sono liberi di fissare un livello di indennizzo più o meno elevato, rispettando ovviamente i limiti minimi della direttiva 84/5/CEE. Il fatto che alcuni Stati membri garantiscano un livello di protezione più elevato o abbiano metodi di valutazione dei sinistri diversi da quelle dei paesi vicini può determinare la fissazione del premio — fra gli altri elementi — ad un livello superiore.

In secondo luogo, le terze direttive sulle assicurazioni hanno introdotto un regime di controllo prudenziale e finanziario unico da parte dello Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'impresa di assicurazioni. Ogni Stato membro applica tuttavia criteri di valutazione diversi per quanto riguarda la garanzia della solidità finanziaria delle imprese di sua competenza. Spetta alle autorità dello Stato membro d'origine assicurare la vigilanza della solidità finanziaria dell'impresa di assicurazioni, in particolare per quanto riguarda il suo stato di solvibilità e la costituzione di riserve tecniche sufficienti. Le previsioni relative ai premi, fra gli altri mezzi finanziari, sono destinate alla copertura degli impegni dell'impresa e del suo margine di solvibilità (articolo 7 della direttiva 92/49/CEE). Queste stesse direttive definiscono anche le norme minime che disciplinano la costituzione delle riserve tecniche. Lo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione può stabilire norme più rigorose per le imprese d'assicurazione di sua competenza (articolo 9 della direttiva 92/49/CEE).

Ne consegue dunque che la compatibilità della politica seguita dalle imprese di assicurazioni irlandesi in materia di premi, per poter costituire riserve tecniche sufficienti relativamente ai loro impegni contrattuali, deve essere valutata alla luce della legislazione irlandese e che tale valutazione spetta all'autorità di vigilanza irlandese.

Ciò non avviene ovviamente per le imprese di assicurazioni che hanno ottenuto la loro autorizzazione in un altro Stato membro, dipendendo dunque dal controllo prudenziale e finanziario di quest'ultimo, e che operano in Irlanda mediante prestazione di servizi o disponendo di una sede secondaria (agenzia o succursale). Queste imprese potrebbero praticare tariffe più basse, se ciò fosse conforme al diritto del loro Stato membro d'origine e permettesse loro di costituire riserve tecniche sufficienti. Tuttavia, la concorrenza da parte di società che operano tramite sedi secondarie o in regime di libera prestazione di servizi è in genere limitata, almeno fino ad oggi, poiché le società di assicurazione preferiscono conquistare nuovi mercati tramite controllate, ossia mediante entità giuridicamente indipendenti, che hanno dunque sede in un altro Stato membro e dipendono dal suo controllo prudenziale e finanziario. Questo permette loro una maggiore integrazione nello Stato membro ospitante e un migliore adattamento alle prassi della clientela di ogni nuovo mercato. Il ricorso alla libera prestazione di servizi è ancora più limitato per gli Stati membri insulari geograficamente distanti, come l'Irlanda. In questo contesto, la diversificazione dei prezzi dovuta alla penetrazione dei prestatori di servizi sul mercato irlandese resta relativamente limitata.

In terzo luogo, esistono differenze tra uno Stato membro e l'altro per quanto riguarda i costi di perizia, di riparazione e di funzionamento delle imprese. Sono state infine segnalate altre differenze riguardo la concezione e la valutazione del rischio. La definizione dei premi dipende dalla politica commerciale di ciascuna impresa e i suoi criteri e metodi di valutazione della sinistrosità sono scelti liberamente. In base al principio della libertà contrattuale le imprese di assicurazioni sono libere di accettare o rifiutare un cliente. La stessa persona può essere considerata un rischio più o meno elevato per le società di assicurazioni secondo le diverse condizioni esistenti in ogni Stato membro e i criteri utilizzati per la valutazione del rischio.

A tale riguardo, la Commissione non ha dovuto finora valutare alcun accordo tra assicuratori sul livello di premi d'assicurazione autoveicoli in Irlanda alla luce dell'articolo 81 del trattato CE (ex articolo 85) sulle intese anticoncorrenziali ed in particolare rispetto al regolamento d'esenzione (CEE) 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni⁽¹⁾. Si invita l'onorevole parlamentare a consultare la relazione che la Commissione ha appena presentato al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione di detto regolamento⁽²⁾.

(1) GU C 135 del 14.5.1999.

(2) GU L 228 dell'11.8.1992.

(3) GU L 8 dell'11.1.1984.

(4) GU L 398 del 31.12.1992.

(5) COM(1999) 192 def.

(2000/C 27 E/011)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3099/98

di Umberto Bossi (NI) alla Commissione

(16 ottobre 1998)

Oggetto: Rapporti professionali tra calciatori professionisti

Nell'ambito dell'attività dei rapporti professionali tra giocatori e procuratori sportivi o procuratori in senso lato non si possono costruire barriere che ostacolino o impediscano la libera concorrenza in un settore complesso e in continua evoluzione come quello calcistico.

Il sistema adottato dalla FIGC con l'istituzione di un elenco speciale non può essere accolto dal coordinamento giuridico italiano, mancando i requisiti normativi tipici degli ordinamenti professionali.

Non si può impedire all'iniziativa privata di esplicare le sue capacità di inventiva, di creatività, di ricerca, di iniziativa, di fantasia anche nel settore delle attività sportive agonistiche, quando queste si presentano come vere e proprie attività industriali e commerciali.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. se la figura del procuratore sportivo, come istituita dalla FIGC, è in contrasto con l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria in materia di attività professionistica;
2. se il regolamento della FIGC in materia di procuratori sportivi ostacola la libertà di circolazione dei servizi, anche in previsione dell'esercizio in comune di attività professionali in relazione all'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge italiana n. 287/90.

**Risposta complementare
del sig. M. Monti a nome della Commissione**

(2 agosto 1999)

A complemento della sua risposta del 7 gennaio 1999 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di comunicare le informazioni seguenti.

Nel quadro dell'Unione europea il gioco del calcio è organizzato su base territoriale e, di massima, in ciascun Stato membro esiste un'unica associazione che organizza il gioco a vello nazionale.

In Italia la Federazione italiana gioco calcio (FIGC) è l'associazione che esercita la funzione di organizzatrice sportiva del football. La necessità di un organizzatore inerente a qualsiasi sport giustifica il riconoscimento di tale diritto agli organismi sportivi quali la FIGC.

Al riguardo, la Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare che essa non dispone di alcuna informazione secondo la quale la FIGC svolgerebbe la sua funzione di organizzatore in contraddizione con i principi e la giurisprudenza comunitari in materia di attività professionali o di libera circolazione dei servizi.

Infatti, la Corte di giustizia ha regolarmente statuito (vedasi da ultimo la sentenza Bosman del 15 dicembre 1995 ⁽²⁾) che le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi non si oppongono a regolamentazioni giustificate da motivi non economici inerenti alla specificità di taluni incontri.

Infine, rispetto alla compatibilità dell'attività della FIGC con la legge 287/90 sulle regole volte a tutelare la concorrenza ed il mercato, tale valutazione spetta alle autorità italiane e non può essere effettuata dalla Commissione, in conformità del principio della sussidiarietà.

⁽¹⁾ GU C 135 del 14.5.1999.

⁽²⁾ Causa C-415/93, Raccolta I-4921.

(2000/C 27 E/012)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3709/98

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(11 dicembre 1998)

Oggetto: Approvazione della commercializzazione di OGM — C/NL/96/10,

Il Comitato scientifico sulle piante ha emesso parere negativo sulla domanda dell'Avebe di autorizzazione alla commercializzazione di una patata transgenica. Ha concluso che senza un'adeguata valutazione dei rischi delle potenziali conseguenze del trasferimento orizzontale di geni dalle piante GM agli esseri umani, agli animali e all'ambiente non è possibile valutare pienamente la sicurezza della produzione di patate transgeniche.

La Commissione può far sapere:

1. Se il Comitato consultivo olandese e le competenti autorità olandesi hanno emesso raccomandazioni positive riguardo a questa domanda.
2. Se hanno raggiunto le loro conclusioni sulla base del medesimo fascicolo dettagliato del comitato scientifico sulle piante e in particolare, se la domanda di commercializzazione esaminata dalle competenti autorità olandesi o altre conteneva informazioni specifiche e dati relativi alla valutazione

dei rischi dell'inclusione del codice del gene npt III rispetto alla resistenza all'antibiotico amikacin.

3. Quali risposte motivate ha ricevuto dalle altre autorità nazionali competenti.
4. Se, a titolo dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 90/220/CEE⁽¹⁾ che stabilisce che in nessun caso la descrizione dell'OGM o la valutazione degli effetti prevedibili, compresi gli effetti patogeni e/o ecologicamente distruttivi, siano tenute riservate, la Commissione, nell'interesse dei cittadini, pubblicherà ora completamente la domanda di commercializzazione, il testo completo del parere del CSP e le risposte di tutte le autorità nazionali competenti.

⁽¹⁾ GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

**Risposta complementare
della sig.ra Bonino a nome della Commissione**

(12 luglio 1999)

La Commissione è ora in grado di fornire le seguenti informazioni a complemento della sua risposta del 15 febbraio 1999⁽¹⁾.

Per quanto riguarda la pubblicazione integrale del parere del comitato scientifico delle piante, la Commissione ha rimandato la propria risposta in merito a causa di una richiesta di confidenzialità da parte del notificatore. Dopo aver esaminato gli aspetti giuridici connessi con la pubblicazione integrale del parere (articolo 19 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e articolo 10 della decisione 97/579/CE della Commissione, del 23 luglio 1997, che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari⁽²⁾), la Commissione ritiene che il parere completo possa ora essere pubblicato, con l'eccezione di una frase. Il testo sarà dunque disponibile su Internet il prima possibile.

⁽¹⁾ GU C 289 dell'11.10.1999, pag. 75.

⁽²⁾ GU L 237 del 28.8.1997.

(2000/C 27 E/013)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4092/98
di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione**

(14 gennaio 1999)

Oggetto: Coordinamento europeo delle industrie della difesa

In vista del 50° anniversario della creazione della NATO, sono molte le analisi che vengono fatte sui mutamenti trascendentali occorsi sulla scena internazionale in questo periodo e sulla necessità di un consenso in ordine alle nuove sfide e ai nuovi compiti. Le diversità tra le visioni politiche dell'America e dell'Europa potrebbero inasprirsi se non si trovano vie per una collaborazione tra le industrie della difesa su ambedue le sponde dell'Atlantico allo scopo di sviluppare la nuova tecnologia del XXI secolo.

Detto questo, ritiene la Commissione che l'industria della difesa in Europa riuscirà in breve tempo a raggiungere dimensioni e capacità di coordinamento adeguate per un dialogo costruttivo con l'assai concentrata industria americana? In tal senso, quale ruolo svolgono le differenze di status giuridico tra le grandi industrie della difesa in Germania e nel Regno Unito, a carattere privato, e in Francia, di proprietà prevalentemente pubblica?

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(18 marzo 1999)

La Commissione condivide la preoccupazione ed il parere che la Comunità ha bisogno di un'industria della difesa forte e competitiva in grado di trattare alla pari con i suoi omologhi americani e di contribuire al rafforzamento di una politica estera e di sicurezza comune.

Un'industria europea efficace e forte non va vista come opposta, bensì come complementare all'industria americana nel mercato globale. Se l'Europa vuole essere un partner reale per gli Stati Uniti, se vuole che le imprese statunitensi partecipino ai programmi europei allo stesso modo che le imprese europee partecipano ai programmi nordamericani, l'industria europea della difesa deve essere in grado di competere in termini di risorse finanziarie e tecnologiche nonché di offrire programmi commerciali allettanti.

La Commissione è consapevole del fatto che le diverse strutture di partecipazione (ampiamente disperse o altamente concentrate, pubbliche o private) tra le varie società europee aumentano la complessità del processo di consolidamento.

Per il successo del processo di creazione di società transeuropee forti e competitive è indispensabile che, a tutti i livelli, gli Stati membri e le istituzioni europee esercitino la pressione necessaria per mantenere l'impulso di consolidamento.

(2000/C 27 E/014)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0163/99

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(11 febbraio 1999)

Oggetto: Servizi ferroviari nel Regno Unito

Può la Commissione indicare l'importo in euro delle sovvenzioni pubbliche concesse per chilometro di ferrovia in:

Francia, Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Belgio, Svezia, Irlanda, Danimarca, Austria, Paesi Bassi, Finlandia, Lussemburgo e Regno Unito?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(14 settembre 1999)

Nel 1996 (ultimo anno in cui sono stati pubblicati dati completi) gli aiuti pubblici concessi dagli Stati membri ammontavano agli importi seguenti (in milioni di euro, tasso di cambio del 10 febbraio 1999 per la zona non-euro):

Belgio	1 482
Danimarca	533
Germania	10 670
Grecia	300
Spagna	1 737
Francia	5 992
Irlanda	126
Italia	7 654
Lussemburgo	23
Paesi Bassi	1 511
Austria	627
Portogallo	60
Finlandia	46
Svezia	1 119
Regno Unito	1 262

Queste cifre hanno concorso al calcolo degli aiuti di Stato erogati al settore ferroviario degli Stati membri per il periodo 1994-1996, pubblicati nel sesto censimento annuale della Commissione sugli aiuti di Stato. Si ricorda che gli Stati membri sono tenuti a richiedere l'approvazione degli aiuti di Stato solo per una parte limitata di tali importi.

La Commissione tiene a sottolineare che è difficile stabilire una correlazione valida tra gli aiuti di Stato e l'estensione della rete ferroviaria viste le diverse condizioni esistenti nei vari Stati membri per quanto riguarda, ad esempio, l'intensità di utilizzo della rete, la densità della popolazione, la qualità del servizio pubblico, la produttività o la competitività sul mercato.

Tuttavia, rapportando gli aiuti di Stato all'estensione della rete ferroviaria nel 1996 in ciascuno Stato membro, secondo i dati pubblicati da Eurostat (Trasporti dell'Unione europea in cifre ⁽¹⁾), le sovvenzioni in euro per chilometro di ferrovia sarebbero le seguenti:

Belgio	438 432
Danimarca	226 905
Germania	261 353
Grecia	121 423
Spagna	141 412
Francia	188 114
Irlanda	64 869
Italia	477 957
Lussemburgo	83 577
Paesi Bassi	551 777
Austria	110 490
Portogallo	21 018
Finlandia	7 754
Svezia	102 444
Regno Unito	73 675

⁽¹⁾ ISBN 92-828-3670-3.

(2000/C 27 E/015)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0183/99

di **Hiltrud Breyer (V)** alla Commissione

(11 febbraio 1999)

Oggetto: Autorizzazione/approvazione di sementi geneticamente modificate

1. Qual'è la situazione attuale per quanto concerne l'approvazione di sementi geneticamente modificate negli Stati membri dell'Unione europea?
2. Se vi sono già sementi approvate, la Commissione dispone di informazioni dettagliate (in particolare di elenchi) concernenti le varietà approvate, le caratteristiche modificate e le date di approvazione?
3. La Commissione sa quali varietà siano attualmente in esame (imprese richiedenti, data di avvio delle procedure di approvazione, data prevista di conclusione dell'esame)?

Risposta complementare data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(30 luglio 1999)

La problematica cui si riferisce l'onorevole parlamentare è stata oggetto di un'importante modifica della normativa comunitaria. La direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CE, 70/457/CEE, 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, istituisce un collegamento fra le procedure, fino a quel momento completamente separate, di approvazione ufficiale delle varietà delle specie di piante agricole e piante orticole a norma delle direttive 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽²⁾ e 70/458/CEE del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ², da una parte, e di autorizzazione del materiale vegetale geneticamente modificato ai sensi, rispettivamente, della direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) ⁽³⁾ e del regolamento (CE) 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽⁴⁾, dall'altra parte. La nuova direttiva, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2000, prescrive che una varietà geneticamente

modificata di specie agricole e orticole ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2 della direttiva 90/220/CEE sia inclusa nei cataloghi delle varietà ufficiali solo se saranno state adottate tutte le misure necessarie per evitare effetti indesiderati sulla salute umana e sull'ambiente.

La procedura di valutazione del rischio imposta dalla direttiva sarà equivalente a quella prescritta dalla direttiva 90/220/CEE. Una tale procedura sarà istituita su proposta, da parte della Commissione, di regolamento del Consiglio fondato sulla pertinente base giuridica nel trattato CE, e terrà pienamente conto delle modifiche introdotte durante la revisione in atto della direttiva 90/220/CEE. Fino a quando non entrerà in vigore il suddetto regolamento, prima di essere incluse in un catalogo ufficiale le varietà geneticamente modificate di piante dovranno subire la procedura di valutazione del rischio prescritta dalla direttiva 90/220/CEE.

Nei casi in cui si intende utilizzare come prodotto o ingrediente alimentare il materiale derivato da una varietà di piante geneticamente modificata, prima che questo venga inserito in un catalogo ufficiale devono essere applicate le procedure previste dal regolamento (CE) 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari.

Inoltre i cataloghi ufficiali nazionali e comuni delle varietà di piante devono chiaramente indicare tutte le varietà geneticamente modificate. Le eventuali etichette o documenti che accompagnano le sementi di varietà di piante geneticamente modificate devono indicare chiaramente l'avvenuta modificazione genetica del prodotto.

Alla luce di queste informazioni preliminari, le risposte agli interrogativi sollevati dall'onorevole parlamentare sono le seguenti:

1. I materiali vegetali geneticamente modificati che sono stati approvati dagli Stati membri sulla base delle decisioni di commercializzazione adottate dalla Commissione ai sensi della direttiva 90/220/CEE e per i quali è stato consentito un uso specifico sono elencati in un documento inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.
2. Vari Stati membri hanno notificato alla Commissione l'inclusione di varietà geneticamente modificate di specie agricole e orticole nei loro cataloghi ufficiali a norma rispettivamente delle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE. Un elenco di tali varietà, con le date di approvazione, è inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento. Quando tali notifiche fanno riferimento a decisioni della Commissione nel quadro della direttiva 90/220/CE, sono citate le caratteristiche modificate.

Tuttavia, o in conseguenza dei periodi attualmente applicabili al sistema del catalogo comune, o perché in certi casi si è in attesa dell'approvazione di utilizzazioni complementari (ad esempio la coltivazione su campo, l'alimentazione umana e animale, come nel caso del granturco o della colza), o in conseguenza di cause giudiziarie in corso negli Stati membri, solo per due varietà geneticamente modificate appartenenti alla specie cicoria è stata accettata l'inclusione nel catalogo comune delle varietà di specie orticole per la commercializzazione delle sementi in tutta la Comunità a norma della direttiva 70/458/CEE, essendone stata autorizzata la commercializzazione ai fini di propagazione a norma della direttiva 90/220/CEE.

3. Gli elenchi dei prodotti geneticamente modificati in attesa di autorizzazione, i dati relativi alla notifica dei prodotti e delle imprese notificanti, a norma sia della direttiva 90/220/CEE che del regolamento (CE) 258/97, sono inviati direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

La Commissione è al corrente delle approvazioni nazionali in corso ai sensi delle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE se e in quanto gli Stati membri notificano le domande di approvazione delle varietà a norma di tali direttive. Attualmente però nelle notifiche di tali domande non è obbligatorio precisare se le rispettive varietà siano o no geneticamente modificate.

(¹) GU L 25 del 1.2.1999.

(²) GU L 225 del 12.10.1970.

(³) GU L 117 dell'8.5.1990.

(⁴) GU L 43 del 14.2.1997.

(2000/C 27 E/016)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0221/99
di José Mendes Bota (PPE) alla Commissione

(12 febbraio 1999)

Oggetto: Ritardo del Portogallo a livello di mercato unico europeo

La Commissione europea ha appena ammonito pubblicamente il Portogallo per la mancata trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale di varie direttive comunitarie vertenti sulla realizzazione del Mercato unico europeo.

Si tratta della direttiva sugli appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, nonché della direttiva sulle possibilità di cui dispongono le imprese negli stessi settori.

In entrambi i casi la trasposizione avrebbe dovuto aver luogo entro il 30 giugno 1997.

Ancor più grave è la mancata adesione alla Convenzione di Roma in materia di protezione dei diritti degli artisti creatori e interpreti, diritti d'autore e diritti connessi. In questo caso si tratta di una negligenza che si protrae dal gennaio 1995, il che significa quattro anni di ritardo.

Di fronte a questo scenario si chiede alla Commissione europea di comunicare quali sono le ragioni finora presentate dal Governo portoghese per giustificare questa inazione che, oltre a pregiudicare direttamente i diritti delle persone fisiche e giuridiche, conferisce al Portogallo un'immagine negativa nel processo di integrazione europea.

Risposta complementare
data dal sig. Monti a nome della Commissione

(9 luglio 1999)

La direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure d'appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽¹⁾ indica che il Portogallo può prevedere che le misure d'esecuzione di tale direttiva verranno applicate solamente a decorrere dal 1° gennaio 1998. La direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure d'appalto degli enti erogatori di acqua e d'energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽²⁾ prevede che il Portogallo adotterà le misure d'esecuzione entro il 30 giugno 1997 e che queste entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Visto che alle date stabilite il Portogallo non ha comunicato le misure nazionali d'esecuzione delle due direttive, la Commissione ha avviato la procedura prevista all'articolo 226 del trattato CE (ex articolo 169). All'inizio del febbraio 1999 sono stati notificati pareri motivati.

Per ciò che riguarda il diritto d'autore e i diritti connessi, è esatto che il Portogallo recepisce le direttive comunitarie con un ritardo non indifferente. In alcuni casi la Commissione ha effettivamente dovuto decidere d'adire la Corte di giustizia. La Commissione intende tuttavia precisare che il Portogallo si è infine conformato agli obblighi che gli derivano dalle direttive 21/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernenti il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale⁽³⁾, 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo⁽⁴⁾, e 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi⁽⁵⁾ adottando una serie di decreti legge in data 21 novembre 1997.

È stato infine necessario avviare una procedura d'infrazione a causa della mancata adesione da parte del Portogallo alla convenzione internazionale per la protezione degli artisti, degli interpreti, degli esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma, 1961).

⁽¹⁾ GU L 199 del 9.8.1993.

⁽²⁾ GU L 76 del 23.3.1992.

⁽³⁾ GU L 346 del 27.11.1992.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 6.10.1993.

⁽⁵⁾ GU L 290 del 24.11.1993.

(2000/C 27 E/017)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0388/99
di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione*(1° marzo 1999)*

Oggetto: Progetti dell'obiettivo 5b in Baviera

1. Quali progetti sono stati sostenuti in Baviera (nei singoli distretti) dal 1994 ad oggi nel quadro del programma 5 b e per quali importi?
2. Quali progetti sono stati sostenuti in Baviera (nei singoli distretti) dal 1994 dal bilancio per la ricerca dell'Unione europea e per quali importi?
3. Quali progetti sono stati sostenuti in Baviera (nei singoli distretti) dal 1994 dal Fondo sociale europeo (non 5 b) e per quali importi?
4. Quali progetti sono stati sostenuti in Baviera (nei singoli distretti) dal 1994 dalle iniziative comunitarie (indicate singolarmente) dell'UE e per quali importi?

Risposta complementare
data dal sig. Marín in nome della Commissione*(27 luglio 1999)*

A causa dell'ampiezza della risposta, la Commissione trasmette il testo direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento.

(2000/C 27 E/018)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0417/99
di Jens-Peter Bonde (I-EDN) alla Commissione*(1° marzo 1999)*

Oggetto: Libera circolazione dei groenlandesi nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo

Può la Commissione indicare la posizione dei groenlandesi rispetto alle disposizioni sulla libera circolazione nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo?

Risposta complementare
data dal sig. Monti a nome della Commissione*(4 agosto 1999)*

In aggiunta alla risposta del 19 aprile 1999⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di fornire la seguente informazione supplementare.

Ai sensi degli artt. 182-188, e dell'art. 299 (3) del trattato CE (ex artt. 131-136a, e dell'art. 227 (3)) e della Decisione del Consiglio 97/803/CE del 24 novembre 1997 riguardante la revisione di medio periodo della Decisione 91/482/CEE del Consiglio, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽²⁾, i Groenlandesi godono della libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi nell'Unione⁽³⁾. Ovviamente, l'esercizio del diritto di stabilimento e di fornire servizi deve comportare il diritto di ingresso⁽⁴⁾ e di soggiorno. Tuttavia, l'art. 186 del trattato CE esclude i paesi e i territori d'oltremare dal campo d'applicazione della libertà di circolazione dei lavoratori in assenza di accordi adottati a tal fine dagli Stati membri.

Per quanto riguarda lo Spazio economico europeo, il governo francese, tramite una dichiarazione allegata all'atto finale del Protocollo, ha fatto presente che l'Accordo sullo Spazio economico europeo non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea, in conformità alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 325 del 12.11.1999, pag. 114.

⁽²⁾ GU L 329 del 29.11.1997.

⁽³⁾ Anche se l'art. 183 (5) del trattato CE menziona solamente il diritto di stabilimento, l'art. 232 della suddetta Decisione del Consiglio fa riferimento alle disposizioni applicabili allo stabilimento e alla fornitura di servizi. Si veda anche l'art. 233b della stessa Decisione del Consiglio riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali.

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'art. 5(1) dell'Atto di adesione della Danimarca all'accordo di Schengen, tale accordo non si applica alla Groenlandia. Tuttavia, ai sensi dell'art. 5(2) dello stesso atto, le persone che viaggiano tra la Groenlandia e i paesi Schengen (o l'Islanda e la Norvegia) non sono controllate alle frontiere.

⁽⁵⁾ Cfr. protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo – Atto finale – Dichiarazione comune – Verbale concordato – Dichiarazione del governo francese, GU L 1 del 3.1.1994.

(2000/C 27 E/019)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0506/99

di Klaus Lukas (NI) alla Commissione

(8 marzo 1999)

Oggetto: Sesta direttiva IVA – Austria

Nell'ambito dei negoziati di adesione, all'Austria è stata concessa una deroga relativamente all'applicazione della sesta direttiva IVA. Ai sensi di detta deroga, fino al 31 dicembre 1998 l'Austria era autorizzata ad applicare un'aliquota ridotta sulla locazione di beni immobili ad uso residenziale.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Il governo federale austriaco ha chiesto una proroga della deroga in parola?
2. In caso affermativo, quando è stata presentata la relativa domanda e quali provvedimenti ha adottato la Commissione?
3. In caso negativo, quali sono le conseguenze dello scadere della deroga per quanto concerne l'aliquota applicabile?
4. Può la Commissione fornire dati precisi circa l'aliquota applicata a partire dal 1° gennaio 1999 per la locazione di immobili ad uso residenziale?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(26 aprile 1999)

1. e 2. Il governo austriaco non ha chiesto una proroga della deroga che autorizza l'Austria ad applicare fin al 31 dicembre 1998 un'aliquota ridotta sulla locazione di beni immobili ad uso residenziale.

3. e 4. Di conseguenza, allo scadere della deroga succitata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'Austria deve applicare il regime comune dell'IVA alla locazione di beni immobili ad uso residenziale. In linea di principio, il governo austriaco deve esonerare queste locazioni in applicazione dell'articolo 13, punto B, paragrafo b) della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾. L'Austria può tuttavia accordare ai contribuenti il diritto di optare per l'imposizione di queste operazioni (articolo 13, punto C, paragrafo a) della sesta direttiva sull'IVA). Nel caso in cui un contribuente decida di adottare detta opzione per quanto riguarda l'imposizione della locazione di un bene immobile, sarà necessario applicare l'aliquota normale dell'IVA.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977.

(2000/C 27 E/020)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0513/99
di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) alla Commissione

(8 marzo 1999)

Oggetto: Accordo commerciale con la Repubblica del Sudafrica nel settore dei tessili e dell'abbigliamento

Secondo alcuni rappresentanti del settore, l'accordo commerciale con il Sudafrica prevede una riduzione o addirittura l'eliminazione dei dazi doganali per varie categorie di prodotti del settore dei tessili e dell'abbigliamento. La liberalizzazione avrebbe carattere asimmetrico e comporterebbe una maggiore apertura del mercato comunitario.

Il settore continua a rivestire grande significato nell'economia dell'Unione europea, nel suo insieme, ed ha rappresentato nel 1996 oltre il 4% del VAL e circa l'8% dell'occupazione nel settore della trasformazione, con un grande peso economico e sociale in alcuni paesi e regioni dell'UE.

Il settore ha attraversato enormi difficoltà, con la perdita di 600 mila posti di lavoro tra il 1990 e il 1996 e le previsioni indicano che questa riduzione occupazionale proseguirà con l'eliminazione di oltre 800 mila posti di lavoro nei prossimi anni. Questa situazione e le prospettive vanno ricondotte alla crescente liberalizzazione commerciale, grazie specialmente agli accordi bilaterali (come nel caso dell'accordo con la Turchia), all'entrata nell'ultima fase dell'ATA nonché all'apertura, dal 1° gennaio 1998, verso i paesi candidati all'ampliamento.

Il processo ha esposto ad enormi pressioni concorrenziali il settore che molto spesso viene utilizzato come «moneta di scambio» in taluni negoziati globali. Si aggiunga che è uno dei settori industriali più colpiti (per non dire il più colpito) dalla cosiddetta «crisi asiatica».

Si chiede pertanto alla Commissione se queste informazioni sull'accordo con il Sudafrica rispondono al vero, quali sono le categorie di prodotti del settore contemplati dal negoziato, quali sono gli impegni assunti in materia di riduzione o eliminazione dei dazi doganali, qual è il calendario dello smantellamento doganale e quali sono le contropartite?

(2000/C 27 E/021)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0514/99
di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) alla Commissione

(8 marzo 1999)

Oggetto: Accordo commerciale con la Repubblica del Sudafrica nel settore dei tessili e dell'abbigliamento

Essendo in corso di negoziato un accordo commerciale con il Sudafrica che potrebbe contemplare clausole relative al settore dei tessili e dell'abbigliamento e facendo seguito ad un'altra interrogazione su tale negoziato e le rispettive condizioni, si chiede alla Commissione quali sono le misure precauzionali che intende adottare per la difesa dei marchi europei e la lotta alle falsificazioni e quali sono i meccanismi di compensazione interna che intende promuovere per le prevedibili conseguenze dell'accordo sugli industriali del settore, in particolare le PMI?

Risposta comune
data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0513/99 e E-0514/99

(7 maggio 1999)

La Commissione ha negoziato un accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con il Sudafrica ai sensi degli orientamenti di negoziato trasmessi dal Consiglio nel giugno 1995 e nel marzo 1996. Secondo gli orientamenti del 1996, i negoziati, nel settore commerciale, erano destinati a istituire una zona di libero scambio per un periodo transitorio della durata massima di 10 anni e nel rispetto delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

L'asimmetria e la differenziazione sono caratteristiche essenziali della zona di libero scambio che riflettono l'approccio evolutivo dell'accordo. Riconoscendo l'impegno nel settore della ristrutturazione economica messo in opera dal Sudafrica, la Comunità intende aprire il suo mercato in maniera più rapida e più ampia ai prodotti sudafricani rispetto a quanto il Sudafrica farà per i prodotti comunitari. Questi principi si riflettono inoltre in vari settori commerciali, tra cui quello dei tessili e dell'abbigliamento, nel cui ambito la Comunità aprirà il suo mercato al Sudafrica in maniera più veloce e meno restrittiva rispetto all'apertura più limitata del Sudafrica alle esportazioni comunitarie. I principi di asimmetria e di differenziazione riflettono inoltre il diverso livello di competitività delle rispettive industrie.

L'obiettivo della Comunità è ottenere in tempi ragionevoli l'accesso più ampio possibile per i suoi prodotti sul mercato sudafricano, compreso il libero accesso totale. In cambio, la Comunità ha offerto al Sudafrica il libero accesso per un periodo di tempo più ridotto (sei anni). Alla fine del periodo transitorio, il Sudafrica, in linea di principio, continuerà a mantenere i dazi doganali sui prodotti europei. Tuttavia, l'accordo contiene una clausola di revisione che prevede, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, l'eventualità di ulteriori misure nel quadro del processo di liberalizzazione, segnatamente nel settore tessile e dell'abbigliamento.

La Commissione intende garantire la protezione dei prodotti europei e combattere la contraffazione nel quadro delle sue attività generali che comprendono azioni antifrode che si applicano a vari settori, compreso quello dei tessili e dell'abbigliamento, indipendentemente dai negoziati con il Sudafrica.

(2000/C 27 E/022)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0680/99

di James Nicholson (PPE) alla Commissione

(26 marzo 1999)

Oggetto: Ricerche sul cancro

Può la Commissione far sapere quali aiuti coerenti finanziari e di altro tipo dia alla ricerca sul cancro?

Risposta data dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione

(22 aprile 1999)

Con il programma Biomed 2 (1994-1998) sono stati stanziati 35 milioni di euro per un'azione diretta di ricerca sul cancro. Inoltre, circa 5 milioni di euro sono stati ulteriormente devoluti per finanziare la ricerca in settori correlati previsti in altre parti del programma.

Nel periodo di validità del programma «Telematica» (1994-1998) sono stati stanziati 12 milioni di euro per un raggruppamento di progetti di ricerca inerenti le applicazioni telematiche per attività di collaborazione tra il personale sanitario. Tali applicazioni sono di carattere generico e possono essere utilizzate in svariati settori. Tuttavia, per il raggruppamento di progetti di cui sopra è stata operata una selezione di strutture ospedaliere e personale sanitario specializzati nel campo dei tumori, cui affidare il compito di convalidare gli strumenti telematici sviluppati nell'ambito dei progetti.

Il programma «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» del Quinto programma quadro (1999-2002) prevede attività di carattere generico che vertono in particolare sulla ricerca sul cancro. Le azioni chiave 1 (alimentazione e salute), 2 (la fabbrica cellulare), 4 (ambiente e salute) e 6 (invecchiamento della popolazione e disabilità) consentiranno di svolgere ricerche correlate a questo tema.

Inoltre, il Centro comune di ricerca della Commissione (CCR) promuove lo sviluppo di nuove terapie antitumorali grazie alle sue specifiche competenze nel campo nucleare. Una rete di ricercatori clinici sta collaborando con gli operatori del reattore ad alto flusso del CCR, situato a Petten, per sviluppare la terapia BNCT (terapia a cattura di neutroni di boron) per il trattamento dei gliomi ed un'altra rete utilizza attinidi speciali prodotti dal CCR che vengono accoppiati agli anticorpi monoclonali per l'alfa-immunoterapia

contro la leucemia. Nell'arco dell'intero Quinto programma quadro verranno messi a disposizione per questi due progetti circa 11 milioni di euro.

Infine, nel secondo piano d'azione del programma «L'Europa contro il cancro» (1990-1994, prolungato sino al 1995) sono stati finanziati 29 progetti sulla ricerca contro il cancro per un importo complessivo di 0,87 milioni di euro. Nei primi due anni di funzionamento del terzo piano d'azione del medesimo programma (1996-1997) i progetti finanziati sono stati 24, per un totale di 8,09 milioni di euro nel settore della ricerca e della raccolta di dati.

(2000/C 27 E/023)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0687/99

di Fernand Herman (PPE) alla Commissione

(26 marzo 1999)

Oggetto: Incentivazione delle coltivazioni destinate a usi non alimentari

Il problema degli sbocchi dei prodotti agricoli europei diventa sempre più grave, mentre numerosi Stati membri cercano, non senza difficoltà, di delineare politiche non troppo costose per il bilancio europeo.

In questo contesto gli sbocchi «non food», cioè gli sbocchi dei prodotti agricoli per usi diversi da quella dell'alimentazione umana, costituiscono una soluzione parziale a tale problema, sul quale l'Agenda 2000 è assolutamente muta.

Intende la Commissione — come richiesto da taluni Stati membri — attribuire un premio di 90 — 100 euro all'ettaro come incentivazione agli sbocchi non alimentari, se del caso nell'ambito di misure agro-ambientali, come stabilito nel regolamento riguardante la messa a riposo dei terreni per scopi industriali?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 maggio 1999)

L'utilizzazione dei prodotti agricoli a scopi non alimentari costituisce di certo un'eccellente possibilità per diversificare gli sbocchi ed evitare produzioni eccedentarie.

È ben vero che la riforma della politica agricola comune (PAC), proposta dall'Agenda 2000, non prevede una politica indirizzata verso il settore «non food» in quanto tale; nondimeno l'Agenda contiene proposte che potrebbero servire a mettere in opera misure a favore delle materie prime rinnovabili, tanto sul piano del funzionamento del mercato quanto sotto l'angolo della politica strutturale.

L'Agenda 2000, adottata dai capi di Stato e di governo in occasione del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, prevede quindi un tasso di riferimento per la messa a riposo obbligatoria del 10% a partire dalla campagna 2000/2001 e fino alla campagna 2006/2007 compresa.

Pertanto, le industrie di trasformazione dovrebbero poter contare, per gli anni a venire, su un approvvigionamento in materie prime rinnovabili a prezzi ragionevoli, e quindi profittare di tale periodo per realizzare una miglior penetrazione dei loro prodotti sul mercato e divenire più competitive.

Peraltro, sotto il regime della messa a riposo volontaria, la produzione a fini alimentari è sempre possibile.

D'altra parte, il nuovo regolamento di sviluppo rurale prevede espressamente l'incoraggiamento della produzione «non alimentare». Gli Stati membri avranno così la possibilità di contribuire attivamente, attraverso il cofinanziamento, alla promozione di questo settore nel quadro dei loro programmi di sviluppo regionali.

(2000/C 27 E/024)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0881/99**di Ursula Schleicher (PPE) alla Commissione**

(8 aprile 1999)

Oggetto: Micotossine nella farina di mais e in prodotti a base di mais

Dalla «Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 3 marzo 1999 si apprende che nel 13% di quasi 300 campioni di mais, semolino, polenta e farina di mais, analizzati in Germania, sono state rilevate contaminazioni da Fumonisinina, con valori superiori a 1.000 microgrammi per chilo di prodotto a base di mais. La Fumonisinina è una micotossina metabolita delle muffe *Fusarium*, appartenenti alla classe degli Ascomiceti, che si sviluppa principalmente sul mais liberando tossine. Nei cavalli e nei suini quantità anche minime di queste sostanze tossiche sono sufficienti a provocare gravi malattie. Da studi effettuati in Sudafrica e in Cina è emerso che l'ingestione di mais contaminato da queste muffe favorisce l'insorgere del cancro al fegato e all'esofago. Tuttavia, per quanto riguarda la tossicità della Fumonisinina per l'uomo, attualmente non si dispone di conoscenze sufficienti.

1. E' la Commissione al corrente di questo problema?
2. Intende la Commissione adottare misure per quanto concerne la fissazione di valori di concentrazione massimi su e nei cereali per questa classe di micotossine pericolose?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

Le fumonisine, scoperte nel 1988, sono tossine prodotte da alcune muffe denominate *Fusarium moniliforme* (= *Fusarium verticilloides*) e *Fusarium proliferatum*, che contaminano comunemente il mais. La loro presenza quali contaminanti naturali è stata riscontrata in molte parti del mondo, tanto nel mais quanto in alimenti e mangimi a base di tale prodotto. Sono stati identificati molti tipi differenti di fumonisine: fra queste, soltanto la fumonisinina B1 (FB1), e in minor misura le fumonisine B2 e B3, si riscontrano quali contaminanti naturali negli alimenti e nei mangimi.

Le fumonisine sembrano essere agenti eziologici di almeno due tossicosi animali: la leucoencefalomalacia dei cavalli (ELEM) e l'edema polmonare dei suini (PPE). Studi sperimentali hanno rivelato che queste tossine sono capaci di provocare danni epatici e renali su molte specie. Nel 1993, l'Agenzia internazionale per le ricerche sul cancro (IARC) ha concluso che le tossine derivanti da *Fusarium moniliforme* possono avere azione cancerogena nei confronti dell'uomo (gruppo B2), mentre le dimostrazioni di un effetto cancerogeno di FB1 e FB2 sono limitate. Sono in corso studi intesi ad ottenere ulteriori dati sul potere cancerogeno. I dati epidemiologici (studi di correlazione) in talune località dove il cancro esofageo dell'uomo ha un'incidenza elevata suggeriscono comunque un legame fra tale malattia e l'esposizione alle fumonisine attraverso l'alimentazione.

La Commissione sta attualmente finanziando un progetto relativo agli standard, alle misurazioni ed a un programma di prove per l'identificazione e la convalida di un idoneo metodo analitico da applicare a vari prodotti alimentari a base di mais.

La Commissione conviene che le conoscenze tossicologiche disponibili sono lacunose. Al Comitato scientifico per l'alimentazione umana è stato chiesto: di valutare, sulla base delle attuali risultanze, i rischi di ordine sanitario associati alla presenza delle varie tossine di *Fusarium* nei cereali; di stabilire quali fra esse costituiscano la maggior fonte di preoccupazione per la sanità pubblica ed esigano una priorità sul piano della futura ricerca o delle misure da adottare per ridurre la presenza nei prodotti sensibili; di indicare infine, nella misura del possibile, la natura degli studi atti a chiarire la tossicologia di questi contaminanti.

Sulla base del parere del comitato scientifico dell'alimentazione e di altri dati pertinenti, la Commissione studierà le misure meglio appropriate a limitare, se necessario, la presenza di queste micotossine negli alimenti e nei mangimi.

(2000/C 27 E/025)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0897/99**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(8 aprile 1999)*

Oggetto: Tentativi di smantellamento dell'Agenzia spaziale europea

Da diversi anni si tentati di smantellare l'ESOC (European Space Operations Centre) e l'ESA (European Space Agency) a favore di equivalenti istituti sorti negli ultimi tempi a livello nazionale, quali i centri di controllo di Tolosa della CNES (Agenzia spaziale francese), di Oberpfaffenhofen della DLR (Agenzia spaziale tedesca) e di Roma (l'Agenzia spaziale italiana).

In un recente documento dell'ESA (ESA/C(98) 103) vengono suggerite due ipotesi legate al progetto della Stazione spaziale internazionale: la prima per localizzare i centri di controllo all'ESOC, mentre la seconda per delegare i centri francesi e tedeschi è sostenuta soprattutto dai paesi che contribuiscono maggiormente al bilancio ESA come Germania, Francia e Italia.

Alla fine di dicembre 1998 il consiglio dell'ESA ha optato per questa seconda ipotesi.

Può la Commissione dire:

1. in base a quali criteri si è operata tale scelta, considerato che i costi complessivi erano favorevoli all'ESOC;
2. quale tipo di rapporto, collaborazione o controllo la Commissione o il Parlamento europeo detengono sull'ESA e sull'ESOC;
3. se ritiene opportuno tutelare l'enorme capitale professionale e il know-how costituito dall'ESOC in un momento di sempre maggior coesione dell'Europa;
4. se ritiene sufficiente un unico centro di controllo per le missioni spaziali europee, anche in considerazione degli alti costi che esse comportano e che non sono sostenibili dai singoli Stati individualmente;
5. se ha elaborato documenti sulla politica spaziale dell'Unione;
6. qual è il suo giudizio generale sulla vicenda?

Risposta data dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione*(7 maggio 1999)*

L'ESOC (European space operations centre) è uno dei tre centri tecnici dell'Agenzia spaziale europea (ESA), posto direttamente sotto la sua autorità.

L'ESA è un'agenzia intergovernativa che riunisce 14 paesi membri di cui 12 soltanto sono al tempo stesso Stati membri della Comunità. Tra l'ESA e la Commissione gli scambi sono numerosi e vi è una volontà di cooperazione ribadita recentemente dalla risoluzione del Consiglio del 22 giugno 1998 sul rafforzamento della sinergia fra l'Agenzia spaziale europea e la Comunità europea ma non esistono legami organici tra queste due entità.

A prescindere dal futuro dell'ESOC, una questione da sollevare con riferimento alla riflessione in corso sull'evoluzione dei centri tecnici spaziali pubblici in Europa, la decisione dell'ESA del 30 novembre 1998 (ESA/C/98 103) è conforme agli impegni dei paesi membri dell'ESA assunti al Consiglio a livello ministeriale di Tolosa nell'ottobre 1995 sugli utili industriali legati alla decisione di partecipare alla stazione spaziale internazionale (ISS).

L'esistenza in Europa di diversi centri di sintonizzazione e controllo dei satelliti come ESOC e la gestione da parte del settore pubblico di centri che in misura crescente svolgono un'attività commerciale può a prima vista sorprendere, ma ciò equivarrebbe a dimenticare il lato strategico di questi centri. Un'evoluzione è possibile e probabile a termine: essa è legata alla decisione concertata di una progressiva specializzazione dei centri spaziali pubblici in Europa e, per quanto riguarda la Comunità, ad un'evoluzione della politica estera e di sicurezza comune.

La Commissione da parte sua è a favore di perseguire le sinergie e di aumentare la coerenza tra la politica spaziale dell'ESA e quella definita a livello dell'Unione sulla base della comunicazione della Commissione «L'Unione europea e lo spazio: promuovere le applicazioni, i mercati e la competitività dell'industria» del dicembre 1996⁽¹⁾.

⁽¹⁾ COM(96) 617 def.

(2000/C 27 E/026)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0906/99
di Manuel Escolá Hernando (ARE) alla Commissione

(8 aprile 1999)

Oggetto: Politica spagnola in materia di xenotrapianti

Recentemente il portavoce di bioetica del Consiglio d'Europa ha criticato la normativa spagnola in materia di xenotrapianti, definendola pericolosa per gli esseri umani.

In base ad essa, i ricercatori potranno tentare il trapianto su esseri umani di organi di maiali transgenici qualora il trapianto eseguito sui primati risulti immune da contagio virale dopo sei mesi dalla sua effettuazione.

Condivide la Commissione il punto di vista del portavoce di bioetica del Consiglio d'Europa in merito alla normativa spagnola? In caso contrario, che misure intende adottare?

Qual è la sua opinione sul fatto che il Ministro della Sanità spagnolo non ha accettato la moratoria raccomandata dal Consiglio d'Europa per questo tipo di ricerche?

Condivide la posizione del Consiglio d'Europa secondo la quale questo tipo di ricerca dovrebbe essere bloccato?

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

Gli xenotrapianti sono oggetto di discussioni presso diverse istanze del Consiglio d'Europa da diversi anni. Così, il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nel 1997 ha elaborato una raccomandazione (RC (97 15) sugli xenotrapianti invitando gli Stati membri a regolamentare o a registrare le attività di ricerca fondamentale ed applicata, di allevamento di animali destinati a xenotrapianti e di controllo a lungo termine dei soggetti che hanno subito trapianti. Inoltre, nel gennaio 1999 l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione che chiede una moratoria per gli xenotrapianti che non è giuridicamente vincolante. Infine, i comitati di direzione di bioetica e di salute pubblica del Consiglio d'Europa hanno istituito congiuntamente un gruppo di lavoro per gli xenotrapianti al quale la Commissione partecipa come osservatore.

La regolamentazione degli esperimenti clinici è un settore di competenza nazionale. Per contro, il coordinamento degli sforzi di ricerca sia sul piano scientifico, in particolare per valutare i rischi di infezione connessi agli xenotrapianti, sia sul piano etico, è una priorità del Quarto ed anche del Quinto programma quadro di ricerca.

(2000/C 27 E/027)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0917/99
di Eryl McNally (PSE) alla Commissione

(8 aprile 1999)

Oggetto: Pari opportunità e Quinto programma quadro

Può la Commissione assicurare che nei documenti relativi ai bandi di gara concernenti tutti i progetti sarà fatto riferimento ai principi delle pari opportunità e dell'integrazione della dimensione della parità uomo-donna (mainstreaming), che il Parlamento ha inserito nel Quinto programma quadro?

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La comunicazione della Commissione «Donne e scienza: mobilitare le donne per arricchire la ricerca europea»⁽¹⁾ del 18 febbraio 1999, illustra le attività previste dalla Commissione per promuovere la partecipazione delle donne alla ricerca. Tra le diverse misure che saranno prese per rafforzare la partecipazione delle donne al Quinto programma quadro comunitario vi è l'inserimento in tutti gli inviti a presentare proposte per iniziative di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) di un riferimento specifico alla politica delle pari opportunità e un incoraggiamento alle donne a presentare proposte o a prendervi parte.

Dal 6 marzo al 1° aprile 1999 una prima serie di 29 inviti a presentare proposte concernenti tutti i programmi specifici previsti nell'ambito del Quinto programma quadro di RST è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale⁽²⁾. Tali inviti contengono il seguente riferimento: «La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e in quest'ottica incoraggia vivamente le donne a presentare proposte o a collaborare alla loro stesura».

Inoltre, il capitolo I, punto 3 «Attuazione», della guida del proponente, messa a disposizione di tutti i potenziali partecipanti, contiene una sezione specifica I.3.4 dedicata alle «Pari opportunità» in cui si afferma: «alla luce dell'approccio strategico adottato dalla Commissione, secondo il quale tutte le politiche comunitarie sono tenute al rispetto delle pari opportunità, il Quinto programma quadro tiene conto, in modo particolare, della necessità di promuovere la partecipazione femminile alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico. È pertanto incoraggiata la partecipazione delle donne all'elaborazione di proposte relative alle attività di RST menzionate».

⁽¹⁾ COM(1999) 76 def.

⁽²⁾ GU C 64 del 6.3.1999; GU C 72 del 16.3.1999; GU C 76 del 19.3.1999; GU C 77 del 20.3.1999; GU C 80 del 23.3.1999; GU C 85 del 27.3.1999; GU C 92 del 1.4.1999.

(2000/C 27 E/028)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0946/99**di Freddy Blak (PSE) alla Commissione**

(13 aprile 1999)

Oggetto: Effetti catastrofici delle economie realizzate negli orfanotrofi rumeni

L'interrogante ha appreso da varie fonti dell'attuale situazione critica in molti orfanotrofi rumeni dovuta ai tagli effettuati.

Molti bambini sono gettati in mezzo a una strada e gli orfanotrofi chiudono. Tutte le conquiste ottenute negli ultimi anni scompaiono, i licenziamenti massicci di personale si moltiplicano, i bilanci alimentari sono ridotti al minimo e mancano i fondi per l'approvvigionamento idrico.

1. Effettua la Commissione un controllo regolare sull'utilizzazione responsabile dei finanziamenti dell'UE a favore di orfanotrofi rumeni?
2. Ha la Commissione già effettuato visite a sorpresa presso orfanotrofi beneficiari delle sovvenzioni dell'UE?
3. Si può accettare l'adesione all'Unione europea di un paese che non rispetta i diritti umani più elementari?
4. E' la Commissione a conoscenza dello stato della situazione negli orfanotrofi rumeni?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La Commissione è perfettamente consapevole della situazione dei bambini negli orfanotrofi rumeni.

Dopo il primo periodo di emergenza agli inizi degli anni 90, periodo in cui gli aiuti umanitari erano assegnati alle istituzioni più bisognose, dal 1994 i programmi Phare hanno finanziato principalmente la

riforma strutturale dei servizi di tutela dell'infanzia. L'obiettivo è quello di offrire una gamma di servizi di assistenza all'infanzia in tutta la Romania, riducendo nella misura del possibile il numero di bambini negli orfanotrofi.

I fondi Phare non sono assegnati direttamente agli orfanotrofi ma a progetti. La delegazione della Commissione a Bucarest controlla tutti i progetti finanziati dalla Comunità attraverso riunioni mensili con le unità responsabili dell'attuazione e attraverso visite di verifica. La Commissione fino ad oggi non ha effettuato visite a sorpresa presso gli orfanotrofi beneficiari delle sovvenzioni comunitarie. Queste visite tuttavia non sono escluse in futuro.

Nel 1997 il governo rumeno ha avviato una riforma globale del sistema di tutela dell'infanzia. È stato adottato un nuovo quadro giuridico che garantisce i diritti dei bambini e decentralizza il potere decisionale e l'amministrazione a livello dell'amministrazione regionale (judets). Questa riforma a medio termine dovrebbe ridurre in maniera concreta il numero di bambini negli orfanotrofi e dovrebbe notevolmente migliorare il livello dei servizi offerti da queste istituzioni.

Tuttavia, a causa della crisi economica, le regioni spesso non dispongono delle risorse necessarie per finanziare le istituzioni che sono state trasferite dallo Stato. Nel quadro del programma Phare, nel 1997 la Commissione ha assegnato 450 000 EUR per aiutare il dipartimento responsabile della tutela dell'infanzia e le autorità regionali nel quadro della elaborazione di una nuova strategia di tutela dell'infanzia. In seguito, nel 1998 sono stati assegnati 10 milioni di euro per un programma globale a sostegno dell'attuazione della strategia, con l'obiettivo principale di reinserire i bambini abbandonati nelle loro famiglie e prevenire nuovi abbandoni.

La relazione periodica della Commissione sui progressi della Romania⁽¹⁾ verso l'adesione, adottata dalla Commissione nel novembre 1998, mostra che sono stati compiuti progressi e che la strategia di riforma, sostenuta dal programma Phare, ha iniziato a dare i suoi frutti. Esistono prove incoraggianti che indicano che il numero di bambini reinseriti nelle loro famiglie o adottati da altre famiglie è aumentato. Tuttavia l'attuazione della politica può essere ulteriormente migliorata, segnatamente promuovendo il reinserimento dei bambini nelle loro famiglie d'origine.

(1) COM(1998) 702 def.

(2000/C 27 E/029)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0950/99

di Bernd Lange (PSE) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: Divieto del veleno ormonico Tributilstagno (TBT) nelle vernici navali

La Commissione europea ha finora soprasseduto ad un divieto del veleno ormonico TBT nelle vernici navali, preferendo pronunciarsi invece a favore di un divieto mondiale nel quadro di un accordo OMI.

1. Come valuta la Commissione la possibilità di giungere ad un divieto mondiale del TBT sulla base di un accordo OMI?
2. Quando è prevista, a suo parere, la conclusione dell'accordo OMI sul divieto del TBT?
3. Quando intende essa avviare le iniziative necessarie per garantire che, indipendentemente dal successo dei negoziati relativi ad un accordo OMI, sia vietato entro quest'anno l'uso del TBT nelle vernici navali?

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(7 maggio 1999)

L'IMO sta attualmente preparandosi a introdurre il divieto mondiale di uso del TBT nelle vernici navali anticorrosivi. Nell'ultima riunione MEPC 42 è stata decisa la creazione di uno strumento globale che vieti

dal 1° gennaio 2003 l'applicazione di vernici navali antincrostanti con pesticidi a base di organotin e dal 1° gennaio 2008 la presenza di tali vernici sotto qualsiasi forma. Gli Stati che aderiscono all'IMO hanno approvato all'unanimità la decisione.

Gli Stati membri e gli altri Stati che aderiscono all'IMO hanno trasmesso successivamente al MEPC 43, per la sua prossima riunione prevista per giugno-luglio 1999, numerosi documenti che suggeriscono il quadro normativo da mettere a punto per poter disporre di uno strumento giuridico tale da poter entrare in vigore alle date previste. Il MEPC 43 analizzerà le proposte.

Gli Stati membri e gli altri Stati che aderiscono all'IMO intendono fare in modo che lo strumento giuridico sia tale da permettere la ratifica nei tempi previsti. Gli Stati membri parteciperanno a pieno titolo al processo decisionale dell'IMO che dovrà garantire tale risultato. La Commissione è quindi sicura che il bando mondiale entrerà in vigore alle date già fissate dall'IMO.

Nella Comunità la direttiva 89/677/CEE⁽¹⁾ limita la commercializzazione e l'uso del TBT nelle vernici antincrostazione. Le disposizioni sul TBT sono state recentemente riesaminate e il 12 febbraio 1999 una proposta di direttiva della Commissione che adatta la direttiva 76/769 al progresso tecnico ha ricevuto il parere favorevole del comitato per il progresso tecnico. Secondo le disposizioni modificate l'uso del TBT nelle vernici antincrostazione è consentito solo sui natanti di lunghezza superiore ai 25 metri se il sistema antincrostazione permette il rilascio controllato del TBT ed è invece vietato sui natanti di lunghezza inferiore ai 25 metri. L'uso del TBT nelle vernici antincrostazione è inoltre totalmente vietato nelle acque interne del territorio comunitario. La direttiva della Commissione prevede inoltre un riesame delle disposizioni entro il 1° gennaio 2003 per tener conto degli sviluppi in seno all'IMO; il riesame verrà avviato non appena l'IMO avrà formalmente approvato il divieto globale del TBT.

Come tutte le vernici antincrostazione, il TBT rientra nel campo di applicazione della recente direttiva 98/8/CE sulla commercializzazione dei pesticidi⁽²⁾, che prevede il riesame di tutti i pesticidi entro il 2008. Qualora in senso all'IMO non dovesse essere raggiunto un accordo, il TBT verrebbe riesaminato nel quadro della direttiva e verrebbero proposte le adeguate misure in base ai risultati della valutazione.

⁽¹⁾ GU L 389 del 30.12.1989.

⁽²⁾ GU L 123 del 24.4.1998.

(2000/C 27 E/030)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1017/99

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(20 aprile 1999)

Oggetto: Mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte della DG XII

La DG XII (Direzione SMT-C 03) ha firmato il 15.10.1998 un contratto di cooperazione dal numero di riferimento SMT 4-CT 98-5514, con la «Epsilon Holdings Limited» e la «R. e D. Performers Representative» dell'università di Greenwich, entrambe aventi sede in Gran Bretagna

Ai sensi del contratto la Commissione si era impegnata a versare la somma di 229.860 ecu entro due mesi a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso («Commencement Date») al fine di consentire la realizzazione del lavoro approvato dai servizi della Direzione generale XII. Nessun versamento di tale natura è stato ancora effettuato mentre, nel corso di numerosi attriti con i rappresentanti delle società interessate, sono stati invocati argomenti come, per esempio, «la penuria di risorse di bilancio».

E' la Commissione a conoscenza dei motivi di tale ritardo?

Come e quando intende reagire per conformarsi agli obblighi che si è assunta nei confronti dei partner sopraccitati?

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per aver attirato la sua attenzione su un ritardo di pagamento avvenuto nel quadro del contratto SMT4-CT98-5514.

Dopo una verifica risulta che questo versamento deve effettivamente essere già disponibile sul conto bancario del coordinatore del progetto.

Il ritardo osservato è dovuto a una serie di fattori, in particolare al ritardo con cui il contraente ha fornito la garanzia bancaria richiesta (ciò ha comportato che la firma effettiva del contratto ha avuto luogo il 7 dicembre 1998 e non il 15 ottobre 1998 come indicato nell'interrogazione) e all'esaurimento dei relativi stanziamenti di pagamento per l'esercizio 1998.

La Commissione indennizzerà ovviamente i contraenti che lo richiedono secondo le regole vigenti per il ritardo che ha superato il termine convenuto di 60 giorni tra la firma del contratto e il relativo pagamento.

(2000/C 27 E/031)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1057/99
di Phillip Whitehead (PSE) alla Commissione**

(20 aprile 1999)

Oggetto: Procedura EMEA in materia di richieste di distribuzione parallela di prodotti medicinali autorizzati a livello centrale

Può la Commissione dichiarare esplicitamente il proprio impegno a far sì che l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMA) pubblici ufficialmente i seguenti dati entro 120 giorni dalla fine del corrente anno:

1. Il numero delle richieste ricevute dall'Unità di valutazione dei farmaci per uso umano dell'EMA relativamente ad importazioni parallele di farmaci da parte di importatori autorizzati, per ciascun mese successivo al varo delle procedure EMA applicabili a tali prodotti. Il primo riepilogo annuale dovrà coprire il periodo 1° novembre 1998- 31 dicembre 1999 (incluso).
2. Un prospetto delle richieste ripartite per Stato membro.
3. I tempi medi di trattamento delle richieste.
4. Il numero e il tipo di obiezioni mosse ai richiedenti dall'autorità competente.
5. Le somme complessivamente percepite dall'EMA a fronte delle richieste di importazione parallela di farmaci.
6. I costi sostenuti per il trattamento delle richieste, ripartiti per centri di spesa.

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La procedura di notifica all'EMA della distribuzione parallela di prodotti autorizzati centralmente è entrata in vigore il 20 novembre 1998.

La relazione completa delle attività dell'EMA nella notifica della distribuzione parallela di prodotti autorizzati centralmente verrà pubblicata come parte della relazione sull'attività dell'EMA per l'anno 1999. Le relazioni sull'attività annuale dell'EMA vengono approvate dal consiglio di amministrazione dell'agenzia nella riunione di dicembre e vengono pubblicate all'inizio del successivo mese di gennaio nel sito Internet <http://www.eudra.org/emea.html>.

Dopo l'entrata in vigore della procedura di notifica, nel novembre 1998, l'EMEA ha ricevuto da numerosi Stati membri (tra gli altri Austria, Belgio, Francia e Italia) 31 notifiche di distribuzione parallela di prodotti medicinali per uso umani (soprattutto per la Germania e i paesi scandinavi). Fino ad oggi tutte le procedure sono state trattate nei termini previsti dalla procedura (30 giorni lavorativi).

Gli elementi dettagliati di costo della procedura di notifica sono attualmente all'esame, nel quadro dei sistemi di contabilità analitica globale e di analisi dei tempi adottati dall'EMEA per individuare in dettaglio gli elementi di costo. A fine 1999 i risultati serviranno come punto di partenza per un riesame degli oneri amministrativi, provvisoriamente stimati in 3.000 euro.

(2000/C 27 E/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1120/99

di Astrid Thors (ELDR) alla Commissione

(20 aprile 1999)

Oggetto: Produzione di pneumatici ricostruiti per auto e autocarri

La Commissione è al corrente del fatto che alcuni Stati membri stanno unilateralmente esaminando la possibilità di applicare i regolamenti 108 e 109 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite («UNECE») che raccomandano di uniformare le disposizioni per l'autorizzazione alla produzione di pneumatici ricostruiti per auto e autocarri?

Non concorda sul fatto che, in quanto parte contraente all'accordo UNECE, 1) la CE ha esclusiva competenza a decidere inizialmente se adottare i regolamenti 108 e 109 UNECE; 2) gli Stati membri devono riferirsi all'esclusiva competenza delle istituzioni europee in tale settore e attendere una decisione finale e 3) qualsiasi azione intrapresa da uno Stato membro prima di una decisione di questo genere è nulla?

Come intende infine attivarsi al riguardo?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(6 maggio 1999)

I regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) concernenti prescrizioni tecniche uniformi sull'omologazione della fabbricazione di pneumatici ricostruiti per veicoli a motore e i loro rimorchi (regolamento 108) e per i veicoli commerciali e i loro rimorchi (regolamento 109) sono stati adottati prima dell'adesione della Comunità all'accordo del 1958 riveduto dell'UNECE. Questi due regolamenti sono entrati in vigore in data 23 giugno 1998 per tutte le parti contraenti che non hanno notificato il loro disaccordo con questi regolamenti. Dato che nessuno Stato membro ha notificato un tale disaccordo, i regolamenti 108 e 109 sono applicabili, su base facoltativa, in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda che non è parte contraente individuale dell'accordo riveduto.

In occasione della sua adesione all'accordo riveduto del 1958 dell'UNECE in data 24 marzo 1998, la Comunità ha dichiarato di limitare la sua adesione al riconoscimento e all'approvazione dei regolamenti UNECE elencati nell'allegato II della decisione 97/836/CE del Consiglio del 27 novembre 1997 in vista dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati o utilizzati su veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1998 riveduto») (1). Dato che i regolamenti 108 e 109 sono stati notificati alle parti contraenti prima dell'adesione della Comunità all'accordo riveduto, la Comunità non può essere vincolata da regolamenti che non le erano stati notificati e che non erano ancora entrati in vigore a tale data. Questi due regolamenti non sono stati pertanto iscritti all'allegato II della decisione sopra citata. Gli Stati membri possono quindi assicurarne la gestione e l'evoluzione, rispettando tuttavia le disposizioni dell'articolo 6 della decisione citata.

Si ricorda all'Onorevole parlamentare che la Commissione sta esaminando l'opportunità di trasmettere al Consiglio una proposta relativa all'adesione della Comunità ai regolamenti 108 e 109 dell'UNECE e che il Consiglio potrebbe adottare un'eventuale proposta in tale senso previo parere conforme del Parlamento.

(¹) GU L 346 del 17.12.1997.

(2000/C 27 E/033)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1376/99
di Ole Krarup (EDD) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Finanziamenti UE alla CES (Confederazione europea dei sindacati)

Può la Commissione precisare l'importo dei finanziamenti concessi dall'Unione europea alla CES (Confederazione europea dei sindacati)? Intende la Commissione ottenere l'informazione richiesta conducendo un'indagine presso le sue Direzioni generali, precisando gli importi versati dall'Unione alla CES in qualità di organizzazione nonché i finanziamenti concessi alle organizzazioni associate? Può infine assicurare che l'analisi di cui sopra comprenda tutte le sovvenzioni erogate, comprese quelle relative alle spese di viaggio e di soggiorno dei membri e degli altri associati?

La CES non ha ritenuto opportuno precisare l'importo dei finanziamenti UE ricevuti dall'organizzazione e dai suoi membri.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

La Confederazione europea dei sindacati (CES) e le federazioni sindacali europee settoriali non ricevono sovvenzioni di funzionamento da parte della Commissione.

Le organizzazioni sindacali possono tuttavia, nel quadro di richieste di presentare proposte, presentare domande di appoggio finanziario per la realizzazione di azioni a dimensione europea in materia di relazioni industriali e del dialogo sociale. La Commissione può accordare un finanziamento per tali azioni mirate, limitate nel tempo e che richiedono risorse supplementari a quelle di cui dispone l'organismo richiedente.

In questo quadro, la CES ha beneficiato di sovvenzioni per il finanziamento di azioni di informazione e di formazione dei rappresentanti dei lavoratori alle domande europee nel quadro della linea B3-4002 o di azioni congiunte con un altro partner sociale nel quadro dello sviluppo del dialogo sociale europeo (linea B3-4000). Nel caso di queste azioni congiunte, in accordo e su richiesta della parte «datore di lavoro», la CES assume talvolta la gestione del finanziamento.

(2000/C 27 E/034)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1377/99
di Werner Langen (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Legge sugli spazzacamini della Repubblica Federale di Germania

Nella Repubblica Federale di Germania esiste una legge del 15 settembre 1969 che disciplina l'attività degli spazzacamini. Le caratteristiche principali di tale legge risiedono nel fatto che la ricompensa per l'intervento regolamentato dalla legge dello spazzacamino distrettuale rappresenta una tassa di diritto pubblico e che la legge comporta per i proprietari di case l'obbligo di concludere un contratto con lo spazzacamino distrettuale, nominato dallo Stato. Le tariffe sono fissate dai singoli Länder.

Può la Commissione far sapere:

1. Esiste una siffatta normativa anche in altri Stati membri dell'Unione europea?
2. È la suddetta legge sugli spazzacamini, che impone ai cittadini della Repubblica Federale di Germania notevoli oneri, compatibile con il trattato CE che prescrive un'armonizzazione delle condizioni di vita?
3. Come intende essa colmare questa lacuna giuridica?

Risposta del Commissario Monti a nome della Commissione

(15 settembre 1999)

In assenza di armonizzazione a livello comunitario, e in conformità al principio di sussidiarietà, ogni Stato membro è libero di regolamentare la professione di spazzacamino, sempre che questa regolamentazione non sia né discriminatoria né sproporzionata. L'obiettivo perseguito dal diritto comunitario è quello di garantire la libera circolazione dei professionisti e non quello di armonizzare le condizioni d'accesso e d'esercizio delle professioni; la Commissione non è pertanto tenuta a disporre di informazioni riguardanti la regolamentazione relativa agli spazzacamini in tutti gli Stati membri. In ogni caso, la Commissione è del parere che un regime di retribuzione prescritto per legge non sia incompatibile con le norme del mercato interno.

Il mercato interno esige la parità di trattamento quanto all'accesso ad un'attività professionale; nessuna discriminazione basata sulla nazionalità deve essere operata tra i cittadini comunitari che chiedono di esercitare la professione di spazzacamino.

In Germania, lo spazzacamino non fornisce soltanto i servizi tradizionali di pulitura dei camini, ma è anche incaricato dalle autorità pubbliche di controllare la sicurezza degli impianti di riscaldamento ai fini della prevenzione degli incendi. Allo spazzacamino è fatto divieto di esercitare la professione di installatore e di occuparsi nel contempo della manutenzione degli impianti di riscaldamento. La funzione di spazzacamino distrettuale («Bezirksschornsteinfegermeister») sembra essere subordinata alla condizione di essere in possesso della nazionalità tedesca. Tale condizione è incompatibile con il diritto di stabilimento sancito dall'articolo 43 del trattato CE (ex articolo 52).

La condizione della nazionalità non può essere giustificata in base all'articolo 45 paragrafo 1 del trattato CE (ex articolo 55) adducendo che lo spazzacamino distrettuale sarebbe incaricato dalle autorità pubbliche di esercitare controlli e parteciperebbe in tal modo all'esercizio dei pubblici poteri. Un ricorso all'articolo 45 § 1 è dunque giustificabile soltanto se si tratta di attività che, in sé, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri (si veda la causa «Commissione/Spagna», C - 114/97, e la relativa sentenza del 29.10.1998, punto 35⁽¹⁾ riguardante i servizi privati di sorveglianza). Il controllo degli impianti di riscaldamento rappresenta certamente un'attività che contribuisce alla sicurezza nelle case, ma non è tale da esigere una nazionalità specifica.

La condizione della nazionalità non sembra neppure essere giustificabile ai sensi dell'articolo 46 del trattato CE (ex articolo 56). Questa disposizione rappresenta una deroga espressa al principio della parità di trattamento per ragioni d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza, e di sanità pubblica. Questa facoltà degli Stati membri di limitare il diritto di stabilimento non ha tuttavia il fine di escludere un settore economico nel suo insieme dall'applicazione delle norme del mercato interno (si veda la summenzionata sentenza della Corte, punto 42).

Infine, per quanto riguarda l'attuazione delle norme di concorrenza comunitaria, la Commissione ricorda che solo i casi aventi un effetto sensibile sul commercio interstatale rientrano nella sua sfera di competenza. Di conseguenza, fino a che non si constata alcuna indicazione in tal senso, non compete alla Commissione di esaminare la compatibilità della legislazione nazionale con le norme succitate.

La Commissione non condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare che il trattato CE prescrive un'armonizzazione delle condizioni di vita dei cittadini dell'Unione. Infatti, una tale finalità per un'iniziativa a livello comunitario dovrebbe essere giustificata in funzione del principio di sussidiarietà, ma questa giustificazione manca.

⁽¹⁾ Raccolta 1998 I, pagina 6717.

(2000/C 27 E/035)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1378/99**di Barbara Weiler (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Servizio volontario europeo

I partecipanti al servizio volontario europeo sono, talvolta, sensibilmente penalizzati rispetto ad altri servizi volontari nazionali. Essi non detengono infatti alcun status giuridico unitario e perdono i loro diritti, ad esempio alle indennità di disoccupazione e agli assegni familiari.

1. Prevede la Commissione di presentare proposte intese a disciplinare in modo uniforme tale materia, onde migliorare lo status giuridico dei volontari europei?
2. Come giudica essa le probabilità che gli Stati membri definiscano uno status comune per il servizio volontario europeo, che comprenda il coordinamento della protezione sociale e delle normative fiscali applicabili ai volontari?
3. Entro quali tempi si può prevedere un'intesa tra gli Stati membri per quanto riguarda uno status comune dei volontari europei?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione*(5 ottobre 1999)*

La Commissione attribuisce una grande importanza all'eliminazione di tutti gli ostacoli giuridici e amministrativi che ostacolano l'accesso al programma «Servizio volontario europeo per i giovani» e la mobilità transnazionale dei giovani volontari europei, nonché al riconoscimento della specificità della loro situazione.

Peraltro il programma «Servizio volontario europeo per i giovani» si basa sull'art. 149 del trattato CE (ex art. 126) ai sensi del quale la Comunità incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nel rispetto delle loro responsabilità in materia, il che esclude ogni armonizzazione dei sistemi esistenti.

L'azione comunitaria ha già avuto un impatto sulle legislazioni di alcuni Stati membri, tuttavia la Commissione ritiene che tali progressi siano ancora insufficienti. Pertanto essa, nel quadro degli sviluppi del Libro verde «Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale⁽¹⁾», prevede di proporre una raccomandazione che riguarderebbe segnatamente i giovani volontari, mirando al riconoscimento della specificità delle attività transnazionali di volontariato, nonché all'eliminazione delle barriere legali e amministrative e dell'insicurezza giuridica che circonda la mobilità dei giovani volontari.

E' opportuno ricordare che per quanto riguarda la protezione sociale dei volontari per lo sviluppo, non facenti parte del programma Servizio volontario europeo⁽²⁾, su proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato il 13 giugno 1985 la raccomandazione 85/308/CE⁽³⁾. La Commissione ha inoltre presentato, in data 31 marzo 1992, una prima relazione sull'applicazione di tale raccomandazione⁽⁴⁾ e recentemente, in data 2 luglio 1999, una nuova relazione⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ COM(96) 462 def.

⁽²⁾ COM(1998) 201 def.

⁽³⁾ COM(85) 260 def.

⁽⁴⁾ SEC(92) 591 def.

⁽⁵⁾ COM(1999) 326 def.

(2000/C 27 E/036)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1379/99**di Xavier Mayer (PPE-DE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Protezione dei castori — danni causati dalle piene

In relazione alla piena dei fiumi Isar e Danubio verificatasi in Germania nella primavera di quest'anno, si è osservato che i castori hanno scalzato gli argini di protezione, con conseguenti rischi per la stabilità degli argini stessi. Si pone pertanto la questione dell'eventuale necessità di ricorrere a misure di gestione della popolazione dei castori al fine di evitare possibili pericoli per la sicurezza degli argini.

1. Può la Commissione far sapere di quale protezione godono i castori nell'ambito della direttiva sulla protezione delle specie?
2. Può indicare quali misure sarebbero possibili, tenendo presenti le norme vigenti in materia di protezione, per impedire che gli argini di piena vengano danneggiati alla base dai castori e per ripristinare la sicurezza di quelli già danneggiati?
3. Non ritiene necessario commissionare uno studio che consenta di valutare i possibili rischi e di individuare misure per la loro prevenzione?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione*(10 settembre 1999)*

La Commissione è consapevole della presenza di popolazioni di castori⁽¹⁾ (probabilmente della specie *Castor fiber*) reintrodotti con successo sui fiumi Isar e Danubio, in Germania.

Nonostante non si possa escludere, in questo caso, la distruzione degli argini di protezione da parte dei castori, andrebbero presi in considerazione anche i danni causati da roditori simili quali la nutria⁽²⁾ (*Myocastor Coypus*) o l'ondatra⁽³⁾ (*Ondatra zibethica*), due specie che non rientrano nel campo di applicazione della legislazione europea sulla conservazione della natura.

1. Dal punto di vista della conservazione della specie, il castoro europeo (*Castor fiber*) è protetto a norma dell'articolo 12 della direttiva habitat (92/43/CEE)⁽⁴⁾. Ciò implica che gli Stati membri sono tenuti ad istituire un regime di rigorosa tutela con divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata d'esemplari di tali specie nell'ambiente naturale e di deliberato perturbamento, deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione.
2. Ai sensi dell'articolo 16 della direttiva, tuttavia, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell'articolo 12 nell'interesse della sicurezza pubblica. Spetta alle autorità di questi ultimi individuare le misure più adeguate per garantire, da un lato, un'efficiente protezione contro le inondazioni e, d'altro lato, una sufficiente tutela delle specie.
3. E' parimenti responsabilità di tali autorità decidere se, in precise circostanze, sia necessario procedere ad uno studio specifico per la valutazione dei rischi e delle misure.

⁽¹⁾ EN: Beaver/FR: Castor/D: Biber.

⁽²⁾ EN: Coypu/FR: Ragondin/D: Nutria.

⁽³⁾ EN: Muskrat/FR: Rat musqué/D: Bisamratte.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2000/C 27 E/037)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1380/99
di Johannes Swoboda (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Applicazione dell'imposta sui redditi in uno Stato membro dell'Unione in relazione al possesso di un bene

Su richiesta di un cittadino austriaco che possiede un'abitazione in Spagna, l'interrogante rivolge alla Commissione i seguenti quesiti:

1. il cittadino austriaco in questione è soggetto all'imposta sui redditi in Spagna indipendentemente dal fatto che affitti o meno tale abitazione?
2. Non dovrebbe essere soggetto a tale imposta solo qualora dia in locazione a terzi l'abitazione stessa?
3. L'applicazione di una siffatta disciplina non costituisce una violazione di norme dell'UE (ad esempio di quelle contro la doppia imposizione)?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(15 settembre 1999)

La normativa spagnola prevede che i residenti e i non residenti che possiedono una proprietà in Spagna, anche se occupata dal proprietario e non data in locazione, devono includere nel loro reddito, soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche, il 2% del suo valore imponibile attualizzato. Nel caso dei non residenti l'imposta sul reddito è fissata ad un tasso forfetario del 25%. Per i residenti l'aliquota dell'imposta corrisponde all'aliquota marginale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche applicata al reddito imponibile (fino al 56%).

In base alla convenzione del 20 dicembre 1996 conclusa tra Austria e Spagna al fine di evitare la doppia imposizione, modificata dal Protocollo del 24 febbraio 1995, in particolare dagli articoli 6 e 24, paragrafo 1, lettera a), il reddito proveniente da beni immobili è imponibile soltanto nel paese in cui è situata la proprietà, cioè, nella fattispecie, in Spagna. Pertanto, il contribuente non potrà essere soggetto ad una doppia imposizione per tale reddito.

La Commissione non ritiene che queste norme, che non sembrano contenere disposizioni discriminatorie, possano costituire una violazione della normativa comunitaria.

(2000/C 27 E/038)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1381/99
di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Deregolamentazione dei trasporti pubblici

Può la Commissione indicare fino a che punto vi è stata fino ad oggi una deregolamentazione dei servizi di trasporto pubblico in ciascuno Stato membro dell'Unione?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(7 settembre 1999)

La Commissione ha sponsorizzato il rapporto di ricerca «Isotope» che distingue tra: a) deregolamentazione con libero accesso al mercato (concorrenza «sul terreno»); b) concorrenza limitata dove gli operatori detengono diritti esclusivi per particolari itinerari o zone ma devono partecipare ogni vari anni a bandi di gara (concorrenza «per il terreno»); c) il modello classico dove un operatore usufruisce di un diritto esclusivo a durata indeterminata, senza concorrenza.

Le informazioni dettagliate non sono centralizzate. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la deregolamentazione è stata introdotta per tutti i servizi di autobus nel Regno Unito (tranne Londra e l'Irlanda del Nord); è stata introdotta una concorrenza limitata per alcuni o tutti i servizi di autobus in Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito (Londra) ed è stata anche introdotta una concorrenza limitata per alcuni o tutti i servizi ferroviari convenzionali in Germania, nei Paesi Bassi, in Svezia e nel Regno Unito.

(2000/C 27 E/039)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1382/99

di Joan Colom i Naval (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Sovvenzioni comunitarie al lino in Spagna

Da varie settimane, la stampa spagnola sta denunciando l'enorme aumento delle sovvenzioni comunitarie al lino prodotto in Spagna, che sarebbero passate da 23 milioni di pesetas nella campagna 93/94 a più di 10.000 milioni in quella 98/99, nonché il fatto che vari detentori di cariche pubbliche o loro familiari sono stati beneficiari di cospicue sovvenzioni. In base a queste informazioni e al conseguente dibattito politico, talune alte cariche hanno presentato le dimissioni.

La Commissione è a conoscenza di questi fatti? Può dire se ha riscontrato casi di frode o irregolarità o se pensa di aprire un'indagine intesa ad accertare se si possano attribuire responsabilità alle autorità spagnole incaricate di amministrare gli aiuti della PAC?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(9 settembre 1999)

L'aumento delle sovvenzioni comunitarie concesse al lino tessile prodotto in Spagna riflette rigorosamente l'evoluzione delle aree coltivate spagnole durante le ultime campagne: 187 ha nel 1993/1994, 3.599 ha nel 1994/1995, 11.497 ha nel 1995/1996, 46.613 ha nel 1996/1997, 49.045 ha nel 1997/1998 e 92.202 ha nel 1998/1999.

La normativa comunitaria che disciplina l'organizzazione comune del mercato del lino ha subito una netta evoluzione nel corso delle suddette campagne. Effettivamente, per evitare che gli aiuti vengano erogati a favore di aree che non sono realmente valorizzate, sono state introdotte numerose restrizioni in materia quali la conclusione di contratti obbligatori fra il produttore ed il primo trasformatore, l'assunzione di un impegno di trasformazione, il principio del riconoscimento dei primi trasformatori nonché, a partire dalla campagna 1998/1999, l'ottenimento di una resa minima della paglia di lino.

Nell'ambito della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) per gli esercizi 1994 e 1995, dai controlli effettuati sulle spese dichiarate in Spagna in virtù del regime di aiuto al lino tessile emergono talune lacune dell'attuale sistema di controllo. È stata quindi inflitta una penalizzazione forfetaria del 10% per gli esercizi in questione. Nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG per i successivi esercizi 1996 -1998, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole quali misure fossero state prese per colmare le lacune constatate. I relativi lavori e procedure sono in fase di realizzazione.

La Commissione è stata messa al corrente — attraverso la stampa — degli avvenimenti cui allude l'onorevole parlamentare nonché del fatto che del caso si sta occupando una commissione d'inchiesta parlamentare istituita a tal scopo dal governo spagnolo. Inoltre, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha chiesto alle autorità giudiziarie spagnole — nel caso in specie al procuratore anticorruzione — di aprire un'inchiesta intesa ad accertare se gli aiuti comunitari concessi ai produttori di lino tessile siano stati correttamente gestiti e controllati dalle autorità competenti in materia ed eventualmente se si siano verificati fatti che potrebbero essere oggetto di sanzioni di tipo penale. L'OLAF seguirà l'andamento dell'inchiesta.

(2000/C 27 E/040)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1383/99**di Pedro Aparicio Sánchez (PSE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Informazioni sui Fondi strutturali

Una volta approvati e pubblicati i nuovi regolamenti di disposizioni generali sui Fondi strutturali e quelli relativi ai singoli fondi, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio⁽¹⁾, la Commissione deve aver fissato la ripartizione per Stato membro degli stanziamenti di impegno disponibili.

Chiedo di conoscere la notifica effettuata al Regno di Spagna, nel suo testo integrale, che dovrebbe contenere per gli obiettivi 1 e 2 la distinzione tra l'assegnazione degli stanziamenti destinati alle regioni e alle zone che beneficiano di aiuti transitori.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(6 settembre 1999)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, la Commissione ha stabilito, il 1 luglio 1999, le ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per la programmazione degli obiettivi 1, 2 e 3 nonché per gli interventi dello strumento finanziario di orientamento della pesca fuori dalle regioni dell'obiettivo 1. Le decisioni in questione sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. L 194 del 27 luglio 1999, un estratto della quale è inviato direttamente all'onorevole parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento.

Come prevede l'articolo 7, paragrafo 3, per gli obiettivi 1 e 2 le ripartizioni operano una distinzione per le assegnazioni di stanziamenti destinati alle regioni e alle zone che beneficiano del sostegno transitorio.

(2000/C 27 E/041)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1384/99**di Per Gahrton (Verts/ALE) al Consiglio**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Politica di difesa dell'UE: significato del vertice di Colonia

Considerato che in Svezia sono sorte discussioni e problemi d'interpretazione in merito a talune decisioni riguardanti il costante sviluppo della politica estera, di sicurezza e di difesa comune, adottate dal Consiglio europeo in occasione del vertice di Colonia del 3-4 giugno 1999, può il Consiglio far sapere se la predetta decisione del vertice di Colonia implichi che l'UEO sarà in certo qual modo integrata nell'UE? Significa la decisione del vertice di Colonia che l'UE sarà in grado di effettuare missioni militari soltanto previa decisione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU, oppure si verificheranno casi in cui l'UE potrà intervenire militarmente anche in assenza di un mandato dell'ONU? Rappresenta la decisione del vertice di Colonia solo una tappa del processo volto a dotare l'UE di una politica di difesa e di una difesa comune, oppure si tratta del passo finale per quanto riguarda il conferimento di un «potere militare» all'UE?

Risposta

(22 ottobre 1999)

1. Il trattato sull'Unione europea prevede più stretti rapporti istituzionali fra l'UE e l'UEO, con l'eventuale «integrazione di quest'ultima nell'Unione qualora il Consiglio europeo decida in tal senso».

2. Il Consiglio europeo di Colonia ha vagliato la capacità dell'Unione a gestire efficacemente le situazioni di crisi e ha incaricato il Consiglio «Affari generali» di preparare i presupposti e le misure

necessari per raggiungere questo obiettivo, compresa la definizione delle modalità per l'inclusione nell'Unione di quelle funzioni dell'UEO che saranno necessarie all'UE per far fronte alle sue nuove responsabilità nell'ambito dei compiti di Petersberg. L'obiettivo perseguito è l'adozione delle necessarie decisioni entro la fine del 2000. La Presidenza dell'UE presenterà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori al Consiglio europeo di Helsinki.

3. L'Onorevole Parlamentare certamente ricorda che fra gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune l'articolo 11 del TUE annovera il mantenimento della pace e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo di Colonia ha ribadito questo principio.

Il Consiglio europeo ha chiaramente mirato a rafforzare la politica estera e di sicurezza comune dotandola degli strumenti necessari per adempiere ai suoi compiti di gestione delle situazioni di crisi.

Altrettanto chiaramente il Consiglio europeo non ha discusso la questione della difesa collettiva degli Stati membri; nelle sue conclusioni, infatti, rammenta che la NATO resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri e non della politica dell'Unione.

(2000/C 27 E/042)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1385/99

di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Discriminazione ai danni di imprese olandesi sulla base della legislazione fiscale tedesca

1. Sa la Commissione che il Bundesrat tedesco ha approvato, il 19 marzo 1999, una proposta di legge per una nuova legislazione fiscale che comprende anche i paragrafi 7 e 8 dell'articolo 50a) della legge concernente l'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz)?
2. E' vero che tale regolamentazione impone ai committenti delle imprese straniere che effettuano lavori in Germania (eventualmente come subappaltatori) di trattenere il 25 % dell'importo lordo convenuto, per versamenti fiscali?
3. Conviene la Commissione che, in conseguenza di tale misura, le imprese straniere saranno riluttanti ad accettare contratti in Germania, ciò che rappresenta un ostacolo alla libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi?
4. Qual è la posizione della Commissione in merito a tale regolamentazione e alla sua ammissibilità e quali misure, se del caso, intende essa adottare?

(2000/C 27 E/043)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1389/99

di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Discriminazione dei cittadini UE nella Repubblica federale di Germania

Con decorrenza del 1° aprile nella Repubblica federale di Germania è stata modificata la legge sull'imposizione dei redditi. A norma dell'articolo 50 a, paragrafo 7 di tale legge, i committenti tedeschi che si rivolgono ad appaltatori stranieri, fra cui anche a cittadini o imprese UE, sono obbligati a corrispondere solo del 75 % della retribuzione salariale pattuita e a versare il restante 25 % direttamente all'Ufficio tributario tedesco (Finanzamt) a copertura di eventuali debiti tributari delle imprese straniere. Tale normativa comporta una discriminazione degli appaltatori di altri Stati UE.

Può a tale riguardo la Commissione far sapere:

1. Come giudica essa queste nuove disposizioni del legislatore tedesco?
2. Quali iniziative intende essa assumere contro tali disposizioni discriminatorie di altri cittadini UE?

Per informazione della Commissione si allega l'articolo del quotidiano «Die Welt» del 22.5.1999 intitolato «Auftragsvergabe an Ausländer wird erschwert».

(2000/C 27 E/044)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1471/99
di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Nuova legislazione tributaria tedesca per il settore edilizio

Il 1 aprile 1999 è entrata in vigore in Germania una nuova legislazione tributaria per il settore edilizio. Contemporaneamente è entrato in vigore anche l'articolo 50bis (paragrafi 7 e 8), concernente la norma del 25 %, la quale prevede che i committenti di imprese straniere che eseguono un'opera in Germania (come appaltatori o subappaltatori) debbano trattenere il 25 % dell'importo lordo del contratto di appalto e versarlo all'erario. Dopo aver dimostrato di non essere soggetta ad imposizione fiscale in Germania, l'impresa straniera potrà ottenere un rimborso soltanto l'anno civile successivo.

1. È la Commissione a conoscenza del suddetto articolo 50bis della nuova legislazione tributaria tedesca?
2. Può la Commissione verificare se detto articolo è compatibile con il diritto comunitario, in particolare con le disposizioni concernenti il mercato unico?
3. In caso negativo, non ritiene la Commissione che tale normativa penalizzi le imprese straniere rispetto alle imprese tedesche?
4. Quale azione intende avviare la Commissione per porre termine a tale situazione?

Risposta comune
data dal sig. Monti in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-1385/99, E-1389/99 e E-1471/99

(14 settembre 1999)

La Commissione è a conoscenza delle nuove disposizioni fiscali tedesche previste nella legge del 24 marzo 1999, entrata in vigore il 1 aprile 1999. Essa ritiene che tali disposizioni potrebbero ostacolare la libera prestazione di servizi, che è uno dei fondamenti del mercato interno. Il 28 luglio 1999 la Commissione ha deciso di avviare una procedura d'infrazione nei confronti della Germania in virtù dell'articolo 226 del trattato CE (ex articolo 169).

In base alle ultime informazioni ricevute, il governo tedesco ha comunque presentato una proposta di legge volta ad abolire la disposizione oggetto di controversia.

(2000/C 27 E/045)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1387/99
di Carlos Costa Neves (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Produzione di zucchero raffinato nella regione autonoma delle Azzorre (R.A.A.)

Considerando che il regolamento CEE 1600/92⁽¹⁾ del 15 giugno 1992 (denominato POSEIMA) ai sensi dell'articolo 1 «istituisce misure specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle Azzorre e di Madera, per quanto riguarda determinati prodotti agricoli»;

Considerando che la Regione Autonoma delle Azzorre ha incontestabilmente il diritto di importare zucchero greggio «... il fabbisogno viene valutato prendendo in considerazione l'andamento della produzione locale di barbabietole. I quantitativi che fruiscono dei regimi di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero RAFFINATO nelle Azzorre non sia superiore a 10 000 tonnellate» (articolo 3, paragrafo 4 del POSEIMA). Si tratta qui di zucchero PRODOTTO a base di

barbabetola locale, sicché il limite di 10 000 tonnellate di zucchero raffinato (a partire da zucchero grezzo) sarà tanto minore quanto più grande è lo zucchero prodotto (a partire dalla barbabetola) in base alla seguente equazione: zucchero prodotto a partire di zucchero greggio = zucchero prodotto a partire dalla barbabetola - 10 000 tonnellate;

Considerando che ai sensi degli articoli 3, paragrafo 3, e 8 del citato regolamento la R.A.A. ha il diritto di esportare le proprie eccedenze, sempre entro il limite succitato, per quanto riguarda le esportazioni verso i mercati tradizionali;

Considerando che ai sensi del regolamento CEE 1321/98^(?) della Commissione del 25 giugno 1998 è stato concesso alla R.A.A., lo zucchero greggio necessario per produrre soltanto 6 500 tonnellate di zucchero raffinato anziché le 9 000 tonnellate richieste;

Considerando che la SINAGA, con i suoi oltre 100 anni di esistenza, rappresenta una delle principali industrie della R.A.A., vuoi per il numero di posti di lavoro da essa generati (150), vuoi per il numero di agricoltori che da essa dipendono (circa 500) vuoi per l'indotto che le ruota attorno;

Considerata l'importanza di questa industria nel quadro della rotazione delle superfici agricole,

si prega la Commissione di voler cortesemente rispondere ai seguenti interrogativi:

1. quali sono i motivi per cui delle 9 000 tonnellate di zucchero greggio richieste dalla R.A.A. nell'aprile del 1998 nel quadro del POSEIMA, le sono state concesse soltanto 6 500 tonnellate in virtù del regolamento CEE 1321/98 della Commissione del 25 giugno 1998?
2. se le raffinerie situate nel Portogallo continentale vengono approvvigionate di zucchero greggio a prelievi ridotti, quali sono i rispettivi importi e la rispettiva motivazione?

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 183 del 26.6.1998, pag. 27.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 settembre 1999)

Il regolamento (CEE) 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, prevede misure specifiche a favore delle Azzorre per taluni prodotti agricoli. I quantitativi di prodotti che fruiscono del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti in base al fabbisogno essenziale dei mercati di questa regione e prendendo in considerazione le produzioni locali e i flussi commerciali tradizionali.

Il regolamento (CEE) 2177/92 della Commissione del 30 luglio 1992⁽¹⁾, recante modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di zucchero per le Azzorre, dispone che lo zucchero greggio di origine comunitaria che fruisce di questo regime sia introdotto nelle Azzorre per esservi raffinato e consumato. Poiché le autorità portoghesi hanno dichiarato per la campagna 1998/1999 un consumo di 6.300 tonnellate, il quantitativo di 6.500 tonnellate fissato per tale campagna e da importare nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento è quindi ampiamente sufficiente, tenuto conto della produzione locale di zucchero di barbabetola.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi in zucchero greggio, l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha previsto l'applicazione di un regime preferenziale per l'approvvigionamento adeguato di queste raffinerie nonché, secondo la dichiarazione della Comunità allegata all'atto finale del trattato di adesione, la necessità di procedere ad un esame globale dell'industria della raffinazione della Comunità e in particolare dell'industria portoghese.

Il regolamento (CE) 1101/95 del Consiglio, del 24 aprile 1995, recante modifica del regolamento (CEE) 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nonché del regolamento (CEE) 1010/86 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti nel settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽²⁾, ha fissato a 292.000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, per campagna di commercializzazione il fabbisogno massimo di approvvigionamento dell'industria di raffinazione del Portogallo continentale. Quando viene importato zucchero greggio di canna destinato a tale approvvigionamento si applica un prezzo minimo di acquisto e viene pagato un dazio all'importazione ridotto. Per la campagna 1998/1999 il regolamento (CE) 1375/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 1998 al 28 febbraio 1999⁽³⁾, ha fissato questo dazio a 54,1 € per tonnellata di zucchero greggio della qualità tipo.

⁽¹⁾ GU L 217 del 31.7.1992.

⁽²⁾ GU L 110 del 17.5.1995.

⁽³⁾ GU L 185 del 30.6.1998.

(2000/C 27 E/046)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1388/99**di Freddy Blak (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Sorveglianza video dei lavoratori

E' ormai diventato sempre più comune che i datori di lavoro impieghino la sorveglianza video. La sorveglianza video non è diretta soltanto ai clienti, ma anche ai lavoratori. La situazione è così grave oggi che molti lavoratori sono sorvegliati addirittura fuori dal posto di lavoro. Attraverso l'assunzione di detective privati i datori di lavoro sorvegliano i lavoratori sia durante il lavoro che fuori orario.

La Commissione non è del parere che questa prassi comporti una in entrambi i casi inaccettabile violazione e innecessaria diffidenza nei confronti del personale?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione*(15 settembre 1999)*

La Commissione è a conoscenza dell'impiego di mezzi tecnici quali intercettazioni telefoniche e sorveglianza video sul luogo di lavoro al fine di controllare la condotta o il rendimento dei dipendenti.

A livello comunitario non esiste alcuna disposizione specifica sulla sorveglianza dei dipendenti nella Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.

A livello internazionale, il codice di condotta dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sulla riservatezza dei dati personali dei dipendenti⁽²⁾, redatto nel 1996, non esclude la sorveglianza dei lavoratori, tuttavia la limita chiaramente. La sorveglianza è soggetta a due condizioni. In primo luogo, può attuarsi solo se i lavoratori interessati sono stati previamente informati circa le intenzioni del datore di lavoro. In secondo luogo, il datore di lavoro non può scegliere indiscriminatamente il metodo e i mezzi di sorveglianza che ritiene più adatti al suo scopo, bensì deve valutarne le conseguenze sui lavoratori, privilegiando quei mezzi di sorveglianza che meno invadono la vita privata.

Quanto alla sorveglianza occulta o continua, il codice ha fissato termini molto restrittivi. La sorveglianza continua è limitata ai casi in cui il controllo è finalizzato alla risoluzione di problemi specifici legati alla salute, alla sicurezza o alla protezione dei beni. La sorveglianza occulta è ammessa solo laddove prevista da disposizioni specifiche delle singole legislazioni nazionali.

La Commissione sta attualmente esaminando, nel quadro della protezione della riservatezza dei dati personali dei dipendenti, la legislazione in materia degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995.

⁽²⁾ Codice di condotta sulla tutela dei dati personali dei lavoratori, Doc. MEWP/1996/5.

(2000/C 27 E/047)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1390/99**di Klaus Hänsch (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Relazione della Commissione sull'applicazione di alcune disposizioni in materia sociale nei trasporti su strada

Nella relazione sull'applicazione della normativa sociale nel settore dei trasporti su strada (COM(97) 698 def.), la Commissione dichiara che l'intensità dei controlli e la frequenza delle sanzioni alle violazioni sono estremamente differenziate negli Stati membri. Su circa 1.000.000 di contravvenzioni accertate in tutta l'UE, circa 900.000 riguardano la Germania.

1. Come spiega la Commissione tale dato di fatto?
2. Quale iniziativa intende essa assumere per garantire a livello UE l'applicazione del diritto e la concorrenza leale?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(14 settembre 1999)

Nella sua ultima relazione sull'applicazione della normativa sociale nel settore dei trasporti su strada per il biennio 1993-1994 ⁽¹⁾, la Commissione ha presentato i dati statistici comunicati dagli Stati membri in ordine al numero di controlli effettuati e di infrazioni contestate dalle competenti autorità nazionali. La Commissione riconosce che le statistiche relative al periodo testimoniano di un significativo impegno delle autorità tedesche in termini di applicazione della normativa.

Diversi fattori alterano però il quadro generale della situazione. Innanzi tutto, nonostante i solleciti, tre Stati membri (Grecia, Italia ed Austria) non hanno fornito dati per il periodo in oggetto e, in secondo luogo, la Finlandia e la Svezia, in quanto nuovi Stati membri, erano ancora impegnati a costituire sistemi adeguati di applicazione della normativa. Infine, taluni Stati membri quali Belgio, Francia e Portogallo hanno comunicato dati incompleti, mentre il Regno Unito ha segnalato che le attività di applicazione della normativa ad opera delle forze di polizia non erano state ancora integrate nei dati statistici forniti.

Gli Stati membri sono tuttora impegnati nel consolidamento dei rispettivi sistemi di rilevazione e di presentazione dei dati statistici alla Commissione. Va altresì sottolineato che nella relazione sul biennio 1993-1994 la Germania ha presentato per la prima volta, tramite il BAG (Bundesamt für Güterverkehr), dati statistici significativi sulle attività di applicazione della normativa da parte dei Länder.

La Commissione ha adottato misure nei confronti dei paesi inadempienti ed ha ottenuto da tutti gli Stati membri i dati necessari per la prossima relazione. In taluni casi, la Commissione ha dovuto minacciare questi ultimi di promuovere un'azione legale nei loro confronti.

La Commissione riconosce che gli Stati membri hanno approcci diversi in materia di applicazione della normativa. La Germania, ad esempio, opta per un gran numero di controlli; altri Stati membri effettuano meno controlli ma applicano sanzioni più severe, mentre altri ancora limitano i controlli a determinate attività di trasporto.

Con l'avvento del nuovo tachigrafo digitale, la Commissione potrà spingere gli Stati membri ad adottare un più alto livello di controlli minimi. E' inoltre in preparazione una relazione di valutazione dell'efficacia e dell'uniformità delle pratiche di applicazione della normativa negli Stati membri, che conterrà una serie di proposte volte a migliorare la situazione.

⁽¹⁾ COM(97) 698 def.

(2000/C 27 E/048)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1392/99 di Ursula Schleicher (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Applicazione delle direttive concernenti il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione in Portogallo

Il circondario e la città di Cascais (Portogallo), dove soggiornano molti cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea dispongono ora di un ufficio stranieri che a causa del quotidiano afflusso di richiedenti originari di Stati terzi è appena in grado di assolvere in modo adeguato ai suoi compiti. In tal modo si reca grave pregiudizio alla trasposizione e la corretta applicazione delle direttive concernenti il diritto di soggiorno (90/364/CEE ⁽¹⁾, 90/365/CEE ⁽²⁾, 93/96/CEE ⁽³⁾).

È la Commissione informata del fatto che:

1. I cittadini dell'Unione che richiedono un permesso di soggiorno devono far la fila per vari giorni al fine di poter presentare una domanda o ritirare i permessi;

2. Una suddivisione organizzativa dei richiedenti a seconda che siano originari di Stati dell'Unione europea o di Stati terzi potrebbe rappresentare un'efficace misura ai fini della corretta applicazione delle direttive concernenti il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione?

(¹) GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26.

(²) GU L 180 del 13.7.1990, pag. 28.

(³) GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(15 settembre 1999)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 68/360/CEE, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (¹), che, mutatis mutandis, si applica ai beneficiari delle direttive 90/364/CEE, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno, 90/365/CEE, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale e 93/96/CEE, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per ottenere i documenti di soggiorno. Inoltre, la decisione di concedere o meno il primo permesso di soggiorno va adottata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla data della richiesta del permesso.

Problemi e ritardi procedurali nel disbrigo delle richieste di permesso di soggiorno dei beneficiari della legislazione comunitaria potrebbero contravvenire alle disposizioni di cui sopra. Ogni beneficiario della legislazione comunitaria che ritenga lesi i suoi diritti a motivo di tali problemi o ritardi può presentare una denuncia alla Commissione con l'indicazione dei particolari e con la richiesta che la Commissione esamini se la procedura amministrativa in oggetto contravviene o meno alla legislazione comunitaria.

Spetta peraltro agli Stati membri decidere se la semplificazione delle formalità e delle procedure richieda la suddivisione delle domande tra quelle presentate da beneficiari della legislazione comunitaria e quelle presentate da altri. La Commissione gradirebbe attirare l'attenzione sul fatto che i membri della famiglia di cittadini dell'Unione, provenienti da paesi terzi, sono anch'essi beneficiari della legislazione comunitaria. Pertanto la divisione, suggerita dall'onorevole parlamentare, tra richiedenti originari dell'Unione e quelli originari di paesi terzi non si adatterebbe a tutti i beneficiari della legislazione comunitaria.

(¹) GU L 257 del 19.10.1968.

(2000/C 27 E/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1393/99

di Bernd Lange (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Sovvenzioni alla Vion VVaG

La compagnia assicurativa hannoverana HDI, assicuratore della responsabilità civile dell'industria tedesca, e la compagnia assicurativa bavarese HUK-Coburg, intendono procedere ad una fusione nel luglio 1999. La compagnia assicurativa che ne risulterà si chiamerà Vion VvaG e la sua sede legale dovrebbe essere a Coburgo. La decisione circa tale sede sociale è stata presa sulla base di cospicui incentivi finanziari, il cui importo è sconosciuto, da parte del Land Baviera.

1. È la Commissione europea a conoscenza delle sovvenzioni erogate dal governo regionale bavarese alla Vion VVaG? In caso affermativo, qual è il loro importo?
2. Le sovvenzioni e le misure di incentivo del Land Baviera sono stati comunicati quali aiuti alla Commissione?
3. Sono tali sovvenzioni compatibili con il diritto europeo sulla concorrenza e gli aiuti, in particolare con l'articolo 87?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(6 settembre 1999)

La lettera del 22 giugno 1999 dell'onorevole parlamentare ha richiamato l'attenzione della Commissione sul presunto aiuto di Stato concesso dal Land della Baviera in favore di Vion VvaG.

In una lettera del 16 luglio 1999, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche di pronunciarsi in proposito e di trasmetterle informazioni in relazione al presunto aiuto di Stato. Le autorità tedesche non hanno ancora risposto a tale lettera.

La Commissione informerà l'onorevole parlamentare sui risultati dell'indagine.

(2000/C 27 E/050)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1394/99**di Jannis Sakellariou (PSE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Paul van Buitenen

Secondo un articolo di stampa (Süddeutsche Zeitung del 7.6.1999) il funzionario UE Paul van Buitenen, che con la sua relazione presentata nel dicembre dell'anno scorso alla Commissione ha contribuito in misura determinante alla scoperta di casi di corruzione e di frodi, è stato ora trasferito in una divisione che non corrisponde alle sue qualifiche («contare lampadine»).

1. È stato il sig. van Buitenen trasferito realmente nella divisione «Approvvigionamento di materiali», da quando e a quali mansioni è egli addetto in concreto?
2. Se un tale trasferimento ha effettivamente avuto luogo, c'era da parte della Commissione l'intenzione di squalificare van Buitenen mediante un siffatto trasferimento punitivo?

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(16 settembre 1999)

1. Con decisione del 9 aprile 1999 l'Autorità che ha il potere di nomina (AIPN) ha affidato al signor van Buitenen un nuovo incarico nell'interesse del servizio. La decisione è diventata effettiva il 16 aprile 1999.

La Commissione ritiene che il nuovo posto corrisponda senz'altro alle qualifiche professionali del sig. Van Buitenen; esso richiede, fra l'altro, vaste esperienze pratiche nel settore contabile, una conoscenza approfondita del regolamento finanziario e grande dimestichezza con lo strumento informatico. Il sig. Van Buitenen dispone di tutte queste conoscenze.

Nel nuovo posto occupato egli è responsabile di una nuova cellula contabile, centralizzata a livello della Direzione «Politica e gestione immobiliare; gestione dei servizi». A questa cellula sono affidate mansioni di contabilità sia generale che analitica, inclusa la contabilità fuori bilancio. Il bilancio annuo che la cellula deve gestire ammonta a circa 210 milioni di €, cui si aggiungono circa 29 milioni di € per le attività fuori bilancio. Il primo compito che il sig. van Buitenen è chiamato a svolgere consiste nel creare la nuova cellula che sarà composta da una decina di persone.

2. Sia la creazione del posto in oggetto, decisa lo scorso anno, che la pubblicazione dell'avviso di posto vacante nel marzo 1999 sono indipendenti dal trasferimento del sig. Van Buitenen. Il suo trasferimento ad un posto equivalente non può essere considerato una punizione.

(2000/C 27 E/051)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1395/99
di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Conduzione delle centrali elettriche della Österreichisch-Bayerische Kraftwerke AG

La Österreichisch-Bayerischen Kraftwerke AG (ÖBK) ha dismesso la conduzione autonoma delle proprie centrali elettriche e l'ha trasferita alla Grenzkraftwerke GmbH Inn/Donau (GKW). Proprietari della GKW sono la Bayernwerk Wasserkraft-AG e la Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG. Il trasferimento della conduzione aziendale è avvenuto senza un bando di gara pubblico.

Poiché l'azionista di maggioranza delle società interessate è lo Stato, può la Commissione far sapere:

1. La conduzione aziendale delle centrali elettriche della ÖBK avrebbe dovuto essere attribuita mediante gara di appalto pubblico? In caso affermativo, perché, in caso negativo, perché?
2. In caso affermativo, quali iniziative assumerà la Commissione?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(15 ottobre 1999)

L'aggiudicazione di un appalto per la prestazione di servizi della Österreichisch-bayerische Kraftwerke AG rientra nel campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 98/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998⁽²⁾, qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni: la Österreichisch-bayerische Kraftwerke AG (ÖBK) è un ente aggiudicatore ai sensi della suddetta direttiva e il valore dell'appalto in questione è pari o supera i valori di soglia indicati nella direttiva.

La prima condizione appare soddisfatta: ÖBK è un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, che esercita un'attività a norma del paragrafo 2, lettera a), punto ii), nell'ambito della messa a disposizione o gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda ladduzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità o l'alimentazione con elettricità di tali reti.

La Commissione non dispone però di informazioni tali da consentire una valutazione del valore dell'appalto. Tuttavia, nel caso del trasferimento della gestione aziendale autonoma della ÖBK alla Grenzkraftwerke GmbH Inn/Donau (GKW), di cui parla l'Onorevole Deputato, si tratta di un servizio ai sensi dell'allegato XVI B, categoria 27 (altri servizi) della direttiva 93/38/CEE. L'articolo 16 della direttiva stabilisce che gli appalti per la prestazione di servizi vengano aggiudicati secondo quanto definito dagli articoli 18 e 24. Sulla base di tali disposizioni, per ogni appalto l'ente aggiudicatore è tenuto a comunicare alla Commissione i risultati della procedura di aggiudicazione entro due mesi dall'aggiudicazione stessa.

Secondo la Commissione il trasferimento della conduzione aziendale della ÖBK alla Grenzkraftwerke GmbH Inn/Donau sarebbe quindi dovuto avvenire senza un bando di gara pubblico.

⁽¹⁾ GU L 199 del 9.8.1993.

⁽²⁾ GU L 101 del 1.4.1998.

(2000/C 27 E/052)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1397/99
di Mathieu Grosch (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Omologazione dei requisiti per la domanda di pensione anticipata

Un cittadino tedesco residente in Belgio ha lavorato e risieduto per circa 12 anni in Germania e lavorato e risieduto per circa 30 anni in Belgio. In entrambi in casi non era un lavoratore frontaliero, poiché risiedeva

nel paese in cui era ubicato il suo posto di lavoro. In Belgio è prevista la possibilità di richiedere una pensione anticipata all'età di 60 anni. Coloro i quali hanno lavorato come frontalieri in Germania, percepiscono dallo Stato belga la totalità della pensione fino al momento in cui matura il diritto alla pensione di vecchiaia tedesca. Poiché il lavoratore in questione non era un frontaliere, in Belgio gli sarà corrisposta la pensione risultante dal periodo contributivo. In Germania la pensione anticipata è prevista a decorrere dall'età di 60 anni, a norma dell'articolo 38 del VI Libro del Codice sociale. L'interessato possiede tutti i requisiti salvo quello di essere stato disoccupato per 52 settimane nell'arco dell'ultimo anno e mezzo prima della decorrenza della pensione. L'interessato era infatti disoccupato in Belgio nei due anni precedenti alla domanda di pensione e non era dunque disponibile sul mercato del lavoro tedesco.

È possibile equiparare il periodo di disoccupazione in un altro Stato membro (Belgio) richiesto ai fini di una pensione anticipata tedesca con il periodo di disoccupazione in Germania?

Potrebbe applicarsi in tal senso il regolamento (CEE) 1408/71 ⁽¹⁾ del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità?

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(6 settembre 1999)

La Commissione intende attirare l'attenzione dell'on. parlamentare sul fatto che la Corte di giustizia ha affermato nella causa D'Amico ⁽¹⁾ che il diritto comunitario non si oppone ad una legge nazionale che contempla, per l'acquisizione del diritto alla pensione anticipata, che l'interessato sia disoccupato da un certo periodo di tempo e a disposizione quindi dell'ufficio del lavoro dello Stato membro interessato.

La Corte basa questo ragionamento sul fatto che le prestazioni di disoccupazione sono strettamente connesse con la situazione della regione nella quale l'interessato è stato privato del lavoro in quanto i posti di lavoro disponibili variano da una regione della Comunità all'altra. Esso si riflette anche sul fatto che il regolamento (CE) 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e del regolamento (CEE) 574/72 che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) 1408/71 ⁽²⁾ limita l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione ad un periodo di 3 mesi. Durante questo periodo di 3 mesi, il legame con lo Stato in cui il lavoratore è stato privato del lavoro si mantiene grazie al fatto che l'istituzione competente di questo Stato è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni di disoccupazione.

Di conseguenza le autorità tedesche non sono obbligate a riconoscere l'iscrizione ad un organismo belga di disoccupazione come equivalente all'iscrizione in Germania.

La Commissione ha approvato di recente una proposta di semplificazione ⁽³⁾ che prevede, nel suo art. 3, par. 2, l'assimilazione dei fatti. Ciò significa che lo Stato membro le cui disposizioni legislative regolamentari o amministrative, attribuiscono effetti giuridici al sopraggiungere di taluni fatti o eventi, dovrebbe tener conto nella misura necessaria, di questi stessi fatti o eventi sopraggiunti in qualsiasi altro Stato membro come se si fossero verificati sul territorio nazionale.

Tale proposta, secondo la procedura di codecisione, si trova attualmente in fase di discussione dinanzi al Parlamento e al Consiglio, che dovrebbe approvarla all'unanimità.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte del 9 luglio 1975, 20-75 D'Amico, Racc. 1975 pag. 891.

⁽²⁾ GU L 28 del 30.10.1997.

⁽³⁾ GU C 38 del 12.2.1999.

(2000/C 27 E/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1399/99
di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Luci per la guida diurna e interruttore crepuscolare

1. Dispone la Commissione europea di dati secondo cui l'introduzione del cosiddetto obbligo delle luci diurne nella circolazione stradale, sull'esempio dei paesi scandinavi, potrebbe comportare una riduzione degli incidenti?
2. Intende essa proporre l'introduzione delle luci di guida diurna per i veicoli nell'Unione europea?
3. Intende essa promuovere l'introduzione di un interruttore crepuscolare?
4. Intende essa adottare altre misure intese a favorire gli effetti principali delle luci di guida diurna minimizzando gli eventuali effetti collaterali?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(10 settembre 1999)

L'effetto delle luci per la guida diurna sulla riduzione del numero di incidenti è stato oggetto di ricerche approfondite, sulla base dei dati resi disponibili dopo l'adozione di tali dispositivi in alcuni Stati membri nonché in Ungheria e in Canada. La valutazione si è inoltre basata su sperimentazioni conseguenti all'uso di luci per guida diurna sulle flotte di autoveicoli. I risultati rivelano che, complessivamente, le luci per guida diurna possono ridurre il numero di incidenti stradali e in particolare quelli mortali. Il loro effetto positivo varia in funzione della latitudine e risulta più marcato nei paesi scandinavi.

Dati provenienti dagli studi più importanti effettuati in Europa centrale attestano che l'effetto di tali dispositivi sulla riduzione del numero di incidenti è limitato ma statisticamente significativo. E' attualmente in corso una riflessione sull'entità dell'effetto dell'illuminazione per guida diurna sulla riduzione degli incidenti.

La Commissione è tuttora impegnata, in stretta collaborazione con il Gruppo di alto livello dei rappresentanti degli Stati membri, nella valutazione dell'incidenza delle luci per guida diurna e in particolar modo delle loro conseguenze sull'aumento del consumo di carburante e sull'incremento di emissioni di anidride carbonica (CO₂), attualmente stimate tra lo 0,4 e il 2,5%. Il risultato effettivo dipende in larga misura dagli accorgimenti adottati in materia di luci per guida diurna nonché dalla combinazione di accorgimenti alternativi. L'interruttore crepuscolare può attivare automaticamente i fari del veicolo in caso di condizioni di illuminazione diurna insufficienti o di scarsa visibilità; tale dispositivo rimane quindi inattivo per gran parte del tempo di guida diurna, limitando così l'aumento di consumo di carburante e di emissione di CO₂.

L'incidenza delle luci per guida diurna sull'aumento del consumo di carburante costituisce una questione centrale nell'ambito delle attuali iniziative volte a migliorare i risparmi di carburante delle autovetture. La Commissione la terrà pertanto in debita considerazione nella propria valutazione degli effetti complessivi di questi dispositivi.

(2000/C 27 E/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1400/99
di Michl Ebner (PPE-DE) e Doris Pack (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Procedura di ricorso della Commissione contro la fissazione transfrontaliera del prezzo dei libri in Austria e in Germania

1. In una serie di risoluzioni, l'ultima delle quali adottata il 20 novembre 1998 (risoluzione B4-0991/98⁽¹⁾), il Parlamento si è pronunciato sul tema della fissazione transfrontaliera del prezzo dei libri. Visto il reclamo pendente presso la Commissione il Parlamento presuppone che il dialogo con la Commissione continuerà durante la prossima legislatura del Parlamento e che la Commissione non adotterà prima, nel senso di una gestione corretta, una decisione definitiva al riguardo.

- a) Quando intende la Commissione organizzare l'audizione pubblica richiesta nella risoluzione del Parlamento del 20.11.1998 sulla questione della fissazione del prezzo dei libri e sulla questione dell'importanza dell'articolo 128, paragrafo 4 del trattato CE nonché su altri aspetti della politica della concorrenza, della cultura e dei consumatori, con la partecipazione degli operatori del commercio librario transfrontaliero?
- b) Quali iniziative ha adottato la Commissione per stabilire una normativa vincolante che consenta, oltre alla fissazione nazionale del prezzo dei libri, anche accordi transfrontalieri sulla fissazione dei prezzi nell'ambito di aree linguistiche omogenee che non siano incompatibili con le norme in materia di concorrenza?

2. Nella sua recente decisione dell'8.2.1999 sulla fissazione del prezzo dei libri in aree linguistiche transfrontaliere omogenee il Consiglio dei ministri della cultura ha invitato nuovamente la Commissione a rispettare le disposizioni e gli effetti dell'articolo 128, paragrafo 4 del trattato CE, la particolare importanza del mercato del libro per la cultura e lo speciale valore del libro quale oggetto di cultura, nonché le corrispondenti politiche culturali nazionali all'atto dell'applicazione delle norme europee in materia di concorrenza. Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam la clausola culturale è stata rafforzata ulteriormente all'articolo 151, paragrafo 4.

Alla luce di quali normative intende la Commissione rispettare l'articolo 151, paragrafo 4, rafforzato dal trattato di Amsterdam, nonché le decisioni nazionali in materia di politica culturale all'atto dell'applicazione delle norme giuridiche sulla concorrenza se non sarà possibile individuare chiaramente, come accadrà regolarmente, né i vantaggi né gli inconvenienti di un'azione in materia di politica culturale?

(¹) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 391.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(5 ottobre 1999)

1. In merito ai casi pendenti in materia di concorrenza cui si riferiscono gli onorevoli parlamentari — cioè la notifica presentata dagli editori tedeschi e austriaci sul regime transfrontaliero del prezzo fisso dei libri in Germania e in Austria nonché le varie denunce presentate contro tale regime — la Commissione tiene a precisare che, in base alle disposizioni vigenti e alla giurisprudenza in materia, essa è obbligata, in quanto organo competente, ad applicare il diritto comunitario della concorrenza in piena indipendenza. Infatti, le norme applicabili non prevedono l'intervento di altre istituzioni nei casi individuali di concorrenza, ad eccezione della consultazione delle competenti autorità nazionali via il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n.17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 — Primo regolamento d'applicazione degli ex articoli 85 e 86 del trattato (¹) (ora articoli 81 e 82). Nella riunione del 14 luglio 1999, la Commissione precedente aveva deciso di non prendere una decisione in merito ai casi pendenti, lasciando che ad affrontare definitivamente la questione fosse la nuova Commissione, che ha ora assunto le sue funzioni e può confermare che proseguirà il dialogo con il Parlamento europeo.

- a) La Commissione ricorda che, in applicazione delle disposizioni procedurali in vigor (²), ha proceduto, il 16 e il 17 settembre 1998, all'audizione delle parti, dei denunciati e dei terzi interessati, in particolare i rappresentanti degli scrittori, nei casi citati dagli onorevoli parlamentari, affinché i diritti in sede processuale degli interessati siano pienamente rispettati.
- b) Quanto al quadro giuridico per l'esame dei regimi transfrontalieri del prezzo fisso del libro, la Commissione ritiene che le disposizioni vigenti — cioè le norme di concorrenza di cui agli articoli 81 (ex articolo 85) e seguenti del trattato CE e la clausola culturale dell'articolo 151 (ex articolo 128), paragrafo 4 del trattato CE — permettano un'analisi approfondita dei singoli casi che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, compresi gli elementi culturali. Tale valutazione è suffragata dalle decisioni già prese dalla Commissione nel passato e dalla giurisprudenza in materia (³).

2. L'articolo 151, paragrafo 4, del trattato CE obbliga la Commissione a tener conto degli aspetti culturali quando agisce conformemente ad altre disposizioni del trattato CE, segnatamente allo scopo di rispettare e promuovere la diversità delle culture nella Comunità europea. Quando applica le disposizioni del trattato CE relative alla concorrenza, la Commissione accerta dunque se un accordo o una pratica abbia finalità culturali e preveda disposizioni a carattere culturale che si traducano effettivamente in pratica e che possano giustificare restrizioni di concorrenza proporzionate agli obiettivi ricercati. Tale esame avviene nell'ambito dell'eventuale applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE, che prevede che la Commissione possa accordare un'esenzione a accordi o a pratiche restrittive della concorrenza i cui vantaggi per i consumatori superino gli svantaggi, a condizione in particolare che gli accordi o le pratiche in causa si limitino alle restrizioni indispensabili per raggiungere i loro obiettivi e non eliminino la

concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in causa. La Commissione tiene conto anche delle modifiche che le parti potrebbero introdurre. Conformemente a questa disposizione, benefici di carattere culturale possono costituire un vantaggio per i consumatori. In conclusione, può essere concessa un'esenzione, tenuto conto dell'articolo 151, paragrafo 4 del trattato CE, solo se l'accordo o la pratica in causa soddisfa tutte le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE, il che presuppone in particolare che i presunti vantaggi culturali siano chiaramente dimostrati.

- (¹) GU 13 del 21 febbraio 1962, modificato da ultimo dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (²) Cf. l'articolo 19 del citato regolamento n. 17 e il regolamento n. 1999/63/CEE della Commissione del 25 luglio 1963 relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17, GU 127 del 20.8.1963; tale regolamento è stato nel frattempo abrogato e sostituito dal regolamento (CE) 2842/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE, GU L 354 del 30.12.1998.
- (³) Cf. le decisioni della Commissione del 25.11.1981, VBVB e VBVB, GU L 54 del 25.2.1982, e del 12.12.1988, Publishers Association — Net Book Agreements, GU L 22 del 26.1.1989, come pure le sentenze della Corte di giustizia del 17 gennaio 1984 nelle cause riunite 43 e 63/82, VBVB e VBVB/Commissione, Racc. 1984, del Tribunale di primo grado, del 9 luglio 1992, nella causa T-66/89, Publishers Association/Commissione, Racc. 1992, p II-1995 e della Corte di giustizia, del 17 gennaio 1995, nella causa C-360/92 P, Publishers Association/Commissione, Racc. 1995.

(2000/C 27 E/055)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1401/99

di Michl Ebner (PPE-DE) al Consiglio

(1° settembre 1999)

Oggetto: Promozione e tutela delle lingue meno diffuse nell'UE

Può il Consiglio illustrare per grandi linee la sua politica in materia di salvaguardia e promozione delle lingue meno parlate nell'Unione europea e intende esso appoggiare nuove iniziative intese a promuovere gli scambi culturali e linguistici, ad esempio, tra giovani in Irlanda, nella parte occidentale della Comunità e giovani dell'Est della Germania, ossia tra giovani che vivono in regioni periferiche?

Risposta

(22 ottobre 1999)

L'Onorevole Parlamentare è pregato di far riferimento alla risposta del Consiglio, in data 21.1.1999, all'interrogazione orale n. H 0038/99 dell'on. Pat Gallagher sullo stesso argomento.

Il Consiglio desidera altresì sottolineare che attende con interesse l'imminente proposta della Commissione relativa ad un programma d'azione per le lingue regionali e delle minoranze.

(2000/C 27 E/056)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1402/99

di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Numero di omologazione UE per l'immatricolazione di autoveicoli

L'immatricolazione di autoveicoli è notoriamente un processo che richiede un gran numero di pratiche burocratiche. Con l'introduzione del numero di omologazione UE si dovrebbe poter avviare al gran numero di passaggi amministrativi richiesti. E' tuttavia un fatto che negli uffici della motorizzazione dei singoli Stati membri non esistono le necessarie infrastrutture, cosicché per esempio in Italia non è possibile utilizzare il numero di omologazione UE. Dato che gli impiegati degli uffici della motorizzazione italiani non hanno accesso ai dati tecnici del veicolo sui quali si basa il numero di omologazione, gli acquirenti sono ancor oggi costretti a esibire numerosi documenti, che vanno dal certificato di conformità CEE fino all'attestato della misurazione del livello acustico.

Ciò premesso, si chiede alla Commissione di comunicare se non intenda fare pressione sugli Stati membri affinché i vari uffici della motorizzazione nazionali possano accedere ai dati tecnici necessari all'attribuzione del numero di omologazione, e conseguentemente l'immatricolazione di autoveicoli possa avere luogo secondo procedure meno complicate.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare mira a sapere se il numero di omologazione, indicato sul certificato di conformità CEE, consenta ai servizi d'immatricolazione dei veicoli a motore di accedere alle caratteristiche tecniche dei veicoli stessi quali sono rilevate all'atto dell'omologazione.

La direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾ ha comportato la sostituzione progressiva dei sistemi nazionali di omologazione degli autoveicoli con una procedura di omologazione comunitaria. Tale direttiva-quadro prevede in particolare che il costruttore di un autoveicolo stili un certificato di conformità che accompagna ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato.

L'immatricolazione degli autoveicoli avviene sulla scorta di detto certificato che contiene di massima tutte le informazioni necessarie per concedere l'immatricolazione, quelle necessarie per fissare gli importi delle varie tasse nonché quelle che consentono l'applicazione delle norme particolari in materia di circolazione. Esso contiene altresì il numero di omologazione del tipo di veicolo, il che consente alle autorità competenti in materia di omologazione una ricerca più agevole e più rapida dei dati tecnici del veicolo stesso.

L'accessibilità di tali dati tecnici ai fini dell'immatricolazione o della tassazione dei veicoli non è coperta dalla direttiva 70/156/CEE ma rientra nelle competenze dei singoli Stati membri ed è pertanto gestita in via autonoma da essi. La Commissione non dispone di informazioni sulla trasmissione dei dati tecnici degli autoveicoli rilevati all'atto dell'omologazione alle amministrazioni diverse da quelle competenti in materia di omologazione.

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970.

(2000/C 27 E/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1404/99 di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Pagamenti ai produttori di lino

Al fine di evitare ritardi nel pagamento degli aiuti ai produttori di lino, la Commissione sta esaminando la possibilità di introdurre un sistema di anticipi sugli aiuti che prevede la costituzione di una garanzia.

Allo stato attuale sono disponibili ulteriori informazioni al riguardo?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(8 settembre 1999)

La normativa comunitaria che disciplina l'organizzazione comune dei mercati del lino e della canapa impone, a partire dalla campagna 1999/2000, nuove limitazioni per quanto riguarda le condizioni di concessione degli aiuti ai produttori di lino tessile.

Tali limitazioni, attinenti in particolare al controllo del rendimento minimo della paglia di lino, hanno subito alcune modifiche. L'obbligo di pesare la paglia già nello stabilimento di trasformazione è stato introdotto per rendere i controlli più rigorosi, meno numerosi e, di conseguenza, più agevoli. Questa disposizione può effettivamente causare ulteriori ritardi nell'erogazione degli aiuti. Pertanto, la Commissione ha seriamente valutato la possibilità di introdurre un sistema di anticipi sugli aiuti che prevede la costituzione di una garanzia.

Una soluzione del genere presenterebbe tuttavia vari inconvenienti. In questo settore è infatti necessario effettuare controlli rigorosi, anche se difficoltosi, del diritto agli aiuti prima della loro effettiva erogazione. Un sistema di anticipi potrebbe pure tradursi, per quanto riguarda la gestione dei fondi comunitari, in ulteriori complicazioni amministrative in un settore già di per sé abbastanza complesso e comporterebbe un aumento del rischio finanziario della Comunità.

Va detto inoltre che la Commissione si è impegnata nel quadro del pacchetto prezzi 1999/2000 a presentare una proposta di riforma del settore del lino tessile e della canapa, riforma che dovrebbe entrare in vigore durante la campagna 2000/2001. Nella sua proposta la Commissione terrà ovviamente conto di tutti i problemi connessi all'attuale regime.

Tenuto conto di quanto precede, non è stato dato seguito all'attuazione di un eventuale sistema di anticipi sugli aiuti.

(2000/C 27 E/058)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1405/99

di Mary Banotti (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Possibili effetti collaterali del farmaco Roaccutane

E' la Commissione a conoscenza dei gravi effetti collaterali che il medicinale Roaccutane, prescritto nella cura dell'acne, può provocare?

In Francia il foglietto illustrativo del Roaccutane segnalava espressamente da anni, tra i possibili effetti collaterali del farmaco, la depressione, la psicosi e turbe comportamentali e il 3 marzo 1987 l'Ente sanitario nazionale ha ulteriormente inasprito le relative avvertenze.

Anche negli Stati Uniti, l'Ente nazionale di vigilanza sui farmaci — la FDA — prevedeva da anni un esplicito riferimento, nel foglietto illustrativo del Roaccutane, i potenziali rischi di depressione, psicosi e disturbi psichici, e nel marzo del 1998 ha ulteriormente inasprito le avvertenze, includendovi anche il suicidio, i tentativi e i propositi di suicidio.

Può la Commissione comunicare se esistono piani per uniformare le avvertenze per tale medicinale, dal momento che la casa produttrice, la Roche Product Ltd, è libera di far figurare nelle avvertenze il pericolo di suicidio in alcuni paesi e tralasciarlo in altri?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(5 ottobre 1999)

La Commissione è perfettamente a conoscenza dei possibili gravi effetti collaterali del medicinale commercializzato sotto la denominazione Roaccutane, il cui principio attivo è l'isotretinoina utilizzata nel trattamento di gravi forme di acne.

Questo medicinale è in commercio nella maggior parte degli Stati membri sin dal 1983. Viene indicato limitatamente nella terapia di forme gravi di acne che non rispondono ad altri tipi di trattamento ed è venduto solo su presentazione di ricetta medica. In alcuni Stati membri il Roaccutane può essere utilizzato esclusivamente da specialisti in dermatologia.

Sin da quando è stato immesso sul mercato il Roaccutane è stato esplicitamente controindicato nelle donne in stato di gravidanza accertata o sospetta, poiché ne sono noti gli effetti teratogeni.

Recentemente sono emersi nuovi dati inerenti gli effetti collaterali di questo medicinale sulla psiche, tra cui episodi di depressione e tentativi di suicidio. Tra marzo e ottobre del 1998 questi effetti collaterali sono stati ampiamente discussi ed esaminati da tutti gli Stati membri nell'ambito del gruppo di lavoro responsabile della farmacovigilanza in seno al comitato per le specialità medicinali.

A seguito di queste discussioni, in tutti gli Stati membri nei quali è venduto il prodotto le condizioni necessarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio sono state modificate allo scopo di includere avvertenze specifiche sui rischi osservati in correlazione con l'assunzione del medicinale, tra cui stati depressivi, tendenze suicide o episodi di suicidio, e sulla necessità di tenere sotto particolare osservazione i pazienti in terapia con il Roaccutane. Tali avvertenze sono state incluse nelle informazioni inerenti le indicazioni e nei foglietti illustrativi.

La Commissione constata con soddisfazione che queste azioni hanno consentito di armonizzare adeguatamente le avvertenze in tutti gli Stati membri che hanno autorizzato la commercializzazione di questo medicinale.

(2000/C 27 E/059)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1406/99
di Mary Banotti (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Irlanda e CITES

Con riferimento alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione n. H-0043/99 ⁽¹⁾, si fa presente che, come la Commissione saprà, il motivo per cui la Comunità non è parte contraente di CITES è precisamente la mancata ratifica della Convenzione da parte dell'Irlanda. Non appena l'Irlanda avrà ratificato CITES, la Comunità potrà aderire alla convenzione e ciò garantirà certezza giuridica vincolando gli Stati membri dell'Unione europea all'osservanza degli obblighi che ne derivano, come nel caso di altre convenzioni internazionali.

L'interrogante richiama inoltre l'attenzione della Commissione sulla risoluzione approvata dalla Conferenza delle Parti contraenti della Convenzione CITES, svoltasi a Kyoto nel 1992, nella quale si invita «lo Stato membro che non ha ancora aderito a CITES a ratificare quanto prima la Convenzione». Questa preoccupazione rimane viva fra le altre parti contraenti di CITES, nonostante l'esistenza di regolamentazioni comunitarie specifiche sulla Convenzione.

La Commissione non si rende conto che, non avendo aderito a CITES, l'Irlanda è uno dei pochi Stati membri sprovvisti di controlli sul commercio illegale e che per questo motivo non esiste alcuna valutazione indipendente dell'estensione del commercio illegale in tale paese e di tutte le conseguenze che ciò comporta?

Dal momento che CITES è una delle più importanti convenzioni internazionali in materia di conservazione, alla quale hanno recentemente aderito anche paesi come la Cambogia e Giamaica, non considera la Commissione deplorabile il fatto che uno Stato membro della Comunità non abbia ancora ratificato la Convenzione, privando così l'Unione europea della possibilità di definire la sua futura politica in materia?

Potrebbe la Commissione esaminare in modo più approfondito tali aspetti e indicare nella sua risposta il modo in cui, entro i limiti delle sue competenze amministrative, essa può contribuire a dare alla questione della ratifica irlandese maggior rilievo nell'agenda politica?

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo (febbraio 1999).

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(15 ottobre 1999)

La presente interrogazione si riferisce alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione orale H-43/99 presentata dall'onorevole parlamentare relativa alla mancata ratifica da parte dell'Irlanda della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatica minacciate di estinzione (CITES) durante l'ora delle interrogazioni nella sessione parlamentare del febbraio 1999 ⁽¹⁾.

La Commissione ricorda ancora una volta che non dispone di strumenti giuridici per obbligare l'Irlanda a ratificare la suddetta Convenzione, tuttavia concorda con l'onorevole parlamentare nel fatto che sia deplorabile che l'Irlanda non l'abbia ratificata dato che tutti gli altri Stati membri ne sono parti e che la sua ratifica sarebbe utile per la Comunità nel quadro del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽²⁾.

La Commissione ricorda tuttavia che la ratifica della CITES da parte dell'Irlanda non porterebbe di per sé all'adesione alla CITES da parte della Comunità. Questa dipende dalla ratifica di un emendamento del testo della Convenzione da parte di altre parti CITES. La Commissione sta attivamente discutendo tale questione con le parti CITES interessate.

Tra gli aspetti positivi da segnalare, la Commissione prende atto del fatto che il progetto di legge recentemente presentato al Parlamento europeo (volto a modificare la legge irlandese sulla flora e la fauna selvatiche del 1976, il Wildlife Act), dovrebbe fungere da strumento di ratifica. La legge in questione dovrebbe essere approvata nei prossimi mesi e la Commissione si augura che ciò possa rispondere in maniera soddisfacente alle preoccupazioni dell'onorevole parlamentare.

(¹) Discussioni del Parlamento europeo (febbraio 1999).

(²) GU L 61 del 3.3.1997.

(2000/C 27 E/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1407/99

di Mary Banotti (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Supplementi a carico delle persone che viaggiano sole

Può la Commissione indicare se il supplemento imposto alle persone che viaggiano sole è contrario alla legislazione comunitaria?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(19 ottobre 1999)

Non esiste una legislazione comunitaria specifica sui supplementi a carico delle persone che viaggiano da sole. Nel giugno 1990 il Consiglio ha adottato la Direttiva 90/314/CEE (¹) concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» il cui obiettivo è quello di ravvicinare le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative degli Stati membri relative ai viaggi «tutto compreso» venduti o offerti nel territorio della Comunità. La direttiva è destinata a tutelare i consumatori che acquistano viaggi «tutto compreso» nella Comunità.

L'art. 2.4 della direttiva definisce il consumatore come la persona che acquista o s'impegna ad acquistare servizi «tutto compreso» (il contraente principale), o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale s'impegna ad acquistare servizi «tutto compreso» («gli altri beneficiari») o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi «tutto compreso» («il cessionario»). Pertanto il testo comunitario non fa distinzione fra viaggiatori, siano essi persone che viaggiano da sole o meno, e le disposizioni si applicano a tutti indistintamente.

In genere le leggi di mercato impongono «prezzi più elevati per persone che viaggiano sole» basandosi sul fatto che questo aspetto comporta costi di alloggio più elevati.

(¹) GU L 158 del 23.6.1990.

(2000/C 27 E/061)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1408/99

di Mary Banotti (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Job-sharing

Come la Commissione saprà, il sistema del job-sharing è previsto nel settore pubblico e, laddove è possibile, questa opportunità deve essere concessa a chi ne fa richiesta. Nel settore privato invece non esiste attualmente un obbligo di questo tipo.

Può la Commissione indicare se sono attualmente in discussione, o se prevede di presentare, direttive UE volte ad introdurre il sistema del job-sharing, su base obbligatoria, anche nel settore privato?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione*(6 settembre 1999)*

La Commissione ritiene che il sistema del job-sharing può costituire un mezzo utile per migliorare la flessibilità e riconciliare il lavoro e la vita familiare. È tuttavia importante che gli accordi siano presi in genere su base volontaria e che tutte le parti interessate s'impegnino a fondo e siano abbastanza flessibili per consentire il funzionamento del sistema. In questi casi la Commissione reputa inadeguata una direttiva della Comunità che richieda l'introduzione di sistemi obbligatori di job-sharing. Essa tuttavia considera opportuno che gli Stati membri esaminino le rispettive leggi e altre disposizioni statutarie per accertarsi che non impediscano lo sviluppo di accordi relativi al sistema del job-sharing, purché si continui a garantire ai lavoratori interessati un'adeguata sicurezza. Tale strategia sarebbe in sintonia con gli orientamenti dell'occupazione del 1999 (orientamento 17).

(2000/C 27 E/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1409/99**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Siti di particolare interesse scientifico

Può la Commissione comunicare qual è la percentuale del territorio di ciascuno dei quindici Stati membri attualmente considerato meritevole di conservazione e quindi classificato come siti di particolare interesse scientifico?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione*(10 settembre 1999)*

L'onorevole parlamentare interroga la Commissione in merito alle superfici proposte dagli Stati membri quali « Siti di particolare interesse scientifico ». Si tratta tuttavia di una classificazione propria al Regno Unito, che non trova riscontro nel diritto comunitario.

Ogni anno, invece, la Commissione pubblica un Barometro Natura che rileva le percentuali di territorio che ogni Stato membro propone ai sensi delle direttive comunitarie «uccelli» (direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽¹⁾) e «habitat» (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽²⁾).

Il Barometro Natura viene aggiornato ogni quattro mesi ed è pubblicato nel notiziario gratuito «Natura 2000», disponibile sul sito <http://europa.eu.int/comm/dg11/nature/natura.htm>.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2000/C 27 E/063)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1410/99**di Mark Watts (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Concessione di licenze agli intrattenitori di bambini

Può la Commissione indicare quali normative esistono nell'Unione europea per disciplinare la concessione di licenze e la formazione delle persone che intrattengono i bambini e se tali persone sono tenute a portare con sé attrezzature di sicurezza durante la loro attività? Sono tenute inoltre ad assicurarsi almeno per un livello minimo?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(15 settembre 1999)

A livello comunitario non esistono testi legislativi che disciplinano la formazione degli intrattenitori di bambini ed il rilascio di licenze per l'esercizio di detta professione. La questione sollevata non rientra pertanto nelle competenze della Commissione.

(2000/C 27 E/064)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1411/99
di Carlos Carnero González (PSE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Sgombero dell'insediamento di Malmea nella comunità di Madrid

La scorsa settimana la delegazione del governo nella comunità di Madrid ha proceduto, con la collaborazione del comune di Madrid e per mezzo dell'intervento di numerosi elementi delle forze di polizia, allo sgombero dell'insediamento di Malmea. Tale sgombero ha avuto come effetto immediato la dispersione incontrollata delle centinaia di famiglie di origine romena ivi stabilite da molto tempo, di cui fanno parte più di cento minori di 16 anni. Tragicamente, uno dei bambini è stato investito nel pomeriggio dello sgombero ed è morto in seguito alle ferite riportate nell'incidente. Questi gravi fatti hanno avuto enormi ripercussioni nei mezzi di comunicazione e hanno suscitato un forte allarme sociale nonché le proteste di numerose forze politiche e sociali. Essi evidenziano la mancanza di una vera e propria politica di integrazione sociale a favore degli immigranti stabiliti negli insediamenti esistenti nella comunità di Madrid e nel resto della Spagna, immigranti che, nel caso di Malmea, vivevano in condizioni subumane e, dopo lo sgombero, rischiano di continuare a trovarsi in una situazione chiaramente inaccettabile dal punto di vista dell'uguaglianza e della solidarietà, valori che tutti gli Stati membri dell'Unione europea considerano principi fondamentali. D'altra parte, quanto accaduto evidenzia ancora una volta il fatto che governi come quello spagnolo continuano ad affrontare la problematica dell'immigrazione clandestina come un problema di ordine pubblico più che come una sfida di integrazione sociale.

E' la Commissione a conoscenza di questi fatti e, in caso contrario, intende chiedere alle autorità spagnole di fornirle tutte le informazioni relative agli stessi? Non ritiene la Commissione che, in virtù dei valori e delle politiche alla base della costruzione europea, tutti gli Stati membri dell'Unione, compresa la Spagna, abbiano l'obbligo di applicare una politica di integrazione sociale degli immigranti che eviti l'insorgere di situazioni deprecabili come quelle che esistono negli insediamenti clandestini di questo paese, astenendosi dal ricorrere a misure di ordine pubblico del tipo di quelle adottate a Malmea e le cui nefaste conseguenze sono visibili a tutti?

Non ritiene la Commissione che gli strumenti di coesione economica e sociale di cui dispone l'Unione dovrebbero altresì essere utilizzati dagli Stati membri ai fini di questa integrazione? Quali misure intende la Commissione adottare per far sì che le comunità di immigranti che versano in situazioni affini a quelle sopramenzionate possano condurre un'esistenza normale senza essere vittima delle carenze riscontrate in regioni come la comunità di Madrid, con speciale riferimento ai minori?

(2000/C 27 E/065)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1473/99
di Carmen Cerdeira Morterero (PSE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Aggressioni xenofobe in Spagna

In Spagna si è di recente verificata una preoccupante escalation di aggressioni di carattere razzista o xenofobo. Ad esempio, nel corrente mese di luglio si sono verificati episodi deprecabili come l'incendio doloso di una moschea e di una casa abitata, l'attacco ad un immigrante per la strada e l'espulsione permanente e la persecuzione di un gruppo di rumeni a Madrid. Episodi di questo tipo erano sinora piuttosto isolati in un paese come la Spagna, il che li rende se possibile ancora più inquietanti. La Spagna dispone di una legislazione in materia chiaramente antiquata e incapace di dare una risposta adeguata a questo tipo di problemi; tale legislazione si concentra infatti sugli aspetti di polizia e sicurezza per quanto concerne gli immigrati e trascura aspetti più importanti quali misure volte a promuovere la convivenza e l'integrazione sociale.

Dinanzi alla necessità di sradicare questo tipo di aggressioni di natura xenofoba e razzista in tutti i paesi dell'Unione europea: quali progetti o iniziative intende avviare la Commissione alla luce delle sue nuove competenze in materia acquisite con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam per combattere queste aggressioni con politiche attive di integrazione delle collettività di immigrati dei rispettivi Stati membri?

Risposta comune
data dalla sig. Diamantopoulou in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1411/99 e P-1473/99

(21 ottobre 1999)

La Commissione, assieme al Parlamento e al Consiglio europeo, condanna qualsiasi forma di razzismo e xenofobia e deplora gli atti di violenza razzista perpetrati nell'Unione europea e al di fuori di essa. La Commissione ricorda la sua comunicazione del 25 marzo 1998 su un piano d'azione contro il razzismo e la comunicazione al Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nei paesi candidati ⁽¹⁾.

Inoltre la Commissione ricorda l'azione congiunta adottata dal Consiglio il 15 luglio 1996 relativa all'azione per combattere il razzismo e la xenofobia ⁽²⁾. Nel maggio 1998 il Consiglio ha preso nota di una prima valutazione dell'adempimento da parte degli Stati membri degli obblighi connessi a questa azione congiunta. Entro la fine del giugno 2000 si procederà a un'ulteriore verifica dell'attuazione dell'azione congiunta.

Inoltre, la Commissione condivide la preoccupazione dell'on. parlamentare per quanto riguarda le deplorevoli condizioni di vita di un gran numero di persone residenti nell'Unione europea, in particolare di molte comunità di nomadi. Gli Stati membri e le autorità regionali e locali sono chiaramente i responsabili principali per la soluzione di queste problematiche. Tuttavia la Commissione conviene con l'on. parlamentare sul fatto che l'azione comunitaria può fornire un contributo all'integrazione dei migranti, migliorando quindi le loro condizioni di vita e di lavoro e riducendo la violenza razzista e la xenofobia. In passato la Commissione, con il sostegno del Parlamento, ha potuto finanziare progetti per la promozione dell'integrazione dei rifugiati e di altri migranti residenti legalmente, nonché progetti destinati in modo specifico alla lotta contro il razzismo.

E' di importanza vitale che i migranti abbiano pari possibilità di accesso ai programmi e alle iniziative comunitarie, in particolare a quelli che promuovono l'istruzione e la formazione e l'integrazione sociale dei gruppi svantaggiati. Il Fondo sociale europeo è aperto alla partecipazione di tutti coloro che risiedono legalmente nell'Unione europea, ivi compresi i rifugiati e altri migranti. La nuova iniziativa comunitaria EQUAL, conformemente all'accordo del Consiglio europeo di Berlino, presterà particolare attenzione alla lotta contro la discriminazione nel mercato del lavoro. La Commissione conviene che gli Stati membri debbano, se del caso, tener presenti le esigenze delle comunità di migranti al momento di definire le priorità per l'utilizzazione dei fondi.

Allo stesso modo la Commissione intende utilizzare i nuovi poteri conferitigli dagli artt. 13 (ex art.3) e 137 (ex art. 118) del Trattato CE per promuovere la cooperazione fra Stati membri sulla lotta contro la discriminazione e l'emarginazione sociale. Pertanto, sarà importante garantire che le esigenze dei migranti vengano prese pienamente in considerazione, assieme a quelle di altri gruppi svantaggiati. Inoltre, a seguito di ampie consultazioni con tutti gli attori interessati, ivi compresi gli Stati membri, i membri del Parlamento, le parti sociali e le organizzazioni non governative circa le modalità di attuazione delle disposizioni dell'art. 13, è stato raggiunto un ampio consenso sull'esigenza di misure legislative a livello europeo per vietare la discriminazione razziale in una serie di settori sociali ed economici, per sanzionare il comportamento discriminatorio e per permettere alle vittime di ottenere risarcimenti. Sulla base di questo consenso, la Commissione intende fra breve presentare delle proposte di legge.

La Commissione ritiene che i provvedimenti presi dagli Stati membri in relazione all'espulsione di cittadini di paesi terzi residenti illegali debbano essere improntate al rispetto dei diritti umani di queste persone. Inoltre ricorda che, conformemente al titolo IV del Trattato CE, il Consiglio adotterà, entro un periodo di cinque anni dopo l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, provvedimenti relativi all'immigrazione illegale e alla residenza illegale, ivi compreso il rimpatrio dei residenti illegali.

⁽¹⁾ COM(1999) 256 def.

⁽²⁾ GU L 185 del 24.7.1996.

(2000/C 27 E/066)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1412/99
di Francis Decourrière (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Direttiva sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Nel quadro dell'applicazione dell'allegato III della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾ del Consiglio del 21 maggio 1992, alla fase 2, paragrafo 2, punto b, il testo precisa che la valutazione dell'importanza comunitaria di un sito terrà conto della «localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza a un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità».

Le attività socioeconomiche sono talvolta molto diverse, a seconda che si tratti di uno o dell'altro versante della frontiera. Esse sono infatti disciplinate dalla normativa nazionale. In Francia, ad esempio, la caccia e la pesca sono attività legittime e tradizionali nel demanio pubblico marittimo, che non sono ammesse sul territorio belga.

1. Vista la necessità di tener conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali (articolo 2 della succitata direttiva), può la Commissione far sapere come intende armonizzare la gestione dei siti limitrofi di grande valore ecologico (classificati riserve naturali, biologiche, ecc.) e interessati da una specie riportata nell'allegato II (*Phoca vitulina*) con la disparità delle attività?
2. È necessaria una gestione unica di tali siti?
3. Nel corso dell'attuazione della direttiva 92/43/CEE e della sua effettiva applicazione nel 2004 i siti frontalieri beneficeranno di condizioni particolari, innanzitutto di tipo finanziario?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(15 settembre 1999)

1. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾, la gestione dei siti è di competenza degli Stati membri. Ciascuno di essi deve stabilire le misure di conservazione necessarie che rispondano alle esigenze ecologiche delle specie dell'allegato II presenti nei siti in questione. Dal canto suo la Commissione interviene al momento della selezione dei siti ma non in merito alle loro modalità di gestione.

2. La direttiva non prevede l'obbligo di una gestione unica per i siti transnazionali. Tocca a ciascuno Stato membro valutare assieme ai suoi vicini il grado di cooperazione necessario per assicurare il conseguimento dell'obiettivo della direttiva.

3. La direttiva, ai sensi dell'articolo 8 relativo al cofinanziamento delle misure di conservazione nei siti che ospitano habitat o specie prioritari, non prevede alcuna priorità per i siti transfrontalieri. Tuttavia, diversi strumenti finanziari comunitari consentono di riservare a tali siti un'attenzione particolare. La Commissione invita gli Stati membri a ricorrere agli strumenti esistenti per la gestione dei siti Natura 2000 transfrontalieri.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2000/C 27 E/067)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1414/99
di Heidi Hautala (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Caccia agli animali feroci in Finlandia

È la Commissione a conoscenza del fatto che, in contrasto con la normativa comunitaria, in Finlandia è permessa la caccia al lupo? Ogni anno, nel periodo compreso fra il 1° novembre e il 31 marzo, è possibile abbattere una quantità di capi prestabilita: 15 nel 1997 e 9 nel 1998.

La popolazione di lupi finlandese è ridotta a circa 70-90 capi, ossia a cinque coppie che si riproducono una volta all'anno, e qualora si tenga conto dei lupi che per lo più vivono sul versante russo, nel 1997 essa poteva aggirarsi sulle 120 unità.

Il lupo viene cacciato perché è ritenuto un animale nocivo. I danni causati dai lupi agli animali domestici sono tuttavia modesti e nella Carelia settentrionale ammontavano a 63.912 marchi finlandesi, nel 1997. Il ministero dell'agricoltura e della silvicoltura ha perciò accordato il permesso di abbattere 10 lupi. A titolo di paragone, in quello stesso anno i danni provocati dai ghiottoni alle renne erano pari a 5.648.700 di marchi finlandesi. Tuttavia, il permesso per la caccia a tale animale non è stato concesso.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(7 ottobre 1999)

La Commissione è venuta a conoscenza dei problemi che potrebbero essere provocati dalla caccia al lupo in Finlandia attraverso reclami e la relazione biennale sulle deroghe inviata dalla Finlandia ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica⁽¹⁾. Tale relazione, pervenuta alla Commissione il 9 luglio 1999 riguarda gli anni 1997 e 1998.

La Commissione sta attualmente analizzando la relazione al fine di prendere una decisione circa la conformità della deroga prevista per la caccia al lupo ed altri carnivori di grossa taglia. A tal fine la Commissione ha richiesto alle autorità finlandesi di fornire ulteriori informazioni in base alle quali stabilire se ricorrono o meno le motivazioni specifiche previste dall'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE. Tali informazioni sono pervenute alla Commissione nell'agosto 1999. Se una volta completata l'analisi la Commissione dovesse trovarsi in disaccordo con le autorità finlandesi, adotterà le opportune misure.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2000/C 27 E/068)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1416/99

di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Accoglienza dei profughi del Kosovo

L'accoglienza dei profughi del Kosovo diventa un problema sempre più grave.

Considera la Commissione ipotizzabile l'impiego, per la prima accoglienza, di navi che dispongono delle infrastrutture necessarie per accogliere alcune centinaia di profughi?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(16 settembre 1999)

Se l'interrogazione dell'onorevole parlamentare si riferisce all'accoglienza dei profughi del Kosovo nel territorio della Comunità, agli Stati membri è stato destinato un importo di 14,3 milioni di euro, prelevato dal bilancio comunitario, da utilizzare per la loro sistemazione e per le cure necessarie. I dettagli relativi alla sistemazione dei profughi riguardano gli Stati membri, ma alla Commissione non risulta che a tal fine siano state utilizzate navi.

Se l'onorevole parlamentare si riferisce all'accoglienza nella regione (Albania, ex-Repubblica iugoslava di Macedonia e Montenegro), i profughi e gli sfollati del Kosovo sono stati ospitati o presso famiglie o in campi profughi. Attraverso ECHO, la Comunità ha partecipato alla gestione dei campi e l'utilizzazione di navi non è stata presa in considerazione.

Se, invece, l'onorevole parlamentare si riferisce all'uso di navi per l'accoglienza dei profughi e degli sfollati rientrati in Kosovo nelle ultime settimane, tale possibilità non è stata naturalmente presa in considerazione. Infatti, la maggior parte dei profughi è già rientrata nei luoghi di origine o è stata sistemata presso famiglie.

(2000/C 27 E/069)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1417/99**di Nelly Maes (Verts/ALE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Libera circolazione e libera pratica dei medici; lavoro nero dei medici soprannumerari in Belgio; concorrenza sleale; violazione delle direttive 93/16/CEE, 82/76/CEE e dell'articolo 12 del trattato

Le direttive 82/76/CEE⁽¹⁾ e 93/16/CEE⁽²⁾ riguardanti la libera circolazione dei medici e il riconoscimento dei loro diplomi, certificati e titoli, sono violate in modo clamoroso dallo Stato belga, con gravi conseguenze per le persone, ma anche per lo Stato belga stesso.

I dati forniti dal Servizio del personale di una clinica universitaria di Bruxelles dimostrano che nelle sole tre cliniche universitarie di Bruxelles lavorano, in uno statuto illegale di medici soprannumerari, oltre 200 assistenti medici aspiranti alla specializzazione (in francese MACS — Médecins Assistants Candidats Spécialistes), soggetti alle stesse condizioni di lavoro senza però beneficiare di un'adeguata indennità, quale prevista dall'allegato I della direttiva 93/16/CEE.

Detto statuto di medici soprannumerari è equivalente allo statuto degli autonomi fittizi, ben noto nel settore turistico. Uno statuto senz'altro discriminante nei confronti dei medici assistenti aspiranti alla specializzazione, che provoca anche la perdita di milioni di euro di introiti alle autorità federali e regionali belghe in conseguenza del lavoro nero degli indipendenti fittizi i quali, oltretutto, esercitano una concorrenza sleale nei confronti degli ospedali che non partecipano a tale pratica.

E' la Commissione informata di tale discriminazione non motivata oggettivamente e di conseguenza arbitraria? Ritiene essa che tale pratica rappresenti una violazione delle direttive 82/76/CEE e 93/16/CEE? Dispone essa di dati relativi ad altri Stati membri oppure può essa eseguire un'indagine circa siffatte violazioni negli Stati membri? In caso affermativo su quali Stati membri in particolare?

Può essa far sapere se ha già adottato misure intese a mettere fine a tali pratiche insensate che rappresentano una violazione dell'articolo 12 del trattato di Amsterdam (ex articolo 6). Intende essa adottare nel breve termine altre misure intese a garantire l'attuazione di dette direttive, facendone qualcosa di più che non un obbligo morale?

⁽¹⁾ GU L 43 del 15.2.1982, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione*(15 settembre 1999)*

Per quanto riguarda il diritto alla consono remunerazione dei medici aspiranti alla specializzazione va osservato che talune categorie di medici che seguono una formazione specialistica non beneficiano delle disposizioni della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, volta a facilitare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

Infatti, il campo di applicazione di detta direttiva si limita ai cittadini comunitari e l'obbligo di retribuire adeguatamente i periodi di formazione dei medici specialisti vale soltanto per le specialità mediche comuni a tutti gli Stati membri oppure a due o più di essi e menzionate agli articoli 5 e 7 della direttiva 93/16/CEE.

A tali condizioni possono coesistere statuti diversi senza che la situazione contravvenga al diritto comunitario.

Per quanto concerne gli altri punti dell'interrogazione, la Commissione ritiene che non rientrino nelle sue competenze, bensì in quelle delle istanze degli Stati membri comprese quelle giudiziarie e giurisdizionali.

(2000/C 27 E/070)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1418/99**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Finanziamenti di 5000 miliardi delle FS ad alcuni sindacati

Con atto notarile del 10.5.1995 tra le Ferrovie dello Stato ed i sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, FISAFS-CISAL e UIL-Trasporti, è stato ceduto a titolo gratuito alle succitate organizzazioni sindacali il cosiddetto «Dopolavoro ferroviario», ossia un patrimonio composto da edifici nelle città di Roma, Bologna, Verona, Torino, Milano, Napoli, Pisa, ecc, 60 sale cinematografiche, 84 complessi tennistici, 300 sale da gioco, 160 mense, 400 bar, 160 biblioteche, lussuosi alberghi, asili nido, sale da biliardo, appezzamenti di terreni, campeggi, piste di pattinaggio, di hockey, sedi nautiche e balneari, palestre, campi di calcio, pallavolo, pallacanestro, ecc, con un giro di affari di circa 800 miliardi, un valore complessivo di circa 5000 miliardi ed una trattenuta dello 0,12% annuo sul salario dei dipendenti FS, provvigioni del 20% su tutti i soggiorni organizzati, alle quote di iscrizione ed a circa 270 ferrovieri che lavorano nel DLF pagati dalle FS.

Ciò premesso, può dire la Commissione se:

1. esistono direttive europee che impediscono il finanziamento dei sindacati da parte dei datori di lavoro;
2. ritiene tale cessione una turbativa alla libera concorrenza nel campo del turismo e del tempo libero;
3. considerando la proprietà pubblica delle Ferrovie dello Stato, ritiene che la cessione rappresenti una grave lesione del patrimonio pubblico, in questo caso donato a soggetti privati organizzati secondo associazione non riconosciuta;
4. tale operazione rappresenti una turbativa della procedura di privatizzazione delle FS in atto;
5. ha da dare un giudizio generale sulla vicenda?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione*(6 ottobre 1999)*

La Commissione non dispone di informazioni precise riguardo all'atto notarile del 10 maggio 1995 ed in particolare alle specificazioni della cessione.

1. Non esistono direttive europee che disciplinano il finanziamento dei sindacati da parte dei rispettivi datori di lavoro. Tale finanziamento è infatti disciplinato da norme proprie delle tradizioni sociali nazionali.
2. Quanto alle possibilità di distorsione della libera concorrenza nel settore del turismo e del tempo libero, è da notare che è alquanto improbabile che tale cessione possa avere un impatto sul piano comunitario: infatti, una gestione del «Dopolavoro ferroviario» direttamente da parte delle «Ferrovie dello Stato» (FS) o tramite i sindacati ha in linea di massima le stesse conseguenze sul mercato.
3. Le FS sono una società autonoma in forma di «Società per Azioni» (SpA). È lecito presumere che le FS hanno adottato in tutta indipendenza la decisione di cessione. Non rientra nelle competenze della Commissione di emettere un giudizio circa l'opportunità o l'efficacia di tale decisione. Peraltro, la forma giuridica in cui operano i sindacati, e che è disciplinata da norme e usi propri delle tradizioni sociali nazionali, non esclude a priori la possibilità di una gestione del patrimonio del «Dopolavoro».
4. In virtù dell'articolo 295 (ex-articolo 222), il trattato CE non pregiudica minimamente la proprietà negli Stati membri e la Commissione non persegue quindi alcuna politica di privatizzazione. La Commissione non è pertanto tenuta a pronunciarsi sulle politiche di privatizzazione condotte dagli Stati membri.
5. Poiché la gestione del patrimonio del «Dopolavoro» rientra nelle competenze nazionali la Commissione ritiene di non essere competente a pronunciarsi al riguardo.

(2000/C 27 E/071)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1419/99
di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione*(1° settembre 1999)*

Oggetto: Salvaguardia dell'occupazione della Cooperativa Ceramica Industriale di Livorno

La Cooperativa Ceramica Industriale di Livorno, 130 addetti, è il più grande produttore italiano di isolatori di porcellana e sta subendo negli ultimi tempi le conseguenze negative della nuova politica dell'ENEL (Ente Nazionale Energia Elettrica) che mira ad esasperare la concorrenza tra le ditte fornitrici, tramite concentrazione degli acquisti, aggiudicazione della fornitura ad un numero ristretto di ditte, ecc.

Ciò premesso può la Commissione far sapere se ritiene che tale strategia aziendale rappresenti un grave pericolo per l'occupazione a causa delle difficoltà che riversa su numerose aziende, in particolare le più piccole, che si vedono così escluse dalla possibilità di partecipare a più gare?

Risposta data dal signor M. Monti a nome della Commissione*(5 ottobre 1999)*

La Commissione non è in grado, sulla sola base delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, di appurare se le disposizioni prese dall'ENEL (Ente nazionale energia elettrica) allo scopo di acquistare prodotti dalle ditte fornitrici violino le regole comunitarie della concorrenza o costituiscono invece misure legittime in quanto non distorsive né discriminanti e rispettano le suddette regole che si applicano a qualunque ente di rilevanza giuridica e economica quale l'ENEL, disciplinandone l'acquisto dei prodotti in questione.

In linea di massima, un'azienda al pari dell'ENEL è in grado di mettere in concorrenza i fornitori sulla base di condizioni obiettive specificate in un capitolato d'oneri per pubblici appalti. D'altro canto, gli stessi fornitori possono decidere se concorrere soli ovvero, se lo ritengano necessario per soddisfare meglio i requisiti posti dall'ente appaltante o più opportuno per far fronte alla concorrenza degli altri offerenti, riuniti in consorzio.

(2000/C 27 E/072)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1420/99
di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione*(1° settembre 1999)*

Oggetto: Riorganizzazione dei Vigili del Fuoco

Questa interrogazione è stata trasformata in interrogazione orale O-0200/99

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione*(8 ottobre 1999)*

La Commissione non dispone delle informazioni richieste dall'onorevole parlamentare dato che, per motivi connessi al principio di sussidiarietà, le questioni sollevate vengono trattate a livello degli Stati membri.

Tuttavia, l'onorevole parlamentare potrà fare riferimento al sito internet dell'unità Protezione civile: <http://europa.eu.int/comm/dg11/civil/> dove figura il «Vademecum of Civil Protection in the European Union», che fornisce una descrizione dell'organizzazione dei servizi di soccorso nei quindici Stati membri.

(2000/C 27 E/073)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1421/99**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Riconoscimento dei diritti di patria potestà di Antonio Zotti

Da alcuni anni il cittadino italiano Antonio Zotti è impegnato in una dura battaglia legale per avere riconosciuto il diritto alla patria potestà sulla propria figlia Sabrina, minorenni, che è attualmente insieme alla madre Alina Bodea di nazionalità rumena.

Nonostante l'affidamento al padre decretato dalle autorità italiane e la decadenza dei visti per l'espatrio, la madre ha portato la bambina in Romania, negando qualunque contatto ad Antonio Zotti.

Ciò premesso può la Commissione far sapere:

1. se ritiene opportuno intervenire presso le autorità rumene al fine di ottenere il riconoscimento dei diritti di padre di Antonio Zotti;
2. quali sono le direttive che regolano tali problematiche a livello europeo;
3. se ha da dare un giudizio generale sull'intera vicenda?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione

(15 ottobre 1999)

In base agli elementi della questione comunicati dall'onorevole parlamentare, le autorità italiane hanno accordato ad un cittadino italiano il diritto di affidamento sulla propria figlia. La madre, di nazionalità rumena, ha portato la minore in Romania, in violazione del diritto di affidamento del padre, nonché del suo diritto di visita, poiché ella nega al padre qualsiasi contatto con la figlia.

1. Non esiste a tutt'oggi alcuno strumento nella legislazione dell'Unione che permetta di risolvere un tale caso di sottrazione internazionale di minore. Né la Commissione né alcun'altra istituzione dell'Unione avrebbero dunque la competenza per intervenire presso le autorità rumene in questa spiacevole questione.
2. La Commissione precisa tuttavia che il 25 ottobre 1980 è stata sottoscritta all'Aja una convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Questa convenzione ha come fine, ai sensi dell'articolo primo, «a) di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente; b) di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti».

Secondo le informazioni fornite dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, questa convenzione è stata sottoscritta e ratificata dall'Italia. La Romania ha aderito alla convenzione, ma la sua adesione non è stata ancora accettata dall'Italia. Non appena questa formalità sarà stata risolta, dovrebbe essere possibile demandare la questione alle autorità centrali designate dall'Italia e dalla Romania che, in base all'articolo 6 della convenzione, sono incaricate di «adempiere agli obblighi (...) imposti dalla Convenzione».

I dati delle autorità centrali italiane e rumene sono comunicati direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

(2000/C 27 E/074)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1422/99**di Cristiana Muscardini (NI) al Consiglio**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Bombardamento dell'Ambasciata cinese a Belgrado

L'«errore» che ha provocato il bombardamento dell'ambasciata cinese a Belgrado, mentre da un lato costituisce un evento grave per via delle possibili conseguenze diplomatiche e strategiche, dall'altro pone l'accento, ancora una volta, sulla funzione — e relative responsabilità — dei governi degli Stati membri dell'UE in seno al Consiglio Atlantico e degli organismi militari NATO che ne conseguono.

Può il Consiglio riferire:

1. come intende reagire all'indebolimento degli sforzi messi in atto dal G.8 per trovare una soluzione diplomatica alla crisi provocata dall' «errore» in questione;
2. quali iniziative intende intraprendere per evitare una nuova minacciosa tensione tra Est e Ovest, di cui l'Europa sarebbe la principale vittima;
3. quali procedure intende seguire per procedere all'accertamento delle responsabilità in seno all'Alleanza atlantica, onde evitare che presso l'opinione pubblica queste si ritorcano anche contro l'Unione;
4. se condivide l'opinione che i governi degli Stati UE membri del Consiglio Atlantico ed il Parlamento europeo debbano essere rassicurati sulla capacità di garantire la rispondenza delle operazioni militari alle esigenze politiche e diplomatiche che l'Alleanza di volta in volta definisce;
5. se ritiene opportuno — considerando le esigenze emerse dalla crisi jugoslava — fare tutto quanto rientra nelle sue competenze per accelerare il processo che deve portare all'Unione politica?

Risposta

(8 novembre 1999)

1. Il 17 maggio 1999 il Consiglio «Affari generali» riunito a Bruxelles si è unito al profondo rammarico espresso dal Consiglio di sicurezza dell'ONU per il bombardamento dell'Ambasciata cinese a Belgrado.
2. Il Consiglio non ha elementi per ritenere che le relazioni tra l'UE e la Cina siano state oggetto di tensioni in seguito all'incidente.
3. Le procedure volte all'accertamento delle responsabilità nell'ambito dell'Alleanza atlantica sono di competenza del Consiglio dell'Atlantico del Nord. Il Consiglio è inoltre convinto che l'opinione pubblica sia perfettamente consapevole del fatto che le operazioni militari nella Repubblica federale di Jugoslavia sono state condotte dalla NATO e non dall'UE.
4. È innegabile che la crisi del Kosovo abbia incoraggiato gli Stati membri a esaminare i mezzi per rafforzare ulteriormente la politica estera e di sicurezza comune.

(2000/C 27 E/075)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1424/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Relazioni di pesca UE-Argentina

Di fronte al grave deterioramento delle relazioni di pesca UE-Repubblica Argentina dovute all'inadempienza da parte dell'Argentina delle condizioni pattuite nell'Accordo di pesca con la UE e all'approvazione di misure legislative interne che discriminano la flotta di congelamento di capitale europeo costituita sotto l'egida della legislazione comunitaria e promossa dalla UE. La Commissione può informare sulle misure che si propone di approvare per sanare la situazione nell'intento di stabilizzare le relazioni bilaterali di cooperazione e conseguire il normale e non discriminatorio funzionamento delle attività di pesca di detta flotta?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

La Commissione fa osservare che l'attuale situazione degli stock di naselli nelle acque argentine ha impedito lo svolgimento delle normali attività di pesca all'intera flotta argentina di pescherecci durante lo scorso anno, a causa della necessità di introdurre misure di gestione in grado di riequilibrare la situazione.

La Comunità ha contestato le misure introdotte dall'Argentina sia per ragioni di ordine procedurale, in quanto esse non rispettavano l'obbligo di notifica previsto dall'accordo, sia per ragioni di merito, in quanto l'introduzione di diverse zone di pesca a seconda del tipo di peschereccio (congelatore o sprovvisto di attrezzatura di trasformazione) era priva di qualsiasi fondamento scientifico ed incideva negativamente sui pescherecci trasferiti definitivamente in virtù dell'accordo con l'Argentina.

In attesa di una soluzione soddisfacente della divergenza di opinioni sull'argomento e poiché la Comunità ritiene che l'accordo non sia più equilibrato a seguito delle norme adottate dall'Argentina, la Commissione ha sospeso il trasferimento del saldo del contributo finanziario per la cooperazione scientifica e tecnica connessa all'accordo di pesca.

(2000/C 27 E/076)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1425/99

di Gary Titley (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Contratti assegnati dalla Commissione nel settore della legislazione a tutela dei consumatori

La Commissione europea (Direzione generale XXIV) ogni anno assegna numerosi contratti a consulenti che effettuano lavori nel settore della tutela dei consumatori.

1. Quali criteri generali applica la DG XXIV nella selezione dei consulenti?
2. Quali lavori sono stati assegnati dalla DG XXIV attraverso bando di gara pubblico negli ultimi due anni?
3. Quali lavori sono stati assegnati dalla DG XXIV per licitazione privata negli ultimi due anni?
4. La Commissione può confermare che per le gare di valore inferiore a 100.000 euro, la DG XXIV può ancora scegliere tra un bando di gara pubblico e una licitazione privata?
5. Se ha questa scelta, su quale base la DG XXIV ritiene utile procedere a una licitazione privata allorché un bando di gara pubblico può essere considerato più trasparente?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(5 ottobre 1999)

1. Il criterio generale applicato è l'esperienza dei possibili candidati.
2. e 3. La Commissione invierà all'onorevole parlamentare e alla Segreteria generale del Parlamento gli elenchi dei contratti.
4. La Commissione può confermare che per le gare di importo inferiore a 100.000 € i suoi servizi possono scegliere tra un bando di gara pubblico e una licitazione privata. Tutti gli studi di mercato rientrano nell'Allegato 1A della Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi⁽¹⁾. La pubblicazione di un bando di gara pubblico è sempre possibile, qualunque sia il valore del contratto. Per i contratti di importo inferiore a 133.000 €, è ammessa una licitazione privata, nel qual caso i contraenti devono essere scelti sulla base di un elenco esistente di possibili candidati. Per importi inferiori a 13.200 €, esiste la possibilità di stipulare contratti direttamente con terzi. In ogni caso, tutti i contratti di valore superiore a 46.000 € devono essere giustificati dinanzi al Comitato consultivo per gli appalti pubblici, istituito dall'articolo 60 del regolamento finanziario.
5. La licitazione privata è stata istituita per alleggerire il carico amministrativo nel caso di dossier di minore rilevanza economica o laddove, dato il livello di specializzazione, i possibili contraenti sul mercato sono pochi e ben noti. La licitazione privata non è necessariamente meno trasparente. I possibili candidati

vengono scelti e inseriti in un elenco dopo essere stati invitati, tramite bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a presentare proposte per realizzare lavori nei vari settori di attività indicati nel suddetto bando. L'elenco è valido per diversi anni. In questo periodo altri candidati interessati possono richiedere di esservi inclusi. Nel momento in cui ricorre alla licitazione privata, la Commissione ha l'obbligo di considerare tutti i possibili candidati iscritti nell'elenco. Quando un servizio fa ricorso alla licitazione privata, tiene sempre conto del genere di studio richiesto, del calendario da rispettare per ottenere i risultati e dell'esperienza disponibile per il lavoro da effettuarsi. Quando possibile, i risultati degli studi saranno pubblicati sul sito della Commissione.

(¹) GU L 209 del 24.7.1992.

(2000/C 27 E/077)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1428/99

di Agnes Schierhuber (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Preparazione delle istituzioni comunitarie all'ampliamento

L'ampliamento dell'Unione europea è ormai certo e nel prossimo futuro il personale delle istituzioni europee si troverà a dover affrontare nuovi compiti.

A tale riguardo può la Commissione indicare se sta preparando i suoi funzionari a questo cambiamento?

In caso affermativo, quali provvedimenti ha adottato e tra essi figurano anche corsi di lingua per l'apprendimento delle lingue dei paesi candidati all'adesione?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(15 settembre 1999)

La Commissione ha organizzato corsi di ceco, ungherese e polacco per i suoi traduttori che desiderano apprendere queste lingue. Corsi di estone e sloveno sono programmati per il prossimo anno, mentre non è ancora stato possibile organizzarne per le lingue degli altri cinque paesi candidati.

Un funzionario superiore è stato nominato consigliere per l'ampliamento in seno al servizio di traduzione, con il compito di fornire assistenza tecnica e consulenza ai centri nazionali istituiti in ciascun paese candidato per la traduzione della legislazione comunitaria, promuovere i contatti con le università di tali paesi al fine di adeguare la formazione dei traduttori in modo consono con le probabili future esigenze della Commissione, e sviluppare una rete di traduttori ed agenzie di traduzione free-lance nei paesi stessi, tenendo conto delle necessità attuali e di quelle potenziali. Il servizio di traduzione ha inoltre distaccato un proprio funzionario presso l'Ufficio di assistenza tecnica TAIEX (Technical assistance information exchange office), dove collabora alle attività di adeguamento della legislazione dei paesi candidati a quella vigente nella Comunità.

Per quanto concerne l'interpretazione, il Servizio comune interpretazione e conferenze (SCIC) sta provvedendo ad estendere a 16 lingue le proprie capacità di copertura linguistica delle riunioni. In tale contesto, e in considerazione delle esigenze di interpretazione per i prossimi ampliamenti, lo SCIC ha varato una serie di attività propedeutiche comprendenti presentazioni da parte di diplomatici dei paesi candidati e l'organizzazione di corsi di lingua professionali per gli interpreti del servizio; tali corsi, che attualmente sono offerti per il ceco e il polacco, saranno estesi l'anno prossimo a tutte le lingue dei paesi del «primo gruppo». Altre azioni dello SCIC, di portata più ampia, concernono l'assistenza pedagogica, tecnica e finanziaria ai corsi di formazione universitari in interpretazione nei paesi di cui trattasi, l'assegnazione di 80 borse di studio a studenti di corsi di interpretazione con lingue dei paesi candidati e la costituzione di giurie di esaminatori per la selezione di interpreti free-lance in tali paesi. Lo SCIC ha anche nominato un

consigliere per l'ampliamento che coordina l'attività del servizio con l'ufficio TAIEX, presso il quale è stato altresì distaccato un funzionario SCIC a tempo pieno.

(2000/C 27 E/078)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1430/99

di Gary Titley (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Contratti aggiudicati dalla Direzione generale XXIV mediante licitazione privata

Nei casi in cui la DG XXVI stipula contratti previa licitazione privata, potrebbe la Commissione chiarire:

1. in che modo garantisce che i consulenti selezionati per effettuare tali studi agiscano in modo imparziale e obiettivo;
2. in che modo assicura che le persone che lavorano a nome dei consulenti con i quali è stato stipulato un contratto per la realizzazione di questi studi non abbiano legami o interessi in organizzazioni, commerciali o di altro tipo, che potrebbero avere un interesse specifico per il risultato finale dello studio;
3. in che modo assicura inoltre che i consulenti che svolgono lo studio rispettino i principi e gli obblighi, definiti nel Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al trattato di Amsterdam, che prevedono un'ampia consultazione prima dell'elaborazione delle raccomandazioni finali?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(5 ottobre 1999)

1. In ogni gara d'appalto, la Commissione richiede sempre informazioni sulla situazione personale del contraente. La Commissione fornisce inoltre l'elenco dei criteri minimi che devono essere soddisfatti per ottenere l'aggiudicazione del contratto. Nel caso degli studi più importanti, vengono richieste relazioni intermedie, il che permette alla Commissione di verificare l'andamento del lavoro e di controllare lo stato di avanzamento dello studio.
2. Ad ogni gara d'appalto sono sempre allegate le condizioni generali applicabili ai contratti di servizi aggiudicati dalla Commissione. L'articolo 3 di queste condizioni generali stabilisce che il contraente si impegna a non far uso e a non dare comunicazione a terzi di alcun fatto, informazione, conoscenza, documento o altro elemento che gli sia stato comunicato o di cui abbia avuto conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto, come pure dei risultati dei suoi lavori. Tali obblighi permangono anche dopo l'esecuzione del contratto. Se per l'esecuzione del contratto il contraente si avvale del proprio personale, deve esigere da ciascuno dei suoi dipendenti l'impegno scritto di rispettare il segreto su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione dei lavori e a non comunicare a terzi né a utilizzare a profitto proprio o di terzi documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici, nemmeno dopo aver cessato di essere addetto a tali lavori. Una copia dell'impegno va trasmessa alla Commissione.
3. Il protocollo cui l'onorevole parlamentare fa riferimento prevede che «fatto salvo il suo diritto d'iniziativa, la Commissione dovrebbe, eccettuati i casi di particolare urgenza o riservatezza, effettuare ampie consultazioni prima di proporre atti legislativi e se necessario pubblicare i documenti delle consultazioni».

Questa disposizione si applica alla Commissione, tuttavia non riguarda i consulenti. La Commissione, naturalmente, rispetterà a pieno questa disposizione prima di proporre atti legislativi qualora uno studio dimostrasse la necessità di emettere atti legislativi comunitari.

(2000/C 27 E/079)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1432/99
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Piano di ristrutturazione dell'industria cantieristica spagnola e relative conseguenze per il cantiere navale galiziano Astilleros del Noroeste, SA (Astano)

Il regolamento del Consiglio (CE) 1540/98⁽¹⁾, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale definisce quest'ultima come la costruzione di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma ad esclusione delle navi militari.

Il 6 novembre 1995 il governo spagnolo ha presentato alla Commissione europea un piano per la ristrutturazione del settore navale, che è stato l'oggetto di lunghi negoziati che hanno condotto alla sua approvazione formale il 6 agosto 1997. Successivamente, nel corso di una riunione del Consiglio dei ministri nell'aprile 1999, il Consiglio si è opposto a maggioranza alla valutazione della possibilità di concedere ulteriori aiuti al settore.

In considerazione del ruolo svolto dall'industria della costruzione navale, in particolare dal cantiere navale di Astano, nell'economia della Galizia e nella circoscrizione di Ferrol, può la Commissione indicare:

1. Qual è il contenuto in generale e i requisiti del Piano per la ristrutturazione del settore navale spagnolo, approvato dalla Commissione nell'agosto 1997?
2. Su quali basi si può giustificare il divieto posto al cantiere di Astano di continuare la tradizionale attività di costruzione navale in cui ha sempre svolto un ruolo di primo piano?
3. Quali ripercussioni avrebbe un eventuale cambiamento della situazione, per esempio in seguito a privatizzazione, sull'attuale produzione di Astano? In tal caso, potrebbe riprendere la sua attività di costruzione navale?

⁽¹⁾ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(13 settembre 1999)

Come l'Onorevole Parlamentare certamente sa, Astano è uno dei cantieri pubblici della Spagna che si occupa di riparazioni navali e di attività offshore (costruzione di piattaforme petrolifere e strutture simili) e non si occupa di costruzione navale dal 1987.

Negli ultimi anni i cantieri pubblici spagnoli hanno subito una serie di ristrutturazioni beneficiando di notevoli aiuti di Stato in deroga alle norme comuni relative agli aiuti statali per il settore della costruzione navale.

Nel 1991 la Commissione ha autorizzato, come parte del pacchetto di aiuti approvati, un aiuto, ai sensi della direttiva del Consiglio 90/684/CEE, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale⁽¹⁾, in forma di compensazione delle perdite per un importo di 126.779 milioni di pesetas. In compenso dell'aiuto ed al fine di ridurre al minimo le possibili distorsioni della concorrenza intracomunitaria, la Commissione ha accettato la cessazione delle attività di costruzione navale di Astano come equivalente della chiusura degli impianti (che è di norma la condizione prescritta per la concessione degli aiuti di Stato alla ristrutturazione). In base alla decisione della Commissione, il cantiere avrebbe dovuto cessare le attività di costruzione navale per dieci anni, cioè fino al marzo 1997.

Successivamente, nel 1997, a norma del regolamento del Consiglio (CE) 1013/97, del 2 giugno 1997, relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione⁽²⁾, la Commissione ha approvato in via eccezionale un pacchetto definitivo di misure per la ristrutturazione sulla base del piano cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare. Il pacchetto totale degli aiuti, insieme ad altri aiuti analoghi approvati nel 1996, ammonta a 318.112 milioni di pesetas. L'obiettivo del piano consisteva nel ripristinare l'efficienza economica del cantiere entro il 31 dicembre 1998 mediante una serie di misure (tra cui la riduzione della manodopera, gli investimenti ed i miglioramenti nella produttività).

Ai termini della decisione della Commissione, l'autorizzazione degli aiuti era subordinata a diverse condizioni, segnatamente per quanto riguarda la riduzione di capacità e le limitazioni alla produzione. Da parte sua, lo Stato spagnolo si è impegnato a non riprendere le attività di costruzione navale tradizionale ad Astano, pur continuando le attività di riparazione e di offshore (tra cui la costruzione di strutture galleggianti di estrazione, stoccaggio e carico) senza ricevere alcun «aiuto connesso al contratto» ai sensi alla direttiva.

Tale situazione non viene modificata dalle disposizioni — subentrate a quelle della direttiva 90/684/CEE — che sono contenute nel regolamento (CE) 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale ⁽³⁾, cui l'Onorevole Parlamentare fa altresì riferimento. Né l'eventuale privatizzazione di Astano potrebbe influire in alcun modo sulle limitazioni poste alle sue attività.

⁽¹⁾ GU L 380 del 31.12.1990.

⁽²⁾ GU L 148 del 6.6.1997.

⁽³⁾ GU L 202 del 18.7.1998.

(2000/C 27 E/080)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1433/99
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Ripartizione delle risorse finanziarie dei Fondi strutturali in Spagna

Le risorse finanziarie dei Fondi strutturali destinate agli investimenti, segnatamente quelle dell'FESR e ricevute dallo Stato spagnolo per conto delle comunità autonome che rientrano nell'obiettivo n. 1 non sono state ripartite — nemmeno se si considera un ampio periodo di tempo come quello relativo agli anni 1994-1999 — in modo equo secondo criteri obiettivi quali la popolazione e il reddito pro capite. Ciò è dovuto al fatto che il governo spagnolo si riserva la ripartizione diretta di più del 50% dei Fondi, investendoli secondo criteri che non rispettano le finalità per cui sono stati istituiti i Fondi strutturali e dando luogo a una distribuzione territoriale che altera la destinazione di tali risorse prevista nella legislazione comunitaria. Questa realtà va, segnatamente, a scapito di comunità autonome come la Galizia.

Alla luce di quanto soprammenzionato, può la Commissione far sapere quali motivi vi possono essere, a norma dei regolamenti comunitari, per spiegare questa politica dello Stato spagnolo?

In quale proporzione rispetto, da un lato, al totale delle risorse concesse allo Stato spagnolo e, dall'altro, alla popolazione delle comunità autonome dell'obiettivo n. 1 spagnole, sono stati concessi alla Galizia nel periodo 1994-1999 Fondi strutturali destinati agli investimenti produttivi o alla costruzione di infrastrutture, segnatamente dell'FESR?

Parimenti, quali criteri saranno seguiti nel periodo 2000-2006 per la ripartizione dei Fondi strutturali concessi allo Stato spagnolo e destinati alle comunità autonome dell'obiettivo n. 1?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(9 settembre 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2000/C 27 E/081)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1435/99
di Gérard Caudron (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Carattere nocivo, per i bambini in tenera età, dei giocattoli contenenti ftalati

I rischi che comporta l'uso di giocattoli e articoli di puericultura (in particolare quelli destinati ad essere portati alla bocca) contenenti plastificanti denominati ftalati rappresentano un problema di sanità pubblica molto grave, dal momento che coinvolge i bambini in tenera età. Alcuni esperimenti effettuati sugli animali hanno dimostrato la tossicità e il carattere cancerogeno di tali sostanze (effetti fortemente nocivi sul fegato e sull'apparato riproduttore).

Il governo francese ha rapidamente reagito con un decreto che sospende, per un anno, la commercializzazione di taluni oggetti destinati ad essere messi in bocca.

Intende la Commissione intervenire, in un primo tempo, perché sia redatto un elenco dei prodotti contenenti ftalati commercializzati nel territorio dell'Unione europea? Infatti, tale componente, destinato a rendere più morbida la plastica, non figura nell'elenco dei componenti di giocattoli o articoli di puericultura, cosa che sarebbe invece indispensabile per consentire ai genitori di esercitare un controllo.

Può la Commissione garantire che, in un secondo tempo, interverrà presso tutti gli Stati membri affinché vietino l'uso di tale componente pericoloso in tutti i prodotti destinati ai bambini? La Commissione aveva già preso posizione in tal senso nel 1998 vietando 6 ftalati, il che dimostra che il carattere nocivo di tali sostanze suscitava già forti inquietudini. Mancando un divieto su scala europea, i rischi cui i bambini sono esposti permangono.

Tenuto conto dello stato di apprensione in cui si trovano tutti i genitori, intende la Commissione assumersi le proprie responsabilità e affrontare in modo adeguato questo problema di sanità pubblica?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

La Commissione è cosciente delle preoccupazioni in materia di salute dei bambini causata da taluni giocattoli e articoli di puericultura che in determinate condizioni rilasciano ftalati. Essa ha già adottato iniziative in materia, allo scopo di proporre presto una misura comunitaria in questo senso volta ad assicurare un livello alto e uniforme di protezione della salute dei bambini. La Commissione non ha proposto nel 1998 un divieto dell'uso di ftalati nei prodotti interessati. Tuttavia il 1° luglio 1998, la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di esaminare gli articoli di puericultura e i giocattoli destinati a essere messi in bocca dai bambini di età inferiore ai tre anni e di prendere le misure necessarie per garantire un alto livello di protezione della loro salute.

Attualmente otto Stati membri (Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Italia, Austria, Finlandia e Svezia) hanno vietato o annunciato formalmente l'intenzione di vietare l'uso di ftalati in taluni articoli di puericultura e nei giocattoli, mediante misure nazionali di varia portata. I Paesi Bassi e il Regno Unito hanno manifestato l'intenzione di fissare limiti di estrazione di ftalati dai prodotti in questione.

A varie riprese, la Commissione ha consultato il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente riguardante i rischi posti dai prodotti considerati. Il comitato ha concluso che lo ftalato più utilizzato nei giocattoli in cloruro di polivinile (PVC) duttile diossidilftalato (DINP) suscita delle inquietudini mentre nell'uso di un altro ftalato di(2 etilossil)ftalato (DEHP) costituisce una causa di vera preoccupazione. Tali considerazioni si applicano nel caso di taluni prodotti tra gli articoli di puericultura e i giocattoli interamente o parzialmente in PVC duttile contenente ftalati, che i bambini piccoli mettono in bocca. La Commissione ritiene quindi che le misure di protezione debbano riguardare questi prodotti.

La Commissione sostiene che la messa a punto di un elenco di prodotti per bambini contenenti ftalati non costituisce una misura sufficiente. Essa ritiene in effetti che misure comunitarie devono essere previste quanto prima per garantire rapidamente nell'insieme della Comunità, nel rispetto dei principi del Trattato CE, un alto livello di protezione della salute dei bambini, che sia uniforme e il buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti interessati.

(2000/C 27 E/082)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1439/99

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Rinnovo dell'Accordo di pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco

Vista la posizione negativa del Regno del Marocco, sia gli Stati membri — e fra di essi quello spagnolo — che la Commissione europea non hanno mostrato il necessario interesse al rinnovo dell'Accordo di pesca tra l'Unione europea e lo Stato in questione, firmato il 15 novembre 1995, con scadenza a fine 1999. Nel frattempo si intende sostituirlo con un accordo che prevede la costituzione di imprese miste, le cui condizioni di attività, nella pratica, portano allo svincolamento delle navi e degli equipaggi dai porti e

territori comunitari d'origine. La posizione delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri non tiene conto degli interessi della flotta galiziana dei porti di Ribeira, O Morrazo e A Guarda che destinano alla pesca nei banchi canario-sahariani 170 imbarcazioni e circa 3.000 lavoratori, in una zona altamente dipendente da questa attività. Tiene altresì in scarsa considerazione il carattere delle imprese galiziane titolari di licenze di pesca per questa zona, formate da armatori che di norma possiedono una sola imbarcazione, il che rende praticamente impossibile la loro riconversione in imprese miste sotto l'autorità marocchina. Nel 1995 la Comunità europea agì in modo diverso, negoziando l'Accordo di pesca nel contesto delle relazioni economiche globali fra la CE e il Marocco; la CE, infatti, non acconsentì per dodici anni a firmare l'Accordo di associazione economica con il paese magrebino e cioè fintanto che quest'ultimo non accettò l'Accordo di pesca. Ciò accadeva alla vigilia della Conferenza euromediterranea di Barcellona.

Pensa la Commissione di assumere una posizione analoga a quella del 1995, privilegiando un negoziato che si iscriva nelle relazioni globali UE-Marocco, mirante a definire un Accordo di pesca che eviti la perdita di imbarcazioni ed equipaggi, che sono particolarmente importanti per l'economia della Galizia?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 ottobre 1999)

E' vero che gli accordi di associazione e di pesca del 1995 tra la Comunità e il Marocco furono negoziati in parallelo. Sebbene le circostanze esistenti nel 1999 possano non essere identiche, storicamente le relazioni di pesca sono sempre state intrecciate con le relazioni politiche ed economiche tra le parti. La Commissione non ritiene che questa stretta correlazione cambierà.

(2000/C 27 E/083)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1442/99

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Distribuzione delle risorse del Fondo di coesione da parte delle varie regioni autonome dello Stato spagnolo

Può la Commissione comunicare qual è l'importo destinato alla Galizia, a titolo del Fondo di coesione, nel periodo 1994-1999 e qual è la sua proporzione rispetto agli importi corrisposti all'interno dello Stato spagnolo?

Può la Commissione confermare che la Galizia, una regione che necessita in modo particolare della modernizzazione delle sue infrastrutture di comunicazione e di trasporto, attualmente considerata regione dell'Obiettivo 1 e in cui vive più del 7% della popolazione spagnola, ha percepito contributi solo per un valore pari all'1,3% delle risorse del Fondo attribuite allo Stato spagnolo, a partire dall'istituzione del Fondo di coesione?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(16 settembre 1999)

La Commissione tiene a precisare che il Fondo di coesione è stato istituito dal regolamento (CE) 1164/94 del 16 maggio 1994⁽¹⁾ per contribuire al finanziamento di investimenti in materia ambientale e di infrastrutture dei trasporti a livello nazionale. Pertanto essa non dispone di statistiche a livello regionale.

Giova osservare inoltre che gli investimenti che il Fondo deve sovvenzionare sono approvati dalla Commissione in base a progetti che le sono stati comunicati dagli Stati membri interessati.

Le tabelle sinottiche delle sovvenzioni concesse a favore della Spagna a titolo del Fondo di coesione per il periodo 1993-1999 sono trasmesse direttamente all'onorevole parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento.

⁽¹⁾ GU L 130 del 25.5.1994.

(2000/C 27 E/084)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1443/99
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Realizzazione di un progetto pilota per la creazione di posti di lavoro in Galizia, conformemente a quanto stabilito dal trattato di Amsterdam

Nonostante la Galizia presenti una percentuale di disoccupazione del 17 % della popolazione attiva, né il governo autonomo, né il governo centrale dello Stato spagnolo hanno elaborato un piano per la creazione di posti di lavoro che corrisponda alla politica iscritta nel trattato di Amsterdam e concordata al Vertice del Consiglio europeo di Lussemburgo. Entrambi i governi si sono limitati a presentare all'UE presunti piani per la creazione di posti di lavoro che fondamentalmente altro non fanno che raccogliere stanziamenti già iscritti in bilancio, cambiandone la denominazione, apparentemente per adattarli alle esigenze dell'UE, senza che ciò comporti innovazioni significative, tali da imprimere una svolta ad una questione cruciale per l'economia galiziana.

Alla luce di quanto precede, ritiene la Commissione possibile e fattibile la realizzazione di un progetto pilota per la creazione di posti di lavoro in Galizia per il periodo 2000-2006, conformemente a quanto previsto dal trattato di Amsterdam?

Risposta data dal sig.ra Diamantopoulou in nome della Commissione

(24 settembre 1999)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione orale H-442/99 fatta nell'ora delle interrogazioni della sessione di settembre 1999⁽¹⁾ del Parlamento.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento (settembre 1999).

(2000/C 27 E/085)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1444/99
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Evoluzione culturale delle lingue europee meno utilizzate

Le azioni nel campo della cultura contribuiscono a promuovere la consapevolezza della pluralità culturale europea, della sua diversità e della sua varietà. Ciononostante, in termini di stanziamenti in bilancio, l'UE riserva alle lingue minoritarie un trattamento molto sfavorevole.

Può quindi la Commissione far sapere qual è la sua posizione rispetto alla necessaria equità di bilancio da riconoscere ai programmi culturali concernenti le lingue meno utilizzate dell'UE?

Risposta data dal sig. Oreja in nome della Commissione

(16 settembre 1999)

L'apprendimento e la diffusione delle lingue minoritarie contribuisce a salvaguardare la diversità linguistica e culturale della Comunità. La Commissione ha provveduto alla promozione delle lingue regionali e minoritarie autoctone della Comunità fino al 1998 con l'azione «Promozione e salvaguardia delle lingue e delle culture regionali e minoritarie», finanziata da una linea di bilancio specifica (la linea B3-1006). La dotazione destinata a tale linea è passata da 100 000 € nel 1983 a 4 M€ nel 1998. Le principali attività realizzate dalla Commissione al fine di promuovere tali lingue sono state il finanziamento dei progetti presentati dalle minoranze linguistiche, il finanziamento delle attività di informazione (rete di informazione Mercator) e delle ricerche linguistiche e il finanziamento dell'ufficio europeo per le lingue meno diffuse (Belmr).

Nel 1999 la promozione delle lingue regionali e minoritarie ha potuto beneficiare di finanziamenti sulla base di altre linee di bilancio: A3015 (1 M€ per il finanziamento delle attività del Belmr e della rete di informazione Mercator); B3-1000 (Cooperazione nei settori dell'istruzione e della politica della gioventù: 2,5 M€ per «sostenere azioni di promozione e salvaguardia delle lingue e delle culture regionali della Comunità») e B3-2004 (500 000 € nel programma in favore di una società dell'informazione plurilingue per «contribuire alla promozione della diversità linguistica della Comunità e quindi anche delle lingue regionali e poco usate»).

L'invito a presentare proposte del 1999 mirava specificamente a misure preparatorie che permettessero alla Commissione di formulare un complesso coerente e compatto di proposte che rispondesse concretamente alle esigenze dei cittadini europei per un futuro programma pluriennale per lo sviluppo della dimensione europea nell'istruzione mediante l'apprendimento, la promozione e la diffusione delle lingue regionali e minoritarie.

Inoltre, quest'autunno la Commissione dovrebbe adottare una proposta di decisione per l'organizzazione dell'Anno europeo delle lingue nel 2001. Obiettivo della manifestazione sarà la sensibilizzazione dei cittadini alla diversità linguistica della Comunità e l'incoraggiamento ad apprendere più lingue e quindi anche le lingue minoritarie.

Le lingue minoritarie, in quanto veicolo di culture locali e regionali, beneficiano del sostegno dei programmi culturali comunitari miranti a salvaguardare la diversità culturale nella Comunità. Il programma Arianna (Programma di sostegno al settore del libro e della cultura) ha finora finanziato azioni legate alle letterature delle lingue minoritarie, come per esempio, nel 1998, la sovvenzione al progetto «Mosaico» a sostegno di una rete di editori di lingue minoritarie. Azioni analoghe in favore delle lingue minoritarie saranno sempre ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma-quadro per la cultura 2000-2004 in base al quale potranno essere finanziate azioni di cooperazione per la valorizzazione del multilinguismo e azioni innovatrici in materia di accesso e partecipazione dei cittadini alla diversità culturale regionale.

(2000/C 27 E/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1445/99

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Riconoscimento del multilinguismo in base alla legislazione vigente nei singoli Stati membri dell'Unione europea

L'UE proclama in tutti i suoi testi e in tutte le sue direttive il carattere di mosaico linguistico e culturale dell'Europa, prende in considerazione la diversità linguistica e culturale dei suoi Stati membri e difende con vigore la funzione stimolante che, nelle politiche comunitarie, devono avere le lingue meno utilizzate e le culture meno diffuse in Europa.

Poiché la realtà giuridica su cui si basa il trattamento delle lingue varia a seconda degli Stati membri, ai fini del riconoscimento e dell'evoluzione futura delle stesse, appare opportuno che l'UE assuma come propria base giuridica tutte le norme positive in materia di lingue definite minoritarie, vigenti in precedenza negli Stati membri. Un chiaro esempio è quello dello Stato spagnolo, in cui il basco, il galiziano e il catalano si collocano sullo stesso piano rispetto allo spagnolo.

Può la Commissione far sapere come valuta la possibilità di dichiarare lingue ufficiali dell'UE non solo le lingue ufficiali degli Stati membri, ma anche le lingue ufficiali negli Stati membri?

(2000/C 27 E/087)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1495/99

di Ingo Friedrich (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Norme vincolanti su un equo impiego delle lingue di lavoro inglese, francese e tedesco in tutti gli organi europei

Il regolamento n. 1 del 15.4.1958 del Consiglio⁽¹⁾ stabilisce chiaramente l'impiego in seno agli organi europei delle, oggi, undici lingue ufficiali. L'articolo 1 rinuncia ad una distinzione fra lingua ufficiale e

lingua di lavoro quantunque essa esista nella prassi. Nell'ambito dell'imminente allargamento dell'UE verso l'Est e del conseguente crescente aumento delle lingue ufficiali sarebbe opportuno stabilire norme uniformi e vincolanti sulle lingue di lavoro da utilizzare in seno a tutti gli organi europei, ferma restando la necessità che siffatte norme tengano conto, in ogni caso, dell'equo impiego della lingua tedesca oltre a quella inglese e francese in seno agli organi dell'UE visto che

sui complessivi 370 milioni di cittadini dell'UE più di 90 milioni hanno il tedesco come lingua materna pertanto un cittadino dell'UE su quattro;

nel 1997 la Germania da sola si è fatta carico del 62% dei versamenti netti al bilancio dell'UE (l'Austria 4%);

nella maggioranza dei paesi dell'Europa centroorientale il tedesco è la principale lingua straniera prima dell'inglese e pertanto assume un rilevante funzione di ponte nel processo di adesione.

Ciò premesso, quando intende la Commissione avanzare una proposta tesa a stabilire in maniera vincolante l'impiego, sinora non uniforme, in seno agli organi europei delle lingue di lavoro inglese, francese e tedesco?

(¹) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

Risposta comune
data dal sig. Prodi in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1445/99 e P-1495/99

(15 ottobre 1999)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che il regime linguistico — ai sensi dell'articolo 290 del trattato CE (ex articolo 217) — «è fissato ... dal Consiglio che delibera all'unanimità.» Il trattato non prevede dunque alcuna proposta della Commissione sull'argomento.

(2000/C 27 E/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1446/99
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Trasferimento sovvenzionato dell'impresa chimica «Akcros Chemicals B.V.» da Roermond a Greiz

1. E' al corrente la Commissione che la società «Akcros Chemicals B.V.» (ex «Haagen Chemie», di proprietà della AKZO Nobel Chemicals), che produce stearati di piombo e di metallo e semilavorati non vinilici per l'industria delle materie plastiche, ha intenzione di chiudere il suo stabilimento di Roermond (Paesi Bassi, provincia del Limburgo), che occupa 1200 lavoratori, anziché procedere con il programma originario, in base al quale la produzione sarebbe stata trasferita nell'area di un'impresa sul punto di essere ampliata, la «Limax» (facente anch'essa parte della «Akcros») a Roermond-Oost?

2. E' inoltre al corrente la Commissione che il gruppo AKZO-Nobel adduce come argomentazione per la chiusura dello stabilimento di Roermond — un comune con una disoccupazione elevata per i Paesi Bassi — il contributo all'investimento pari al 35% accordato all'impresa per trasferire la produzione non vinilica a Greiz (Germania, Land della Turingia), mentre anche la produzione di stearati di piombo viene trasferita a Düren (Germania, Land della Renania settentrionale-Vestfalia)?

3. Può la Commissione far sapere se i fondi dell'Unione europea contribuiscono integralmente o in parte a questo trasferimento della produzione? In caso affermativo, per quale motivo? Qual è il rapporto tra la prevista crescita di posti di lavoro a Greiz e la prevista perdita a Roermond? Quali sono i costi per posto di lavoro aggiunto?

4. Ritiene la Commissione che sia giusto che la promozione dell'occupazione in una regione che presenta una carenza di posti di lavoro venga realizzata sottraendo posti di lavoro, grazie a contributi pubblici, a un'altra zona che a sua volta presenta una carenza di occupazione? In caso negativo, che cosa intende fare la Commissione per contrastare l'inutile trasferimento di posti di lavoro da parte delle imprese e la perdita di posti di lavoro?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(1° settembre 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2000/C 27 E/089)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1447/99
di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Cacciata degli zingari dal Kosovo

I canali Euronews e RAI hanno diffuso pochi giorni fa le immagini dell'abbandono in massa del Kosovo da parte di tutti gli zingari che vi abitavano.

E' stato calcolato che circa 100.000 zingari abitanti del Kosovo saranno costretti dai kosovari a abbandonare le loro case perché accusati di essere «collaboratori dei serbi».

Qual è la posizione della Commissione europea di fronte a questo nuovo caso di pulizia etnica le cui vittime, questa volta, sono coloro che appartengono alla «razza» degli zingari del Kosovo costretti a subire persecuzioni analoghe a quelle di cui erano accusati i serbi nei confronti dei kosovari e quali provvedimenti adotterà per porre fine a questa cacciata e rendere possibile il ritorno degli zingari nei luoghi di origine e di abitazione?

Risposta data dal sig. van den Broek a nome della Commissione

(10 settembre 1999)

La Commissione è contraria ad ogni tipo di «pulizia etnica» nei confronti di qualsiasi comunità etnica, e la condanna vivamente. L'Unione ha condannato la «pulizia etnica» perpetrata dalle autorità serbe nei confronti di altri gruppi etnici, nonché i recenti episodi che hanno coinvolto membri di altre comunità etniche in Kosovo.

L'Unione partecipa alla missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMiK), l'amministrazione civile del Kosovo. Tale amministrazione, che collabora con l'amministrazione militare, la forza internazionale di pace per il Kosovo (KFOR), si sta adoperando per garantire la cessazione dei suddetti episodi e la costruzione di una società tollerante, pacifica e multietnica in Kosovo, alla quale tutti possano partecipare pienamente.

(2000/C 27 E/090)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1448/99
di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: La procedura d'infrazione contro l'Italia per i contratti di formazione-lavoro e le gravi ripercussioni sulle aziende che hanno contribuito negli ultimi anni alla creazione di occupazione

Secondo le cifre pubblicate dalla stessa Commissione europea (servizio Eurostat), il problema della disoccupazione è estremamente drammatico nel nostro continente. Sarebbero almeno 16 i milioni di disoccupati nell'UE. Tra le regioni più colpite si trova il meridione italiano.

La recente decisione della Commissione europea di aprire una procedura d'infrazione contro l'Italia, ritenendo illegali i contratti di formazione-lavoro conclusi negli ultimi quattro anni da molte PMI operanti nel meridione, sulla base degli orientamenti per gli incentivi all'occupazione definiti dalla stessa UE, con giovani disoccupati altrimenti esclusi dal mercato del lavoro, rischia di avere ripercussioni gravissime a livello economico e sociale.

La Commissione ha misurato le conseguenze di tale provvedimento? Considera opportuno colpire proprio le aziende che hanno dato un importante contributo alla creazione di lavoro, vitale in regioni in cui c'è un'altissima percentuale di disoccupazione, rischiando di aggravare ulteriormente il problema?

La Commissione non crede piuttosto di aver applicato in modo restrittivo e parziale le norme contro la distorsione della concorrenza, di cui all'articolo 87 del trattato? Non finisce così per privilegiare quelle aziende che usano il libero mercato per operare importanti ristrutturazioni a danno delle PMI a più forte intensità occupazionale che operano in regioni svantaggiate?

La Commissione non ritiene contraddittoria questa sua posizione con i principi della promozione di un elevato livello di occupazione, della coesione economica e sociale e della solidarietà, alla base della costruzione europea (articolo 2), con il nuovo titolo sull'occupazione e con il recente patto per l'occupazione siglato a Colonia?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(5 ottobre 1999)

Nel dare esecuzione alla politica della concorrenza, la Commissione tiene conto degli obiettivi in materia d'occupazione e coesione economica e sociale.

In questo contesto, nel luglio 1995 la Commissione ha adottato gli «Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione», al fine di chiarire agli Stati membri quali siano i criteri utilizzati per determinare la compatibilità con il mercato comune degli aiuti volti a promuovere l'occupazione⁽¹⁾.

La Commissione ha esaminato i contratti di formazione e lavoro contemplati dalla Legge 196/97 (che istituisce degli aiuti per la trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato) e dalle leggi nn. 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94 (che contemplano la concessione di aiuti per l'assunzione con contratti di formazione e lavoro), stabilendo che le suddette misure costituiscono aiuti ai sensi del disposto dell'articolo 87 (ex articolo 92), paragrafo 1 del trattato CE.

L'articolo 88 (ex articolo 93), paragrafo 3 del trattato CE statuisce che gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione «i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti». Non avendo le autorità italiane dato notifica delle leggi summenzionate (segnatamente le leggi nn. 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94) la Commissione deve considerare illegali, a norma del diritto comunitario, gli aiuti concessi.

Riguardo alla determinazione della compatibilità di dette misure con il mercato comune, la Commissione ha valutato la loro compatibilità nel contesto normativo sopra indicato e ha stabilito che gli aiuti in questione possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune, qualora presentino determinate caratteristiche, segnatamente: se sono concessi per creare nuovi posti di lavoro, se sono destinati a giovani disoccupati o ad altri lavoratori che incontrano particolari difficoltà d'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, quali, ad esempio, i disoccupati di lunga durata. Sono invece incompatibili, qualora non soddisfino le suddette condizioni. In conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽²⁾, la Commissione ha adottato una decisione, in data 11 maggio 1999, con cui ingiunge il recupero degli aiuti incompatibili, concessi illecitamente dagli Stati membri, al fine di ripristinare la situazione precedente.

La Commissione è consapevole del rischio che tali decisioni siano mal recepite dall'opinione pubblica. Nondimeno, l'esito di qualsiasi decisione in materia di aiuti di stato va esaminato in prospettiva del contributo che la politica della concorrenza dà alla crescita e alla creazione di posti di lavoro stabili. Infatti, la politica della concorrenza mira ad assicurare il buon funzionamento del mercato unico e per il suo tramite ad assicurare, nel tempo, una maggiore competitività delle imprese, unica garanzia di crescita duratura; gli aiuti favoriscono invece la compartimentazione dei mercati e talvolta hanno unicamente l'effetto di spostare il problema della disoccupazione da una regione, o da uno Stato membro, all'altra.

⁽¹⁾ GU C 334 del 12.12.1995.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999.

(2000/C 27 E/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1449/99
di Rainer Wieland (PPE-DE) alla Commissione*(1° settembre 1999)*

Oggetto: Ripartizione del personale della Commissione secondo la categoria e il paese

È noto alla Commissione che il 27.4.1999 la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ha pubblicato una tabella relativa alla ripartizione del personale della Commissione secondo la categoria e il paese?

Quale fonte per tale pubblicazione viene indicato il documento «Commissione europea, situazione all'1.3.1999». Le statistiche pubblicate nella FAZ mostrano talune inesattezze, soprattutto per quanto riguarda i punti seguenti:

Un valore per l'Austria di 275 invece di 273, per il Belgio un valore di 3884 invece di 4074, per la Germania invece di 1326 un valore di 517 (!), per l'Italia un valore di 1882 invece di 2069, ecc. Come numero totale risulta un valore di 15.696 invece della cifra indicata pari a 16.861. Nell'ultima colonna, in senso verticale, risulta un valore effettivo di 14.966 al posto della cifra indicata di 16.861.

Quale posizione sostiene la Commissione in merito a detta pubblicazione nella FAZ e alle palesi inesattezze in considerazione della fonte riportata dalla FAZ «Commissione europea, situazione all'1.3.1999»? Può la Commissione mettere a disposizione l'originale su cui presumibilmente si basa la pubblicazione?

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione*(15 settembre 1999)*

La Commissione non era stata avvertita del fatto che la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» avrebbe pubblicato la tabella cui allude l'onorevole parlamentare.

Si tratta in effetti di un estratto del Bollettino statistico mensile «Il personale della Commissione» pubblicato dalla Commissione che trasmettiamo direttamente all'onorevole parlamentare nonché al Segretariato generale del Parlamento.

La tabella riporta le cifre relative ai funzionari ed agli agenti temporanei retribuiti sul bilancio di funzionamento.

Non essendoci nota la fonte dei dati riferiti dall'onorevole parlamentare, presumiamo che la discordanza di cifre possa essere imputata al fatto che quelle fornite dall'onorevole parlamentare non tengono conto dei funzionari del quadro linguistico. Per quanto riguarda gli effettivi di nazionalità tedesca la cifra esatta è 1581 (517 sono invece gli effettivi di nazionalità danese).

(2000/C 27 E/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1451/99
di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione*(1° settembre 1999)*

Oggetto: Finanziamento dei progetti a Ischia (Italia)

L'Unione europea dovrebbe finanziare tre progetti a Ischia: due progetti nel porto di Ischia e un progetto concernente la fonte termale, non ancora in esercizio, di Nitrodi, alla periferia di Ischia.

Dato che i lavori di costruzione non sono ancora iniziati, desidererei porre le seguenti domande:

1. In quale forma sostiene l'Unione europea tali progetti?
2. Qual è il piano di finanziamento globale e sulla base di quale criterio di ripartizione vengono forniti i fondi dall'UE e dalla regione?
3. Quale termine è previsto per il completamento di tali progetti?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(9 settembre 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2000/C 27 E/093)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1454/99

di Ingo Friedrich (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Contenitori di smaltimento per rifiuti pericolosi

1. I contaminati, ecc. non rientrano tra gli strumenti medici conformemente alla direttiva 93/42/CE⁽¹⁾ sui dispositivi medici sebbene detti contenitori siano a disposizione in ambulatorio prima, durante e dopo l'operazione ovvero il trattamento ai fini di assicurare, per motivi sanitari e profilattici, uno smaltimento degli strumenti contaminati senza rischio di ferite e infezioni?

2. Nella direttiva MEDDEF per la classificazione come dispositivo medico viene seguito il criterio della destinazione finale indicata dal fabbricante e come esempio di dispositivi vengono citate le cosiddette buste destinate a contenere strumenti che hanno costituito oggetto di una nuova sterilizzazione, le quali riducono al minimo, proprio come i suddetti contenitori, i rischi di infezione. Per quale motivo la Commissione europea opera tale distinzione?

3. Per quale ragione rifiuta la Commissione europea l'introduzione di un distintivo CE per contenitori di rifiuti pericolosi?

⁽¹⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(6 ottobre 1999)

1. I contenitori di smaltimento per rifiuti medici pericolosi, come aghi, cannule e bisturi contaminati non sono considerati «dispositivi medici» ai sensi della direttiva del Consiglio 93/42/CEE del 14 giugno 1993 sui dispositivi medici in quanto questi strumenti non corrispondono alla definizione di dispositivo medico e degli scopi di uso figurante all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a). I dispositivi medici sono infatti prodotti da usare nei pazienti a scopi di diagnosi di una malattia, trattamento di una ferita, modifica della anatomia eccetera.

La Commissione riconosce che esiste un rischio nella manipolazione dei rifiuti pericolosi ma le misure preventive per garantire, ad esempio, lo smaltimento di strumenti contaminati senza rischio di ferita per l'operatore usando contenitori di smaltimento sono oggetto di altre normative, in particolare quelle sulla protezione dei lavoratori.

2. I documenti sui dispositivi medici, come gli «orientamenti per la classificazione dei dispositivi medici» non sono giuridicamente vincolanti e sono elaborati attraverso un processo di consultazione con le parti interessate (autorità, industria, terzi) ai fini di garantire un'interpretazione coerente della 93/42/CEE.

La classificazione di «accessori dei dispositivi medici», come correttamente segnalato dall'Onorevole parlamentare, dipende dallo scopo previsto dal fabbricante per il prodotto, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 93/42/CEE.

Le buste usate per contenere dispositivi medici oggetto di una nuova sterilizzazione servono a garantire la qualità dei dispositivi che devono essere riutilizzati in modo da fornire un adeguato livello di protezione del paziente e sono pertanto accessori dei dispositivi medici. I contenitori per i rifiuti, anche nel caso di dispositivi medici contaminati, non hanno lo scopo di proteggere le caratteristiche di questi dispositivi e non sono quindi considerati accessori dei dispositivi medici.

3. I fabbricanti possono soltanto apporre la marcatura CE, prevista dalla direttiva 93/42/CEE, sui dispositivi medici. I contenitori di smaltimento non essendo dispositivi medici né loro accessori, non possono recare questa marcatura. Ciò non significa però che essi non possano essere contrassegnati con altre marcature o etichette.

(2000/C 27 E/094)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1459/99

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Vincoli per i pub nei confronti delle fabbriche per la produzione di birra

Intende la Commissione riprendere in considerazione la possibilità di disciplinare il sistema di vincolio per i pub nei confronti delle fabbriche per la produzione di birra ancora in vigore nel Regno Unito?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(10 settembre 1999)

Nel corrente anno la Commissione ha adottato tre decisioni individuali di esenzione per i produttori di birra Bass, S&N e Whitbread. I produttori hanno notificato i loro contratti di locazione perché l'attuale regolamento di esenzione per categoria relativo ad accordi di acquisto esclusivo, pur contenendo disposizioni specifiche sugli accordi per la fornitura di birra, non contempla gli accordi britannici per la distribuzione di birra dato che i contratti britannici di locazione con clausola di esclusiva esulano dalla sfera d'applicazione del regolamento. Le esenzioni individuali di cui sopra sono valide per Bass e S&N fino alla fine del 2002 e per Whitbread fino alla fine del 2008.

La Commissione non progetta di proporre regolamenti specifici per il settore della birra. L'attuale regolamento di esenzione per categoria scadrà alla fine del 1999. La Commissione è fermamente intenzionata a sostituire tale regolamento e gli altri regolamenti relativi ad accordi verticali con un unico regolamento di esenzione per categoria, generale e ad ampio raggio, che non conterrà disposizioni settoriali. Nel luglio 1999 la Commissione ha trasmesso agli Stati membri a titolo consultivo un progetto di regolamento di esenzione per categoria e un progetto di orientamenti. Dopo aver consultato gli Stati membri, la Commissione pubblicherà tali progetti ai fini della consultazione dei terzi interessati.

(2000/C 27 E/095)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1460/99

di Richard Corbett (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Proposte di emendamento alla direttiva sulle imbarcazioni da diporto 94/25/CE affinché includa i requisiti concernenti le emissioni sonore e di gas di scarico fissati nel documento della Commissione europea Doc.III 76032/97-EN, riv. 6, dat

Conviene la Commissione sul fatto che detti emendamenti alla direttiva 94/25/CE⁽¹⁾ sono retroattivi nel senso che le definizioni fornite per «importante modifica del motore» comprenderanno tutte le imbarcazioni esistenti i cui motori sono sostituiti o rinnovati per motivi di usura?

Non comportano pertanto gli emendamenti un onere finanziario eccessivo per le piccole imprese operanti nel settore della costruzione e motoristica navale (costi previsti pari a £ 15.000 per motore/installazione)? Potrebbe la Commissione far sapere quali misure vengono attualmente adottate per ridurre il costo del

controllo di conformità affinché le industrie di costruzione e motoristica navale di piccole dimensioni non siano danneggiate irrimediabilmente?

Conviene la Commissione sul fatto che se la proposta non sarà modificata, sussiste il rischio che gli unici beneficiari saranno i grossi produttori di motoristica navale in America e Estremo Oriente? Quali misure sta adottando la Commissione per tutelare l'industria europea di motoristica navale affinché non scompaia come è stato il caso molti anni fa per l'industria europea dei motocicli?

(¹) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(12 ottobre 1999)

Il documento cui l'onorevole parlamentare si riferisce è un documento di lavoro che è stato modificato all'inizio di quest'anno. La bozza attuale è ancora oggetto di discussione con gli Stati membri, l'industria e gli utilizzatori. La Commissione sta attualmente raccogliendo e analizzando i diversi commenti e suggerimenti, di cui terrà pienamente conto prima di adottare una proposta da presentare al Parlamento.

(2000/C 27 E/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1461/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Delimitazione della ZEE argentina

Di fronte alla mancata risposta della Commissione europea alla mia precedente interrogazione parlamentare sull'argomento e di fronte alla tagliente, sorprendente e, a nostro giudizio, contraddittoria risposta della Commissione europea alla nostra interrogazione E-3472/98 (¹), è necessario appurare su che cosa si basa la Commissione per cambiare criterio. Nella sua precedente risposta alla mia interrogazione E-0496/98 (²) asseriva di condividere la nostra opinione secondo cui situazioni come quella che ha portato alla cattura dell'imbarcazione Arpón creano difficoltà interpretative e incertezza per le imbarcazioni che svolgono attività di pesca in quella zona. Ora, invece, per il semplice fatto che da quel momento non sono state catturate altre imbarcazioni, la sicurezza o l'incertezza non sussistono più e pertanto non sono necessarie ulteriori iniziative.

Di fronte alla fragilità di questa argomentazione che contraddice le risposte precedenti della Commissione alle nostre interrogazioni E-3951/97 (³) e E-0496/98.

Non crede la Commissione che, nonostante non siano intervenute nuove catture di pescherecci, le difficoltà interpretative e l'incertezza per le imbarcazioni che svolgono attività di pesca in quella zona, cui faceva prima riferimento la Commissione, tuttora permangono?

La Commissione continua a sostenere la propria precedente asserzione secondo cui lo Stato rivierasco è tenuto esplicitamente, in virtù dell'articolo 56, paragrafo 2 e dell'articolo 75 della Convenzione sul diritto del mare, a fornire tutte le precisazioni necessarie per la delimitazione della sua ZEE e, in caso di inottemperanza, ne porta tutta la responsabilità, così com'è previsto dal diritto internazionale?

In caso affermativo, non crede la Commissione che dovrebbe prendere misure affinché l'Argentina ottemperi agli obblighi contemplati dalla Convenzione sul diritto del mare e ponga termine alla situazione di incertezza creata?

(¹) GU C 341 del 29.11.1999.

(²) GU C 323 del 21.10.1998, pag. 41.

(³) GU C 310 del 9.10.1998, pag. 5.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

In risposta all'interrogazione dell'onorevole parlamentare e ad integrazione delle risposte fornite dalla Commissione alle interrogazioni dell'onorevole parlamentare P-1424/1999 (¹), P-464/99 (²), E-3472/98 (³),

E-3471/98 ⁽⁴⁾, P-2559/98 ⁽⁵⁾, E-496/98 ⁽⁶⁾, E-399/98 ⁽⁷⁾, E-3951/97 ⁽⁸⁾ sul medesimo argomento, la Commissione informa che, su sua richiesta, la questione della delimitazione della zona economica esclusiva (ZEE) argentina e soprattutto della legge federale argentina della pesca è attualmente oggetto di discussione in seno al gruppo «diritto del mare» del Consiglio.

In tale ambito, la Commissione e gli Stati membri hanno la possibilità di esaminare tutti gli aspetti della questione.

⁽¹⁾ V. pag. 62.

⁽²⁾ GU C 348 del 3.12.1999, pag. 76.

⁽³⁾ GU C 341 del 29.11.1999.

⁽⁴⁾ GU C 207 del 21.7.1999, pag. 74.

⁽⁵⁾ GU C 297 del 15.10.1999, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU C 323 del 23.10.1998.

⁽⁷⁾ GU C 386 del 17.12.1998.

⁽⁸⁾ GU C 310 del 15.12.1998.

(2000/C 27 E/097)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1462/99

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Progetto di ampliamento del porto di Ciudadella

Lo scorso mese di febbraio è stata approvata dal governo municipale di Ciudadella e dal governo balearico la redazione del progetto di ampliamento del porto di detta città da parte dell'impresa costruttrice Dragados y Construcciones S.L. Detto progetto prevede un investimento di circa 13.500 milioni di pesetas, dei quali 6.600 saranno destinati alla costruzione di una urbanizzazione di 50,4 ettari situata a Cala'n Busquets.

Con la realizzazione di queste opere urbanistiche che accompagneranno quelle del porto, la popolazione di Ciudadella aumenterà di un quarto, il che significa un aumento smisurato sia nei consumi idrici, sia dell'impatto ambientale nella zona.

Una serie di gravi irregolarità accompagnano il progetto:

- la prevista urbanizzazione non adempie alle previsioni di crescita contenute nelle direttrici di Ordinamento territoriale (DOT) per Ciudadella (esiste una legge moratoria urbanistica del governo balearico che riguarda i settori cosiddetti C2 e C3 nei quali sarà realizzata l'urbanizzazione);
- non è stato elaborato nessuno studio rigoroso sui costi ambientali e sociali;
- l'approvazione non è stata preceduta da una relazione di impatto ambientale né dalla obbligatoria relazione della Direzione generale delle coste.

Considerato che in uno dei punti precedenti si viola la direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ relativa alla valutazione delle ripercussioni di determinati progetti sull'ambiente:

1. La Commissione prenderà misure volte a far rispettare l'articolo 2 della direttiva che stabilisce che gli Stati membri approveranno le misure necessarie per garantire che i progetti suscettibili di originare rilevanti ripercussioni sull'ambiente, come il caso di cui ci occupiamo, saranno sottoposte a valutazione di dette ripercussioni?
2. La Commissione approfondirà e seguirà da vicino questo progetto la cui realizzazione è prevista per l'anno 2000?

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(11 ottobre 1999)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti evocati dall'onorevole parlamentare.

La Commissione prenderà i contatti necessari per ottenere tutte le precisazioni in merito e per accertare se la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾ sia stata applicata correttamente.

La commissione non mancherà di informare l'onorevole parlamentare del risultato dei passi da essa così intrapresi.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, modificata dalla direttiva 97/11/CE, GU L 73 del 14.3.1999.

(2000/C 27 E/098)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1464/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Accordo di pesca UE-Marocco

Nell'imminenza della scadenza del vigente accordo di pesca UE-Marocco, considerata l'importanza del medesimo per il settore peschiero comunitario e la sua rilevante incidenza sull'occupazione, fondamentale nelle regioni europee sfavorite molto dipendenti dalla pesca.

1. la Commissione può far conoscere la dotazione di bilancio che pensa di destinare al finanziamento del nuovo accordo cui eventualmente si dovrà giungere?
2. il calendario sviuppato dal Regno del Marocco nonché la composizione e il rango della delegazione comunitaria?
3. considerata l'importanza delle relazioni bilaterali commerciali e finanziarie UE-Marocco, quali altre direzioni generali oltre alla DG XIV saranno implicate in detto negoziato per giungere a un nuovo accordo di pesca?
4. i fondi che la UE ha destinato al Marocco nel quadro del programma MEDA di cooperazione nel corrente anno 1999 nonché quelli previsti per il futuro?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

1. Il Consiglio, in prima lettura, ha iscritto in riserva un importo di 125 milioni di euro corrispondente all'attuale dotazione di bilancio dell'accordo in vigore. La Commissione ritiene del tutto appropriata l'iscrizione in bilancio di detto importo, in considerazione dell'incertezza esistente per quanto riguarda la forma di cooperazione con il Marocco nel settore della pesca ed i relativi costi, molto elevati ed estremamente variabili. A seconda di come procederanno i negoziati, la Commissione provvederà quindi ad adeguare l'importo basandosi sulle vigenti procedure di bilancio.

2. e 3. Il Consiglio del 10 giugno 1999 ha autorizzato la Commissione ad avviare i primi contatti esplorativi con le autorità marocchine al fine di procedere congiuntamente alla ricerca e alla messa a punto di nuovi meccanismi di cooperazione nel settore della pesca che siano vantaggiosi per ambo le parti. In seguito alle conclusioni del Consiglio, la Commissione ha immediatamente risposto alle autorità marocchine inviando nel corso del mese di giugno una lettera nella quale sollecitava l'avvio della fase di presa di contatto. Il 9 luglio 1999 le autorità marocchine hanno risposto di essere disposte a programmare un incontro inteso a dare il via ai colloqui fra le due parti in data successiva al 15 settembre 1999. Il calendario degli incontri sarà definito nei particolari non appena saranno stati presi i primi contatti. Sarà la Commissione, ovvero l'istituzione collegialmente intesa, a condurre i negoziati riguardanti un nuovo accordo di pesca.

4. Per quanto riguarda la cooperazione con il Marocco nel quadro della partnership euro-mediterranea, la Commissione ha previsto per il 1999 una pianificazione di progetti e programmi per un importo di 176 milioni di euro.

(2000/C 27 E/099)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1466/99
di Heidi Hautala (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Rappresentanza femminile in seno ai comitati

I membri del Parlamento europeo e i cittadini europei incontrano difficoltà nell'ottenere informazioni in merito ai comitati consultivi, di gestione e legislativi facenti capo alla Commissione, che assistono quest'ultima nell'applicazione del diritto dell'Unione conformemente alle cosiddette procedure di comitatologia. Detti comitati, che dovrebbero essere più di 450, sono formati principalmente da rappresentanti nominati dagli Stati membri. Può la Commissione far sapere qual è, complessivamente, la composizione dei comitati in parola e quale la ripartizione per sesso dei loro membri? In quale percentuale le donne sono rappresentate in seno ai comitati della Commissione?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(6 ottobre 1999)

Come ha dichiarato l'on. parlamentare esistono diversi comitati che assistono la Commissione nelle cosiddette procedure di comitatologia. Attualmente la raccolta di dati sulla percentuale di rappresentanza delle donne e degli uomini in seno a questi comitati esula dalle possibilità della Commissione. Inoltre le designazioni per i comitati sono compito degli Stati membri, pertanto la Commissione non ha ufficialmente il potere di intervenire. Tuttavia la Commissione intende raccogliere dati relativi ai comitati in questione come parte dei lavori nell'ambito dell'attuazione della strategia di integrazione delle tematiche dei generi.

(2000/C 27 E/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1467/99
di Heidi Hautala (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Utilizzazione di grassi nei mangimi per animali

Nel quadro dello scandalo belga sulla diossina è emerso che la diossina riscontrata nei mangimi per animali sembrerebbe provenire dai grassi impiegati nella produzione dei mangimi stessi. Ancora non è chiara l'origine della diossina, ma si suppone che essa sia presente nei contenitori usati per le frittiture nei ristoranti, che vengono riscaldati più volte.

In Svezia è vietato riciclare i grassi nella produzione di mangimi per animali. Intende la Commissione vietare l'impiego di grassi a rischio nei mangimi per animali in tutto il territorio dell'Unione? In che modo la Commissione controlla quali sono i tipi di grassi utilizzati per la produzione di mangimi per animali?

Risposta del Commissario Fischler a nome della Commissione

(18 ottobre 1999)

A seguito della recente contaminazione di diossina degli oli, è stato presentato al Parlamento e al Consiglio un programma di misure legislative destinate a garantire la sicurezza dei prodotti utilizzati nei mangimi per animali. Fra questi provvedimenti legislativi, è compreso il completamento dell'attuale elenco di sostanze per mangimi il cui uso è vietato nei mangimi misti, in modo da inserire i prodotti per i quali non è garantita la rilevanza, ovvero i prodotti la cui sicurezza è dubbia. L'utilizzazione nei mangimi animali di oli riciclati e grassi provenienti dal settore dell'alimentazione è messa in discussione.

La Commissione, assieme al comitato permanente per i mangimi sta esaminando i sistemi di controllo esistenti per questi oli e grassi riciclati, adottati nei vari Stati membri e nei paesi terzi dai quali questi prodotti vengono importati, nonché la sicurezza dei prodotti in questione in merito alla loro composizione e al processo di riciclaggio.

Attualmente la responsabilità dei controlli sui grassi utilizzati nell'alimentazione animale spetta agli Stati membri, conformemente alle disposizioni della Direttiva del Consiglio 95/53/CE del 25 ottobre 1995 che definisce i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale⁽¹⁾. Per il momento la Commissione ha soltanto la possibilità di effettuare controlli locali dei mangimi animali nei casi in cui si segnala una violazione delle disposizioni. A questo proposito è in fase di discussione a livello di Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio⁽²⁾ per ampliare la base giuridica dei controlli effettuati dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 265 dell'8.11.1995.

⁽²⁾ GU C 346 del 14.11.1998.

(2000/C 27 E/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1468/99

di Lucio Manisco (GUE/NGL) al Consiglio

(1° settembre 1999)

Oggetto: Condanna a morte del leader curdo Ocalan

Visto il processo farsa e la relativa condanna a morte del leader curdo Ocalan,

1. non crede il Consiglio di dover intervenire con la massima urgenza, presso il governo di Ankara, acciocché sostenga in sede parlamentare l'immediata commutazione della pena capitale in pena detentiva?
2. Non ritiene di dover constatare ufficialmente come questa condanna a morte costituisca un'ennesima violazione, da parte del governo turco, dei diritti umani e dei principi fondamentali del diritto internazionale?
3. Non ritiene di conseguenza che sia nel frattempo necessario
 - a) interrompere ogni accordo di preferenza commerciale (accordi e doganali e altri) tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia;
 - b) sospendere i negoziati in corso in ordine all'adesione di questo paese all'Unione;
 - c) vietare ogni commercio di armi dei paesi dell'Unione con il paese in questione?

Risposta

(8 novembre 1999)

Riguardo alla sentenza di condanna a morte del sig. Abdullah Öcalan, pronunciata ad Ankara dalla Corte di sicurezza dello Stato il 29 giugno 1999, la Presidenza dell'Unione europea ha ribadito presso le autorità turche, e continuerà a farlo, la ben nota posizione assunta, come questione di principio dall'Unione in merito alla pena capitale, indipendentemente dall'imputato e dal reato per cui è stato condannato. L'Unione ha altresì ribadito la propria condanna per il terrorismo in tutte le sue forme.

Il Consiglio rileva che la Corte suprema si è riunita il 7 ottobre per esaminare il ricorso del sig. Öcalan e che ha aggiornato il dibattito al 21 ottobre. Il Consiglio sottolinea che la legge turca prevede che la sentenza possa essere riesaminata dalla Corte suprema e che la Grande assemblea turca abbia potere discrezionale nel decidere se confermare o meno qualsiasi sentenza di condanna a morte pronunciata da un tribunale turco. Tuttavia, il Consiglio persiste nell'esprimere al governo turco l'auspicio che la Turchia prosegua in quella che è stata la prassi seguita senza eccezioni durante gli ultimi quindici anni, e non proceda all'esecuzione della condanna a morte del sig. Öcalan. Alla luce del dichiarato intento della Turchia di divenire membro dell'UE, è stato sottolineato che la non applicazione della pena capitale rientra nei valori comuni e, quindi, nell'acquis dell'Unione europea.

Il Consiglio non ritiene che qualsivoglia forma di sospensione della cooperazione con la Turchia agevoli l'Unione nel tenere detto paese al corrente circa le posizioni da essa assunte, anche riguardo al caso Öcalan. Al contrario, il recente miglioramento dell'atmosfera nella cooperazione tra UE e Turchia in

seguito ai terremoti in Turchia e Grecia, come pure i progressi nelle relazioni bilaterali greco-turche, sono considerati segnali incoraggianti dal Consiglio, che è della convinzione che il dialogo con la Turchia, che verterà su tutti i fascicoli, sia il solo strumento in grado di far progredire il ravvicinamento di questo paese ai valori e agli obiettivi dell'Unione europea. In tal senso, il Consiglio intende sottolineare l'importanza che attribuisce alla partecipazione del Ministro degli esteri, sig. Cem, alla colazione di lavoro del Consiglio «Affari generali» del 13 settembre 1999.

(2000/C 27 E/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1469/99
di Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Condanna a morte del leader curdo Ocalan

Visto il processo farsa e la relativa condanna a morte del leader curdo Ocalan,

1. non crede la Commissione di dover intervenire con la massima urgenza, presso il governo di Ankara, acciocché sostenga in sede parlamentare l'immediata commutazione della pena capitale in pena detentiva?
2. Non ritiene di dover constatare ufficialmente come questa condanna a morte costituisca un'ennesima violazione, da parte del governo turco, dei diritti umani e dei principi fondamentali del diritto internazionale?
3. Non ritiene di conseguenza che sia nel frattempo necessario
 - a) interrompere ogni accordo di preferenza commerciale (accordi e doganali e altri) tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia;
 - b) sospendere i negoziati in corso in ordine all'adesione di questo paese all'Unione;
 - c) vietare ogni commercio di armi dei paesi dell'Unione con il paese in questione?

Risposta data dal sig. van den Broek a nome della Commissione

(16 settembre 1999)

La sentenza di morte emessa contro il leader del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) Abdullah Ocalan dal tribunale per la sicurezza nazionale di Ankara il 29 giugno 1999, ha suscitato numerose reazioni nell'Unione, segnatamente da parte della presidenza, che ha invitato la Turchia a non eseguire la condanna. Anche la Commissione si è pronunciata in tal senso attraverso il commissario responsabile, che ha chiesto alle autorità turche di tener conto dell'opposizione dell'Unione europea alla pena di morte.

Va rammentato che è dal 1984 che in Turchia non viene eseguita una condanna alla pena capitale. Un disegno di legge sul codice penale, attualmente all'esame del Parlamento turco, prevede inoltre l'abolizione di tale pena. È chiaro che l'esecuzione della sentenza contro Ocalan vanificherebbe tutti gli sforzi compiuti dalla Turchia per abolire definitivamente la pena di morte.

La Commissione non ritiene di dover vagliare in questa fase la possibilità di misure di ritorsione contro la Turchia come suggerisce l'onorevole parlamentare. Essa segue attentamente gli sviluppi della decisione del tribunale per la sicurezza nazionale ed è persuasa che gli organi turchi interessati terranno conto della posizione dell'Unione.

La Turchia partecipa al processo di ampliamento e, dal Consiglio europeo di Cardiff del giugno 1998, è oggetto di una relazione periodica sui progressi compiuti verso l'adesione. La Commissione presenterà la prossima relazione entro l'anno e terrà debitamente conto dell'evoluzione del caso Ocalan.

(2000/C 27 E/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1472/99
di W.G. van Velzen (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Effetti causati dalle antenne GSM sulla salute

Negli ultimi mesi in vari Stati membri dell'Unione europea si sono diffuse tra il pubblico inquietudini in relazione ai presunti effetti dannosi per la salute provocati dalle antenne GSM, in particolare in caso di installazione di tali antenne sui tetti di condomini, ospedali e istituti assistenziali.

1. Può la Commissione far sapere di quali dati scientifici dispone in merito ad eventuali effetti dannosi per la salute provocati dall'installazione di antenne radio sui tetti degli edifici nei vari Stati membri?
2. Può la Commissione indicare, anche tenuto conto di dati scientifici recenti, quali sono gli eventuali effetti dannosi per la salute, in particolare gli effetti non termici, nel caso dell'utilizzatore che si serve frequentemente del telefono cellulare?
3. Tenuto conto delle inquietudini dell'opinione pubblica, è disposta la Commissione a destinare, nell'ambito del bilancio per i programmi di ricerca dell'UE, fondi per uno studio europeo sugli eventuali effetti dannosi, in particolare non termici, delle antenne GSM e sugli eventuali effetti dannosi per gli utilizzatori di telefoni cellulari?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

La Commissione ha preso nota delle preoccupazioni in relazione ai possibili effetti dannosi per la salute causati dai campi elettromagnetici.

Il 9 marzo 1999, il Consiglio e il Parlamento hanno adottato la Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾. Tale direttiva stabilisce i requisiti che i trasmettitori radio devono soddisfare per essere posti in commercio e per il loro funzionamento. Essa prevede che gli Stati membri possano limitarne l'utilizzo per ragioni legate alla salute, ad esempio, imponendo una distanza minima tra il trasmettitore e il pubblico.

Il 12 luglio 1999, il Consiglio ha adottato una raccomandazione, su iniziativa della Commissione, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici⁽²⁾. Tale raccomandazione tiene conto del parere scientifico della Commissione internazionale sulle radiazioni non ionizzanti, sostenuto dal Comitato direttivo scientifico della Commissione, in relazione ai comprovati effetti sulla salute umana dell'esposizione ai campi elettromagnetici.

In tale contesto, va sottolineato che le ampie ricerche condotte in Europa nel corso degli ultimi dieci anni attraverso l'azione coordinata dei progetti COST 244 e 244bis non hanno rivelato alcun effetto nocivo riproducibile sulla salute ai livelli delle radiofrequenze normalmente emesse dai telefoni cellulari e dalle antenne GSM.

E' chiaro che se il largo uso di telefoni cellulari dovesse causare effetti dannosi per la salute, questi saranno evidenti a lungo termine. Pertanto, auspichiamo che la ricerca continui a investigare tali effetti; i risultati degli studi attualmente in corso in questo settore e di quelli futuri saranno valutati nell'ambito della procedura di segnalazione prevista nel testo della raccomandazione.

Nell'ambito del Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione⁽³⁾ il programma sulla «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche»⁽⁴⁾ prevede nell'azione chiave 1 «Salute, alimentazione e fattori ambientali» alcune ricerche specifiche sugli effetti delle radiazioni elettromagnetiche sulla salute, e precisamente studi epidemiologici e biomedici sul potenziale impatto delle radiazioni non ionizzanti, in particolare della telefonia mobile. Si stanno attualmente esaminando numerose domande di finanziamento relative a questo settore in vista di eventuali stanziamenti a carico del bilancio del 1999.

⁽¹⁾ GU L 91 del 7.4.1999.

⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999.

⁽³⁾ GU C 173 del 7.6.1997.

⁽⁴⁾ COM(1998) 305 def.

(2000/C 27 E/104)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1474/99
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione***(1° settembre 1999)***Oggetto:** Gestione degli oli minerali usati

Secondo quanto si afferma nella risposta della Commissione in data 5 febbraio 1998 ⁽¹⁾ all'interrogazione scritta E-3211/97 concernente la gestione degli oli minerali usati, «la Commissione aprirà un fascicolo nel quadro del quale essa si rivolgerà alle autorità elleniche per chiedere informazioni sull'applicazione effettiva in Grecia della direttiva 75/439/CEE, modificata dalla direttiva 87/101/CEE ⁽²⁾. A seconda della risposta ellenica, la Commissione non mancherà, se del caso, di far uso delle sue competenze nel quadro dell'articolo 169 del trattato CE».

Può dire la Commissione qual è stata la risposta delle autorità elleniche competenti riguardo all'applicazione delle direttive sopracitate e segnatamente degli articoli 4 e 8 della direttiva 87/101? Qualora la Grecia non dovesse aver proceduto all'applicazione di detti articoli, intende la Commissione esercitare effettivamente — e se sì quando — le competenze che le conferisce l'articolo 169 del trattato CE?

⁽¹⁾ GU C 223 del 17.7.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 42 del 12.2.1987, pag. 43.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione*(7 ottobre 1999)*

La Commissione ha ripetutamente richiesto alle autorità greche di fornire informazioni circa l'attuazione della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, modificata dalla direttiva 87/101/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986. Poiché le autorità greche non hanno comunicato alcuna informazione in merito, la Commissione ha aperto una procedura di infrazione contro la Grecia sulla base dell'articolo 226 del trattato CE (ex articolo 169) per non aver riferito sull'applicazione della direttiva come previsto dall'articolo 18 della stessa.

(2000/C 27 E/105)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1475/99
di Ioannis Marínos (PPE-DE) al Consiglio***(1° settembre 1999)***Oggetto:** Cacciata degli zingari dal Kosovo

Euronews e la RAI hanno diffuso pochi giorni fa le immagini dell'abbandono in massa del Kosovo da parte di tutti gli zingari che vi abitavano.

E' stato calcolato che circa 100.000 zingari abitanti del Kosovo saranno costretti dai kosovari ad abbandonare le loro case perché accusati di essere «collaboratori dei serbi».

Qual è la posizione del Consiglio dinanzi a questo nuovo caso di pulizia etnica le cui vittime, questa volta, sono coloro che appartengono alla «razza» degli zingari del Kosovo, costretti a subire persecuzioni analoghe a quelle di cui erano accusati i serbi nei confronti dei kosovari? Inoltre, quali provvedimenti verranno presi per porre fine alla cacciata degli zingari e rendere possibile il loro ritorno nei luoghi di origine e di abitazione?

Risposta*(8 novembre 1999)*

Il Consiglio condivide la preoccupazione dell'Onorevole Parlamentare che i serbi e gli altri gruppi di etnia non albanese abbiano in gran parte abbandonato o siano stati costretti ad abbandonare il Kosovo. Il Consiglio ricorda che la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede il diritto al rientro di tutti i profughi e gli sfollati. Il Consiglio sostiene appieno le iniziative dell'UNMIK per promuovere nel Kosovo la riconciliazione e la cooperazione fra i diversi gruppi etnici e di altro tipo e continua nel suo fermo impegno verso un Kosovo democratico e multietnico.

Nei contatti con personalità rappresentative della comunità degli albanesi del Kosovo i rappresentanti dell'UE hanno sottolineato con chiarezza che le persecuzioni di serbi, rom e altri gruppi etnici presenti nel Kosovo sono inaccettabili e devono cessare immediatamente.

La comunità internazionale farà il massimo per agevolare il rientro dei profughi e degli sfollati. Nel frattempo l'UE continua a fornire aiuti umanitari a un ingente numero di profughi in Serbia. L'ECHO ha recentemente destinato 56,1 milioni di euro come assistenza umanitaria a tal fine.

(2000/C 27 E/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1476/99

di Richard Corbett (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Tariffe postali

Le amministrazioni delle poste di taluni Stati membri applicano tariffe diverse a seconda che la corrispondenza sia inviata a un destinatario nello stesso Stato (a prescindere dalla distanza) o in un altro Stato membro (a prescindere dalla vicinanza). Ritiene la Commissione che tale prassi sia compatibile con le disposizioni del trattato, in particolare quella concernente la non discriminazione in base alla nazionalità?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(6 ottobre 1999)

La Comunità auspica che i prezzi di ciascuno dei servizi che fanno parte della fornitura del servizio postale universale siano correlati ai costi, come prescritto dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio⁽¹⁾.

I costi sostenuti da taluni operatori postali per la distribuzione d'una lettera all'interno dello stesso Stato membro possono differire da quelli che essi sostengono per una lettera spedita verso un altro Stato membro; tale differenza può essere determinata dalla distanza in misura solo marginale. Infatti, nel caso d'un servizio puramente interno, un solo operatore interviene con la sua rete storicamente adatta a tale servizio, mentre nel caso d'un servizio transfrontaliero più operatori forniscono ciascuno una parte del servizio secondo la propria rete; in questo modo aumentano la complessità e il costo dell'inoltro degli invii.

Non è quindi da escludersi, considerando l'incidenza dei costi sulle tariffe, che vi sia una diversità di trattamento tra situazioni interne e situazioni transfrontaliere. Nella misura in cui i servizi postali non sono ancora liberalizzati, spetta allo Stato membro e all'operatore postale interessati dimostrare che la differenza di tariffe è giustificata. Questo richiede un esame del caso specifico in base agli articoli 49 (ex articolo 59) e 86, paragrafo 2 (ex articolo 90) del trattato CE.

⁽¹⁾ GU L 15 del 21.1.1998.

(2000/C 27 E/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1477/99

di Robert Evans (PSE) al Consiglio

(1° settembre 1999)

Oggetto: Custodia amministrativa

Può il Consiglio far sapere in che modo si sta attivando per cercare di assicurare che il governo israeliano rispetti le norme internazionali concernenti la custodia amministrativa, in particolare l'articolo 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici?

Si vuole ricordare al Consiglio il caso di Bilal Dakrub, uno dei 22 libanesi che si trovano detenuti arbitrariamente in Israele senza processo o molto tempo dopo l'espiazione della condanna.

Risposta*(8 novembre 1999)*

L'Unione europea continua a seguire con attenzione la situazione dei cittadini libanesi detenuti da Israele nonché delle altre persone sottoposte a misure di custodia amministrativa in altri Stati della regione.

Le relazioni con Israele sono attualmente disciplinate da un accordo provvisorio in attesa della conclusione dell'accordo euromediterraneo firmato nel 1995. L'accordo provvisorio stabilisce in particolare che «le relazioni tra le Parti, nonché tutte le disposizioni dell'accordo, si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche interne e internazionali, tanto di Israele quanto della Comunità, e che costituiscono un elemento fondamentale dell'accordo (art. 1)». Pertanto l'Unione europea si attende che tutte le disposizioni dell'accordo provvisorio siano rispettate in ugual misura da tutti i firmatari.

L'Unione ha sollevato il problema dei cittadini libanesi detenuti da Israele, o sotto il controllo di Israele, con le autorità israeliane e ha ribadito la propria preoccupazione per l'uso della custodia amministrativa in occasione della 55a sessione della Commissione ONU dei diritti dell'uomo nel 1999. Il Consiglio può garantire all'Onorevole Parlamentare che continua a occuparsi delle violazioni dei diritti dell'uomo nella regione al fine di sensibilizzare i paesi partner alla necessità di rispettare le disposizioni previste dagli strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, compreso il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

(2000/C 27 E/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1478/99**di Robert Evans (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Custodia amministrativa

Può la Commissione far sapere in che modo si sta attivando per cercare di assicurare che il governo israeliano rispetti le norme internazionali concernenti la custodia amministrativa, in particolare l'articolo 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici?

Si vuole ricordare alla Commissione il caso di Bilal Dakrub, uno dei 22 libanesi che si trovano detenuti arbitrariamente in Israele senza processo o molto tempo dopo l'espiazione della condanna.

Risposta data dal sig. Marín a nome della Commissione*(15 settembre 1999)*

La Commissione è a conoscenza del ricorso alla detenzione amministrativa in Israele e del caso del cittadino libanese Bilal 'Abd al-Husayn Dakrub, che è ancora detenuto nel paese pur avendo terminato di scontare la sua condanna nel 1988.⁽¹⁾ Si ritiene che il signor Dakrub e gli altri prigionieri libanesi detenuti in Israele siano trattenuti in vista di un eventuale scambio con quattro soldati israeliani dispersi in combattimento nel corso degli anni '80 e ritenuti nelle mani delle milizie islamiche in Libano.⁽²⁾

Si nutrono buone speranze per la conclusione di un accordo israello-libanese che preveda sia questi scambi, sia il ritiro delle truppe israeliane dai territori occupati del Libano meridionale entro un anno, come annunciato dal nuovo primo ministro israeliano Barak.

Le autorità israeliane sono pienamente consapevoli dell'importanza attribuita dall'Unione al rigido rispetto dello stato di diritto e degli impegni sottoscritti da Israele nel 1991 al momento dell'adesione alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR). Anche se l'articolo 9 della convenzione vieta ogni detenzione arbitraria, la normativa israeliana prevede la detenzione amministrativa.⁽³⁾ Nei suoi contatti periodici con le autorità israeliane la Commissione coglie ogni occasione favorevole per esprimere il proprio punto di vista sulla situazione dei diritti umani in Israele. Inoltre, i singoli Stati membri che aderiscono alla convenzione hanno un mandato specifico per sollevare la questione dei diritti umani con Israele, che è parte contraente della stessa.

La ratifica dell'accordo di associazione euromediterraneo concluso tra l'Unione europea e Israele ha subito dei ritardi ma, una volta completata la procedura, l'Unione nel suo insieme e la Commissione in quanto tale saranno in una posizione migliore per esercitare un'influenza positiva su tutte le questioni inerenti ai diritti umani nel quadro del dialogo politico con Israele istituito dall'accordo. Una disposizione speciale stabilisce che il rispetto dei diritti umani è un elemento essenziale dell'accordo. Anche l'accordo interinale, comunque, obbliga Israele a rispettare i diritti umani.

In questo contesto, la Commissione si compiace per i recenti sviluppi positivi della situazione in Israele, e in particolare delle dichiarazioni del governo volte a limitare l'uso della custodia amministrativa e della sentenza dell'Alta Corte che ha dichiarato illegale ogni forma di tortura in qualsiasi circostanza.

(¹) Si ricorda che Dakrub è stato arrestato nel Libano meridionale occupato nel 1986, trasferito in Israele e processato da un tribunale militare a Lod per appartenenza ad un'organizzazione illegale. È stato condannato a due anni e sei mesi di prigione ed è ancora detenuto pur avendo terminato di scontare la pena il 16 agosto 1988.

(²) Ron Arad (dal 1986), Zachary Baumel, Zvi Feldman e Yehuda Katz (dal 1982).

(³) La detenzione amministrativa applicata in Israele e nei Territori occupati è basata sugli articoli 108 e 111 dei regolamenti per la Difesa (stato di emergenza) emanati nel settembre 1945 dalle autorità britanniche a cui era stato affidato il Mandato della Palestina. Nel marzo 1979 è stata approvata la Legge sui poteri straordinari (detenzione) che ha introdotto maggiori garanzie amministrative e giuridiche nella custodia amministrativa in Israele. Nel 1980 disposizioni analoghe sono state estese ai Territori occupati.

(2000/C 27 E/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1479/99

**di Rosa Díez González (PSE), Alejandro Cercas (PSE)
e Carmen Cerdeira Morterero (PSE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Modello di protezione sociale pubblica e coesione sociale

Recenti studi della OCSE e della OIL rafforzano l'idea della recente comunicazione della Commissione europea su una strategia concertata per ammodernare la protezione sociale, secondo cui le misure di appoggio alla disoccupazione, il prepensionamento, le pensioni e altre misure di protezione sociale pubblica non solo non hanno un'incidenza negativa sul livello dell'occupazione, bensì sostengono la domanda e salvano le persone e le famiglie da una graduale precarizzazione del loro livello di vita. Il 63 % destinato alle pensioni e alla sanità dal settore della protezione sociale pubblica europea contribuisce alla redistribuzione del reddito; in mancanza di esso, un 40 % delle famiglie vivrebbe in uno stato di povertà relativa. Detta cifra è ancora maggiore nel caso spagnolo, che presenta un 10 % in meno di capacità di risparmio rispetto alla media delle famiglie europee, come si apprende dallo European Community Household Panel.

Come interpreta la Commissione quest'analisi nel quadro dei dibattiti per la riforma del sistema o del modello pubblico di benessere e coesione sociale nell'Unione, e di fronte alle tentazioni di tagli o di fusioni con ampi sistemi privati di protezione sociale e di pensioni, accessibili soltanto a una parte dei cittadini e dei lavoratori europei?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(5 ottobre 1999)

I sistemi di protezione sociale hanno un'importanza fondamentale nella Comunità e i regimi di protezione sociale a finanziamento pubblico rappresentano la parte più importante della spesa sociale, delle cure sanitarie e delle pensioni negli Stati membri. Essi svolgono un ruolo cruciale nel garantire la redistribuzione del reddito e la coesione sociale. I sistemi di protezione sociale devono adattarsi alla realtà economica e sociale nella quale si trovano e che ha subito notevoli modifiche dall'epoca in cui i sistemi in questione sono stati istituiti. Nella recente comunicazione su «Una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale» (¹), la Commissione auspica un nuovo processo di riflessione collettiva sul futuro della protezione sociale. Questo nuovo processo dovrebbe essere basato su quattro obiettivi: rendere il

lavoro redditizio e consentire ai cittadini di disporre di un reddito sicuro; garantire le pensioni e rendere i regimi pensionistici sostenibili; promuovere l'inserimento sociale e garantire un'elevata qualità e una sostenibilità delle cure sanitarie.

Questi obiettivi mettono in evidenza il fatto che la lotta contro l'emarginazione sociale e la modernizzazione della protezione sociale devono procedere di pari passo. Lo svilupparsi di regimi privati di pensioni integrative dovrebbe contribuire a facilitare la modernizzazione del sistema pubblico visto che, da un lato, questi regimi privati possono ridurre la pressione demografica sui sistemi pubblici esistenti e pertanto favorirne l'esistenza in futuro e, dall'altro, integrando i sistemi pubblici statali, i sistemi privati possono contribuire al mantenimento di un elevato livello generale di protezione sociale.

Spetta ai singoli Stati membri trovare il giusto equilibrio fra regimi privati e regimi statali e ogni Stato membro è responsabile dell'organizzazione e del finanziamento dei propri sistemi di protezione sociale, ivi compresi i regimi pensionistici. Nell'ambito della strategia generale è importante prestare particolare attenzione a coloro che non dispongono dei mezzi per investire in una pensione integrativa.

Una delle questioni che vanno risolte a livello europeo è la definizione di un quadro giuridico adeguato per i fondi pensionistici integrativi che specifichi requisiti vincolanti a tutela dei consumatori ma che consenta al tempo stesso una adeguata libertà di investimento, in modo che il patrimonio dei fondi pensionistici possa giovare del mercato unico ed essere investito in maniera vantaggiosa.

La comunicazione della Commissione «Verso un mercato unico per i regimi pensionistici integrativi»⁽²⁾ esamina gli elementi che potrebbero essere introdotti in un progetto di direttiva relativo ad un controllo cautelativo dei fondi pensionistici. L'adozione di questa direttiva è ritenuta un elemento prioritario del piano d'azione sui servizi finanziari (comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro d'azione per i servizi finanziari: piano d'azione»⁽³⁾) avallato dal Consiglio il 25 maggio 1999 e successivamente dal Consiglio europeo di Colonia.

(1) COM(1999) 347 def.

(2) COM(1999) 134 def.

(3) COM(1999) 232 def.

(2000/C 27 E/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1484/99

di Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) al Consiglio

(1° settembre 1999)

Oggetto: Funzionari di polizia lungo la «Via Baltica»

Nelle pagine dedicate ai fatti di cronaca e ai commenti del maggior quotidiano finlandese, lo «Helsingin Sanomat» sono apparsi la scorsa settimana articoli inquietanti, in base ai quali la polizia impone il pagamento di un'ammenda non meglio precisata agli automobilisti stranieri in viaggio lungo la «Via Baltica», la direttrice che, passando per gli Stati del Baltico e la Polonia, conduce verso l'Europa centrale. Negli articoli in questione si afferma che gli automobilisti avrebbero dovuto negoziare l'entità dell'ammenda, il cui pagamento deve essere inesorabilmente effettuato sul posto, senza peraltro ottenere alcun tipo di ricevuta.

A prescindere dal suo cattivo stato di manutenzione, la Via Baltica rappresenta un'importante via di collegamento per il traffico automobilistico in provenienza dall'Europa settentrionale e diretto verso l'Europa centrale e costituisce un'alternativa agevole alla direttrice che attraversa la Svezia e la Danimarca. Dal momento che i problemi descritti interesseranno in futuro l'Unione europea, soprattutto nella prospettiva del prossimo ampliamento, è opportuno chiarire in tempo utile sgombrare il campo da qualsiasi incertezza legata all'uso di questa via di collegamento.

1. Risulta al Consiglio che, per opera dei funzionari di polizia dei paesi candidati, i cittadini degli Stati membri dell'UE in viaggio lungo la Via Baltica siano tenuti al pagamento di un pedaggio realistico e conforme sotto ogni punto di vista alle disposizioni di legge?

2. In che misura si configura un abuso d'ufficio da parte delle autorità competenti e quali provvedimenti intende il Consiglio adottare per fare in modo di porre fine a questa prassi dei funzionari dei paesi candidati, così che i cittadini degli Stati membri dell'Unione possano utilizzare la via di collegamento in questione senza dover sottostare a pagamenti immotivati?

Risposta

(22 ottobre 1999)

La «Via Baltica», riconosciuta dagli Stati baltici candidati come una via di comunicazione importante per l'integrazione nell'Unione europea, è oggetto di un sostegno particolare nel quadro della loro politica dei trasporti.

Il Consiglio non è stato informato di casi specifici di diritti o ammende imposti ad automobilisti stranieri che percorrono la «Via Baltica» in Estonia, Lettonia o Lituania. Ove si trattasse di pratiche illegali messe in atto da singoli funzionari di polizia, il problema posto dall'Onorevole Parlamentare si collocherebbe nel quadro più vasto di sradicamento della corruzione negli Stati candidati.

In proposito, è opportuno rammentare che i partenariati per l'adesione, stabiliti dalla Commissione nell'aprile 1998 sulla base delle linee direttrici e priorità definite dal Consiglio e considerati una componente fondamentale della strategia sviluppata dall'Unione per favorire l'adesione degli Stati candidati all'Unione, prevedono un capitolo importante riguardante la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. La lotta alla corruzione costituisce specificamente una delle priorità a breve termine del partenariato per l'adesione della Lettonia e della Lituania.

Gli esperti in materia di lotta alla criminalità organizzata hanno inoltre concluso, nel maggio 1998, un patto di preadesione tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati che comprende anche la lotta alla corruzione.

L'attuazione della strategia di preadesione e in particolare delle priorità definite dai partenariati è esaminata periodicamente in seno agli organi di associazione istituiti dagli accordi europei. In tale contesto, la lotta alla corruzione è stata oggetto, in questi ultimi mesi, di scambi di vedute in seno agli organi del Consiglio di associazione.

Se le informazioni diffuse dal quotidiano «Helsingin Sanomat» alle quali fa riferimento l'Onorevole Parlamentare sono accertate e se le pratiche illegali sulla «Via Baltica» trovano conferma, l'Unione solleverà senz'altro questo punto nel quadro degli accordi europei di associazione con gli Stati baltici candidati in questione.

(2000/C 27 E/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1485/99
di Marie-Noëlle Lienemann (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Carne bovina britannica contaminata da tubercolosi

Considerato quanto riferito dalla stampa francese circa l'immissione sul mercato di carne bovina britannica proveniente da animali affetti da tubercolosi,

potrebbe la Commissione far sapere se è al corrente di detta situazione?

Quando intende essa vietare siffatte pratiche, totalmente opposte al principio di precauzione, garantendo la sicurezza alimentare dei consumatori europei?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 settembre 1999)

La direttiva del Consiglio 64/433/CEE, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽¹⁾ stabilisce che le carni debbono provenire da animali previamente sottoposti ad ispezione sanitaria ante mortem e post mortem eseguita da un veterinario ufficiale. Le carni devono essere dichiarate non idonee al consumo umano se da tali ispezioni risulta che esse provengono da animali nei quali si è riscontrata una tubercolosi generalizzata o che hanno reagito in modo positivo o dubbio alla tubercolina e se un esame di dette carni, effettuato conformemente all'allegato I, capitolo VIII,

punto 41, lettera G della direttiva 64/433/CEE ha consentito di evidenziare lesioni tubercolari localizzate in vari organi o in diverse parti della carcassa. E' prevista l'adozione di ulteriori misure qualora si riscontrino lesioni tubercolari localizzate, nel qual caso solo l'organo colpito o la parte di carcassa colpita ed i linfonodi associati sono dichiarati non idonei al consumo umano. Tali misure sono volte ad eliminare eventuali rischi di trasmissione della malattia all'uomo. E' vietata inoltre l'immissione sul mercato di tutte le carni non rispondenti ai requisiti della direttiva 64/433/CEE.

Spetta agli Stati membri garantire un adeguato controllo della tubercolosi negli animali e la conformità delle carni ai provvedimenti di tutela previsti dalla legislazione comunitaria.

La Commissione ha chiesto alle autorità interessate ulteriori informazioni in merito; non appena queste ultime le saranno pervenute la Commissione informerà l'onorevole parlamentare.

(¹) GU L 121 del 29.7.1964, consolidata dalla direttiva 91/497/CEE (GU L 268 del 24.9.1991) e modificata dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995).

(2000/C 27 E/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1486/99
di Luckas Vander Taelen (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Concorso internazionale di architettura nel quartiere europeo di Bruxelles

I quartieri Leopold e europeo di Bruxelles costituiscono indubbiamente i complessi urbani più colpiti dell'Unione. La presenza delle istituzioni europee unitamente alla speculazione immobiliare hanno svolto un ruolo determinante nel trasformare, in modo brutale e violento, il tessuto urbano e sociale del quartiere oltre che l'ambiente di vita.

Nel maggio 1997 la Commissione europea e la Regione Bruxelles-capitale avevano indetto un concorso internazionale di architettura per sistemare gli spazi pubblici del quartiere europeo. La selezione dei progetti si era articolata in due fasi. Vinse il progetto bersaglio delle critiche più aspre e ciò fin dall'inizio della prima fase! Contestualmente alla prima fase, la commissione giudicatrice aveva considerato del tutto irrealistiche talune opzioni rilevanti del progetto vincitore, quale i tunnel della rue de la Loi nonché la demolizione della Résidence Palace, denunciando la carente conoscenza dell'ambiente locale, il che non sorprende visto che erano state ignorate le osservazioni e i desiderata espressi dagli abitanti e dagli esperti in loco. D'altro canto, durante tutte le fasi di selezione dei progetti la Commissione era rappresentata da un solo membro in seno alla commissione giudicatrice. A seguito di irregolarità riscontrate, in sede di selezione, in ordine al mancato rispetto sia della direttiva 92/50/CEE (¹) sulle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici sia del regolamento del concorso per quanto riguarda i criteri di valutazione dei progetti e la composizione della commissione giudicatrice, uno degli architetti partecipanti al concorso ha presentato un ricorso presso il Consiglio di Stato belga e la Commissione (ricorso 98/5025, SG(98) A/17139).

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere fino a che punto sia stata essa coinvolta nell'organizzazione e nello svolgimento del concorso? Quale seguito intende essa dare al succitato ricorso? In caso di irregolarità interne contestuali alla gestione del concorso, quali provvedimenti intende essa adottare per porvi rimedio? Non reputa essa necessario bloccare la realizzazione del progetto vincitore rimettendo in discussione la consegna dei premi prima che l'inchiesta sia giunta ad un risultato definitivo? Non ritiene essa necessario altresì rivedere il concorso per far sì che gli abitanti siano obbligatoriamente coinvolti nella formulazione dei progetti? Intende la Commissione applicare la procedura d'infrazione, di cui all'articolo 169 del trattato CE, a carico dello Stato belga per mancato rispetto della direttiva sugli appalti pubblici?

(¹) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(15 settembre 1999)

L'unico organo con il potere di aggiudicare l'appalto in questione è la Regione Bruxelles-Capitale. Il coinvolgimento della Comunità è limitato a una partecipazione al finanziamento. Un funzionario del Consiglio, uno del Parlamento e uno della Commissione erano tra i membri della commissione giudicatrice.

Un ricorso presentato presso la Commissione contesta vari aspetti del concorso, in particolare il mancato rispetto del regolamento in relazione alla composizione della commissione giudicatrice e alle modalità di votazione, oltre ad una violazione dell'obbligo dell'anonimato dei progetti nei confronti della commissione giudicatrice.

La vicenda viene esaminata alla luce del diritto comunitario applicabile, in particolare la direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. In tale contesto le autorità belghe sono state interrogate con una lettera datata 18 dicembre 1998. Non avendo ricevuto risposta entro il termine stabilito, la Commissione ha nuovamente sollevato la questione in una lettera datata 3 maggio 1999 e nel corso di una riunione con le autorità belghe svoltasi il 21 maggio 1999. Le autorità belghe hanno fornito spiegazioni in una lettera datata 14 giugno 1999, nella quale rilevano in particolare che, malgrado la mancata osservanza di talune disposizioni del regolamento in materia di supplenza dei componenti della commissione giudicatrice, non esiste alcun indizio di natura tale da far pensare che detta commissione abbia favorito uno dei candidati o che la composizione della commissione giudicatrice abbia potuto influire sulla scelta finale. Secondo le autorità belghe, peraltro, il ricorrente non avrebbe richiesto, nell'ambito della procedura, un'applicazione rigorosa del regolamento del concorso ma, al contrario, avrebbe difeso il proprio progetto ammettendo in tal modo la perdita dell'anonimato dell'insieme dei progetti. Tale risposta viene attualmente esaminata in modo approfondito dalla Commissione.

Alla Commissione risulta che i premi siano già stati consegnati. Del pari, l'appalto per la fornitura di servizi in campo architettonico è stato aggiudicato all'unico vincitore del concorso e, in tale contesto, sarebbero state adottate misure volte a coinvolgere i diversi ambienti interessati.

(2000/C 27 E/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1487/99

di Marie Isler Béguin (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Impatto ambientale dell'attività della «Caleras de san Cucao», nelle Asturie, e condizioni di lavoro in detta azienda

La società «Caleras de san Cucao» di Agüera, presso Llanera, nelle Asturie, che produce calce tramite la calcinazione di calcare e dolomia, è oggetto di indagini da parte della Commissione in quanto procederebbe all'incenerimento di rifiuti tossici pericolosi (fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque) senza pertinente autorizzazione. Obiettivo delle indagini è accertare se vi sia violazione della direttiva 75/442/CEE⁽¹⁾ relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE⁽²⁾. Le condizioni di lavoro nell'azienda in parola continuano a rappresentare un rischio per la salute degli addetti agli impianti e per gli abitanti delle zone limitrofe, dato l'elevato tenore di metalli pesanti e di altre sostanze pericolose dei fanghi tossici inceneriti. I risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio di tecnologie ambientali dell'Università di Oviedo e figuranti nella perizia richiesta dalla sezione n. 7 del tribunale di Oviedo evidenziano una forte contaminazione da materiale di sedimentazione, che si spiega unicamente con l'assenza di apparecchiature per l'eliminazione delle particelle. L'azienda non è abilitata a manipolare rifiuti tossici pericolosi perché priva degli strumenti di protezione necessari per effettuare tali operazioni, e viola quindi le direttive 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro⁽³⁾, 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro⁽⁴⁾, e 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi⁽⁵⁾. L'amministrazione comunale e regionale delle Asturie non sta facendo tutto quello che potrebbe, dal momento che gli interventi correttivi imposti al settore delle cave di pietra con la risoluzione del 1° dicembre 1995 della Consejería de Fomento (assessorato regionale per lo sviluppo) del Principato delle Asturie non sono mai stati attuati.

Può la Commissione fare il punto sulla situazione per quanto riguarda i procedimenti avviati? Non ritiene la Commissione che sia necessario ampliare la portata delle indagini in corso sulle presunte violazioni della normativa vigente da parte della «Caleras san Cucao» relativamente alla protezione della salute dei lavoratori e degli abitanti delle zone limitrofe? Non ritiene la Commissione che l'azienda e l'amministrazione del Principato delle Asturie siano passibili di condanna per l'incenerimento di fanghi tossici in violazione delle direttive del Consiglio 94/67/CE, 98/24/CE e 90/394/CEE?

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(8 ottobre 1999)

L'onorevole parlamentare è pregata di far riferimento alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-4104/98 dell'onorevole González Álvarez⁽¹⁾ concernente i problemi ambientali provocati dall'attività dell'impresa «Caleras de San Cucao». La Commissione aveva aperto un procedimento su un caso rilevato d'ufficio e successivamente ha ricevuto in merito alla questione una lettera che ha registrato come denuncia.

Nel quadro dell'istruzione della causa, la Commissione ha invitato le autorità spagnole a presentare le loro osservazioni sui fatti oggetto della denuncia, e in particolare l'autorizzazione dell'impresa all'incenerimento dei fanghi residui, la natura di detti fanghi e le azioni giudiziarie o amministrative avviate in merito dalle autorità nazionali. Dopo aver ricevuto dal ricorrente ulteriori precisazioni in merito all'impresa in causa, la Commissione si è rivolta nuovamente alle autorità spagnole per ottenere informazioni più complete e accertare se si sia in presenza di un'infrazione al diritto comunitario.

Nella loro risposta, le autorità spagnole hanno affermato che non esistono danni ambientali provocati dall'impresa in questione e hanno precisato che quest'ultima ha dovuto procedere su richiesta dell'amministrazione a diverse misure correttive per adeguarsi alle nuove tecnologie più pulite. Inoltre, le suddette autorità hanno negato che l'impresa bruci rifiuti o rifiuti pericolosi, dichiarando che essa non gestisce rifiuti e che ha bruciato una sola volta fanghi di depurazione per esaminare la possibilità di recuperare il calcare in essi contenuto, concludendo che gli stessi non apportano le calorie necessarie per la calcinazione.

Tuttavia, la Commissione esaminerà attentamente le nuove informazioni trasmesse dall'onorevole parlamentare.

Per quanto riguarda la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, concernente la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che gli Stati membri hanno tempo fino al 5 maggio 2001 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi.

Quanto poi all'eventuale infrazione alle disposizioni della direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro⁽²⁾ la Commissione non dispone di informazioni sufficienti per potersi pronunciare e si impegna dunque a contattare le autorità spagnole per ottenere le informazioni necessarie per poter valutare la situazione.

⁽¹⁾ GU C 386 del 17.12.1998.

⁽²⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.

(2000/C 27 E/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1488/99**di Liam Hyland (UEN) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Iniziative dell'Unione europea in vista della conferenza mondiale sui canali in programma dal 16 al 18 maggio 2001 in Irlanda

La Commissione è certamente a conoscenza del fatto che ogni anno si svolge una conferenza mondiale sui canali. La conferenza in programma in Irlanda dal 16 al 18 maggio 2001 sarà dedicata al tema «Un patrimonio vivente». Sede degli incontri saranno fra l'altro il castello di Dublino e la Waterfront Hall, a Belfast.

Può la Commissione descrivere in che modo essa può contribuire al successo della conferenza? Visto il ruolo multifunzionale dei canali in Irlanda e negli Stati membri, è disposta la Commissione a elaborare un piano d'azione per i canali e le vie d'acqua interne dell'Unione europea?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(7 ottobre 1999)

Nel quadro dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, l'obiettivo è costruire, sulla base delle vie navigabili esistenti, una rete di vie navigabili coerente, interoperativa e razionale dal punto di vista economico ed ecologico, che consenta alla navigazione interna di svolgere in via ottimale la sua funzione di modo di trasporto a costi contenuti, sicuro e rispettoso dell'ambiente.

Oltre al ruolo di via di trasporto, le vie navigabili ne hanno molti altri: turismo fluviale, assetto del territorio, gestione delle risorse idriche (irrigazione, acque potabili, approvvigionamento delle falde freatiche) nonché «patrimonio storico» (canal du Midi in Francia, ascensori per battelli sul «canal du centre» in Belgio), la Commissione tenta di integrare tali dimensioni nei suoi lavori, per esempio nel settore degli oneri delle infrastrutture.

In tale contesto, la Commissione segue con interesse i risultati delle varie manifestazioni che mettono in luce il ruolo della via navigabile, come la Conferenza mondiale sui canali.

(2000/C 27 E/115)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1489/99
di Brian Crowley (UEN) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Radiazioni emesse dai computer utilizzati negli uffici

La Commissione è a conoscenza del fatto che, in base a quanto emerso da recenti ricerche, i computer utilizzati negli uffici espongono i lavoratori a radiazioni nocive e possono quindi creare loro problemi di salute, mentre l'installazione di un nuovo strumento sopra lo schermo dei computer permette di contrastare gli effetti di tali radiazioni?

Cosa replica pertanto la Commissione alla conclusione secondo cui i campi magnetici a bassa frequenza sono responsabili di più di un terzo dei casi di sindrome dell'edificio malato?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(16 settembre 1999)

Nel giugno del 1998 la Commissione ha presentato una proposta di raccomandazione del Consiglio⁽¹⁾ sulla limitazione dell'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici. Tale proposta è stata adottata dal Consiglio in data 8 giugno 1999⁽²⁾.

Il testo tiene conto del parere scientifico della Commissione internazionale sulle radiazioni non ionizzanti, sostenuto dal Comitato direttivo scientifico della Commissione.

I risultati delle ricerche attualmente in corso in questo settore e di quelle future saranno esaminati nell'ambito della procedura di segnalazione prevista nel testo.

⁽¹⁾ COM(1998) 247 def.

⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999.

(2000/C 27 E/116)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1490/99
di Pat Gallagher (UEN) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Nuova iniziativa comunitaria EQUAL

Stando alle nuove proposte relative ai Fondi strutturali, le attuali iniziative ADAPT e OCCUPAZIONE verrebbero ad essere sostituite da un'unica iniziativa, denominata EQUAL.

Può la Commissione garantire che la nuova iniziativa tornerà a vantaggio dei disabili e assicurerà un ruolo adeguato alle ONG?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(8 settembre 1999)

Secondo quanto disposto dal Regolamento (EC) 1262/1999 del Parlamento e del Consiglio del 21 giugno 1999 sul Fondo sociale europeo⁽¹⁾, l'iniziativa comunitaria EQUAL si prefigge l'obiettivo di promuovere nuovi mezzi per combattere tutti i tipi di discriminazione e le disparità relative al mercato del lavoro.

Prossimamente la Commissione adotterà le linee direttrici per quest'iniziativa che sarà attuata sulla base di tematiche orizzontali, tematiche che potenzialmente rivestono tutte interesse per i disabili. In base all'esperienza ricavata dalle iniziative Employment e Adapt, risulterà rafforzata la dimensione multi-partnership dei progetti, il che significa che ciascun progetto dovrà basarsi, in particolare, sulla cooperazione fra autorità pubbliche, parti sociali e ONG nel territorio o nel settore interessato.

Gli Stati Membri saranno responsabili della procedura di selezione del progetto, come nel caso delle iniziative Employment e Adapt.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

(2000/C 27 E/117)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1491/99
di Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Interconnessione elettrica — Scozia/Irlanda del Nord

1. Può la Commissione comunicare se è a conoscenza della decisione adottata da un tribunale di Mannheim (Germania), il quale ha pronunciato l'invalidità a norma del diritto comunitario dell'accordo di approvvigionamento a lungo termine di energia elettrica, concluso tra un ente municipale e il suo fornitore prima dell'avvio della liberalizzazione? Concorda la Commissione con l'interrogante, secondo cui dovrebbe essere ugualmente dichiarata invalida la decisione del governo britannico, all'epoca proprietario della «Northern Ireland Electricity», di concludere un contratto con la «Scottish Power» per la realizzazione dello «Scotland-Ireland Electricity Interconnector», senza procedere ad una gara d'appalto aperta che garantisca la prossima «tranche» di elettricità nell'Irlanda del Nord?

2. Nella relazione sull'armonizzazione nel settore comunitario dell'energia elettrica, recentemente presentata al Consiglio dei Ministri e al Parlamento, la Commissione sostiene che le riserve di capacità a lungo termine (come quelle derivanti da accordi di approvvigionamento d'energia) dovrebbero essere regolate e limitate ai diritti di utilizzo prioritario della linea e dovrebbero prevedere l'obbligo di rendere disponibile, sul mercato a breve, la capacità energetica inutilizzata. Considerando che l'accordo relativo al precitato «Scotland-Northern Ireland Electricity Interconnector» non contiene alcuna disposizione in tal senso e che è stato concluso senza consentire una competizione aperta tra i produttori, esistenti o potenziali, di energia nell'Irlanda del Nord, non ritiene che la Commissione che l'accordo in parola costituisca una limitazione della concorrenza a norma dell'articolo 85 (pratiche concordate) del trattato CE?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

1. La Commissione ha constatato che un tribunale di Mannheim ha pronunciato dichiarato illegale un contratto di approvvigionamento esclusivo a lungo termine concluso tra un'azienda municipalizzata ed il suo fornitore regionale sulla base della legge nazionale antitrust regolamentazione perché limitava la concorrenza. La Commissione ritiene che i fatti della causa decisa a Mannheim e quelli del presente caso siano diversi e, di conseguenza, non è d'accordo con sull'analogia proposta dall'onorevole parlamentare.

In realtà il tribunale di Mannheim ha ritenuto che una serie di disposizioni — tra cui una clausola di fornitura esclusiva e un divieto di rivendita — di un contratto decennale concluso tra un produttore di

elettricità e un distributore locale avessero l'effetto di ripartire il mercato geografico in modo contrario alla legge nazionale anti-trust. L'accordo di acquisto di elettricità concluso tra Northern Ireland Electricity e Scottish Power è diverso in quanto non contiene una clausola di fornitura esclusiva né prevede un divieto assoluto di rivendita fuori dal territorio di competenza di Northern Ireland Electricity.

2. La Commissione intende sottolineare che gli accordi conclusi tra Northern Ireland Electricity e Scottish Power porteranno alla creazione della prima interconnessione elettrica tra l'Irlanda e la Scozia, e che metà della nuova capacità di trasmissione sarà messa a disposizione dei terzi fin dall'inizio della messa in esercizio del cavo. Inoltre, la durata dell'accordo di per l'acquisto di elettricità in discussione questione nel presente caso è limitata ad un periodo inferiore a sei anni.

Nella sua seconda relazione sulle esigenze requisiti d'armonizzazione⁽¹⁾ citata dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha sottolineato che anche gli accordi sulle di riserva di capacità a lungo termine possono essere indispensabili per promuovere la costruzione di nuove capacità di interconnessione.

La Commissione richiama inoltre all'attenzione dell'onorevole parlamentare il fatto che gli accordi in questione non riguardano l'allocazione di capacità energetica inutilizzata. In realtà di fatto la capacità utilizzata dalle parti in base all'accordo di acquisto di elettricità sarà soggetta alle disposizioni generali che disciplinano l'utilizzazione dell'interconnettore, che sono in corso di elaborazione da parte presso dell'Ufficio per la regolamentazione dell'elettricità e del gas nell'Irlanda del Nord.

⁽¹⁾ COM(1999) 164 def.

(2000/C 27 E/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1492/99

di Christa Kläß (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Misure innovative per le donne nell'agricoltura

Considerato che varie associazioni tedesche di coltivatrici dirette hanno puntualmente presentato richieste contestuali al succitato programma e che, a tutt'oggi, non poche sono le richieste prive sia di un riscontro della Commissione in ordine alla documentazione pervenuta sia di un decisione sull'ammissibilità dei progetti presentati, potrebbe la Commissione:

fare il punto dell'attuazione del programma «Misure innovative per le donne nell'agricoltura»; indicare quanti progetti sono stati sovvenzionati nell'ambito del programma; indicare quante sono le richieste inevase; indicare qual è la percentuale delle risorse sinora prelevate? Cosa avviene con i fondi non prelevati?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 settembre 1999)

Il processo di valutazione e di selezione dei progetti presentati nell'ambito di inviti a presentare proposte per progetti pilota e dimostrativi relativi ad azioni innovative a favore delle donne in agricoltura e nelle zone rurali non è ancora terminato, pur essendo giunto allo stadio finale. Per il momento, non è dunque possibile rispondere alle domande dell'onorevole parlamentare sul numero di progetti finanziati e sul livello dei contributi comunitari in questione. Le decisioni che consentiranno di dare una risposta a tali interrogativi dovrebbero essere adottate entro la fine dell'anno.

Per tutte le proposte presentate entro il termine previsto, la Commissione può tuttavia assicurare di aver inviato ai richiedenti una lettera in cui conferma di aver ricevuto la domanda nonché successive lettere d'informazione sulle diverse fasi del processo di valutazione e di selezione. Inoltre, i richiedenti i cui progetti sono stati esclusi nel corso delle fasi già completate di tale processo di valutazione e selezione, sono stati informati del fatto che i rispettivi progetti non possono essere presi in considerazione ai fini di un contributo finanziario comunitario nel quadro del suddetto invito a presentare proposte.

(2000/C 27 E/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1493/99**di Eryl McNally (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Reattore termonucleare sperimentale internazionale (ITER)

Può la Commissione illustrare l'attuale posizione dell'ITER (reattore termonucleare sperimentale internazionale)? Può precisare se le parti continuano ad essere interessate?

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione*(6 settembre 1999)*

La progettazione tecnica di ITER avviene nel quadro dell'accordo ITER sulle attività di progettazione ingegneristica (Engineering design activities — EDA) che è stato prorogato fino al luglio 2001. Recentemente, è stato deciso un riorientamento dei lavori per ridurre i costi di costruzione del 50 % rispetto alla stima iniziale (ossia circa 3 300 M€) e ridurre quindi gli obiettivi tecnologici pur mantenendo la missione globale del programma. La nuova progettazione sfrutta i progressi della fisica e della tecnologia realizzati nel corso di EDA. Lo studio sulla progettazione di massima del nuovo dispositivo sarà disponibile alla fine dell'anno.

La situazione tra i partner ITER è la seguente: la Comunità (con la partecipazione della Svizzera e del Canada), il Giappone e la Russia mantengono il loro impegno a completare ITER EDA. Gli Stati Uniti — che hanno portato a termine il loro ritiro da ITER nel luglio 1999 — stanno riesaminando la strategia del loro programma scientifico sull'energia da fusione.

(2000/C 27 E/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1496/99**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Linea di bilancio B7-651

La linea di bilancio B7-651 «Coordinamento della politica di sviluppo, valutazione dei risultati dell'aiuto comunitario e azioni di controllo e d'ispezione» comprende il seguente commento: «Esso servirà inoltre a finanziare uno studio sulle norme e i codici di condotta dell'Unione europea per le imprese che operano in paesi terzi, a seguito del vivo interesse che nutrono per tale problematica l'industria, i sindacati e la società civile».

Può la Commissione fornire un aggiornamento delle azioni intraprese rispetto all'auspicio, formulato dal Parlamento, di condurre tale studio? Può la Commissione specificare se conduce il precitato studio a livello interno o se quest'ultimo è stato oggetto di un bando di gara?

Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione*(6 ottobre 1999)*

La Commissione è al corrente della risoluzione del Parlamento relativa a iniziative che riguardano le norme e i codici di condotta comunitari per le imprese europee che operano in paesi terzi e del desiderio della medesima istituzione di condurre uno studio su questo argomento nel quadro della linea di bilancio B7-6.

Come l'onorevole parlamentare sa, la suddetta linea di bilancio finanzia principalmente la valutazione dei programmi di cooperazione finanziati dalla Commissione nei paesi in via di sviluppo (valutazioni intermedie, valutazioni finali, valutazioni settoriali e globali).

Considerata la complessità del sopracitato studio, per poterne definire gli obiettivi e per mettere a punto modalità di lavoro precise è necessario un ampliamento delle consultazioni tra le parti interessate.

In considerazione dell'importanza dell'argomento, l'anno scorso la Commissione ha organizzato diversi incontri sui codici di condotta in rapporto al rispetto dei diritti sociali. Essa intende promuovere questo tipo di confronto e favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra tutte le parti interessate alla messa a punto dei codici. Tali incontri e scambi rappresentano un momento essenziale per una analisi del contenuto delle diverse prassi affermatesi in Europa.

(2000/C 27 E/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1497/99**di Hans Kronberger (NI) al Consiglio***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Armate di mercenari

Negli ultimi tempi si vanno accumulando notizie concernenti armate di mercenari che sono di solito organizzate a partire dall'Europa e agiscono soprattutto in Africa, ma anche in altri teatri di guerra.

1. Il Consiglio è al corrente di questi fatti?
2. Ravvisa nella lotta a queste armate di mercenari un compito da risolvere a livello di Unione?
3. Ha già avviato passi per evitare tali manovre? In caso affermativo, quali? In caso negativo, perché non lo ha fatto?

Risposta*(22 ottobre 1999)*

Il Consiglio ha preso atto di numerosi rapporti concernenti mercenari stranieri di diverse nazionalità in paesi quali la Repubblica democratica del Congo, la Sierra Leone, l'Angola e i Balcani occidentali.

Il Consiglio ha espresso la sua posizione sui mercenari stranieri in particolare nelle sue Conclusioni sulla prevenzione e sulla risoluzione dei conflitti in Africa del 2 giugno 1997, nelle quali gli Stati membri si sono impegnati a studiare la possibilità di adottare ulteriori misure volte a impedire ai loro cittadini di partecipare in veste di mercenari a conflitti violenti.

(2000/C 27 E/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1499/99**di Hans Kronberger (NI) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Ammissione di prodotti austriaci sul mercato italiano

I fabbricanti austriaci di prodotti tecnici continuano ad incontrare problemi nell'esportazione delle loro merci verso l'Italia. I problemi derivano dai ritardi nell'ammissione di tali prodotti sul mercato italiano. (Ciò può significare de facto un ostacolo all'ingresso nel mercato per quei produttori che, date le loro dimensioni tipiche per l'Austria, non dispongono dei mezzi finanziari per affrontare procedure di questo genere così lunghe e costose).

I produttori austriaci di rimorchi per liquami riescono ad esempio ad ottenere per i loro prodotti l'idoneità a circolare in Italia solo con uno sforzo finanziario troppo elevato. Questa misura, che ha lo stesso effetto delle restrizioni quantitative, incide negativamente sulla libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione.

1. La Commissione è al corrente di questi fatti?
2. Si è già attivata per ovviarvi e, in caso affermativo, in che modo?
3. In caso negativo, intende farlo?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(5 ottobre 1999)

La Commissione ha discusso con le autorità italiane la compatibilità con il trattato CE della legislazione sul traino di attrezzi ed ha richiesto una modifica dell'attuale normativa così da consentire la registrazione di rimorchi agricoli dotati di particolari attrezzature non contemplati dalla legislazione nazionale, ma legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro. Per motivi di sicurezza la registrazione di detti rimorchi sarà subordinata all'impiego d'idonei dispositivi d'aggancio.

Una risposta alla richiesta della Commissione è attesa entro fine ottobre.

(2000/C 27 E/123)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1500/99
di Hans Kronberger (NI) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

1. Ritiene la Commissione che le disposizioni regolamentari e amministrative dell'Austria, in particolare l'ElWOG (Legge sulla gestione e l'organizzazione del mercato elettrico), rispondano pienamente alle disposizioni, agli obiettivi e alle intenzioni della direttiva 96/92/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica? In caso negativo, quali sono i suoi dubbi?
2. In caso affermativo, per quali motivi ritiene che le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 9 dell'ElWOG rispondano al diritto comunitario vigente e, in particolare, alle disposizioni e ai principi della direttiva 96/92/CE?
3. Ritiene che la normativa di legge che esclude le società di distribuzione fino al 31 dicembre 2003 dal mercato liberalizzato dell'energia elettrica sia compatibile con il diritto comunitario vigente e, in particolare, con le disposizioni e i principi del mercato interno dell'energia elettrica? In caso affermativo, per quali motivi? In caso negativo, perché no e che cosa intende fare per ovviarvi?
4. Può confermare che le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 9 dell'ElWOG sanciscono una posizione monopolistica, vale a dire quella della società di interconnessione, almeno fino al 2003? In caso negativo, quali sono gli argomenti che le fanno sostenere il contrario?
5. Può infine escludere che la normativa di legge (articolo 69, paragrafo 9 dell'ElWOG), sulla base della quale si impedisce ai clienti ammessi (ad esempio le società elettriche regionali) la partecipazione al mercato liberalizzato dell'energia non comporti un abuso di posizione dominante del mercato?

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

Risposta dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(18 ottobre 1999)

1. Nel corso degli ultimi due anni la Commissione ha controllato attentamente il recepimento nella legislazione nazionale della Direttiva 96/92/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Nel periodo di attuazione, che per la maggior parte degli Stati membri si è concluso il 19 febbraio 1999, si sono svolte quattro conferenze multilaterali relative alle questioni connesse al recepimento, nonché una serie di incontri bilaterali con ogni singolo Stato membro. I risultati preliminari della valutazione effettuata dalla Commissione circa l'attuazione della direttiva sull'elettricità sono stati presentati nella seconda relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stato di liberalizzazione dei mercati dell'energia⁽¹⁾ alla quale è stato aggiunto un allegato con le valutazioni dettagliate per Stato membro. Le informazioni sono disponibili sulla pagina web della Commissione. La maggior parte degli Stati membri, ivi compresa l'Austria, hanno cooperato in maniera costruttiva e hanno discusso con la Commissione, a livello

informale, le loro disposizioni legislative relative all'energia elettrica, in modo da evitare problemi al momento del recepimento. Per quanto riguarda l'Austria, il risultato di queste consultazioni è che la Commissione, in base alle informazioni attualmente disponibili e ai commenti indicati qui di seguito, non ritiene che la normativa austriaca sull'elettricità (ElWOG — legge sulla gestione e l'organizzazione del mercato elettrico) sia incompatibile con la direttiva sull'energia elettrica. Tuttavia, la Commissione fa presente (come ha già fatto con la maggior parte degli Stati membri) che la valutazione finale in merito alla conformità di alcune disposizioni con la direttiva e il Trattato CEE, potrebbe essere oggetto di un riesame in vista dell'applicazione di queste disposizioni.

2. - 5. La normativa austriaca stabilisce che i contratti esistenti possono essere annullati il 31 dicembre 2003, anche nel caso in cui il periodo contrattuale vada oltre questa data. D'altra parte obbliga le parti in causa a rispettare gli impegni contrattuali fino al 31 dicembre 2003 invalidando eventuali strumenti giuridici basati sull'argomentazione del cambiamento di legislazione. Ad ogni modo, i requisiti preliminari per l'applicazione di questa disposizione dell'articolo 69, paragrafo 9 stabiliscono che esiste già un contratto valido per l'acquisto che va oltre il 2003. Riguardo alla valutazione della Commissione di questa disposizione, l'Onorevole Parlamentare è forse già a conoscenza di un reclamo in materia pervenuto recentemente alla Commissione. Attualmente la Commissione esamina l'argomentazione avanzata e non è ancora giunta a una conclusione finale. Pertanto, in questo momento non è possibile esprimere un'ulteriore valutazione per quanto riguarda la pretesa non conformità di questa disposizione con la direttiva sull'elettricità e le regole sulla concorrenza che figurano nel Trattato.

(¹) COM(1999) 198 def.

(2000/C 27 E/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1501/99
di Christoph Konrad (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Rimpatrio di rimorchi all'interno dell'UE

1. La Commissione è al corrente del fatto che il rimpatrio di una roulotte immatricolata in Germania (e immobile da alcuni anni) dall'Italia verso la Germania è possibile solo purché sia provvista di una cosiddetta targa breve per i trasferimenti ma che essa, stando all'Ufficio circolazione di Oberhausen, non viene riconosciuta dall'Italia e dall'Austria?

2. Questa disposizione non è in contrasto con il diritto comunitario vigente in base alla direttiva 70/156/CEE (¹) del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi?

3. Qualora le relative disposizioni italiane ed austriache non violassero il diritto comunitario, può comunicare come sia possibile ottenere una procedura comunitaria ovvero una procedura valida a livello comunitario per la concessione dell'omologazione di una roulotte?

(¹) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(13 ottobre 1999)

Sulla base delle informazioni comunicate dall'onorevole parlamentare non è possibile determinare fino a che punto siano rilevanti, nella fattispecie, le specifiche adottate nel quadro della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Si invita comunque l'onorevole parlamentare a riferirsi alla comunicazione interpretativa della Commissione del 15 maggio 1996 (¹) sulle norme comunitarie che disciplinano l'immatricolazione di veicoli nuovi e di veicoli già immatricolati in un altro Stato membro.

La Commissione sottolinea che l'armonizzazione delle regole che disciplinano l'omologazione CE per i veicoli del tipo in questione (roulotte) non è ancora stata ultimata e che di conseguenza gli Stati membri

continuano ad applicare per determinati veicoli le pertinenti normative nazionali. E' tuttavia possibile che taluni sistemi, componenti e parti tecniche delle roulotte siano già stati approvati nell'ambito della citata direttiva 70/156/CEE.

La Commissione è fiduciosa che nel medio termine sarà possibile completare il sistema di omologazione CE per i veicoli a motore e loro rimorchi.

(¹) GU C 143 del 15.5.1996.

(2000/C 27 E/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1507/99

di Maria Sanders-ten Holte (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Divieto di circolazione degli automezzi adibiti al trasporto (merci) in Francia imposto dal governo francese in coincidenza con dell'eclisse solare del prossimo 11 agosto 1999

Il 27 luglio 1999, nel corso del notiziario della stazione radiofonica «Wereldomroep», è stato annunciato che il governo francese intende applicare un divieto di circolazione degli automezzi adibiti al trasporto merci in Francia l'11 agosto p.v. in coincidenza con l'eclisse solare. Il governo francese ha giustificato il provvedimento con motivi di sicurezza.

1. E' al corrente la Commissione delle intenzioni del governo francese e, in tal caso, ritiene essa che tale divieto sia giustificato?
2. Conviene la Commissione con l'interrogante che tale provvedimento comporterà una paralisi del commercio e del trasporto internazionali e che di conseguenza arrecherà un inutile danno finanziario, ciò che appare inaccettabile?
3. Conviene la Commissione con l'interrogante che tale divieto appare eccessivo dal momento che in Francia si circola normalmente anche di notte senza che siano adottate misure di sicurezza straordinarie?
4. Conviene la Commissione con l'interrogante che tale provvedimento non colpirebbe soltanto la Francia ma anche il resto del commercio internazionale e che di conseguenza la Francia non può imporlo così, senza alcun motivo?
5. Cosa pensa di fare la Commissione riguardo a quanto precede prima dell'11 agosto per evitare che il divieto entri in vigore?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(10 settembre 1999)

In considerazione del fatto che l'interrogazione riguardava ovviamente tempi e fatti che hanno coinciso con il periodo delle ferie parlamentari, la Commissione si è rivolta per iscritto alla onorevole parlamentare il 6 agosto u.s. dando risposta alle sue domande. Nella lettera in questione, la Commissione affermava di essere al corrente dell'intenzione del governo francese di imporre un divieto di circolazione degli automezzi adibiti al trasporto merci l'11 agosto u.s. a causa dell'eclisse solare ed esprimeva il parere che un tale divieto sarebbe stato giustificato se motivato da considerazioni di sicurezza stradale e se il provvedimento fosse stato proporzionato allo scopo perseguito, a prescindere dalle sue possibili conseguenze sul traffico internazionale. E' opinione della Commissione che il rischio per la sicurezza stradale non fosse rappresentato dall'oscurità provocata dall'eclisse solare in Francia, bensì dal fatto che era previsto lo spostamento di un gran numero di persone intenzionate ad assistere all'eclisse in determinate località.

Nella fattispecie, la Commissione è giunta alla conclusione che per proporzionalità del provvedimento di divieto si doveva intendere che lo stesso fosse limitato nel tempo (ossia non tutto il giorno) e nello spazio (ossia probabilmente non esteso a tutto il territorio francese) ed operasse una distinzione tra i tipi di strada (strade secondarie rispetto alle autostrade). La Commissione ha comunicato queste considerazioni per iscritto alle autorità francesi ma non ha, a tutt'oggi, ricevuto risposta.

(2000/C 27 E/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1509/99
di Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Trasposizione incompleta della modifica della direttiva comunitaria concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati nella legge sulla circolazione stradale del Land Brandeburgo

1. E' stata presentata alla Commissione, per esame, la modifica della legge sulla circolazione stradale del Land Brandeburgo, intesa a recepire la modifica della direttiva comunitaria concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (97/11/CE) ⁽¹⁾ tenendo conto, in particolare, dell'articolo 1, punto 6, modifica dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3?
2. In caso affermativo, come giudica la Commissione la trasposizione dei criteri elencati nell'allegato III della direttiva, secondo i quali non (!) si può rinunciare a una VIA?
3. In caso negativo, quando intende la Commissione farsi trasmettere questa legge, in particolare tendendo presente che la modifica della direttiva sulla VIA doveva essere recepita dagli Stati membri entro e non oltre il 14 marzo 1999 e che gli Stati membri devono informare la Commissione in merito alle disposizioni relative alle deroghe a tale direttiva?
4. La Commissione ritiene che i criteri di cui all'allegato III siano rispettati considerato che nella nuova legge sulla circolazione stradale il governo del Land Brandeburgo classifica una zona come protetta solo se è percorsa da una strada per un tratto minimo di 2,5 km, sebbene la dimensione media delle zone naturali protette e di altre zone protette nel Land Brandeburgo sia inferiore a 2X2 km?
5. La Commissione ritiene che i criteri di cui all'allegato III siano rispettati considerato che la legge sulla circolazione stradale del Brandeburgo non include tra i criteri per una valutazione dell'impatto ambientale i danni arrecati alla zone umide (che sono molto numerose nella regione quali biotopi di grande interesse)?
6. Quali misure intende adottare la Commissione al fine di esigere dal governo del Brandeburgo la completa trasposizione della modifica della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale?

⁽¹⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Risposta data dalla sig.ra Wallström A nome della Commissione

(8 ottobre 1999)

1. - 2. La Commissione fa sapere all'onorevole parlamentare che la Germania, con lettera del 16 settembre 1999, ha inviato alla Commissione l'atto legislativo riguardante la costruzione di strade in Brandeburgo, che è attualmente sottoposto a valutazione
3. - 6. Gli Stati membri erano tenuti ad applicare la direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, entro al più tardi il 14 marzo 1999 e a informarne la Commissione. A tutt'oggi, la Germania non ha ancora informato la Commissione.
4. - 5. Per quanto riguarda il possibile impatto del progetto sulle zone umide, come rilevato dall'onorevole parlamentare, nel caso dei progetti elencati nell'allegato II della direttiva 97/11/CE, deve essere determinato se tali progetti siano suscettibili di avere un impatto ambientale e se, di conseguenza, deva essere effettuata un'analisi di tale impatto conformemente alle disposizioni della direttiva. Nell'operare questa scelta, gli Stati membri devono tener conto dei criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva. L'allegato III, paragrafo 2, lettera a) della direttiva dispone che deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto della capacità di carico dell'ambiente naturale con particolare riferimento alle zone umide. Ne consegue che le norme di attuazione della direttiva devono tenere conto della specificità delle zone in questione.

(2000/C 27 E/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1512/99
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione*(1° settembre 1999)***Oggetto:** Relazione sulle bombe americane a uranio lanciate sulla Jugoslavia

Il Centro regionale per l'ambiente dell'Europa centrale e orientale con sede a Budapest ha elaborato per conto della Commissione una relazione — a tutt'oggi inedita — sulle conseguenze a livello ambientale dei bombardamenti aerei sulla Jugoslavia. La relazione riporta che ognuna delle bombe speciali all'uranio utilizzate dalla forza aerea americana «Thunderbolt» durante i suoi attacchi contro i carri armati serbi conteneva 275 g di uranio esaurito, che è «forse la più pericolosa delle sostanze cancerogene e tossiche» rilasciate nell'ambiente in Jugoslavia. Si dice inoltre che «numeroso delle sostanze liberate sono suscettibili di provocare malformazioni e complicazioni genetiche, mentre altre sono legate a malattie neurologiche e epatiche mortali». Quel che più preoccupa è che nella relazione si segnala che tale sostanza radioattiva può rappresentare una sorta di «aerosol in movimento» e interessare più ampie aree geografiche. Non è un caso che — come si precisa nella relazione — i regolamenti militari degli USA impongano l'uso di guanti e maschere di protezione al personale che maneggia un materiale di questo tipo. Si sottolinea inoltre che l'uso di armi a uranio esaurito durante la guerra del Golfo ha provocato gravi malattie nei veterani americani e britannici, come pure malformazioni nella popolazione irachena.

Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Per quale motivo non pubblica la relazione elaborata dal Centro regionale per l'ambiente dell'Europa centrale e orientale, che essa stessa ha commissionato?
2. Perché non procede ad avvertire e ad informare, e non propone misure concrete per proteggere la popolazione delle regioni colpite dai bombardamenti?
3. Intende intraprendere con la massima urgenza un esame delle condizioni climatiche in cui l'inquinamento radioattivo può trasformarsi in una sorta di «aerosol in movimento», nonché proporre misure concrete a favore delle popolazioni di altre regioni dei Balcani?
4. Intende chiedere l'applicazione del principio «chi inquina paga», cosa che implicherebbe che gli USA sostengano tutte le spese delle operazioni intese a far fronte all'inquinamento tossico?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione*(8 ottobre 1999)*

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione orale H-429/99 fatta nell'ora delle interrogazioni della sessione di settembre 1999⁽¹⁾ del Parlamento.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento (settembre 1999).

(2000/C 27 E/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1514/99
di Marie-Noëlle Lienemann (PSE) alla Commissione*(1° settembre 1999)***Oggetto:** Revoca dell'embargo sulla carne bovina britannica

La Commissione ha comunicato che le esportazioni di carne proveniente dalla Gran Bretagna potranno riprendere a partire dal primo agosto. Può la Commissione garantire che questa carne sarà accompagnata da certificati riconosciuti dall'Unione europea?

Può la Commissione altresì assicurare che il sistema di identificazione dei capi di bestiame sia efficace, al fine di adottare ogni misura atta a offrire le garanzie necessarie per la salute pubblica dei cittadini, tenendo presente che il morbo della mucca pazza non è ancora stato estirpato in Gran Bretagna dove si sta registrando un aumento dei casi della malattia di Creutzfeldt-Jakob?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

Il 14 luglio 1999, la Commissione ha stabilito che a partire dal 1 agosto 1999 potranno riprendere le esportazioni di carni e prodotti bovini di origine britannica nel quadro del programma d'esportazione su base cronologica (Date-based Export Scheme — DBES). Il DBES fu adottato in linea di massima il 25 novembre 1998 con la Decisione della Commissione 98/692/CE, recante modificazione della Decisione 98/256/CE riguardo a talune misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina⁽¹⁾. Nel luglio del 1998 è stata effettuata una missione preliminare per valutare il DBES, prima che fosse adottata la Decisione della Commissione 98/692/CE. La decisione includeva una condizione in base alla quale la data della ripresa delle spedizioni dei prodotti sarebbe stata fissata solo dopo una soddisfacente ispezione comunitaria per valutare l'attuazione del programma. L'ispezione ha avuto luogo nell'aprile di quest'anno, con esiti ritenuti complessivamente positivi. La relazione sull'ispezione conteneva alcune raccomandazioni volte a migliorare ulteriormente l'affidabilità del programma, cui le autorità britanniche hanno risposto in modo adeguato.

In base alla Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽²⁾, le carni provenienti da un macello ubicato in una regione o in una zona sottoposte a divieto devono essere accompagnate da certificato sanitario. La Decisione 98/692/EC stabilisce che il Regno Unito debba applicare opportuni protocolli dettagliati che contemplino tutti i requisiti di etichettatura e di certificazione, dal momento della macellazione al punto di vendita. L'ispezione comunitaria dell'aprile 1999 ha esaminato i protocolli proposti sull'etichettatura e la certificazione, nonché i modelli di certificati ritenendoli soddisfacenti.

Il sistema di identificazione dei capi di bestiame è stato esaminato nel corso delle ispezioni comunitarie svoltesi in settembre-ottobre 1996, giugno 1997, luglio 1998 e, recentemente, aprile 1999. Il sistema, in linea generale, è stato valutato positivamente. Il Regno Unito ha inoltre reagito positivamente alle raccomandazioni formulate dalla Commissione per apportare ulteriori miglioramenti al sistema.

⁽¹⁾ GU L 328 del 4.12.1998.

⁽²⁾ GU L 121, 29.7.1964.

(2000/C 27 E/129)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1515/99
di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Localizzazione di un SERT presso il mercato ortofrutticolo di Prato

Nell'area del mercato ortofrutticolo appartenente al Comune di Prato, unica struttura cittadina che è mercato all'ingrosso ed al dettaglio, si ha intenzione di adibire una parte della struttura come SERT, finalizzata alla somministrazione controllata di metadone a tossicodipendenti. In considerazione del tipo di struttura, gli utenti di tale SERT si ritroverebbero a dover entrare nel mercato ortofrutticolo da un unico ingresso obbligato, per potersi recare nella sede a loro dedicata.

In tale mercato, inoltre, operano circa 100 addetti che rischierebbero di essere fortemente penalizzati dal dover convivere con una struttura sanitaria di tipo tanto particolare, che viene a contatto con le fasce sociali più disagiate. Per avviare i lavori succitati, infine, le imprese e gli addetti del mercato non sono stati in nessun modo consultati o coinvolti.

Attualmente, il mercato ortofrutticolo versa già in una situazione precaria da un punto di vista della sanità e della salute dei lavoratori, tanto che risulta del tutto disattesa da L.626, che regola proprio le norme di tutela in questi campi. I lavori per i necessari adeguamenti non possono avere inizio a causa dell'intenzione del Comune da tempo annunciata di trasferire la sede del mercato, senza però mai offrire una localizzazione alternativa.

1. Può la Commissione precisare se non ritiene opportuno intervenire per impedire che la struttura SERT venga localizzata presso il mercato ortofrutticolo di Prato, al fine di tutelare il lavoro degli addetti e la loro salute e sicurezza?
2. Può inoltre fornire un giudizio generale sulla vicenda?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

La Commissione non ha alcun potere legale d'intervento in merito alla localizzazione di un centro di recupero per tossicodipendenti. Responsabili unici in materia sono le autorità nazionali, regionali o locali, che agiscono in conformità delle rispettive norme e leggi.

Il ruolo della Commissione consiste nel prendere iniziative volte a favorire la cooperazione tra gli Stati membri, a sostenerne l'azione e a promuovere il coordinamento delle politiche dei singoli stati e i programmi nel campo della prevenzione. In tal senso, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, sta attuando un programma d'azione comunitaria sulla prevenzione della tossicodipendenza relativo al periodo 1996-2000⁽¹⁾.

Quanto ai programmi di trattamento con sostanze sostitutive e terapie di mantenimento, secondo la relazione annuale del 1998 sull'evoluzione del fenomeno della droga nell'Unione europea, stilata dall'Osservatorio europeo della droga e della tossicodipendenza, la somministrazione di metadone è in aumento in tutta Europa. La stessa relazione indica che il trattamento con sostanze sostitutive è il settore in cui più visibilmente si osserva una riduzione della domanda, con risultati generalmente positivi (aumento dell'occupazione, miglioramento dello stato psicologico, dell'aspetto fisico, della salute, dei rapporti familiari e sociali, della situazione finanziaria e delle capacità professionali, nonché riduzione della criminalità, delle cause pendenti, dei debiti e del consumo di eroina).

⁽¹⁾ COM(96) 201 def.

(2000/C 27 E/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1518/99**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Approfondimenti relativi alla Cartiere Milani ed alla procedura di privatizzazione

In riferimento alla mia precedente interrogazione E-0742/1999⁽¹⁾, concernente i licenziamenti alla Cartiere Milani di Fabriano ed alla relativa risposta, pervenutami in data 20 aprile 1999, può la Commissione far sapere

1. se il governo italiano ha provveduto ad informarla del piano di ristrutturazione relativo alla Cartiere Milani, di proprietà dell'Istituto Poligrafico dello Stato e se non ritiene che i licenziamenti collettivi che vi sono profilati non si pongano nel campo di applicazione della direttiva del Consiglio 98/59/CE⁽²⁾ del 20 luglio 1998, anche per il mancato coinvolgimento e informazione dei lavoratori e della direttiva 77/187/CE⁽³⁾ anche per il mancato coinvolgimento e informazione dei lavoratori e della direttiva 77/187/CEE?
2. Può dire se è stata definitivamente accertata la presenza di un aiuto di Stato all'Istituto Poligrafico o alle Cartiere Milani e se, in questo caso, si sia provveduto a far proseguire la procedura di infrazione ai sensi dell'art. 93, par. 2?
3. Non ritiene opportuno intervenire presso le competenti autorità italiane per sospendere il succitato piano di ristrutturazione e la procedura di privatizzazione, in attesa di chiarimenti adeguati da parte dello Stato italiano e per la tutela del posto di lavoro delle 430 unità lavorative

⁽¹⁾ GU C 348 del 3.12.1999, pag. 126.

⁽²⁾ GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 61 del 5.3.1977, pag. 26.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(6 ottobre 1999)

Come già anticipato nella risposta alla precedente interrogazione E-742/99 presentata dall'onorevole parlamentare, il 28 ottobre 1999 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88 (ex articolo 93), paragrafo 2 del trattato CE, in relazione agli aiuti concessi dallo Stato italiano all'Istituto Poligrafico e alle sue controllate.

In data 1 febbraio 1999, il Governo italiano ha trasmesso le proprie osservazioni e successivamente — dietro richiesta della Commissione — ulteriori informazioni in data 26 marzo e 27 maggio 1999. A tutt'oggi, la Commissione non ha ancora ricevuto alcun piano di ristrutturazione riguardante l'Istituto Poligrafico né, più specificamente, un piano relativo alle Cartiere Miliani. Conformemente a quanto già indicato nella precedente risposta, qualora il piano di ristrutturazione dovesse comportare dei licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, si dovrebbero applicare le pertinenti misure nazionali d'attuazione.

In base alle informazioni in suo possesso, la Commissione ritiene che l'Istituto Poligrafico e alcune delle sue controllate abbiano fruito di aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87 (ex articolo 92) del trattato CE. Nell'ambito dell'indagine formale attualmente in corso si dovrà pertanto accertare la compatibilità di tali aiuti con il disposto dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE.

La decisione delle autorità italiane di ristrutturare e privatizzare le Cartiere Miliani (di cui tuttavia la Commissione non ha alcun riscontro) rientra nell'ambito della politica industriale nazionale, di pertinenza dei singoli Stati membri, ed esula pertanto dalle competenze della Commissione. La Commissione valuterà, se del caso, il piano di ristrutturazione nel quadro del procedimento in corso, al fine di determinare la compatibilità degli aiuti concessi all'Istituto Poligrafico e alle sue controllate con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

(2000/C 27 E/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1520/99

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Realizzazione di una discarica in località Aspigo, a Ancona

Il Comune di Ancona ha intenzione di realizzare presso Aspigo, una discarica per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani. In Italia, le direttive 91/159/CEE⁽¹⁾ e 91/689/CEE⁽²⁾ sono state recepite attraverso il cosiddetto «Decreto Ronchi», che però delega alle Regioni l'approvazione di ulteriori leggi di attuazione particolari.

Tuttavia, la Regione Marche, sul cui territorio insiste il Comune di Ancona, ad oggi non ha ancora approvato tale legge di attuazione, rendendo di fatto del tutto inutile il Decreto Ronchi. La discarica ad Aspigo verrebbe realizzata nelle immediate vicinanze della Rocca di Belignano, importante testimonianza storica posta sotto la tutela della Soprintendenza per i Beni Culturali, e delle Terme. È quindi evidente che tale discarica verrebbe realizzata in palese violazione delle indicazioni delle succitate direttive e dello stesso Decreto Ronchi, che prevede una valutazione dell'impatto ambientale conseguente, e che essa è resa possibile soltanto dai ritardi e dalle inadempienze della regione Marche e dall'insensibilità e disattenzione del Comune di Ancona.

Può far sapere:

1. se non ritiene che la mancata approvazione della legge di attuazione nella Regione Marche comporti di fatto una violazione delle succitate direttive?
2. Non ritiene che per la realizzazione di una simile opera sia necessaria l'approvazione ed il coinvolgimento dei cittadini residenti nella zona?
3. Non ritiene che la realizzazione di una discarica in un'area in cui sono presenti beni culturali di particolare importanza sia da condannare, per il grave danneggiamento del bene stesso e della sua fruizione?

4. Non ritiene opportuno richiamare la Regione Marche per una veloce approvazione della legge attuativa ed il Comune di Ancona per dissuaderla dal realizzare un'opera che danneggerebbe il comune patrimonio storico?
5. Può, infine, dare un giudizio generale sul vicenda?

(¹) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

(²) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(8 ottobre 1999)

L'attuazione del decreto Ronchi (legge nazionale di recepimento delle direttive comunitarie sui rifiuti) non è delegata alle regioni e non spetta alla Regione Marche attuarlo al fine di conformarsi con la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991, e con la direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi. La Commissione ha recentemente deciso di adire la Corte di giustizia per sollevare la questione del mancato rispetto da parte dell'Italia degli obblighi concernenti l'adozione dei piani di gestione dei rifiuti previsti dalle direttive 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CE del 20 dicembre 1994 (¹) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La Commissione è inoltre sempre pronta a prendere in esame qualsiasi ulteriore reclamo specifico e circostanziato relativo all'obbligo di adottare i piani di gestione dei rifiuti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

Il progetto citato dall'onorevole parlamentare sembra rientrare nelle categorie riportate nell'allegato 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (²) sia precedentemente che successivamente alle modifiche apportate dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio (³). Secondo la direttiva 85/337/CEE i progetti che rientrano nell'allegato II sono soggetti ad una valutazione di impatto ambientale (VIA) quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. Le disposizioni della direttiva 85/337/CEE precedenti alle modifiche continuano ad essere applicabili ai progetti la cui richiesta di autorizzazione è stata presentata prima del 14 marzo 1999. Ai sensi della direttiva 97/11/CE, per i progetti elencati nell'allegato II, gli Stati membri determinano, mediante un esame del progetto caso per caso o soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. L'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva modificata stabilisce che: «Gli Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione».

L'articolo 8 stabilisce che: «i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione». L'allegato III della direttiva cita la presenza di zone di importanza storica, culturale o archeologica come uno dei criteri in base ai quali determinare, mediante un esame del progetto caso per caso o soglie o criteri fissati dagli Stati membri se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Non essendo a conoscenza della situazione descritta dall'onorevole parlamentare, la Commissione prenderà le opportune iniziative per raccogliere informazioni particolareggiate in materia e garantire il rispetto del diritto comunitario.

(¹) GU L 365 del 31.12.1994.

(²) GU L 175 del 5.7.1985.

(³) GU L 73 del 14.3.1997.

(2000/C 27 E/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1521/99 di Ursula Stenzel (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Abuso di fondi UE a favore degli apprendisti

Nell'ambito dell'offensiva lanciata in Austria a favore degli apprendisti, il cosiddetto «Gruppo Euroteam» ha ricevuto risorse UE provenienti dal Fondo sociale europeo. Il Gruppo è caduto in discredito per cattiva gestione e favoritismi.

Può la Commissione precisare:

1. In che misura sono confluiti fondi al Gruppo Euroteam a titolo del Fondo sociale europeo?
2. Vi è stato da parte dell'UE un controllo di accompagnamento?

Risposta dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

La Commissione non dispone di dati riguardo all'assegnazione di risorse del Fondo sociale europeo (FSE) a promotori specifici. La selezione dei promotori e il finanziamento dei progetti rientrano nella responsabilità delle autorità nazionali. In questo caso si tratta del Ministero federale dell'occupazione, della sanità e degli affari sociali e dell'Arbeitsmarktservice austriaco.

La Commissione non ha ricevuto sul tema comunicazione da parte delle autorità austriache in base al Regolamento (CE) 1681/94 della Commissione dell'11 luglio 1994, sulle irregolarità e sul recupero delle somme indebitamente versate nel quadro del finanziamento delle politiche strutturali e sull'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore.⁽¹⁾

Tuttavia nel quadro del partenariato, la Commissione si è indirizzata alle autorità austriache per conoscere il seguito fornito a questi casi.

⁽¹⁾ GU L 178 del 12.7.1994.

(2000/C 27 E/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1524/99 di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Aiuti pubblici del Governo spagnolo alle imprese elettriche

Ai sensi della disposizione transitoria sesta della legge spagnola 54/1997 sul settore elettrico, nella versione dell'articolo 107 della legge 50/1998 su misure fiscali, amministrative e di ordine sociale, si dovrà erogare alle imprese elettriche spagnole l'importo di 1.300.000 milioni di pesete quali costi di transizione alla concorrenza. Questa disposizione è stata considerata in linea di principio dalla Commissione europea come un aiuto pubblico illegale, provocando l'avvio di un'azione nei confronti del Regno di Spagna.

Ai sensi del disposto dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato tale aiuto non può essere erogato; ciò nondimeno, i consumatori spagnoli hanno già visto aumentare le loro fatture del 4,5 % per pagare appunto tali costi di transizione alla concorrenza, talché attualmente le imprese elettriche spagnole hanno già ricevuto più di 45.000 milioni di pesete, che dovrebbero restituire in caso di decisione contraria alla posizione del governo spagnolo.

Il regolamento (CE) 659/1999⁽¹⁾ stabilisce che la Commissione, una volta ricevuta l'informazione relativa alla concessione di un presunto aiuto illegale, dovrà procedere al suo esame e avrà facoltà di adottare, secondo quanto stabilito all'articolo 11, una decisione di sospensione dello stesso.

Intende pertanto la Commissione europea adottare una decisione di sospensione degli aiuti pubblici del governo spagnolo alle imprese elettriche?

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(5 ottobre 1999)

La Commissione sta esaminando le informazioni fornite dalle autorità spagnole riguardo al regime dei costi di transizione alla concorrenza (CTC) previsti dalla legge spagnola 54/1997 sul settore elettrico.

Le autorità spagnole sostengono che il regime dei CTC non contiene elementi che possano essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 (ex-articolo 92) del trattato CE.

Benché, per ragioni amministrative, tale caso sia stato classificato come aiuto non notificato, le autorità spagnole sono state informate del fatto che ciò non significa necessariamente che tali misure configurino in definitiva degli aiuti di Stato, né a maggior ragione che siano incompatibili con il trattato CE.

Tenuto conto dell'assenza di un inquadramento preesistente per l'esame degli aiuti di Stato in questo settore, della complessità del caso in questione e del dibattito in corso con le autorità spagnole, la Commissione non intende avvalersi, in questa fase, della facoltà conferitale dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 del trattato CE per chiedere la sospensione del pagamento degli aiuti.

(2000/C 27 E/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1525/99
di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Eventuali difficoltà per l'ingresso di nuove imprese nel mercato spagnolo della generazione di energia

La decisione del Parlamento spagnolo di modificare il contenuto della disposizione transitoria sesta della legge 54/1997 sul settore elettrico (adottata tramite la legge 50/1998) e di quantificare l'importo dei costi di transizione alla concorrenza (CTC), in cui incorrono le imprese elettriche spagnole, attraverso il rincaro del 4,5% delle tariffe applicate ai consumatori comporta introiti supplementari, per le imprese attualmente presenti sul mercato, che superano il miliardo di pesete.

Tale misura, che non ha alcuna relazione con l'evoluzione del mercato né con la realtà di tali costi, può comportare vantaggi competitivi per le imprese elettriche — nonché enormi svantaggi per i consumatori spagnoli — e un rafforzamento delle barriere di ingresso nel mercato della generazione elettrica.

Non ritiene la Commissione che tale quantificazione dei CTC per le imprese spagnole possa ostacolare l'ingresso di nuove imprese nel mercato spagnolo della generazione elettrica?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(11 ottobre 1999)

L'aumento del 4,5% della tariffa di energia elettrica in Spagna, a compensazione dei pagamenti di cui alla voce «costi di introduzione della concorrenza (CTC)», va visto nel contesto della verifica generale della Commissione del sistema spagnolo dei costi non recuperabili in base ai regimi degli aiuti statali.

Nell'ambito di tale verifica, nel quadro dei regimi degli aiuti statali, si intende accertare in particolare se questo aumento del 4,5% costituisca un'entrata supplementare nel contesto dei pagamenti generali CTC e se tale quantificazione dei costi per le imprese spagnole possa ostacolare l'accesso delle nuove imprese al mercato spagnolo della produzione di energia.

La Commissione prosegue l'esame di tale sistema; tuttavia, fintantoché non sia stata adottata una decisione definitiva, non potrà pronunciarsi in merito ai singoli punti del sistema CTC.

(2000/C 27 E/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1526/99
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Disastro ecologico nella palude di Pego-Oliva

Nel corso della precedente legislatura abbiamo denunciato la situazione di degrado ambientale della palude e del parco di Pego-Oliva a Valenza, una delle zone umide più importanti di Spagna, che soffre

attualmente di un processo di prosciugamento a fini agricoli. Attraverso varie interrogazioni parlamentari (E-0349/1999 ⁽¹⁾, E-3006/98 ⁽²⁾, E-3831/97 ⁽³⁾, E-2834/97 ⁽⁴⁾, E-1387/96 ⁽⁵⁾) abbiamo denunciato alla Commissione il peggioramento della situazione nella zona, nonché il fatto che i danni ambientali si calcolano già a più di 1.500 milioni di pesete. Particolarmente allarmante risultano la scomparsa di metà delle specie di uccelli che nidificano nella palude, la moria di pesci provocata dalle turbine di estrazione dell'acqua, lo scarico degli antiparassitari usati in agricoltura, la morte del bestiame che ha bevuto acqua contaminata, l'accumulo di rifiuti prodotti da nuclei abitativi agricoli improvvisati, l'abbassamento del livello delle falde freatiche e la desertificazione delle zone umide nonché il degrado paesaggistico dovuto a coltivazioni che non hanno niente a che fare con le tradizioni della zona. La palude di Pego-Oliva è inserita nell'elenco delle zone umide da proteggere elaborato dalla Consellería de Medi Ambient della Generalitat Valenciana, e figura come una delle zone di protezione speciale degli uccelli (direttiva 79/409/CEE). Essa è inoltre beneficiaria di fondi attraverso il programma Life.

Dinanzi alle ripetute denunce ricevute, la Commissione ha effettuato un'indagine sul terreno e ha giudicato preoccupante la situazione della palude. Sono rimasti tuttavia di competenza delle autorità spagnole la soluzione del problema e il recupero ambientale della zona. Passati già quattro anni, la situazione è sempre la stessa e le aggressioni continuano, dinanzi alla passività delle autorità, che non sanzionano questa grave violazione della legislazione ambientale e consentono la perpetuazione dei lavori di prosciugamento.

Recentemente, due eventi hanno aggravato ulteriormente la situazione di degrado ambientale. Da una parte, gli irrigatori hanno chiuso il canale di Enmig lasciando senz'acqua la zona di Els Lluents, uno spazio cui si poteva accedere solo in barca e che oggi è convertito in una impressionante fangaia. D'altro canto, gli irriganti hanno aperto un canale di irrigazione e di drenaggio di 200 metri di lunghezza nel cuore del Parco naturale, costruendo un muro di contenimento per prosciugare tutto il versante appartenente al villaggio di Pego.

Di fronte a tali fatti, e tenendo conto che nel febbraio del 1998 la Commissione ha previsto la possibilità di sospendere il cofinanziamento di Life-Natura nella zona e l'apertura di un procedimento di infrazione contro la Spagna, non ritiene la Commissione necessario sospendere l'erogazione degli aiuti di Life fino a quando le autorità competenti non avranno trovato una soluzione a questo disastro ecologico?

Sarebbe disposta la Commissione a denunciare la Spagna dinanzi alla Corte europea per violazione della legislazione ambientale comunitaria?

Può pronunciarsi la Commissione su una questione rimasta insoluta nella legislatura precedente, ovvero la creazione di un organismo rapido di intervento ambientale a livello europeo, che, al di là della lentezza delle procedure giudiziarie e burocratiche, possa intervenire rapidamente per frenare il degrado degli spazi naturali in pericolo?

⁽¹⁾ GU C 341 del 29.11.1999.

⁽²⁾ GU C 142 del 21.5.1999, pag. 68.

⁽³⁾ GU C 187 del 16.6.1998, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU C 134 del 30.4.1998, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU C 356 del 25.11.1996, pag. 33.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(15 ottobre 1999)

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data alle sue interrogazioni scritte E-349/99 ⁽¹⁾ ed E-3006/98 ⁽²⁾.

La Commissione non ritiene che la sospensione del finanziamento LIFE possa contribuire alla soluzione del problema, al contrario potrebbe mettere a repentaglio gli sforzi delle autorità per proteggere il sito poiché causa del problema è la proprietà privata del terreno interessato e il finanziamento LIFE è finalizzato alla sua acquisizione da parte dello Stato per assicurarne la piena tutela.

Tuttavia, è vero che, come l'onorevole parlamentare illustra nella sua interrogazione scritta, gli interventi effettuati dalle autorità spagnole non sembrano sufficienti ad assicurare un'adeguata protezione del sito. La Commissione ha pertanto avviato una nuova inchiesta relativa a tutti gli aspetti sollevati dall'onorevole parlamentare, compresi il deterioramento e l'inquinamento del sito. Eventuali infrazioni saranno perseguite a norma dell'articolo 226 (ex art. 169) del trattato CE. La Commissione terrà l'onorevole parlamentare al corrente dei risultati dell'inchiesta.

La Commissione non ha finora preso in considerazione l'istituzione di un organismo d'intervento rapido in materia ambientale. Tuttavia, nella comunicazione della Commissione sull'attuazione della normativa comunitaria in materia di ambiente⁽¹⁾ dell'ottobre 1996, si prevedevano diversi meccanismi volti ad assicurare un'attuazione effettiva della normativa come orientamenti sui criteri minimi per le ispezioni ambientali (il Parlamento ha espresso il 16.9.1999 il suo parere sulla proposta di raccomandazione del Consiglio e del Parlamento che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri⁽²⁾) e l'istituzione di procedure di reclamo a livello degli Stati membri, assieme ad un più facile accesso alla giustizia in materia ambientale. Quest'ultimo aspetto è oggetto di riflessione nel più ampio contesto della ratifica della Convenzione di Aarhus.

(1) GU C 341 del 29.11.1999.

(2) GU C 142 del 21.5.1999.

(3) COM(96) 500 def.

(4) COM(1998) 772.

(2000/C 27 E/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1527/99

di Stephen Hughes (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Posizione della popolazione somala in Somalia

Quali passi intende compiere la Commissione per ricercare soluzioni creative al problema in oggetto che:

- a) consentano l'inclusione nominale della Somalia tra i paesi del gruppo ACP, con una disposizione che preveda una visione formale qualora dovesse costituirsi un governo riconosciuto e
- b) consentano, in assenza di un governo riconosciuto, di canalizzare i Fondi di sviluppo europei, verso la popolazione somala?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(6 settembre 1999)

Per garantire l'inclusione nominale della Somalia tra i paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), nell'ultima convenzione di Lomé è stata inserita una disposizione speciale (l'articolo 364bis) che consente l'adesione della Somalia alla convenzione su richiesta di un eventuale nuovo governo e previa decisione del Consiglio dei ministri.

In assenza di un governo riconosciuto, il saldo (47 milioni di euro) del 5° e 6° FES (Fondo europeo di sviluppo) è stato destinato al secondo programma di ripristino per la Somalia. Dato che attualmente tutti questi fondi sono stati impegnati, è stato chiesto un aumento del 15 % del massimale (7 milioni di euro) da destinare ad ulteriori finanziamenti. Tutti i progetti saranno attuati da organizzazioni non governative e da organizzazioni delle Nazioni Unite. La Commissione gestisce anche il cofinanziamento italiano e l'aiuto umanitario.

(2000/C 27 E/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1528/99

di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Discarica di Dos Aguas, Valenza (Spagna)

Nel settembre 1998 è stata aperta una maxidiscarica a Dos Aguas, località valenzana vicina al fiume Júcar. La maxidiscarica è ubicata in un burrone naturale con una pendenza del 35 %, a meno di 400 metri dal

fiume, senza alcun muro atto a contenere i rifiuti, dove esistono zone di terra permeabile e si scaricano irregolarmente tonnellate di rifiuti non compattati e a volte freschi, benché nel contratto di gestione si fosse stabilito che vi sarebbero stati depositati unicamente rifiuti compattati in rulli. Stando a due relazioni dell'Università Politecnica di Valenza, il rischio di contaminazione delle risorse idriche, cui attinge per l'acqua potabile anche Valenza, è molto grave, a causa del luogo inappropriato scelto dai gestori della discarica stessa e accettato tanto dall'amministrazione locale, quanto da quella autonoma. Inoltre, la configurazione idrografica dello Júcar obbliga ad immagazzinare la liscivia entro i limiti della discarica, in violazione della dichiarazione di impatto ambientale del 26 settembre 1997 e aumentando i rischi di contaminazione. In risposta a un'interrogazione scritta del Parlamento europeo sulla discarica⁽¹⁾, la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità spagnole per verificare la corretta applicazione delle direttive 91/156/CEE relativa ai rifiuti⁽²⁾ e 85/337/CEE relativa alla valutazione dell'impatto ambientale⁽³⁾. Secondo la Piattaforma Civica Riu Xúquer, la dichiarazione di impatto ambientale sarebbe redatta con manifesta malafede, in quanto ometterebbe la presenza e la prossimità del fiume Júcar e della riserva nazionale di caccia di Muela de Cortes nonché l'esistenza di almeno 8 sorgenti significative nelle vicinanze, menzionerebbe una relazione dell'Istituto geologico minerario spagnolo che non esiste in quanto tale, non farebbe in compenso riferimento alla maggior parte delle relazioni vincolanti dei servizi territoriali dell'assessorato all'ambiente e si baserebbe su sondaggi eseguiti da un'impresa non specializzata e in zone inadatte. La nuova direttiva sulle discariche 1999/31/CEE⁽⁴⁾ prevede che le discariche esistenti siano adeguate ai nuovi requisiti.

Dinanzi al grave rischio di contaminazione delle risorse idriche tanto per l'irrigazione agricola, quanto per l'uso di acqua potabile, intende la Commissione aprire un'inchiesta su quanto denunciato? Quali azioni ha adottato la Commissione nei confronti delle autorità spagnole per garantire l'osservanza delle direttive 91/156/CEE e 97/11/CEE⁽⁵⁾? Intende la Commissione indagare sulla procedura di valutazione dell'impatto ambientale? Quali misure intende adottare la Commissione affinché la discarica si adegui alle disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CEE?

⁽¹⁾ Interrogazione degli onn. González Alvarez e Maset Campos (E-1261/98), GU C 402 del 22.12.1998, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(15 settembre 1999)

La Commissione non dispone delle informazioni relative alla gestione della discarica di Dos Aguas a Valenza citate dall'onorevole parlamentare.

Essa non mancherà di prendere tutti i contatti che si impongono per ottenere le precisazioni necessarie in merito e per garantire la corretta applicazione delle direttive interessate.

(2000/C 27 E/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1529/99

di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Urbanizzazione della zona ecologica circostante il campo da golf di Manises (Valenza)

Secondo la recente «Relazione faunistica e vegetale sul campo da golf di Manises» elaborata dalla Societat Valenciana di Ornitologia, tale campo da golf, a causa del suo carattere forestale, rappresenta un chiaro esempio di zona naturale degna di essere preservata. I suoi quasi 7.000 alberi, i suoi arbusti, nonché l'umidità del suolo provocata dall'azione di irrigazione del prato danno ricovero e cibo a una grande quantità di specie avicole nonché ad altri animali.

Il Governo spagnolo ha adottato la decisione di chiudere, il prossimo 31 luglio, il campo da golf di Manises nonché tutti gli impianti appartenenti alla base aerea in cui è ubicato. I terreni sono stati ceduti

alla compagnia AENA che intende urbanizzarli, estendendo la zona del terminal di carico dell'attuale aeroporto. A tal fine l'AENA ha già proceduto a tagliare numerosi pini dell'età di più di mezzo secolo. Ciononostante, la compagnia che gestisce l'aeroporto di Manises potrebbe perfettamente preservare la zona circostante il campo da golf, utilizzando per l'ampliamento del suo terminal i terreni situati accanto alla strada statale A3, dall'altro lato delle piste.

La zona circostante il campo da golf di Manises è una zona di alto valore ecologico, un vero polmone verde, di cui godono più di 500 famiglie. Si tratta di un parco naturale di 500.000 metri quadrati che comprende frondosi boschi di pini centenari, carrube, mandorli, fichi, cipressi e varie altre specie di alberi, il cui elenco supera le 7.000 unità. D'altro canto, in tale zona si trovano più di 84 specie di uccelli (ibis guardabuoi, sparviero comune, succiacapre grigio, pettirosso, ecc.) e numerosi scoiattoli, lepri silvestri e vari animali e insetti protetti dalla legge e considerati di «speciale interesse».

Tenuto conto di tali considerazioni, può la Commissione intercedere presso le autorità spagnole al fine di proteggere la zona ecologica circostante il campo da golf di Manises e le specie avicole e faunistiche che vi si trovano?

È a conoscenza la Commissione dell'allegato alla citata relazione della Societat Valenciana di Ornitologia in cui si elencano le specie minacciate?

Può chiarire la Commissione alle autorità spagnole se vi sia violazione della legislazione comunitaria in materia di protezione dell'avifauna ai sensi dell'allegato alla direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE), in cui figura un elenco di specie protette, e della direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(15 settembre 1999)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti evocati dalla onorevole parlamentare e prenderà le disposizioni necessarie per raccogliere tutte le informazioni e per garantire il rispetto delle direttive applicabili.

La Commissione non conosce la relazione faunistica e vegetale sul campo da golf di Manises e sarebbe certamente interessata a riceverne copia.

La Commissione ha rilevato che l'area in questione non è stata classificata zona di protezione speciale per gli uccelli ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽¹⁾, né figura nell'inventario delle zone di particolare importanza per l'avifauna in Europa. Inoltre, le autorità spagnole non hanno proposto questa zona ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽²⁾ quale sito di interesse comunitario che potrebbe rientrare nella rete Natura 2000. Stando alle informazioni in possesso della Commissione non è ravvisabile, nella fattispecie, una violazione delle summenzionate direttive.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2000/C 27 E/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1530/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Promozione delle esportazioni comunitarie di ardesia

Nella sua risposta alle mie precedenti interrogazioni E-4009/97 e 4011/97⁽¹⁾, la Commissione comunicava di aver avviato una nuova iniziativa — «Strategia di accesso ai mercati» —, destinata ad individuare ed eliminare gli ostacoli alle esportazioni comunitarie. Come in tutti gli altri settori, la Commissione invitava ed esortava il settore dell'ardesia a partecipare attivamente all'individuazione degli ostacoli negli scambi internazionali. La Commissione aggiungeva di voler adottare tutte le misure necessarie, di concerto con gli

Stati membri, per trovare una soluzione ai problemi segnalati.

Può la Commissione comunicare in che modo abbia promosso la partecipazione del settore dell'ardesia all'iniziativa denominata «Strategia di accesso ai mercati» e se tale partecipazione da parte dell'industria dell'ardesia si sia realmente verificata?

Può la Commissione comunicare quali siano i problemi che deve affrontare l'industria dell'ardesia per accedere ai mercati e quali misure essa abbia adottato per risolverli?

(¹) GU C 196 del 22.6.1998, pag. 56.

Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

La strategia di accesso ai mercati mira all'identificazione e all'eliminazione degli ostacoli alle esportazioni comunitarie. Le industrie europee, così come le autorità degli Stati membri, sono invitate a segnalare ogni ostacolo suscettibile di limitare o impedire le esportazioni verso i paesi terzi. Qualunque problema segnalato alle autorità europee viene sistematicamente esaminato dalla Commissione. Se la situazione lo richiede, l'ostacolo in questione è inserito nella base di dati sull'accesso ai mercati consultabile su Internet all'indirizzo <http://mkaccdb.eu.int>. In cooperazione con gli Stati membri, esso forma oggetto di attenti controlli, che comprendono eventualmente lo sviluppo di una strategia adeguata volta alla sua eliminazione da parte del partner commerciale che ne è all'origine.

Per quanto riguarda più specificatamente il caso dell'industria dell'ardesia, questo settore industriale non ha segnalato alla Commissione problemi relativi all'accesso ai mercati tali da giustificare un inserimento nella base di dati summenzionata. Pertanto, per il settore dell'ardesia non sono state previste misure particolari oltre alle azioni comunitarie volte ad eliminare gli ostacoli orizzontali agli scambi, il cui impatto non è limitato ad un'industria specifica.

(2000/C 27 E/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1531/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Finanziamento delle azioni preparatorie realizzate dalle città europee della cultura dell'anno 2000

In vista della data emblematica del 2000, l'UE ha deciso, per la prima volta, di attuare in tale anno un progetto comune di nove città europee della cultura (Avignone, Cracovia, Reykjavík, Santiago de Compostela, Helsinki, Bergen, Bologna, Bruxelles e Praga), associando quindi cinque città di Stati membri a quattro città di Stati europei extracomunitari nel quadro di un progetto di cooperazione culturale senza precedenti in Europa, che vedrà la partecipazione di tre città dell'Europa del Nord, tre dell'Europa centrale e tre dell'Europa meridionale. È evidente che un progetto così importante e ambizioso necessita di un appoggio speciale e di un finanziamento adeguato per poter essere coronato dal successo che deriverà dalla visibilità di un progetto culturale europeo comune che interesserà tutta Europa e dall'istituzione di quei vincoli che lo stesso può e deve comportare.

In risposta alla mia precedente interrogazione E-0420/1999 (¹) la Commissione affermava che «saranno sostenute determinate misure sperimentali in vista del programma-quadro del 1999 sulla base della linea di bilancio B3-2005 e nel quadro dell'accordo interistituzionale del 13 ottobre 1998 sulle basi giuridiche e l'esecuzione del bilancio».

Può la Commissione informare sul tipo di misure sperimentali e sui progetti concreti finanziati finora, nonché su quelli che finanzia in futuro nei due ambiti summenzionati?

Può la Commissione informare sui rispettivi importi della partecipazione comunitaria?

(¹) GU C 348 del 3.12.1999, pag. 67.

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

Il 10 giugno 1999⁽¹⁾, la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte per «azioni sperimentali in vista del programma quadro a favore della cultura», sulla base della linea di bilancio B3-2005. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il 30 luglio 1999 e la Commissione sta attualmente esaminando le proposte pervenute.

Le proposte che soddisfano i requisiti formali stabiliti nell'invito saranno sottoposte a un gruppo di esperti culturali indipendenti. Tali esperti, scelti in base alle liste di nominativi presentate da ogni Stato membro, avranno il compito di valutare il valore culturale dei progetti aventi i requisiti richiesti. Essi si riuniranno verso la metà di ottobre del 1999, dopodiché la Commissione, tenuto conto del loro parere, annuncerà tramite comunicato stampa quali progetti riceveranno un finanziamento.

⁽¹⁾ GU C 163 del 10.6.1999.

(2000/C 27 E/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1532/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Finanziamento delle azioni preparatorie realizzate dalle città europee della cultura del 2000

In vista della data emblematica del 2000 l'UE ha deciso, per la prima volta, di attuare in tale anno un progetto comune di nove città europee della cultura (Avignone, Cracovia, Reykjavík, Santiago de Compostela, Helsinki, Bergen, Bologna, Bruxelles e Praga) associando quindi cinque città di Stati membri a quattro città di Stati europei extracomunitari nel quadro di un progetto di cooperazione culturale senza precedenti in Europa, che vedrà la partecipazione di tre città dell'Europa del Nord, tre città dell'Europa centrale e tre dell'Europa meridionale. È evidente che un progetto così importante e ambizioso necessita di un appoggio speciale e di un finanziamento adeguato per poter essere coronato dal successo che deriverà dalla visibilità di un progetto culturale europeo comune che interesserà tutta Europa e dall'istituzione di quei vincoli che lo stesso può e deve comportare.

In risposta alla mia precedente interrogazione E-0420/1999⁽¹⁾, la Commissione affermava che, nel quadro del programma Caleidoscopio e al fine di contribuire ad azioni preparatorie realizzate congiuntamente dalle nove città europee della cultura del 2000, la Commissione ha concesso, sulla base di progetti concreti presentati dalle città, nel 1997 un aiuto di 200.000 ecu e nel 1998 un aiuto di 250.000 ecu, e che il programma Caleidoscopio è stato prorogato di un anno per coprire il 1999. In tale contesto, per il 1999 la Commissione «farà il possibile per prevedere un contributo superiore a quello del 1998, ma dovrà tener conto del limitato bilancio concesso alla cultura e degli altri progetti culturali».

Vista l'ambiguità della sua risposta alla mia interrogazione E-0420/1999, può la Commissione precisare quale sia l'importo esatto dell'aiuto che intende erogare per contribuire nel 1999 alle importanti e costose azioni preparatorie che un progetto così ambizioso in ambito europeo presuppone proprio nell'ultimo anno che precede l'importante evento del 2000?

Può inoltre la Commissione comunicare quale sia nei bilanci del 2000 la dotazione di bilancio globale e quella dei vari progetti cui intende partecipare in vista di un evento così importante?

⁽¹⁾ GU C 348 del 3.12.1999, pag. 67.

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

Oltre agli aiuti concessi alle nove capitali culturali europee per l'anno 2000, ammontanti a 200.000 € nel 1997 e 250.000 € nel 1998, nel 1999 la Commissione ha stanziato per le nove città un contributo pari a 350.000 €. E ciò malgrado il fatto che il bilancio globale per il programma Caleidoscopio relativo all'anno 1999 sia identico al bilancio del 1998. Il contributo summenzionato, concesso nel quadro del programma Caleidoscopio, andrà a coprire le azioni preparatorie che attualmente impegnano le nove città in

previsione dell'evento del prossimo anno, che le vedrà unite in qualità di capitali culturali europee.

Quanto alla consistenza degli aiuti da destinare alle nove capitali culturali europee nell'anno 2000, è previsto che tali aiuti siano concessi nell'ambito del primo programma quadro a favore della cultura, in fase di elaborazione. La proposta della Commissione in relazione a tale programma quadro non è ancora stata approvata da tutte le istituzioni comunitarie, ma si auspica che sia approvata in tempo per poter concedere gli aiuti nel 2000. A titolo indicativo, la proposta della Commissione prevede per le nove capitali culturali europee un contributo per l'anno 2000 pari a 2.500.000 €.

(2000/C 27 E/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1533/99

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Disparità di trattamento di comunità religiose da parte di una autorità nazionale (Testimoni di Geova in Francia)

1. Conviene la Commissione che tutte le comunità religiose dovrebbero avere esattamente gli stessi diritti e doveri, a prescindere dal fatto che esistono già da vari secoli o che si siano costituite nel corso del 19° o del 20° secolo, e che non si dovrebbe fare alcuna differenza in materia di costruzione di luoghi di culto, di pubblicizzazione del loro credo, di organizzazione di incontri di fedeli, di riscossione delle offerte dei loro membri nonché dell'obbligo di pagare le imposte?
2. Sono note alla Commissione le rimostranze della comunità cristiana dei Testimoni di Geova secondo cui la loro comunità religiosa in Francia (attiva sin dal 1906 e che conta 250.000 membri), godrebbe di minori diritti rispetto agli altri Stati dell'Unione europea e che negli ultimi anni è stata relegata in una posizione sfavorevole rispetto alla Chiesa cattolica romana, esistente in Francia da pressoché due millenni, con specifico riferimento al settore fiscale in quanto la proprietà di edifici di culto, la diffusione di pubblicazioni nonché la raccolta di offerte dei membri sono considerate come utili di una società commerciale imponibili al 60%, quantunque la comunità pratici la massima trasparenza in sede finanziaria e organizzativa e sia in grado di dimostrare di perseguire scopi diametralmente opposti?
3. Sono noti alla Commissione altri esempi in seno ad altri paesi membri dell'Unione europea di discriminazione di comunità religiose e chiese minoritarie, relativamente recenti, rispetto alle chiese esistenti da tempi remoti?
4. Quali provvedimenti ventila la Commissione per far sì che in tutti i paesi dell'Unione europea le organizzazioni religiose godano della piena parità di diritti?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione

(26 ottobre 1999)

1. L'Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri. La dichiarazione 11 allegata al trattato di Amsterdam conferma quest'impegno.

Le tematiche sollevate dall'onorevole Parlamentare riguardo alla costruzione di luoghi di culto, alla pubblicizzazione del proprio credo, all'organizzazione di incontri dei fedeli delle comunità religiose rientrano pienamente nel campo di applicazione delle legislazioni nazionali.

Tutti gli Stati membri hanno aderito alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. L'articolo 9 della Convenzione prevede che «ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti». Esistono alcune restrizioni ma, a parte queste, gli Stati non possono intraprendere nessuna azione che interferisca con tali diritti. Tuttavia, non sembra possibile dedurre che tale disposizione obblighi gli Stati a trattare tutte le comunità religiose nello stesso modo.

2. Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle offerte, gli Stati membri, in assenza di una normativa a livello comunitario e sempreché siano rispettati i principi fondamentali del trattato, sono liberi di determinare il regime fiscale da applicare.
3. La Commissione non è in possesso delle informazioni richieste.
4. Oltre alla succitata disposizione della Convenzione europea, non esistono norme giuridiche che stabiliscano requisiti validi in tutta l'Unione per il trattamento delle organizzazioni religiose negli Stati membri. A prescindere da quanto detto sopra, dall'articolo 13 (ex articolo 6A) del trattato CE statuisce che il Consiglio può prendere provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni, entro i limiti dei poteri conferitigli dal trattato e nel pieno rispetto delle normative nazionali in materia.

(2000/C 27 E/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1535/99

di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Rinnovo concessioni autostradali in Italia e raccordo autostradale Tirreno- Brennero

Il governo italiano intende rinnovare la concessione alle società Autocisa e Autobrennero per la gestione delle stesse autostrade senza indire pubblica gara.

Da queste concessioni dipende il progetto di costruzione della tratta autostradale «Tibre» che collega l'Autocisa all'Autobrennero. Le due società si dichiarano disponibili a finanziare questo raccordo in cambio del rinnovo delle concessioni. Il progetto dovrebbe costare attorno a 1.600 miliardi di lire, di cui 800 sborsati dall'Autocisa, 600 dall'Autobrennero e 200 dalla Serenissima (autostrada Milano-Venezia).

Gli enti regionali e locali interessati al collegamento Tirreno-Brennero sono divisi tra sostenitori del raccordo autostradale e sostenitori di quello ferroviario, questo nonostante il graduale sforzo per trasferire su ferrovia il traffico merci via Brennero in corso da alcuni anni.

1. Che misure intende prendere la Commissione perché il governo italiano rispetti le direttive comunitarie sugli appalti pubblici (92/50/CEE⁽¹⁾ del 18.6.1992; 93/36/CEE⁽²⁾ del 14.6.1993; 93/37/CEE⁽³⁾ del 14.6.1993) nella gestione delle concessioni autostradali, direttive che dovrebbero garantire a tutte le società europee la possibilità di partecipare alle gare pubbliche per il rinnovo di tali concessioni?

2. Che misure intende prendere la Commissione affinché venga privilegiato il raccordo ferroviario a quello stradale tra il Brennero ed il Tirreno, così da rispettare gli orientamenti europei in materia di mobilità sostenibile e di trasferimento del traffico merci dalla gomma alla ferrovia?

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(16 settembre 1999)

1. La Commissione intende chiedere alle autorità italiane tutte le informazioni necessarie per valutare la compatibilità con il diritto comunitario in materia di appalti pubblici dell'attribuzione della realizzazione della tratta autostradale cui si riferisce l'onorevole parlamentare. Qualora, dall'esame di tali informazioni, risultasse che le procedure seguite sono incompatibili con il diritto comunitario, la Commissione potrebbe decidere di avviare il procedimento previsto dall'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE nei casi di inadempienza.

2. Migliorare la qualità del sistema di trasporti tenendo conto delle esigenze ambientali è l'indirizzo costantemente seguito in tutti i campi della politica dei trasporti, compresi lo sviluppo dell'infrastruttura, l'apertura del mercato e una maggiore convergenza nel pagamento dei costi infrastrutturali e sociali.

Nel quadro della rete transeuropea di trasporti la Commissione ha finanziato, mediante una specifica linea di bilancio, miglioramenti infrastrutturali della linea ferroviaria del Brennero (nuove gallerie, sistema di comando e controllo) e il raddoppio della tratta ferroviaria Bologna-Firenze. Tali interventi risolveranno i problemi di capacità esistenti su queste linee, in particolare per il traffico merci. Secondo le informazioni di cui attualmente si dispone, il collegamento ferroviario specifico tra la linea tirrenica e l'Italia nordorientale (La Spezia-Parma/Fidenza) non presenta rilevanti problemi di capacità.

Tuttavia, la qualità di un sistema di trasporti non dipende dalla sola qualità dell'infrastruttura. Il settore ferroviario continua a fornire servizi di qualità scadente, specie per quanto riguarda il trasporto merci. L'apertura del mercato è in ritardo di anni rispetto ad altri settori. La Commissione ha proposto nuove misure legislative per accelerare i finora scarsi progressi verso la liberalizzazione. Queste misure avranno anche effetti positivi sulla promozione del trasporto combinato.

Ultimo punto, ma non di minore importanza, gli oneri per l'uso dell'infrastruttura differiscono sensibilmente nella Comunità e secondo i vari modi di trasporto. Queste differenze possono alterare l'equilibrio tra i modi. In particolare, gli attuali costi dei trasporti non offrono gli opportuni incentivi ad un uso sostenibile dei trasporti perché non rispecchiano i costi sociali (inquinamento, congestione, incidenti) che costituiscono oggi la principale fonte di preoccupazioni nel settore dei trasporti. Di fronte a questa situazione, la Commissione ha pubblicato nel luglio 1998 il Libro bianco «Pagamento commisurato all'uso dell'infrastruttura: approccio graduale a un quadro comune di fissazione degli oneri per l'infrastruttura di trasporto nell'UE»⁽¹⁾, che propone un quadro comunitario per una riforma graduale del regime fiscale e dei sistemi di pagamento in tutto il settore dei trasporti, che introduca un sistema di tariffazione più efficiente, in cui i prezzi siano commisurati ai costi secondo il principio della determinazione degli oneri in base al costo sociale marginale, includendovi anche i costi esterni.

⁽¹⁾ COM(1998) 466 def.

(2000/C 27 E/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1536/99
di Anna Terrón i Cusí (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Base di dati RAXEN

Nell'aprile 1997 il Parlamento europeo ha approvato la creazione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi come pure di una Rete europea di informazioni in materia denominata RAXEN (doc. A4-0110/97)⁽¹⁾. Tanto l'Osservatorio quanto la Rete devono essere alimentati con le informazioni trasmesse dagli Stati membri, dai centri di investigazione, dalle istituzioni comunitarie, ecc.

In presenza del manifestarsi di una serie di atti razzisti in Spagna, si sono ricevute informazioni al riguardo? Sarebbe possibile avere un'idea indicativa del grado di informazione e cooperazione degli Stati membri in materia? Esistono nuove proposte concrete con cui aggredire il fenomeno?

⁽¹⁾ GU C 132 del 28.4.1997, pag. 94.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(21 ottobre 1999)

L'Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi è stato istituito con il regolamento (CE) 1035/97 del Consiglio del 2 giugno 1997⁽¹⁾.

La sua effettiva entrata in funzione è avvenuta progressivamente. Infatti, il Parlamento, gli Stati membri e il Consiglio d'Europa hanno designato le personalità membri del Consiglio di amministrazione alla fine del 1997 e quest'ultimo si è riunito per la prima volta nei giorni 20 e 21 gennaio 1998.

Il direttore dell'Osservatorio è stato nominato nel maggio 1998 e attualmente vi lavorano dieci persone.

L'Osservatorio ha avviato lavori preparativi per la realizzazione della rete di informazione RAXEN.

L'Osservatorio è informato degli atti gravi commessi in Spagna nel luglio 1999 e si sta impegnando per raccogliere informazioni precise su tale argomento.

Per quanto attiene ai mezzi necessari per arrestare le violenze razziste, la Commissione rinvia alle sue risposte alle interrogazioni scritte E-1411/1999 del sig. Carnero González ^(?) e 1473/99 della sig.ra Cerdeira Morterero ^(?).

⁽¹⁾ GU L 151 del 10.6.1997.

⁽²⁾ V. pag. 54.

⁽³⁾ V. pag. 54.

(2000/C 27 E/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1538/99

di Evelyne Gebhardt (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Pagamento dei finanziamenti a titolo del programma LEONARDO DA VINCI

Mi risulta che taluni partecipanti al programma LEONARDO DA VINCI del Baden Württemberg attendono invano già da mesi il pagamento di finanziamenti promessi dalla Commissione europea.

Come giustifica la Commissione europea i ritardi nel pagamento dei finanziamenti a titolo del programma LEONARDO DA VINCI?

Si tratta di casi singoli oppure il problema è dovuto all'esecuzione del programma LEONARDO DA VINCI?

Quando intende la Commissione europea versare alle persone interessate i finanziamenti non ancora liquidati?

Risposta data dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione

(16 settembre 1999)

In seguito alla mancata riconduzione del contratto di assistenza tecnica per l'applicazione del programma Leonardo da Vinci, la Commissione ha deciso di riprendere la gestione diretta delle attività e dei compiti dell'ex ufficio di assistenza tecnica (BAT). Ciò per onorare i contratti stipulati con i promotori di progetti 1995, 1996 e 1997, contrattualizzare l'elenco di progetti approvati nel 1998 e condurre a buon fine la richiesta di presentare proposte del 1999.

La ripresa delle attività dell'ex-BAT ha provocato ritardi nel trattamento delle pratiche: assunzione di personale esterno (interinali e ausiliari), trasloco e riorganizzazione dei servizi in modo operativo.

Attualmente i gruppi di valutatori hanno ripreso le attività di valutazione delle relazioni relative alle varie fasi e delle relazioni finali dei progetti 1995, 1996 e 1997. Essi affrontano soprattutto i progetti di mobilità per non ritardare eccessivamente i pagamenti delle borse. La contrattualizzazione dei progetti del 1998 è quasi ultimata: 600 contratti su 722 sono stati firmati e inviati ai promotori che a loro volta li devono firmare. I 150 contratti ricevuti di ritorno, debitamente firmati, sono stati pagati.

Per quanto concerne la richiesta di presentare proposte del 1999, nel maggio e giugno 1999 sono state presentate e valutate 2.172 proposte. Nella settimana dal 19 al 23 luglio 1999, la Commissione ha ultimato le fasi preventive alla preparazione dell'elenco di selezione dei progetti da proporre agli Stati membri partecipanti. L'elenco per Stato membro è stato inviato il 30 luglio 1999 agli Stati membri e formerà oggetto di discussione all'atto di riunioni bilaterali che si svolgeranno dal 6 al 23 settembre 1999.

L'informazione sullo stato d'avanzamento dei contratti, della valutazione e dei pagamenti è disponibile su Internet. Le azioni d'informazione destinate ai promotori e alle istanze nazionali di coordinamento vengono regolarmente assicurate da un servizio d'informazione ai promotori (SIP) operante dal

15 luglio 1999. Il SIP consente il controllo individuale dei progetti e può essere consultato dai promotori sul server Europa (<http://europa.eu.int/en/comm/dg22/leonardo.html>). A questo indirizzo figura anche un pannello indicatore che fornisce un'informazione completa e aggiornata sulla situazione dei progetti. Inoltre una tabella ricapitolativa che riprende la situazione dei progetti di Baden-Württemberg è trasmessa direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

Per riassumere, si noterà che il ritardo nei pagamenti ai promotori è dovuto a circostanze del tutto eccezionali. La Commissione, infatti, dal mese di febbraio 1999, ha adottato tutte le misure possibili per garantire il corretto svolgimento della richiesta di presentare proposte 1999, ha proceduto alla contrattualizzazione e al pagamento dei progetti 1998, effettuato la valutazione delle relazioni relative alle varie fasi e delle relazioni finali e proceduto al pagamento dei secondi anticipi e dei saldi dei progetti 1995, 1996 e 1997. La situazione dovrebbe ridiventare normale entro ottobre 1999 e in ogni caso prima della fine del 1999. Ciò grazie alla collaborazione dei promotori, delle istanze nazionali di coordinamento e della Commissione.

(2000/C 27 E/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1539/99
di Wolfgang Kreissl-Dörfler (Verts/ALE) al Consiglio

(8 settembre 1999)

Oggetto: Promozione delle zone protette «Königsbrucker Heide» e «Am Spitzberg» (Land Sassonia/Germania) nel quadro dell'iniziativa comunitaria a favore della riconversione dell'industria degli armamenti e delle basi militari

Nel quadro dell'iniziativa comunitaria Konver sono stati erogati fondi a favore delle zone protette «Königsbrucker Heide» e «Am Spitzberg» in Sassonia.

A tale riguardo può il Consiglio fornire informazioni sui seguenti punti:

1. Quale era l'importo delle sovvenzioni e dei prestiti concessi, quale obiettivo si intendeva perseguire e quali misure concrete sono state finanziate con questi fondi?
2. L'attuazione di tali misure ha violato lo statuto di protezione di queste regioni (per esempio a causa della distruzione di biotopi, del rimboschimento di spazi aperti o della costruzione di strade anti-incendio in zone boschive)?
3. Le misure finanziate hanno pregiudicato la potenziale idoneità di queste regioni a rientrare nel campo di applicazione della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e delle fauna selvatiche?
4. In che misura gli interventi finanziati contrastano con la vigente legislazione in materia di tutela dell'ambiente e della natura o violano la disposizione dell'iniziativa comunitaria Konver, secondo la quale le azioni finanziate devono contribuire al miglioramento delle condizioni ambientali?
5. È al corrente il Consiglio che per poter richiedere ulteriori fondi a titolo dell'iniziativa comunitaria Konver è stata presentata domanda di revoca della dichiarazione di zona protetta per la regione «Am Spitzberg»?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta

(8 novembre 1999)

Il Consiglio non è in grado di rispondere alle domande sollevate dall'«Onorevole Parlamentare sulla situazione delle zone protette del Königsbrücker Heide» e del Am Spitzberg nel quadro dell'iniziativa comunitaria Konver in quanto l'attuazione, la gestione e gli sviluppi di questa iniziativa comunitaria nello Stato libero di Sassonia non sono di competenza del Consiglio ma ricadono sotto la responsabilità della Germania, dello Stato libero di Sassonia e della Commissione.

(2000/C 27 E/147)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1540/99
di Wolfgang Kreissl-Dörfler (Verts/ALE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Allevamento di galline ovaiole nella Repubblica ceca

Nella Repubblica ceca, in prossimità della frontiera bavarese, dovrebbero sorgere tre allevamenti di galline ovaiole, ciascuno con una capacità di 600.000 animali. Per l'allevamento di Vseruby (distretto di Domazlice) sarebbe già stata rilasciata la licenza di costruzione. La Repubblica ceca fa parte di quei paesi candidati all'adesione all'Unione europea.

1. può la Commissione indicare quali ditte comunitarie partecipano al suddetto progetto nella Repubblica ceca?
2. Può la Commissione assicurare che tale progetto non ha beneficiato o non beneficerà, direttamente o indirettamente (ad es. attraverso il programma PHARE o la BERS) di finanziamenti comunitari? In caso di risposta negativa, può la Commissione indicare con quali modalità, da quali fondi e in che misura (si prega di fornire anche cifre annuali) tale progetto ha beneficiato o dovrebbe beneficiare di finanziamenti comunitari?
3. Quali possibilità intravede la Commissione per limitare o evitare gli eventuali danni ambientali quali ad esempio l'inquinamento delle falde acquifere, le emissioni di ammoniaca e di polvere e le emissioni maleodoranti per i paesi limitrofi? Prevede la Commissione interventi al riguardo? Se sì, quali?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione*(8 ottobre 1999)*

La Commissione non è a conoscenza di quali ditte comunitarie partecipino al progetto concernente gli allevamenti avicoli, ad esclusione del fatto che si tratta di un'azienda tedesca.

Il progetto non ha beneficiato di alcun finanziamento nell'ambito del programma PHARE, né sono previsti finanziamenti in futuro nel suddetto settore. Da quanto risulta alla Commissione, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) non finanzia progetti in questo campo.

Nell'ambito dei preparativi per l'adesione, le autorità ceche stanno fermamente allineando la loro legislazione e creando le strutture amministrative necessarie al fine di applicare l'acquis comunitario, ivi compreso nel settore ambientale. Tale processo viene controllato tramite le relazioni periodiche annuali della Commissione, che accertano i progressi fatti dai paesi candidati in materia di adesione. A questo proposito è necessario sottolineare che la Commissione attribuisce grande importanza alla riduzione dell'inquinamento transfrontaliero nei paesi candidati. È per questo motivo che nella Repubblica ceca il programma transfrontaliero Phare con Germania e Austria consente investimenti considerevoli per la riduzione dell'inquinamento.

(2000/C 27 E/148)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1542/99
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: OCM del latte e situazione della Galizia

Nell'ambito del negoziato finale sugli accordi dell'Agenda 2000 conclusi la scorsa primavera sull'OCM del latte si è stabilita una ripartizione lineare delle quote dell'1,5% per territori o Stati membri in situazioni particolari, quali Spagna, Grecia, Italia, Irlanda e Irlanda del Nord.

Gli aumenti della quota devono essere ripartiti secondo criteri concordati fra la Commissione e gli Stati membri.

La Galizia si trova in una situazione particolare all'interno dello Stato spagnolo, dato che produce più del 33% del latte spagnolo, senza tuttavia beneficiare dei consistenti aiuti dell'UE a sostegno di un settore che conta un numero maggiore di aziende lattiere dei Paesi Bassi.

Può la Commissione far sapere se ha tenuto conto della situazione delle aziende familiari di produzione del latte al momento di stabilire i criteri di ripartizione delle 350.000 tonnellate per il 2000 e delle 200.000 tonnellate per il 2001, corrispondenti alla quota dello Stato spagnolo?

Risposta data dal sig. Fischler In nome della Commissione

(16 settembre 1999)

La riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) del latte decisa dal Consiglio (regolamento (CE) 1255/1999, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)⁽¹⁾, cui allude l'onorevole parlamentare, apporta alcune modifiche sostanziali al regime delle «quote latte» previsto dal regolamento (CEE) 3950/92⁽²⁾ del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato dal regolamento (CE) 1256/1999⁽¹⁾ conseguente alla medesima decisione del Consiglio.

Si prevede, in particolare, un aumento differenziato dei quantitativi globali assegnati agli Stati membri, ovvero un aumento lineare dell' 1,5 % (caso generale) oppure un aumento ad hoc che tenga conto di situazioni specifiche. Con i successivi aumenti di 350.000 tonnellate nel 2000 e 200.000 tonnellate nel 2001 (per un totale superiore al 10 %), la Spagna rientra nella seconda categoria. Tali aumenti figurano all'allegato 2 (tabelle «a» e «b») del regolamento (CEE) 3950/92.

Spetta agli Stati membri ripartire fra i produttori i quantitativi di riferimento individuali a norma del regolamento (CEE) 3950/92; quindi la Commissione esaminerà i criteri che i singoli Stati membri intendono applicare non appena ne sarà informata.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

⁽²⁾ GU L 405 del 31.12.1992.

(2000/C 27 E/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1543/99

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: OCM del latte e vincolo alla terra delle quote latte

Gli accordi finali dell'Agenda 2000 relativi alla OCM del latte favoriscono la vendita della quota latte non vincolata alla terra, alimentando quindi la speculazione.

Questo tipo di politica va a scapito delle aziende di tipo familiare con produzioni vincolate alle terre, com'è il caso della quasi totalità delle imprese lattiere in Galizia, favorendo nel contempo modelli di gestione intensiva che sfociano sempre di più in forme di produzione nocive per la salute umana e mettono in grave crisi le aziende agricole (vedasi i casi allarmanti di encefalopatia spongiforme bovina — ESB nel Regno Unito e la diossina nell'alimentazione del pollame in Belgio).

Considerato quanto sopra esposto, può la Commissione far sapere se intende correggere questo criterio, affinché il trasferimento delle quote latte possa essere gratuito e vincolato alle terre, per rispettare i principi stessi della PAC, nell'ottica di un'agricoltura compatibile con l'ambiente?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(16 settembre 1999)

La riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) del latte decisa dal Consiglio (regolamento (CE) 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)⁽¹⁾, cui allude l'onorevole parlamentare, apporta alcune modifiche sostanziali al regime delle «quote latte» previsto dal regolamento (CEE) 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, modificato dal regolamento 1256/1999 conseguente alla medesima decisione del Consiglio.

L'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) 3950/92 prevede che «il quantitativo di riferimento disponibile in un'azienda viene trasferito con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici impiegate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi...». Tale disposizione conferma il principio del vincolo fra la quota latte e la terra.

Inoltre, nel regolamento (CEE) 3590/92 modificato, è stato aggiunto un nuovo articolo 8 bis onde combattere la speculazione sulle quote. Esso consente agli Stati membri di versare nella riserva nazionale e ridistribuire quote detenute dai non produttori.

Secondo la Commissione, non risponde a verità che la riforma del settore lattiero-caseario favorisca la vendita delle quote non vincolate alla terra e che alimenti la speculazione.

La Commissione non ritiene necessario rivedere i criteri attualmente definiti nella sopra citata regolamentazione. Del resto, la gestione quotidiana delle quote è di competenza degli Stati membri, cui spetta anche il compito di valutare particolari situazioni regionali o locali.

(¹) GU L 160 del 26.6.1999.

(²) GU L 405 del 31.12.1992.

(2000/C 27 E/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1544/99
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Discriminazione sui premi riguardanti le carni bovine

I costi di produzione di carni bovine di alta qualità non sono compensati dai prezzi praticati, che sono in continuo ribasso e favoriscono quindi la produzione di carni di qualità inferiore.

Compensando la riduzione dei prezzi con premi per le mucche da latte o addirittura per i vitelli maschi non si risolve il problema, perché la maggior parte è esclusa dai censimenti e quindi non corrisponde alla realtà.

In Galizia nascono annualmente circa 240.000 vitelli maschi, ma si percepiscono solo circa 8.000 premi. Metà delle mucche da latte non danno diritto a premio perché non sono censite.

Sia per quanto riguarda i criteri di assegnazione dei premi che rispetto alle deficienze nel censimento, il settore delle carni bovine risulta estremamente discriminato nella ricezione degli aiuti.

Considerato quanto sopra, può la Commissione far sapere se intende rivedere con la dovuta frequenza i criteri di assegnazione dei premi alle carni bovine e i censimenti dei capi di bestiame?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

Nel quadro dell'accordo concluso in occasione del Consiglio europeo tenutosi a Berlino nel marzo 1999 sull'Agenda 2000, è stato deciso di procedere ad una riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (regolamento (CE) 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999) (¹). Per quanto riguarda in particolar modo il prezzo di sostegno delle carni bovine è prevista una riduzione del 20% da applicare in tre tappe annue a partire dall'anno 2000 allo scopo di rendere più competitive le carni bovine europee. In cambio vengono concesse compensazioni finanziarie sotto tre forme: un rialzo scaglionato in tre tappe annuali dei premi esistenti (premio speciale ai bovini maschi e premio alle vacche da latte), l'introduzione di un premio alla macellazione e di pagamenti supplementari, comunemente denominati «dotazioni nazionali».

Le categorie di animali citate per l'appunto dall'onorevole parlamentare, ovvero le vacche da latte ed i vitelli, rientrano in detto sistema di compensazione. Le vacche da latte danno diritto al premio alla macellazione e, se lo Stato membro decide in tal senso, anche ai pagamenti supplementari. I vitelli invece danno diritto unicamente al premio alla macellazione e per ottenerlo l'allevatore che sia stato in possesso dell'animale per una durata minima ancora da precisare dovrà, in linea di massima, presentare domanda

debitamente corredata dalla prova dell'avvenuta macellazione od esportazione. Egli riceverà quindi il premio corrispondente al numero esatto degli animali macellati oppure esportati. I singoli Stati membri fisseranno i massimali a livello nazionale e gli importi dei premi alla macellazione verranno ridotti in maniera proporzionale al superamento. Detti massimali (distinti per i bovini adulti e per i vitelli) saranno pari al numero di animali macellati nello Stato membro interessato durante il 1995, ai quali si aggiungono quelli esportati verso paesi terzi. Per il calcolo ci si basa sui dati Eurostat o sugli altri dati statistici ufficiali pubblicati per l'anno in questione ed accettati dalla Commissione. Si tratta quindi di un numero ben preciso di animali macellati oppure esportati e non di un'intera mandria. Per quanto riguarda i pagamenti supplementari nazionali, anche gli importi complessivi massimi per ogni Stato membro vengono stabiliti in base a dati relativi alle macellazioni.

La Commissione ritiene che le compensazioni previste nella riforma in oggetto non ledano il settore delle carni bovine e che gli elementi di calcolo sopra elencati indichino chiaramente che il censimento degli animali non incide su tali compensazioni, soprattutto per quanto riguarda le vacche da latte ed i vitelli.

Infine, nel caso specifico della Galizia, regione nella quale un gran numero di bovini maschi è macellato in età troppo giovane per poter beneficiare del premio speciale, la riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine apporta due modifiche sostanziali. Da un lato, l'età degli animali ammissibili al premio speciale è abbassata a nove mesi anziché dieci e, dall'altro, la soglia di età per il premio alla macellazione (maschi e femmine) viene portata a otto mesi. Da tali modifiche risulta che un gran numero di animali che possono ottenere la denominazione «Ternera Gallega» potrà avere diritto, d'ora in avanti, al sostegno comunitario.

(¹) GU L 160 del 26.6.1999.

(2000/C 27 E/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1545/99

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Adozione e pubblicazione del regolamento sull'aiuto allo sviluppo rurale

La nuova politica di sviluppo rurale dell'UE postula il riconoscimento dell'agricoltura come strumento di conservazione del patrimonio rurale e ammette la creazione di fonti alternative di investimento per il sostegno della produzione rurale. Non sono stati però ancora disegnati gli strumenti politici necessari, vale a dire l'auspicato regolamento sull'aiuto allo sviluppo rurale che determinerà la forma in cui gli Stati membri e i loro territori politici distinti fisseranno le priorità di attuazione, attraverso i Piani di sviluppo regionale.

Può la Commissione far sapere quando sarà adottato e pubblicato il regolamento sull'aiuto allo sviluppo rurale?

La Commissione è a conoscenza di progetti o progetti preliminari di Piani di sviluppo rurale presentati ultimamente dal governo della Galizia?

Secondo la Commissione, questi Piani potrebbero prevedere un sostegno all'allevamento estensivo di bestiame bovino, ovino o caprino per conseguire una migliore utilizzazione delle montagne improduttive?

Si potrebbe inoltre considerare il ripristino etnografico ed archeologico di nuclei rurali spopolati?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

Il regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (¹), si applicherà al sostegno comunitario a decorrere dal 1° gennaio dell'anno 2000.

Il regolamento in parola è stato oggetto di un regolamento di applicazione, ovvero il regolamento (CE) 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (²).

Il governo spagnolo non ha finora comunicato alcun piano alla Commissione né per la comunità autonoma della Galizia né per altre regioni. Va detto tuttavia che i termini per la presentazione dei piani da parte degli Stati membri sono cominciati a decorrere.

I piani di sviluppo rurale vengono definiti al pertinente livello geografico dalle autorità designate a tal scopo dagli Stati membri i quali li trasmettono poi alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale appropriato. In tal modo ciascuna regione potrà elaborare un piano di sviluppo rurale consono alle proprie esigenze e sarà possibile prevedere nelle zone poco produttive l'applicazione di misure intese a favorire l'allevamento estensivo di bestiame bovino, ovino e caprino. Ciò sarà possibile soprattutto concedendo le indennità compensative per svantaggi naturali ed attuando le misure agroambientali.

Molte delle misure previste dal nuovo regolamento possono essere finalizzate a promuovere il mantenimento di un livello costante della popolazione e la tutela del patrimonio rurale nelle zone spopolate. Si tratta essenzialmente degli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori, delle indennità compensative per le zone svantaggiate, delle misure agroambientali intese a salvaguardare il paesaggio e le caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, delle misure di rinnovamento e miglioramento dei villaggi e di protezione e tutela del patrimonio rurale.

(¹) GU L 160 del 26.6.1999.

(²) GU L 214 del 13.8.1999.

(2000/C 27 E/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1546/99

di Marco Cappato (NI) al Consiglio

(1° settembre 1999)

Oggetto: Arresto da parte della polizia cinese di migliaia di membri dell'organizzazione religiosa buddista Fa Lun Gong

Secondo informazioni provenienti da diverse fonti, le autorità comuniste cinesi hanno proceduto, nel corso delle ultime settimane, all'arresto di alcune migliaia di persone aderenti all'organizzazione religiosa buddista Fa Lun Gong. Le autorità di Pechino hanno precisato, martedì 27 luglio, che le persone arrestate erano accusate di attività antigovernative. Questa vasta operazione di polizia costituisce una violazione evidente delle convenzioni internazionali sottoscritte dal regime di Pechino e segna una nuova escalation della politica di repressione delle autorità comuniste nei confronti di quanti, in Cina, intendono esercitare i loro diritti fondamentali.

Di quali informazioni dispone il Consiglio per quanto concerne il numero di aderenti all'organizzazione Fa Lun Gong che sono stati arrestati e le loro condizioni di detenzione?

Quali iniziative ha preso o intende prendere il Consiglio per indurre le autorità comuniste cinesi a porre termine alla loro politica di repressione nei confronti dell'organizzazione Fa Lun Gong e a rilasciare le migliaia di membri di tale organizzazione attualmente detenuti?

Più in generale, alla luce di tali avvenimenti e della situazione drammatica dei diritti dell'uomo nel Tibet, nella Mongolia interna, nel Turkestan orientale e nell'insieme della Cina, non ritiene il Consiglio che sia ormai necessario e urgente rivedere la sua politica di «dialogo costruttivo» con la Repubblica popolare cinese?

Risposta

(22 ottobre 1999)

La Presidenza ha chiesto alle autorità cinesi maggiori informazioni circa i provvedimenti presi contro il movimento Fa Lun Gong e continuerà a seguire da vicino i relativi sviluppi. In senso più generale, il Consiglio, pur plaudendo ai progressi della cooperazione della Cina con i meccanismi previsti dalle Nazioni Unite in materia di diritti dell'uomo, esprime preoccupazione poiché detta cooperazione non è stata accompagnata da miglioramenti nella situazione in loco. Il Consiglio è stato costernato dalle misure

repressive attuate nei confronti di dissidenti nel dicembre 1998 e nel mese di agosto 1999 ha espresso la propria preoccupazione per le dure condanne inflitte a membri del partito democratico cinese.

Il Consiglio continua a considerare il dialogo dell'UE sui diritti umani, la cui prossima riunione al riguardo dovrebbe svolgersi a Pechino nella settimana che comincia il 18 ottobre, come pure il programma di cooperazione in materia di diritti umani, strumenti importanti per la promozione del rispetto di tali diritti in Cina. Tuttavia, come sottolineato dal Consiglio, il dialogo non costituisce in se stesso uno scopo. Occorrono risultati concreti nella situazione in loco. Il Consiglio sta perciò cercando di concentrare maggiormente il dialogo su questioni prioritarie, imprimendogli un ritmo più regolare e un orientamento più mirato ad assicurare tangibili miglioramenti.

(2000/C 27 E/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1549/99

di Graham Watson (ELDR) al Consiglio

(1° settembre 1999)

Oggetto: Elezioni presidenziali in Togo

E' il Consiglio consapevole del fatto che le autorità togolesi hanno arrestato tutta una serie di membri di Amnesty International a seguito della pubblicazione da parte di quest'ultima di un rapporto in cui si rivela l'esistenza di prove schiaccianti che intimidazioni, torture ed esecuzioni extragiudiziali sono state all'ordine del giorno durante e dopo la campagna per le elezioni presidenziali del 1998?

Quali pressioni intende esercitare il Consiglio sulle autorità togolesi in virtù del disposto dell'articolo 5 della Convenzione di Lomé che impone alle nazioni firmatarie il rispetto dei principi e dei diritti democratici?

Risposta

(8 novembre 1999)

1. Il Consiglio è al corrente del fatto che il sig. Pierre Sané, Segretario generale di Amnesty International, è stato recentemente citato a comparire il 15 novembre 1999 dinanzi al Tribunale di prima istanza di Lomé per un'eventuale imputazione di oltraggio, incitamento alla rivolta, diffusione di notizie false e attentato alla sicurezza esterna dello Stato.

L'Unione ha ribadito in numerose occasioni il suo impegno a favore della tutela dei diritti dell'uomo in Togo e continuerà ad insistere affinché i responsabili di violazioni dei diritti dell'uomo vengano consegnati alla giustizia.

2. Nella sua risposta all'interrogazione rivolta l'anno scorso al Consiglio dall'Onorevole Parlamentare in merito alle elezioni presidenziali che hanno avuto luogo in Togo nel giugno 1998, il Consiglio ha fatto riferimento a diverse reazioni in cui è stato espresso disappunto per il modo in cui dette elezioni sono state condotte, in particolare alla dichiarazione del 26 giugno 1998 e alle consultazioni tenutesi con il governo togolese in base all'articolo 366 bis della convenzione di Lomé IV riveduta.

Da allora è stato preparato un dialogo intertogoese tra il governo e i partiti politici dell'opposizione che si è svolto a Lomé tra il 19 e il 29 luglio 1999. Tale dialogo è stato seguito da facilitatori dell'organizzazione internazionale della francofonia e dell'Unione europea. Al termine di tale incontro tutti i partecipanti hanno firmato un «accordo quadro di Lomé». Tale accordo prevede, tra l'altro, quanto segue: elezioni legislative, organizzate da una Commissione indipendente, da tenersi dopo lo scioglimento dell'Assemblea nazionale nel marzo 2000, accesso di tutti i gruppi politici ai mezzi di informazione pubblica e ritorno ed incolumità dei rifugiati.

Attualmente il Consiglio segue da vicino la nuova situazione e ribadisce la sua volontà di prestare assistenza ad un processo che incoraggi lo sviluppo della democrazia in Togo e garantisca l'assenza delle violazioni dei diritti dell'uomo cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare nella sua interrogazione.

(2000/C 27 E/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1550/99
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione*(1° settembre 1999)*

Oggetto: Elezioni presidenziali in Togo

E' la Commissione consapevole del fatto che le autorità togolesi hanno arrestato tutta una serie di membri di Amnesty International a seguito della pubblicazione da parte di quest'ultima di un rapporto in cui si rivela l'esistenza di prove schiaccianti che intimidazioni, torture ed esecuzioni extragiudiziali sono state all'ordine del giorno durante e dopo la campagna per le elezioni presidenziali del 1998?

Quali pressioni intende esercitare la Commissione sulle autorità togolesi in virtù del disposto dell'articolo 5 della Convenzione di Lomé che impone alle nazioni firmatarie il rispetto dei principi e dei diritti democratici?

Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione*(12 ottobre 1999)*

La Commissione è a conoscenza della relazione pubblicata da Amnesty International il 5 maggio 1999 e intitolata «Togo: Rule of Terror». Tuttavia, non potendo smentire o confermare in prima persona i fatti estremamenti gravi denunciati dalla suddetta relazione, la Commissione sarebbe favorevole ad un'inchiesta internazionale, eventualmente sotto l'egida delle Nazioni Unite.

La posizione della Commissione è costante dal 1992, anno in cui è stata sospesa la cooperazione finanziaria e tecnica, a causa delle gravi violazioni dei diritti dell'uomo.

A seguito delle gravi irregolarità constatate nel corso dell'elezione presidenziale del giugno 1998, si sono tenute delle consultazioni con questo paese. L'Unione europea ha informato le autorità togolesi che la cooperazione non sarebbe ripresa fin tanto che sussisteranno violazioni manifeste dei diritti dell'uomo, dei principi democratici e dello stato di diritto, elementi essenziali, cui fa riferimento l'articolo 5 della Convenzione di Lomé e che stanno alla base delle relazioni tra l'Unione europea e i paesi ACP.

Da allora, si sono attuati esclusivamente progetti di tipo cooperazione decentrata, di cui beneficia direttamente la popolazione, nonché progetti a favore del rispetto dei diritti dell'uomo.

Parallelamente, la Commissione intende continuare ad appoggiare la missione dei mediatori europei, che ha permesso l'apertura di un dialogo tra le autorità e l'opposizione togolese, ai fini dell'organizzazione democratica e trasparente di elezioni legislative.

(2000/C 27 E/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1551/99
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione*(1° settembre 1999)*

Oggetto: Sovvenzioni ai coltivatori biologici

Considerati gli scandali alimentari in Gran Bretagna e, in tempi più recenti, sul continente, non ritiene la Commissione che le misure che penalizzano le coltivazioni biologiche stiano diventando sempre più insostenibili?

La Commissione conviene che i sussidi, permettendo al coltivatore di avere maggior capitale per espandersi, possano essere un modo di incoraggiare forme di coltivazione alternative rispetto alle tradizionali pratiche intensive?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

La Commissione concorda sulla necessità di stimolare il ricorso a forme di agricoltura più sostenibili, quali l'agricoltura biologica. Nella conferenza tenutasi su questo tema a Baden/Vienna nel maggio 1999, la Commissione ha garantito che proseguirà — se necessario con impegno ancora maggiore — nella sua azione di incoraggiamento al settore biologico.

La riforma della politica agricola comune delineata nell'Agenda 2000 contiene, sotto molti aspetti, elementi fondamentali all'ulteriore sviluppo del settore. In particolare, varie misure previste dal regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾, (citiamo, fra le altre, le misure di sostegno agli investimenti, quelle agroambientali e il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli) possono essere convogliate in un'unica azione di incentivazione dell'agricoltura biologica. Già in passato, tutti gli Stati membri sono ricorsi alla possibilità di promuovere l'agricoltura biologica accordando finanziamenti destinati a servizi ambientali nell'ambito dei programmi agroambientali nazionali. Il fatto che venga ora chiesto agli Stati membri di elaborare programmi integrati di sviluppo rurale faciliterà ulteriormente l'introduzione di misure di commercializzazione e di altre ancora che contribuiranno all'equilibrio e alla sostenibilità del settore.

La Commissione ha fornito il quadro giuridico per la produzione biologica che consentirà di armonizzare la definizione del metodo produttivo e la sorveglianza fra tutti gli Stati membri. Recentemente tale quadro giuridico è stato esteso fino ad includere i prodotti di origine animale, per i quali fra non molto sarà introdotto un logo comunitario.

Un approccio graduale ai programmi ambientali, come suggerisce l'onorevole parlamentare, è già in atto nel Regno Unito nel quadro dell'attuale programma e potrà proseguire in futuro.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2000/C 27 E/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1552/99

di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Task Force della Commissione Europea su vitamine e minerali

La Commissione Europea ha chiesto al suo Comitato scientifico dell'alimentazione umana l'istituzione di una nuova Task Force per esaminare la sicurezza di vitamine e minerali. Intende la Commissione pubblicare la lista dei membri della Task Force con dettagliati dati di riferimento?

(2000/C 27 E/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1593/99

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Task force su vitamine e minerali

Può la Commissione far sapere se abbia chiesto al Comitato scientifico per gli alimenti di istituire una task force che abbia il compito di indagare sulla sicurezza di vitamine e minerali, e con quale risultato?

Se una simile task force è già stata istituita, chi ne fa parte? Se non ne sono stati ancora nominati i membri, su quale base si intende reclutarli?

Risposta comune
data dal sig. Byrne in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1552/99 e E-1593/99

(25 ottobre 1999)

L'Onorevole Membro ha chiesto informazioni riguardanti il mandato e la composizione di un gruppo di lavoro di un comitato scientifico che è stato istituito per esaminare i limiti superiori di sicurezza delle vitamine e dei minerali.

L'Onorevole Membro è certamente conscio che la Commissione sta mettendo a punto proposte per armonizzare la legislazione per i complementi alimentari contenenti vitamine e minerali e per l'aggiunta di vitamine e minerali nei cibi. Tali proposte dovranno probabilmente tener conto sia delle raccomandazioni in campo nutrizionale sia dei limiti superiori di sicurezza per le vitamine e i minerali. Il comitato scientifico per l'alimentazione umana (SCF) ha già formulato raccomandazioni sui requisiti nutrizionali per detti elementi nutritivi. Il comitato ha recentemente istituito un gruppo di lavoro in risposta a una richiesta di consulenza da parte della Commissione sui livelli superiori di sicurezza per 29 vitamine ed elementi minerali singoli.

I termini di riferimento della domanda sono i seguenti:

In accordo col programma di lavoro della Commissione per il 1998, si sta considerando attentamente l'argomento dell'armonizzazione della legislazione per i complementi alimentari contenenti vitamine e minerali e dell'aggiunta di vitamine e minerali nei cibi.

Le raccomandazioni nutrizionali di limiti superiori di sicurezza per le vitamine e i minerali saranno elementi scientifici essenziali per la Commissione, sulla quale essa baserà la parte tecnica delle sue proposte. Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha già formulato raccomandazioni sui requisiti nutrizionali di tali elementi nutritivi.

Si chiede pertanto al comitato di consigliare la Commissione in accordo con il seguente mandato.

Mandato

- a) Rivedere i limiti superiori di sicurezza per l'ingestione giornaliera di singole vitamine e minerali che non sono in grado di provocare rischi negativi per la salute.
- b) Fornire la base per la fissazione di fattori di sicurezza, se del caso, per singole vitamine e minerali che garantirebbero la sicurezza di elementi arricchiti e complementi alimentari contenenti detti elementi nutritivi.

Il gruppo di lavoro è stato istituito in conformità delle disposizioni dell'Articolo 7 della Decisione della Commissione 97/579/CE del 23 luglio 1997 che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari⁽¹⁾, che prevede l'istituzione di tali gruppi di lavoro includenti esperti esterni nonché i loro mandati da parte del comitato scientifico. Detto articolo prevede che i gruppi di lavoro siano presieduti da un membro del comitato e che riferiscano al comitato scientifico da cui dipendono. La selezione degli esperti esterni viene effettuata sulla base di consigli provenienti dai comitati scientifici in funzione delle necessità e delle esperienze necessarie per la materia in questione. Gli esperti esterni sono sottoposti agli stessi vincoli dei membri e devono dichiarare, ad ogni riunione, gli interessi specifici che possono essere considerati pregiudizievole per la loro indipendenza, ai sensi dell'Articolo 6 punto 3 della Decisione.

L'organizzazione di questo particolare gruppo di lavoro («la task force») è complicata dal fatto che vi è un ampio numero di vitamine singole e di minerali da valutare che richiedono una vasta esperienza scientifica. Ciò può comportare il coinvolgimento di altri esperti in futuro. Attualmente, i partecipanti alle riunioni di questa task force sono stati membri dell'SCF (Dr. A. Flynn (Chairman), Dr. A. Carere, Dr. I. Elmadfa, Dr. A. Ferro-Luzzi, Dr. I. Knudsen, Dr. W. Grunow, Dr. R. Walker) and external experts (Dr. Azais-Braesco, Dr. J. Alexander, Dr. P. Elias, Dr. A. Renwick, Dr. Schumann, Dr. A. Van den Berg). Altri esperti possono essere aggiunti in futuro, in funzione dei fabbisogni scientifici. I nomi di detti partecipanti sono forniti al fine di garantire la trasparenza in questo settore, ma la Commissione insiste sulla necessità di salvaguardare l'indipendenza del lavoro organizzato sotto l'autorità del comitato scientifico.

Per informazioni generali riguardanti il comitato scientifico sull'alimentazione umana (e altri comitati scientifici) inclusi pareri, verbali, ordini del giorno ed elenco dei membri, consultare su Internet l'indirizzo http://www.europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scf/index_en.html.

⁽¹⁾ GU L 237 del 28.8.1997.

(2000/C 27 E/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1556/99**di Olivier Dupuis (NI) al Consiglio**

(1° settembre 1999)

Oggetto: I 3.000 prigionieri kosovari ancora detenuti in Serbia

Negli ultimi giorni dell'operazione di polizia internazionale nel Kosovo, le forze militari e paramilitari serbe hanno proceduto al trasferimento forzato nelle prigioni serbe di circa 3.000 prigionieri kosovari, tra cui il prof. Ukshin Hoti, membro dell'opposizione e candidato al Premio Sakharov del PE nel 1999, la cui pena detentiva è scaduta nel maggio scorso, e il sig. Albin Kurti, ex dirigente del movimento studentesco di Pristina.

Può il Consiglio fornire informazioni dettagliate sui luoghi e sulle condizioni di detenzione del prof. Hoti, del sig. Kurti e degli altri 3.000 prigionieri kosovari tuttora detenuti in Serbia?

Quali iniziative intende prendere il Consiglio per obbligare il regime di Belgrado a rilasciare immediatamente e senza condizioni questi 3.000 prigionieri e consentire loro di raggiungere le famiglie nel Kosovo?

Può il Consiglio dare piena assicurazione che né le sanzioni, né l'embargo nei confronti della Serbia e della Jugoslavia saranno rimossi fino a quando il regime di Belgrado non avrà rilasciato tutti i prigionieri kosovari detenuti nelle prigioni iugoslave?

Risposta

(22 ottobre 1999)

Il Consiglio condivide pienamente la preoccupazione dell'Onorevole Parlamentare circa la sorte dei prigionieri kosovari condotti in Serbia. In occasione del Consiglio «Affari generali» del 19 luglio 1999, i Ministri hanno esortato la RFJ a garantire che il CICR possa accedere a detti prigionieri senza ostacoli. Il Consiglio ha chiesto inoltre che i prigionieri detenuti senza imputazioni siano immediatamente rilasciati e siano trattati in conformità delle norme internazionali applicabili. Per quanto riguarda le informazioni dettagliate sui luoghi e sulle condizioni di detenzione di questi prigionieri, il Consiglio informa l'Onorevole Parlamentare che il CICR è stato autorizzato dalle autorità di Belgrado ad accedere alle carceri serbe e che finora ha identificato 2000 prigionieri della comunità albanese del Kosovo. In merito alla sospensione delle sanzioni il Consiglio intende rassicurare l'Onorevole Parlamentare del fatto che, nel decidere la rimozione di sanzioni nei confronti del regime di Belgrado, gli elementi di importanza primaria saranno i progressi in materia di libertà democratiche e di rispetto dei diritti delle minoranze.

(2000/C 27 E/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1557/99**di Rolf Linkohr (PSE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Questioni relative alla procedura comunitaria di reclamo — Direttiva 65/65/CEE

1. Ha verificato la Commissione in che misura altri Stati membri dell'UE si sono conformati a questi requisiti? Quali misure sta adottando al riguardo negli altri Stati membri interessati?
2. Queste pubblicazioni scientifiche possono essere utilizzate quale prova unica dell'efficacia e della sicurezza ai fini di una domanda basata su una documentazione bibliografica a norma dell'articolo 4, paragrafo 8, lettera a), della direttiva 65/65/CEE⁽¹⁾?
3. A giudizio della Commissione, quali possibilità ha il richiedente di ottenere un riconoscimento europeo reciproco per medicinali della «Erfahrungsmedizin» (medicina alternativa), ad esempio attraverso l'istituzione di un «committee for alternative medicinal products»?

(¹) GU L 22 del 9.2.1965, pag. 369.

Risposta data dal sig. Van Miert a nome della Commissione

(16 settembre 1999)

1. Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, si deve intendere come medicinale ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali. È altresì considerata medicinale ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale. In linea di principio, ogni medicinale precedentemente preparato può essere immesso in commercio in uno Stato membro solo se la sua qualità, innocuità ed efficacia sono state dimostrate grazie ad una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio.

Queste disposizioni di base avrebbero dovuto essere applicate dagli Stati membri da anni. Tuttavia, nel contesto di alcuni ricorsi la Commissione è venuta a conoscenza del fatto che in alcuni Stati membri la legislazione nazionale non ha attuato in modo coerente le norme sopracitate per la totalità dei prodotti immessi sul mercato. La Commissione, in qualità di garante del diritto comunitario, è stata pertanto obbligata a richiedere a taluni Stati membri di rendere le rispettive legislazioni nazionali pienamente conformi alle disposizioni del diritto comunitario.

2. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, lettera a), secondo trattino della direttiva 65/65/CEE, il richiedente dell'autorizzazione all'immissione in commercio non è tenuto a fornire i risultati delle prove farmacologiche e tossicologiche, o i risultati delle prove cliniche, se può dimostrare «riferendosi in modo dettagliato alla letteratura scientifica pubblicata, presentata conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 75/318/CEE che il componente o i componenti della specialità farmaceutica sono di impiego medico ben noto e presentano una riconosciuta efficacia ed un livello accettabile di sicurezza.» Una direttiva della Commissione che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali⁽¹⁾ preciserà le modalità di applicazione pratica di questa disposizione. Questa direttiva della Commissione è già stata approvata dal comitato per le specialità medicinali ad uso umano e sarà con probabilità adottata dalla Commissione e pubblicata nell'autunno 1999.

3. I medicinali cosiddetti «complementari» che soddisfano i requisiti di qualità, innocuità ed efficacia possono essere autorizzati alla stregua dei medicinali e pertanto essere oggetto di reciproco riconoscimento tra gli Stati membri conformemente alle disposizioni previste dalle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali. I medicinali che non soddisfano i requisiti di qualità, innocuità ed efficacia non possono essere autorizzati nella Comunità, con l'unica eccezione dei medicinali omeopatici che possono essere autorizzati o registrati ai sensi delle disposizioni specifiche della direttiva 92/73/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici⁽²⁾.

Nel corso di un riesame che sarà effettuato nel 2000/2001 si valuteranno eventuali modifiche da apportare al sistema di legislazione nel settore farmaceutico in vigore nella Comunità. Tra i temi da analizzare in occasione di tale riesame potrà rientrare la creazione di un comitato per la medicina alternativa.

⁽¹⁾ GU L 147 del 9.6.1975.

⁽²⁾ GU L 297 del 13.10.1992.

(2000/C 27 E/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1559/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) al Consiglio

(8 settembre 1999)

Oggetto: L'industria delle conserve di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nella tornata di giugno 1998 della passata legislatura il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria delle conserve di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione

europea (doc. A4-0137/98⁽¹⁾), nelle cui conclusioni chiedeva al Consiglio di svolgere un'analisi dettagliata della normativa tariffaria comunitaria applicabile alle conserve di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, onde eliminare quei vantaggi di accesso al mercato comunitario che non hanno più motivo di esistere.

Può il Consiglio fornire informazioni sulle azioni intraprese per dar seguito alla richiesta del Parlamento europeo e sui risultati finora ottenuti?

(¹) GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

Risposta

(8 novembre 1999)

1. La normativa tariffaria comunitaria è strettamente legata alla sua politica commerciale e in particolare alla concessione di regimi preferenziali su base autonoma (SPG) o convenzionale (convenzione di Lomé). Essa viene regolarmente aggiornata tenendo conto dell'evoluzione del mercato e delle modifiche del regime SPG (nuovo regime per il periodo dal 1° 7.1999 al 31.12.2001), nonché dei negoziati in corso sulla nuova convenzione di Lomé. In occasione di tali revisioni e rinegoziati vengono soppressi i vantaggi commerciali che non hanno più motivo di esistere.

2. La normativa tariffaria in questione tiene conto inoltre della politica in materia di cooperazione allo sviluppo. È necessario sottolineare altresì che il semplice fatto di ottenere una riduzione tariffaria sui prodotti importati dai paesi che godono di un più facile accesso al mercato comunitario non costituisce una concorrenza sleale, purché tali prodotti siano soggetti alle stesse disposizioni regolamentari cui sono soggetti i prodotti comunitari.

3. Capita che, per alcuni prodotti la cui produzione comunitaria è insufficiente o inesistente, l'industria di trasformazione comunitaria debba approvvigionarsi sui mercati esterni. In tal caso, la Comunità deve adottare le misure tariffarie atte a renderla competitiva rispetto alle industrie dei paesi terzi.

4. Il Consiglio ha adottato un regolamento recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca. Tenuto conto del carattere particolarmente sensibile del fascicolo, il Consiglio, su proposta della Commissione, ha elaborato una soluzione di compromesso.

5. In occasione dell'adozione di tale regolamento, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di definire entro la fine dell'anno, per quanto riguarda i filetoni di tonno, un bilancio di approvvigionamento del mercato comunitario a breve e medio termine.

6. L'esame approfondito del regime doganale chiesto dall'Onorovelo Parlamentare potrà aver luogo soltanto sulla base di un siffatto bilancio e delle statistiche che emergeranno dalla raccolta dei dati relativi alla produzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nonché dai dati economici relativi all'industria di trasformazione. La raccolta di tali dati è prevista dal programma di lavoro della Commissione per il 1999.

(2000/C 27 E/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1560/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) al Consiglio

(8 settembre 1999)

Oggetto: L'industria delle conserve di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nella tornata di giugno 1998 della passata legislatura il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria delle conserve di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea (doc. A4-0137/98⁽¹⁾), nelle cui conclusioni chiedeva al Consiglio, tenuto conto che le conserve mantengono le proprietà nutritive degli alimenti, offrono ottime condizioni di conservazione e sono facilmente trasportabili, di incoraggiare l'inclusione delle conserve comunitarie nell'aiuto alimentare a carattere umanitario fornito a paesi in condizioni di bisogno.

Può il Consiglio fornire informazioni sulle azioni intraprese per adempiere la richiesta del Parlamento europeo?

(¹) GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

Risposta

(12 novembre 1999)

Il Consiglio ha istituito un quadro per la politica in materia di aiuto alimentare con il regolamento (CE) 1292/96 del 27 giugno 1996 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare. (¹) L'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento dispone quanto segue:

«Nella scelta dei prodotti occorrerà valutare in che modo si possano massimizzare i quantitativi di prodotti alimentari per soddisfare il maggior numero possibile di persone, tenendo conto della qualità dei prodotti per assicurare adeguati livelli nutrizionali.»

Dato che l'attuazione della politica della Comunità in materia di aiuto alimentare è di competenza della Commissione, si suggerisce all'Onorevole Parlamentare di rivolgere la sua interrogazione sull'uso delle conserve direttamente a tale istituzione.

(¹) GU L 166 del 5.7.1996, pagg. 1-11.

(2000/C 27 E/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1566/99

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Statistiche concernenti le PPA

La Commissione, tramite la sua agenzia specializzata EUROSTAT, ha divulgato nel 1996 in un fascicolo dal titolo «Comparison in Real Terms of the Aggregates of ESA», alla pagina 1, un elenco di pubblicazioni dedicate al tema dei «raffronti in termini reali degli aggregati dei conti nazionali».

1. Può fornire questa serie di pubblicazioni in inglese (preferibilmente) o francese?
2. Oltre a queste pubblicazioni ne esistono altre in cui la Commissione illustri la base teorica, metodologica ed empirica grazie alla quale ha elaborato lo strumento che chiama «Parità di potere d'acquisto»?
3. Qual è il rapporto esistente tra le PPA calcolate da EUROSTAT e quelle calcolate dall'OCSE?
4. Può fornire infine un elenco delle pubblicazioni dell'OCSE concernenti la base teorica, metodologica ed empirica di questo indicatore?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(22 ottobre 1999)

1. Le pubblicazioni cui si fa riferimento nel documento di Eurostat «Comparison in real terms of the aggregates of ESA» sono disponibili presso gli empori di dati (data shops) in tutti gli Stati membri. Si può inoltre consultare la più recente pubblicazione di Eurostat «Purchasing power parities and related indicators — results for 1995-1996», apparsa nel 1999.
2. L'approccio metodologico della Commissione viene illustrato nelle suddette pubblicazioni.
3. La Commissione e l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) partecipano entrambe al programma di confronto internazionale su scala mondiale, volto a consentire di paragonare il prodotto interno lordo (PIL) in termini reali. La Commissione coordina questo lavoro per i 15 Stati

membri, per 3 paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (Islanda, Norvegia e Svizzera) e per 12 paesi candidati all'adesione (Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia). L'OCSE provvede al coordinamento per i restanti paesi che aderiscono all'OCSE. Inoltre, la Commissione e l'OCSE adottano metodi simili.

4. Le pubblicazioni dell'OCSE di maggior rilievo in tema di metodologia relativa alle parità di potere d'acquisto, pratica e risultati statistici sono: «Purchasing power parities and real expenditures in the OECD (1980)», Michael Ward, OCSE, Parigi 1985; «Purchasing power parities and real expenditures, 1985», OCSE, Parigi 1987; «Purchasing power parities and real expenditures, 1990, Volume 1, EKS results», OCSE, Parigi 1992; «Purchasing power parities and real expenditures, 1990, volume 2, GK results», OCSE, Parigi 1993; «Purchasing power parities and real expenditures, 1993, volume 1, EKS results», OCSE, Parigi 1995; «Purchasing power parities and real expenditures, 1993, volume 2, GK results», OCSE, Parigi 1996. La pubblicazione relativa ai risultati dell'anno 1996 uscirà nel mese di ottobre 1999.

(2000/C 27 E/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1567/99

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Statuto giuridico delle statistiche sulle PPA

Le istituzioni europee continuano ad usare per vari fini, tra cui alcuni di grande importanza dal punto di vista del bilancio, un indicatore che denominano «Parità di potere d'acquisto (PPA)».

Il regolamento (CE) 2223/96 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 25 giugno 1996, non cita però questo indicatore.

1. Può la Commissione precisare se esiste una base giuridica per le PPA e, in caso affermativo, individuarla?
2. Qualora non esista tale base giuridica, può indicare quali passi siano stati fatti per crearla?
3. Ritiene che la situazione della base giuridica delle PPA sia adeguata, attese in particolare le norme seguite in settori statistici di rilievo e di importanza analoghi?

⁽¹⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

Risposta data del Commissario Solbes Mira a nome della Commissione

(20 ottobre 1999)

1. Per il momento, non esiste una base giuridica esclusiva per le parità del potere d'acquisto (PPA). Tuttavia, le PPA sono citate nel regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, articolo 3 ⁽¹⁾ e nel regolamento (CE) 1267/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione, articolo 41. Inoltre, sulla base dell'articolo 64 dello Statuto e delle relative norme di attuazione, i dati sui prezzi raccolti per la PPA sono utilizzati per calcolare i coefficienti di correzione per stabilire l'equivalenza del potere d'acquisto dei salari dei funzionari europei in servizio nelle capitali degli Stati Membri rispetto a Bruxelles.

2. La Commissione ha constatato l'assenza di uno strumento giuridico specifico per le PPA; una discussione preliminare è stata tenuta alla riunione del comitato per l'elaborazione del programma statistico il 25 maggio 1999 a L'Aia.

3. Per il momento il lavoro sulle PPA si basa sui contratti annuali stipulati con gli Istituti statistici degli Stati membri e sul contributo volontario dei due paesi dello spazio economico europeo partecipanti (Islanda e Norvegia). Finora la mancanza di un atto giuridico specifico non ha creato alcun problema particolare. Tuttavia, la Commissione ritiene che il fondamento del lavoro sulle PPA potrebbe essere ulteriormente rafforzato approvando un atto giuridico specifico che copra sia la base metodologica che le procedure applicate.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

(2000/C 27 E/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1569/99**di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) al Consiglio**

(8 settembre 1999)

Oggetto: Misurazione della diossina nei prodotti alimentari

In una lettera dell'industria alimentare tedesca BLL del giugno 1999 si comunica che le autorità belghe certificano la «assenza di diossina» in prodotti finali benché la relativa dimostrazione si basi sull'estrapolazione di soli 7 PCB. Tale metodo di estrapolazione può eventualmente essere applicato nell'ambito degli oli usati e degli oli da lubrificazione, ma non nel settore dei prodotti alimentari.

1. Il Consiglio è stato informato da parte delle autorità belghe in merito a questa dubbia procedura di estrapolazione?
2. Non concorda sul fatto che, considerato l'enorme potenziale di pericolosità dei PCB, non dovrebbero essere effettuate estrapolazioni arbitrarie?
3. Non ritiene che un fattore di tollerabilità di 1-4 pg/kg sia totalmente insensato ed arbitrario e non permetta di escludere rischi per la salute?
4. Quando intende fissare valori limite per la diossina nei prodotti alimentari al fine di porre termine alla scandalosa situazione della mancanza di limiti regolamentati e dell'irresponsabile «autoregolamentazione» del settore alimentare?
5. Gli è noto che la Environmental Protection Agency (EPA) statunitense dispone di studi come recenti dai quali risulta che molti più PCB (rispetto ai soli nostri 7) vengono classificati tossici? Conosce questo studio? Quali conseguenze ne trarrà?

(2000/C 27 E/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1572/99**di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) al Consiglio**

(8 settembre 1999)

Oggetto: Assenza di valori limite per la diossina e i PCB

Alla luce dello scandalo della diossina in Belgio e della circostanza constatata al considerando 5 della decisione della Commissione del 3 giugno 1999, che per alcune derrate di base e alcuni prodotti alimentari non sono mai stati fissati valori limite per la contaminazione da diossina e che valori limite per la diossina non esistono né sul piano internazionale né su quello comunitario né su quello nazionale, può il Consiglio far sapere:

1. Come mai ha tralasciato di chiedere alla Commissione di fissare un valore limite per i PCB, la diossina e gli altri composti a base di cloro?
2. Quando porrà rimedio a tali mancanze?
3. Per quando con esattezza è prevista una direttiva o un regolamento che fissino i valori limite di cui sopra?
4. Vi sono iniziative da parte del Consiglio per la creazione in ambito comunitario di una centrale per il controllo dei prodotti alimentari che sia indipendente e neutrale?
5. Corrisponde al vero che sul piano comunitario non esistono normative giuridiche, né per i prodotti di origine animale né per quelli di origine vegetale, che prevedono valori limite per i PCB?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-1569/99 e E-1572/99**

(29 ottobre 1999)

Il Consiglio ha discusso la questione della contaminazione da diossina in Belgio non appena ne ha avuto l'occasione e nella sessione del 14 e 15 giugno 1999, ha convenuto una serie di conclusioni. La questione è stata oggetto di analisi in ogni riunione successiva.

In tali occasioni, il Consiglio ha ascoltato le relazioni dettagliate del ministro belga quanto alle misure prese nel suo paese, anche in riferimento al metodo di estrapolazione.

Nella sessione del 14-15 giugno 1999, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di controllare l'attuazione effettiva ed uniforme dei sistemi d'allarme dell'UE e, all'occorrenza, di avanzare proposte per migliorarli, considerando anche la portata di una loro estensione e di un loro rafforzamento, affinché comprendano anche i residui.

Inoltre, la Commissione è stata invitata a riferire al Consiglio durante la Presidenza finlandese in merito ai progressi di istituzione dell'Ufficio alimentare e veterinario comunitario ed all'estensione della sua operatività. La relazione deve inoltre affrontare la questione della necessità di un generale miglioramento del controllo sui prodotti alimentari, compreso un organismo preposto ai controlli sui prodotti alimentari.

Il Consiglio ha inoltre chiesto che la Commissione proceda celermente nei lavori già avviati dal Comitato permanente degli alimenti per la revisione della legislazione in materia di prodotti alimentari e che all'occorrenza presenti proposte di modifica nel contesto di un'ulteriore, rigorosa armonizzazione, in particolare per quanto riguarda:

- efficacia e adeguatezza dell'attuale sistema di controllo,
- necessità di autorizzare/registrare i produttori di alimenti composti per animali diversi da quelli contemplati nella direttiva 95/69/CE,
- miglioramento della tracciabilità delle materie prime e degli additivi utilizzati in questo settore,
- necessità di estendere l'elenco degli ingredienti vietati,
- necessità di estendere l'elenco delle sostanze indesiderabili.

Nella sessione del 19 luglio 1999, il Consiglio ha salutato con favore, in linea di principio, l'approfondito programma legislativo presentato dalla Commissione, volto ad adeguare la legislazione sull'alimentazione animale ed a proporre misure sui rifiuti di origine animale.

Il Consiglio rileva che, quale parte del programma legislativo e nell'ambito della competenza della Commissione, sono state programmate misure sulla fissazione dei limiti massimi di diossine per oli e grassi e per altre o tutte le sostanze alimentari, nonché la raccolta di informazioni sulla contaminazione da PCB e da PCB simili alla diossina per essere in grado di fissare soglie massime autorizzate per queste sostanze contaminanti.

Quanto ai limiti per i prodotti finiti, finora nessuna proposta della Commissione è stata presentata al Consiglio.

Altri aspetti sollevati dall'onorevole parlamentare rientrano nelle competenze della Commissione.

(2000/C 27 E/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1570/99
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) al Consiglio

(8 settembre 1999)

Oggetto: Commercializzazione illegale di granturco geneticamente modificato da parte dell'azienda di sementi Pioneer

All'inizio di maggio di quest'anno si è venuti a sapere che l'azienda di sementi Pioneer Hi-Bred ha venduto nella Germania meridionale granturco geneticamente modificato non autorizzato.

1. E' stato informato il Consiglio di questa violazione della normativa comunitaria che rappresenta anche una violazione della legislazione tedesca in materia di tecnologia genetica?
2. Quando (indicazione della data) è stato informato il Consiglio della violazione?
3. Quali conseguenze trae il Consiglio da tale violazione e quali misure intende adottare?

Risposta

(12 novembre 1999)

In base al trattato, spetta alla Commissione e alle autorità nazionali vigilare affinché la normativa europea sia rispettata nei paesi membri. L'Onorevole Parlamentare è pertanto invitato a rivolgere questa interrogazione alla Commissione.

(2000/C 27 E/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1577/99

di Carles-Alfred Gasòliba I Böhm (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Sistema di distribuzione dei biglietti per la finale della Coppa d'Europa svoltasi a Barcellona il 26 maggio 1999

Il caos che ha contraddistinto la vendita pubblica di biglietti per la finale della Coppa d'Europa a Barcellona lo scorso 26 maggio, in occasione della quale, a quanto pare, l'UEFA avrebbe ridotto il contingente iniziale di biglietti destinato allo FC Barcelona da 10.000 a 7.500, mentre il club avrebbe venduto al botteghino solo 2.100 biglietti riservati in esclusiva ai suoi soci, ha causato lunghe code e tempi d'attesa intollerabili. Secondo la stessa UEFA, dopo la vendita al botteghino al Barcelona sono rimasti 5.250 biglietti che sono stati distribuiti fra fondazioni, istituzioni sportive, personale del club, mezzi d'informazione e organismi pubblici, per un totale di 3.100 biglietti, mentre dei restanti 2.150 biglietti non si hanno notizie. Nove giorni prima della partita, il presidente dello FC Barcelona, reagendo alle critiche apparse sulla stampa, ha messo in vendita un pacchetto di 4.900 biglietti, ammettendo che il club aveva organizzato male la vendita dei biglietti.

Dopo il precedente giuridico rappresentato dal caso Cassis de Dijon e dalla multa simbolica comminata al Comitato francese della Coppa del Mondo di calcio, non ritiene la Commissione che il sistema proposto di distribuzione dei biglietti costituisca una grave violazione della legislazione del mercato interno?

Intende la Commissione avviare un'inchiesta sulla gestione e sulla mancanza di trasparenza nella vendita dei biglietti?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(8 ottobre 1999)

L'onorevole parlamentare chiede alla Commissione se il sistema di distribuzione dei biglietti per la finale della Coppa d'Europa 1999 costituisca una violazione della normativa comunitaria alla luce della sentenza Cassis de Dijon e della multa simbolica comminata dalla Commissione al comitato organizzatore locale della Coppa del Mondo di calcio del 1998 in Francia.

La sentenza della Corte di giustizia nel caso Cassis de Dijon fa specifico riferimento all'applicazione delle disposizioni del trattato CE in materia di libera circolazione delle merci, menzionando in particolare gli articoli da 28 (ex articolo 30) a 30 (ex- articolo 36) del trattato CE. In merito alla vendita di biglietti per le partite di calcio, la Commissione nutre seri dubbi sul fatto che un biglietto possa essere considerato una merce ai sensi di tali disposizioni, poiché esso consente al suo detentore solamente di usufruire di un servizio. La giurisprudenza precedente della Corte di giustizia (nella causa C-275/92, Schindler, [1994] Racc. I-1039) sembra confermare tale tesi. Inoltre, il sistema di vendita a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare non sembra essere il risultato di misure imputabili agli Stati membri. La Commissione, di conseguenza, non considera appropriato impugnare il sistema di vendita in esame ai sensi della normativa comunitaria sulla libera circolazione delle merci.

Per quanto concerne la decisione adottata il 20 luglio 1999 dalla Commissione nei confronti del comitato organizzatore della Coppa del Mondo di calcio del 1998 — comportante l'imposizione di una multa simbolica — occorre considerare che era motivata esclusivamente dal fatto che gli organizzatori avevano deciso di limitare la vendita di biglietti alle persone in grado di fornire un recapito in Francia, il che costituiva una discriminazione, basata sulla nazionalità, contro i consumatori europei residenti fuori della Francia. La Commissione è giunta alla conclusione che tale limitazione costituiva un abuso della posizione dominante degli organizzatori sul mercato delle vendite di biglietti, in violazione dell'articolo 82 (ex

articolo 86) del trattato CE e ha pertanto comminato una multa simbolica pari a 1 000 €. Fermo restando che la Commissione non esiterà a condannare simili prassi in futuro, l'onorevole parlamentare converrà che le questioni sollevate in merito alla vendita di biglietti per la finale della Coppa d'Europa di quest'anno sono di natura molto diversa rispetto a quelle esaminate nella decisione citata in precedenza. Non sarebbe pertanto opportuno che la Commissione avviasse un'indagine contro i responsabili della vendita di biglietti per la finale della Coppa d'Europa di quest'anno basandosi sulle conclusioni a cui era giunta in occasione della vendita di biglietti per la Coppa del Mondo di calcio del 1998 in Francia.

Sulla base di una valutazione generale delle informazioni a sua disposizione, la Commissione ritiene che il sistema di vendita a cui fa riferimento l'onorevole deputato, anche se criticabile, non costituisce una violazione delle disposizioni del trattato CE. La Commissione non ha pertanto l'intenzione di avviare un'inchiesta sul sistema di distribuzione e di vendita di biglietti per la partita di calcio in esame.

(2000/C 27 E/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1578/99

di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Salute e tutela del consumatore

Lo scorso 26 luglio 1999 la Commissione ha presentato le linee generali del suo futuro piano d'azione volto ad affrontare la cosiddetta «crisi della diossina», dopo aver scoperto, la scorsa settimana, l'esistenza di allevamenti di suini in piena attività contaminati da tale prodotto. La nostra istituzione ha valutato che saranno necessari circa sei mesi per una completa esecuzione del piano.

Tenendo conto della gravità della questione e dei danni che può causare all'essere umano l'ingestione di tale sostanza, quali misure cautelari si intende adottare fino a quando non sarà messo in atto il piano summenzionato?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(8 ottobre 1999)

Tenuto conto degli sviluppi intervenuti nella «crisi della diossina» alla fine del mese di luglio 1999 in Belgio, la Commissione è stata obbligata a modificare i provvedimenti in vigore fin dall'inizio della crisi. La decisione della Commissione 1999/551/CE del 6 agosto 1999 che modifica la decisione 1999/449/CE del 9 luglio 1999 riguardante misure di protezione contro la contaminazione da parte delle diossine di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale⁽¹⁾, ha sospeso il ricorso al sistema di identificazione — rintracciabilità per certificare la provenienza belga di carni, uova e prodotti derivati, collocati sul mercato, scambiati con Stati membri o esportati verso paesi terzi. Questa decisione ha quindi imposto alle autorità belghe una certificazione dei lotti di prodotti alimentari sulla base di risultati di analisi per l'accertamento della presenza di policlorobifenili (PCB) o di diossina, dimostranti la non contaminazione da parte della diossina. La misura di sospensione del ricorso al sistema di identificazione — rintracciabilità, è stata prorogata con la decisione della Commissione 1999/601/CE del 1° settembre 1999, che modifica la decisione 1999/551/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la contaminazione da diossine⁽²⁾.

Peraltro, è in corso una riflessione a più lungo termine presso la Commissione per trarre gli insegnamenti necessari da tale crisi. Tale riflessione verte segnatamente sui procedimenti di fabbricazione degli alimenti per animali, sul controllo delle materie prime utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti e sulla verifica dei livelli di contaminazione dei prodotti alimentari negli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 209 del 7.8.1999.

⁽²⁾ GU L 232 del 2.9.1999.

(2000/C 27 E/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1579/99
di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione*(1° settembre 1999)*

Oggetto: Abrogazione della tredicesima disposizione della Costituzione italiana

Nel corpo della Costituzione italiana figura la tredicesima disposizione transitoria, la quale pone divieto assoluto ai discendenti maschi di casa Savoia di fare rientro in Italia. L'efficacia temporale di tale disposizione — definita e qualificata come transitoria — dura senza soluzione di continuità dal lontano 1948 fino ad oggi, in violazione di ogni più elementare principio di civiltà che aborrisce l'«esilio», essendo questa misura persino lesiva della dignità personale.

Tale norma, che colpisce gli eredi di una famiglia un tempo regnante protagonista dell'unità d'Italia e che ha responsabilmente rispettato la volontà popolare espressa nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946, risulta oggi superata dagli eventi della storia, inaccettabile dal comune sentire italiano ed europeo, nonché in palese contrasto con la Carta dei diritti dell'uomo.

Non ritiene la Commissione di dover intervenire per sollecitare l'abrogazione di detta disposizione transitoria della Costituzione italiana (esilio dei discendenti maschi di casa Savoia), non essendo tale intervento lesivo della sovranità nazionale bensì principio di civiltà che considera l'esilio strumento barbaro di tortura perpetua, nel caso specifico contro i rappresentanti di una dinastia che ha contribuito a fare l'Italia, paese in cui oggi — anche in omaggio alle norme liberali di Schengen — tutti possono circolare liberamente... tranne i Savoia?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione*(8 ottobre 1999)*

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-2703/97 dell'Onorevole Florio⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 60 del 25.2.1998.

(2000/C 27 E/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1580/99
di Erik Meijer (GUE/NGL) al Consiglio*(8 settembre 1999)*

Oggetto: Esclusione di sportivi di cittadinanza iugoslava da manifestazioni sportive

1. E' il Consiglio a conoscenza del fatto che i partecipanti residenti nella Repubblica federale di Jugoslavia iscritti al Campionato mondiale di ping-pong, tenutosi il 3 e 4 agosto 1999 a Eindhoven (Paesi Bassi) e al quale hanno partecipato 90 paesi, non hanno ottenuto il visto di entrata nei Paesi Bassi e che il governo olandese ha altresì esercitato pressioni sull'NOC/NSF Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sportfederatie (Comitato olimpico olandese/Federazione olandese degli sport), l'organizzazione che raggruppa tutte le associazioni dei Paesi Bassi, affinché fosse escluso dalla competizione un partecipante di cittadinanza iugoslava residente in Germania che, in virtù degli accordi di Schengen, sarebbe potuto entrare nei Paesi Bassi?

2. Quali altri Stati membri, oltre ai Paesi Bassi, escludono altresì, dopo la fine del recente conflitto in Jugoslavia, gli sportivi di cittadinanza iugoslava dalla partecipazione alle competizioni? Quali Stati membri ne autorizzano, invece, la partecipazione?

3. Sono stati conclusi, nell'Unione europea, accordi intesi a impedire i contatti sportivi con gli abitanti della Jugoslavia in modo da esercitare pressioni intese a isolare e/o far cadere l'attuale governo iugoslavo? Sono efficaci?

4. Non ritiene il Consiglio che sia il caso di operare una distinzione tra i paesi, da un lato, e i loro abitanti, dall'altro, e che una misura eccezionale quale l'esclusione e l'isolamento di associazioni sportive e di singoli sportivi dai loro omologhi di altri paesi debba essere preceduta da un appello lanciato dalle Nazioni Unite o dal Parlamento europeo?

5. Quali misure intende il Consiglio adottare per ripristinare quanto prima i contatti sportivi abituali tra gli Stati membri e la Jugoslavia?

Risposta

(22 ottobre 1999)

1. Il Consiglio desidera ricordare che il Consiglio «Affari generali», nella sessione tenuta a Lussemburgo il 26 aprile 1999, ha convenuto di rivolgere «l'invito agli Stati membri ed alle organizzazioni sportive a non organizzare manifestazioni sportive internazionali con la partecipazione della RFJ».

2. Conformemente a tale invito, i Paesi Bassi hanno informato gli Stati membri della loro intenzione di non rilasciare visti a sportivi della RFJ che desiderino prender parte a manifestazioni sportive internazionali organizzate nei Paesi Bassi.

3. Nonostante gli sforzi di tutti gli Stati membri, il Consiglio «Affari generali», nella sessione del 31 maggio 1999, ha deplorato «che continuino ad aver luogo eventi sportivi di rilievo», invitando «le organizzazioni sportive internazionali in Europa, in particolare l'UEFA, a riconsiderare eventuali decisioni che consentano lo svolgimento di siffatte manifestazioni».

4. Il Consiglio desidera sottolineare che intende continuare a stendere la mano al popolo serbo, che ha pagato con le sue sofferenze le conseguenze della politica nefasta condotta dai suoi governanti. Tale distinzione tra il regime di Belgrado e la popolazione della RFJ ha indotto il Consiglio «Affari generali» del 13 settembre 1999 a revocare di comune accordo la decisione di scoraggiare le relazioni a livello sportivo.

(2000/C 27 E/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1583/99

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Farina di pesce dai residui

La Commissione ha intenzione di consentire che sia fatta una distinzione tra la farina di pesce prodotta dai residui della lavorazione del pesce e quella prodotta attraverso la pesca industriale che minaccia di distruggere gli habitat?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

La farina di pesce proviene da pesci che, per varie ragioni, non possono essere utilizzati direttamente per il consumo umano. Essa viene prodotta con residui della lavorazione del pesce, pesce non commerciabile e specie ittiche il cui consumo è attualmente molto limitato o addirittura inesistente. Analogamente a quanto avviene per altre attività di pesca, la Commissione conferisce grande importanza ad una gestione responsabile e sostenibile della pesca industriale, la quale è pertanto disciplinata e controllata con la massima attenzione. Alla Commissione non risulta che simili attività di pesca costituiscano una minaccia per gli habitat.

La Commissione si dichiara dubbiosa quanto alla fattibilità dal punto di vista giuridico e pratico di etichettare le farine di pesce in base alla loro provenienza dal momento che la maggior parte degli impianti di trasformazione ricorre indistintamente sia alla rifilatura che alle specie ittiche destinate alla lavorazione industriale. Ciò che più conta è avere la certezza che le farine provengano da una pesca sostenibile.

(2000/C 27 E/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1597/99**di Marco Pannella (NI) al Consiglio***(8 settembre 1999)*

Oggetto: Tribunale penale internazionale

Il 18 luglio 1998 la Conferenza plenipotenziaria di Roma ha adottato lo Statuto del Tribunale penale internazionale per i crimini di guerra, di genocidio e contro l'umanità. L'istituzione del Tribunale penale richiede la ratifica da parte di almeno 60 paesi. A tutt'oggi 84 paesi hanno già firmato lo Statuto, mentre solo 4, vale a dire Senegal, Trinidad e Tobago, San Marino e Italia, l'hanno anche ratificato. In altri termini, sebbene tutti gli Stati membri dell'Unione abbiano firmato lo Statuto, solo l'Italia l'ha già ratificato.

Quali sono le informazioni di cui dispone la Presidenza finlandese quanto allo stato del processo di ratifica dello Statuto da parte degli Stati membri?

Quali iniziative ha preso, o intende prendere, la Presidenza finlandese per favorire una ratifica rapida dello Statuto da parte degli Stati membri, affinché il Tribunale possa divenire operativo prima della fine del 2000?

Inoltre, quali iniziative ha preso, o intende prendere, la Presidenza finlandese per incoraggiare la firma e/o la ratifica dello Statuto da parte dei paesi terzi, in particolare di quelli con i quali l'Unione è legata da Accordi di associazione o da Accordi di cooperazione e di partenariato?

Risposta*(8 novembre 1999)*

1. Il Consiglio condivide l'opinione che l'istituzione di un tribunale penale internazionale permanente rappresenterà un passo avanti decisivo per garantire che coloro che commettono i più gravi crimini a livello internazionale non riescano più a restare impuniti. Di conseguenza, l'Unione europea appoggia appieno la rapida istituzione del tribunale. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato lo Statuto di Roma, adottato il 17 luglio 1998, e sono decisi a garantire che il tribunale diventi operativo al più presto.

2. L'UE ha salutato con favore le prime ratifiche dello Statuto, compresa quella dell'Italia, il 26 luglio 1999. Gli altri Stati membri si sono impegnati a ratificare lo Statuto al più presto. La ratifica di una convenzione importante sul piano del diritto internazionale, in particolare di una convenzione la cui attuazione concerne le autorità penali nazionali, è un impegno rilevante. Per alcuni Stati la ratifica dello Statuto richiede modifiche costituzionali. Gli Stati membri regolarmente si informano reciprocamente sui progressi compiuti nel loro processo di ratifica. Tentando una stima, la maggior parte degli Stati prevedono che, considerate le varie fasi legislative, e/o costituzionali del programma dei lavori, essi potrebbero ratificare lo Statuto di Roma entro la fine del prossimo anno. Gli Stati membri coordinano strettamente le loro posizioni nel quadro dell'attuale commissione preparatoria per l'istituzione del tribunale penale internazionale.

3. L'UE è inoltre impegnata nella promozione della firma e della ratifica dello Statuto del tribunale penale internazionale a livello mondiale. Nel suo intervento dinanzi all'assemblea generale dell'ONU, il 21 settembre, il Presidente del Consiglio ha ribadito l'impegno dell'Unione per una rapida entrata in vigore dello Statuto di Roma ed ha sollecitato tutti gli Stati a firmarlo e ratificarlo. Analogamente, all'apertura dell'ultima sessione della commissione preparatoria per l'istituzione del tribunale penale internazionale (luglio-agosto 1999), la Presidenza ha rilasciato una dichiarazione in tal senso. A margine della sessione della commissione preparatoria per l'istituzione del tribunale penale internazionale la Presidenza ha inoltre organizzato una riunione che riuniva esperti giuridici degli Stati membri e degli Stati associati, nonché degli Stati EFTA. Con essa si è voluto esprimere la volontà e la disponibilità degli Stati membri a fornire agli Stati che lo necessitano un'assistenza giuridica per le questioni relative alla ratifica dello Statuto del tribunale penale internazionale, in quanto alcuni di essi avevano menzionato difficoltà interne al riguardo. Alcuni Stati membri dell'UE hanno illustrato i loro approcci nazionali e sono stati discussi alcuni problemi giuridici di carattere specifico. L'UE intende proseguire questa cooperazione. Gli Stati membri dell'UE promuovono inoltre regolarmente l'adesione allo Statuto del tribunale penale internazionale nei loro contatti bilaterali con i paesi terzi.

(2000/C 27 E/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1598/99
di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione

(15 settembre 1999)

Oggetto: Trasparenza dei gruppi di lavoro in seno ai comitati scientifici dell'UE

I comitati scientifici dell'UE sono stati ricostituiti nel 1997 sulla base di tre principi: garanzia dei più elevati livelli di professionalità, indipendenza e trasparenza delle loro attività. Non si mette in discussione la professionalità e l'indipendenza dei nuovi comitati quanto piuttosto la trasparenza delle loro deliberazioni. La composizione dei principali comitati è di pubblico dominio e gli ordini del giorno e i processi verbali delle riunioni sono regolarmente pubblicati su Internet. Per contro, le deliberazioni, la composizione e le procedure adottate da numerosi gruppi di lavoro, in seno ai quali viene svolta gran parte dell'attività scientifica, sono tuttora inaccessibili al pubblico. Tali gruppi di lavoro sono composti da scienziati che per la maggior parte non sono membri dei comitati principali e questo rappresenta un grave regresso rispetto all'impegno assunto dalla Commissione al momento della ricostituzione dei comitati.

1. Può la Commissione far sapere quali misure intende adottare per adempiere pienamente agli obblighi assunti al fine di rendere veramente trasparente il processo di valutazione scientifica dell'UE (in particolare nei casi non controversi)?
2. In che modo intende per esempio garantire la piena trasparenza delle deliberazioni dei numerosi gruppi di lavoro creati nel settore non controverso dell'accertamento dell'innocuità di vitamine e minerali?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(3 novembre 1999)

La Commissione coglie questa opportunità per delineare la sua strategia generale volta ad assicurare la trasparenza dei gruppi di lavoro in seno ai comitati scientifici, strategia basata anche su considerazioni di indipendenza e di riservatezza.

È evidente che la formulazione di pareri scientifici spesso richiede un notevole lavoro di preparazione per raccogliere, collazionare e valutare i dati scientifici. Tali compiti sono spesso espletati dai gruppi di lavoro in seno ai comitati scientifici. L'attività dei gruppi di lavoro è disciplinata dalle procedure interne del corrispondente comitato scientifico, il che assicura che esso mantiene la piena responsabilità delle attività di preparazione condotte da tali gruppi. L'articolo 7 della Decisione della Commissione 97/579/CE del 23 luglio 1997 che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari⁽¹⁾, che prevede la creazione di gruppi di lavoro con l'eventuale partecipazione di esperti esterni e la definizione del loro mandato da parte dei comitati scientifici, stabilisce inoltre che tali gruppi siano presieduti da un membro del comitato e riferiscano al comitato scientifico da cui dipendono.

La selezione di esperti esterni è effettuata sulla base delle segnalazioni fatte dai comitati scientifici in funzione delle necessità e dell'esperienza per la tematica in questione. Gli esperti esterni sono tenuti, come i membri dei comitati scientifici, a dichiarare, prima di ogni riunione, gli interessi specifici che possono essere considerati pregiudizievole per la loro indipendenza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della Decisione. Qualora gli esperti esterni facciano una dichiarazione in tal senso spetta al presidente decidere le azioni da intraprendere.

La Commissione riconosce che la conoscenza della composizione dei gruppi di lavoro in seno ai comitati scientifici è una questione di legittimo interesse pubblico. Essa chiederà quindi ai comitati scientifici di generalizzare la prassi di pubblicare i nomi dei partecipanti ai gruppi di lavoro nei verbali delle riunioni nel corso delle quali vengono istituiti i gruppi di lavoro. Si deve tuttavia tener presente che la complessità di certe questioni può far sì che tali gruppi non siano fissati una volta per tutte e che possa essere necessario invitare in una fase successiva altri esperti.

Per quanto concerne le deliberazioni dei gruppi di lavoro la Commissione rammenta all'Onorevole Parlamentare che soltanto i comitati scientifici sono responsabili delle consulenze da essi fornite e non i loro gruppi di lavoro. I documenti preparatori elaborati da un gruppo di lavoro non hanno autorità intrinseca e sono sempre soggetti a modifica, rigetto o adozione da parte del Comitato scientifico cui il gruppo riferisce.

La Commissione ritiene che le deliberazioni preparatorie dei gruppi di lavoro siano parte del processo interno dei comitati scientifici. È responsabilità dei comitati scientifici decidere in piena indipendenza quali parti del lavoro preparatorio di un gruppo di lavoro saranno incluse nei pareri scientifici che verranno infine adottati e pubblicati.

La Commissione ritiene che tale approccio assicuri che i membri dei comitati scientifici mantengano sempre ultima e indipendente responsabilità per i pareri scientifici da essi emanati. La Commissione continuerà a riesaminare, alla luce di nuovi sviluppi, l'applicazione pratica dei principi di indipendenza e trasparenza che sono fondamentali per assicurare la fiducia del pubblico nei lavori dei suoi comitati scientifici. In ciò rientra ad esempio la relazione dei tre esperti sul futuro della consulenza scientifica che dovrebbe essere presentata più avanti nel corso dell'anno.

(¹) GU L 237 del 28.8.1997.

(2000/C 27 E/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1599/99

di Maurizio Turco (NI) al Consiglio

(8 settembre 1999)

Oggetto: Le crescenti minacce della Repubblica Popolare Cinese contro Taiwan

Da ormai molto tempo la Repubblica Popolare Cinese sta conducendo una politica di crescente minaccia nei confronti della Repubblica Cinese (Taiwan), che ha prodotto come unico evidente risultato un preoccupante aumento di tensione nella regione sud-est asiatica. Dalle minacce di una possibile guerra tecnologica contro l'isola, Pechino è ormai passata ad una vera e propria «escalation» militare e militarista che rischia di portare la RPC a compiere gesti irreparabili.

Di fronte a questo scenario l'Unione europea persiste a seguire una politica del cosiddetto «dialogo critico» con Pechino che, in pratica, consiste nel lasciare alle autorità comuniste cinesi carta bianca nella loro politica aggressiva nei confronti di Taiwan di negazione dei diritti degli individui all'interno delle proprie frontiere e di feroce oppressione dei popoli tibetani, mongoli e uiguro che, loro malgrado, vivono all'interno delle frontiere della RPC.

Non ritiene il Consiglio che la cosiddetta politica di dialogo critico finora portata avanti dall'Unione nei confronti della RPC finisca per costituire un incoraggiamento de facto alle tendenze aggressive, militariste e di oppressione del regime comunista cinese? Non ritiene il Consiglio legittima la presente volontà della Repubblica di Taiwan di rifiutare la sua integrazione in uno Stato fondato sulla negazione dello stato di diritto e della democrazia? E conseguentemente, non ritiene il Consiglio doveroso sostenere la richiesta della Repubblica di Taiwan di essere reintegrata nelle Nazioni Unite e riconosciuta de iure come Stato sovrano?

Risposta

(22 ottobre 1999)

L'Onorevole Parlamentare sarà a conoscenza della dichiarazione fatta dall'UE il 20 luglio scorso in cui si esprimeva preoccupazione per la situazione che si era venuta a creare in quel mese nella zona degli stretti di Taiwan. La dichiarazione rammentava inoltre quanto stia a cuore all'UE il principio di «una sola Cina» pur sottolineando la necessità di addivenire attraverso un dialogo costruttivo a una soluzione pacifica della questione di Taiwan. L'UE continua a sperare che tutte e due le parti vogliano compiere ogni sforzo per chiarire le incomprensioni e mantenere un dialogo costruttivo da entrambe le parti si dovrebbe evitare di intraprendere passi o fare dichiarazioni che accrescano la tensione. Tale approccio è generalmente condiviso dalla comunità internazionale.

Gli obiettivi dell'UE continuano a essere: l'intensificazione delle relazioni con la Cina e l'appoggio della sua integrazione nell'economia mondiale, contribuendo così al sostegno delle riforme economiche e sociali e a creare le premesse per una società più aperta, lo stato di diritto nonché il rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti a livello internazionale.

Il dialogo politico, compreso il dialogo sui diritti dell'uomo che era stato ripreso nell'ottobre 1997, intende promuovere tali obiettivi.

Non ci si possono attendere risultati immediati, ma grazie agli sforzi pazienti e perseveranti dispiegati dall'UE, nonché attraverso il dialogo e altri strumenti, viene riconosciuta sempre più ampiamente anche in Cina la bontà dei valori universali a cui aderiamo. Per questa ragione l'UE ha insistito nel voler mantenere un dialogo globale e sostanziale senza escludere a priori alcun tema. L'UE ha inoltre messo in chiaro che desidera che il dialogo sui diritti dell'uomo non sfoci semplicemente su un mero riconoscimento da parte della Cina degli impegni assunti a livello internazionale, ma produca all'interno di questo paese miglioramenti concreti della situazione dei diritti dell'uomo.

(2000/C 27 E/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1602/99

di Benedetto Della Vedova (NI) alla Commissione

(7 settembre 1999)

Oggetto: Compagnie aeree e regolamentazione in materia di overbooking

In maniera sempre più frequente, in particolare durante i periodi estivi, e con sempre maggiori svantaggi per l'utente/consumatore/viaggiatore, le compagnie aeree, ivi comprese compagnie dell'Unione europea, praticano l'overbooking (la vendita di posti-viaggio superiore ai posti effettivamente disponibili sul volo) in base alla quale il personale della compagnia decide, secondo criteri del tutto oscuri, dell'imbarco dei viaggiatori malgrado questi possiedano un regolare titolo di viaggio, obbligando il consumatore-viaggiatore a soste impreviste e spesso assai lunghe, a spese aggiuntive non previste e, spesso, non rimborsate dalle compagnie, nonché a problemi derivanti dal mancato ritorno al momento prescelto. Tale frangente rappresenta un problema notevolmente maggiore se si verifica su voli che collegano le città dell'Unione europea a destinazioni transcontinentali e viceversa.

I vari provvedimenti derivanti dalle attuali norme della Commissione (CEE 295/91⁽¹⁾) del 4 febbraio 1991) appaiono del tutto inadeguati rispetto alla gravità dei disguidi subiti in questi frangenti. In particolare non si applicano per i voli in partenza da un paese terzo verso una destinazione comunitaria, non escludono l'obbligo dell'ulteriore conferma della partenza, non definiscono come tassativo il «time limit» entro il quale i passeggeri devono presentarsi per il «check in», non precisano le percentuali di overbooking consentite alle compagnie così come le penali previste non sembrano aver portato le compagnie ad assicurare le dovute compensazioni ai passeggeri vittime di disguidi.

Per sapere dalla Commissione se è al corrente di questa situazione? Se la Commissione non ritiene che sia la natura giuridica stessa dei provvedimenti finora adottati a renderli inadeguati? Se la Commissione intende prendere misure ulteriori e di altra natura perché i diritti dei viaggiatori/consumatori vengano rispettati?

⁽¹⁾ GU L 36 dell'8.2.1991, pag. 5.

(2000/C 27 E/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1663/99

di Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione

(22 settembre 1999)

Oggetto: Diritti dei cittadini e compagnie aeree

Nel mese di agosto moltissimi cittadini europei hanno subito in ogni aeroporto dell'Unione europea angherie e soprusi da parte delle compagnie aeree in merito ai ritardi degli aeromobili, alle condizioni stesse di trasporto e di attesa negli aeroporti e al ritardo della riconsegna del bagaglio. Il passeggero da persona giuridica che stabilisce un contratto con una compagnia aerea è diventato oggetto passivo e vittima senza appello di tali pratiche arbitrarie.

Non ritiene la Commissione di dover urgentemente modificare il regolamento 295/91⁽¹⁾ onde inserire il ritardo aereo nell'ambito di penalità pecuniarie a carico della compagnia aerea a favore del passeggero?

⁽¹⁾ GU L 36 dell'8.2.1991, pag. 5.

Risposta comune
data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-1602/99 e E-1663/99

(6 ottobre 1999)

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare sulla necessità di intervenire con urgenza per migliorare le condizioni praticate ai passeggeri in caso di overbooking. In tal senso, essa ha già presentato una proposta di modifica⁽¹⁾ del regolamento (CEE) 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative a un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea⁽²⁾. Nella sua proposta modificata⁽³⁾, inoltre, la Commissione ha accolto le modifiche formulate dal Parlamento europeo. Tale proposta, tuttavia, non è ancora stata adottata dal Consiglio.

La proposta in questione affronta quasi tutti gli aspetti sollevati dall'onorevole parlamentare. L'unico punto che non vi è stato incluso riguarda le percentuali di overbooking ammesse, in quanto esse sono stabilite dalle compagnie aeree sulla base di proprie statistiche interne. Le percentuali in questione variano in funzione delle rotte e delle compagnie aeree e ciò rende impossibile definire un criterio valido per tutte le situazioni in Europa.

Il problema della compensazione in caso di ritardo non è contemplato nella proposta, ma sarà discusso a breve termine nel quadro di un documento di consultazione sui diritti dei passeggeri nel traffico aereo. Tale documento affronterà inoltre la questione se le attuali condizioni di trasporto praticate dai vettori siano o meno accettabili.

Infine, la recente Convenzione di Montreal, del 28 maggio 1999, ha aggiornato le disposizioni relative ai bagagli (danni e ritardi). La Commissione propone che la Comunità aderisca a tale convenzione e, in particolare, per quanto riguarda i bagagli, sta considerando l'opportunità di adottare un'iniziativa in tal senso.

⁽¹⁾ GU C 120 del 18.4.1998.

⁽²⁾ GU L 36 dell'8.2.1991.

⁽³⁾ GU C 351 del 18.11.1998.

(2000/C 27 E/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1604/99
di John Purvis (PPE-DE) alla Commissione

(7 settembre 1999)

Oggetto: Risultati della ricerca sui rischi connessi al plutonio e agli incidenti nucleari

Il Times di Londra, nell'edizione del 9 agosto 1999, riferisce che l'unità di radioprotezione UE ha sponsorizzato esperimenti presso i laboratori UKAEA di Harwell tra i quali l'iniezione e l'inalazione su volontari di plutonio radioattivo per simulare gli effetti di un incidente nucleare sull'organismo umano. Può la Commissione precisare quali siano stati, eventualmente, gli effetti osservati nelle persone in causa e quali sono le applicazioni più ampie concernenti i rischi connessi al plutonio e agli incidenti nucleari?

Risposta data dal signor Busquin in nome della Commissione

(6 ottobre 1999)

La Commissione ha fornito un sostegno finanziario a due progetti nell'ambito del Terzo (1990-94) e Quarto (1994-98) programma quadro che comprendevano studi con iniezione e inalazione su volontari di specifici isotopi di plutonio.

Questi progetti rientravano in una ampia ricerca cui partecipavano 12 istituzioni negli Stati membri allo scopo di migliorare la comprensione quantitativa del comportamento dei radionuclidi assorbiti nel corpo umano (biocinetica) e di contribuire a valutazioni di dose di rischio più affidabili nel caso di esposizioni professionali e accidentali.

Gli studi sono stati eseguiti previa opportuna autorizzazione di un comitato etico sulla base di una valutazione dei possibili rischi per la salute. Il totale delle dosi impegnate non supera nei volontari 0,1

milliSieverts (mSv), un valore ridotto rispetto alla radiazione di fondo naturale (circa il 3 % dell'esposizione annua media). Queste dosi basse sono dovute alla scelta degli isotopi di plutonio ^{237}Pu e ^{244}Pu che hanno una bassa radiotossicità ma che a livello chimico e di biocinetica hanno lo stesso comportamento di altri isotopi al plutonio più tossici. A questi livelli di dose, non sono previsti effetti indotti dalle radiazioni né essi sono stati osservati nei volontari.

Alcuni risultati degli studi sono disponibili al pubblico e sono previste altre pubblicazioni. La conclusione preliminare degli studi è che l'attuale comprensione dei rischi legati all'assorbimento di plutonio permane valida.

(2000/C 27 E/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1606/99

di Antonio Tajani (PPE-DE) al Consiglio

(13 settembre 1999)

Oggetto: Internet e il disegno di legge presentato dal governo italiano sulla par condicio

Il governo italiano ha recentemente presentato un disegno di legge che in campagna elettorale vieta gli spot sulle televisioni, pubbliche e private, nazionali e locali. Il governo italiano è inoltre intenzionato a vietare gli spot elettorali anche su Internet. Ciò comporta un'evidente violazione dei diritti dei cittadini alla libera informazione, in quanto viene proibito qualsiasi tipo di pubblicità elettorale attraverso la rete informatica per eccellenza, il cui utilizzo da parte dei cittadini europei è sempre più diffuso.

Secondo il Consiglio non si tratta di un'evidente violazione del diritto del cittadino alla libertà di informazione?

Come il Consiglio intende intervenire per garantire il diritto del cittadino alla libera informazione e quali misure intende adottare per proteggere i cittadini europei da qualsiasi forma di proibizionismo messo in atto contro di loro?

Risposta

(22 ottobre 1999)

Il Consiglio informa l'Onorevole Parlamentare che l'interrogazione presentata non è di competenza del Consiglio.

(2000/C 27 E/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1608/99

di Antonio Tajani (PPE-DE) alla Commissione

(7 settembre 1999)

Oggetto: Internet e il disegno di legge presentato dal governo italiano sulla par condicio

Il governo italiano ha recentemente presentato un disegno di legge che in campagna elettorale vieta gli spot sulle televisioni, pubbliche e private, nazionali e locali. Il governo italiano è, inoltre, intenzionato a vietare gli spot elettorali anche su Internet. Ciò comporta un'evidente violazione dei diritti dei cittadini alla libera informazione, in quanto viene proibito qualsiasi tipo di pubblicità elettorale attraverso la rete informatica per eccellenza, il cui utilizzo da parte dei cittadini europei è sempre più diffuso.

Secondo la Commissione non si tratta di un'evidente violazione del diritto del cittadino alla libertà di informazione?

Come la Commissione intende intervenire per garantire il diritto del cittadino alla libera informazione e quali misure intende adottare per proteggere i cittadini europei da qualsiasi forma di proibizionismo messo in atto contro di loro?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(7 ottobre 1999)

La Commissione è al corrente dell'esistenza di un progetto di legge recentemente stilato dal governo italiano e che comporta «disposizioni per l'uguaglianza d'accesso ai mezzi di comunicazione durante la campagna elettorale dei referendum popolari nonché per la comunicazione politica».

Va sottolineato in primo luogo che siffatto progetto di legge, nella misura in cui — stando agli elementi a disposizione della Commissione — contenesse talune disposizioni volte a disciplinare l'informazione e la pubblicità in materia di politica elettorale non soltanto via etere, ma anche tramite i servizi in linea, dovrebbe essere oggetto, prima dell'adozione sul piano nazionale, di una notifica formale ai sensi della direttiva 98/48/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 luglio 1998 recante modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽¹⁾.

La direttiva infatti, a decorrere dal 5 agosto 1999, fa obbligo a ciascuno Stato membro di comunicare alla Commissione allo stadio di progetto qualsiasi nuova normativa riguardante i servizi della società dell'informazione (vale a dire i servizi forniti a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale). L'obiettivo è quello di prevenire l'emergere di ostacoli alla libera circolazione dei servizi in linea sul piano transfrontaliero quali i servizi prestati via Internet.

L'eventuale adozione di un progetto di regolamentazione nazionale senza notifica preliminare alla Commissione ai sensi della direttiva 98/48/CE costituirebbe una violazione del diritto comunitario da parte dello Stato membro interessato e ciò indipendentemente dal contenuto della legislazione nazionale. Tale testo sarebbe inoltre inapplicabile e inoppugnabile ai terzi⁽²⁾.

All'infuori di tale procedura contemplata dalla direttiva 98/48/CE la Commissione non è tenuta a pronunciarsi sul merito delle disposizioni di un testo legislativo che, come quello di cui trattasi, si trova ancora a uno stadio preparatorio a livello nazionale, senza pertanto che sussista, se del caso, concretamente un'incompatibilità con il principio della libera circolazione dei servizi nel mercato interno.

⁽¹⁾ GU L 217 del 5.8.1998.

⁽²⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 30.4.1996, causa C-194/94 (CIA Security).

(2000/C 27 E/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1609/99

di Marianne Thyssen (PPE-DE) alla Commissione

(7 settembre 1999)

Oggetto: Base giuridica comunitaria per gli aiuti statali ad aziende non agricole

La Commissione europea ha comunicato al governo belga di ritenere la crisi della diossina in Belgio un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b del trattato. Pertanto, gli aiuti concessi dal governo belga ad aziende agricole possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

Conviene la Commissione europea che, qualora il governo belga, per analogia con gli aiuti ad aziende agricole, notifichi la concessione di aiuti ad aziende non agricole, questi vadano considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(7 ottobre 1999)

L'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE autorizza gli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali. La Commissione, nella sua decisione relativa alle misure di aiuto proposte dal

governo belga nel contesto della crisi della diossina che ha colpito il settore dei prodotti alimentari e dei mangimi prodotti in Belgio, ha riconosciuto che la natura e la portata delle restrizioni che dovevano essere adottate allo scopo di tutelare la salute pubblica erano tali da costituire un evento eccezionale ai sensi dell'articolo citato. Talune di tali misure, in particolare quelle adottate per compensare la distruzione in massa di prodotti, già si estendono a prodotti che non rientrano nell'elenco di prodotti agricoli definiti dall'allegato I (ex allegato II) del trattato CE.

La questione relativa all'eventuale autorizzazione, a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE, di ulteriori misure d'aiuto al settore non agricolo, può essere adeguatamente esaminata solo nel contesto di una decisione della Commissione, sulla base di una notifica che fornisca informazioni esaurienti in merito ai beneficiari dell'aiuto ed al tipo di misure di aiuto proposte.

Dato che la portata delle restrizioni adottate a tutela del consumatore trascendeva il settore agricolo, il fatto che esse siano state considerate dalla Commissione un evento di carattere eccezionale potrebbe, in linea di massima, avere per effetto di autorizzare anche la concessione di aiuti ad imprese non agricole. Tuttavia, occorre sottolineare che gli aiuti possono essere autorizzati a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE solo se esiste un nesso causale tra l'evento eccezionale (nel presente caso, le restrizioni imposte piuttosto che la contaminazione con la diossina di per sé o la reazione dell'opinione pubblica a talune categorie di prodotti alimentari) ed il danno o le perdite che devono essere compensati da tali misure d'aiuto.

Molte imprese attive nel settore non agricolo — a seconda del ramo preciso della loro attività — possono essere state in grado di limitare gli effetti causati dalle restrizioni ricorrendo a forniture alternative di prodotti agricoli primari. Inoltre, e sempre in funzione del ramo specifico di attività, i danni e le perdite sofferti possono essere stati arrecati da cause diverse dalle restrizioni.

La Commissione, di conseguenza, dovrebbe accertare, analogamente alle valutazioni effettuate nel caso di aiuti nel settore agricolo, che gli aiuti concessi non compensino in maniera eccessiva le perdite effettivamente arretrate dall'evento eccezionale. Considerando la grande diversità di situazioni esistenti nel settore non agricolo, qualsiasi meccanismo destinato a tale compensazione dovrebbe essere esaminato con grande attenzione.

(2000/C 27 E/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1610/99

di Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) alla Commissione

(7 settembre 1999)

Oggetto: Decisione negativa della Commissione in merito alle compensazioni erogate dal governo olandese ai titolari di distributori di benzina nella zona di frontiera tra Germania e Paesi Bassi

La Commissione europea si è recentemente pronunciata contro un regime compensativo istituito dallo Stato olandese a favore dei titolari di distributori di benzina.

Può la Commissione far sapere quando il governo olandese ha notificato per la prima volta tale regime alla Commissione europea?

Può la Commissione indicare se vige l'obbligo di notificare tale tipo di misure alla Commissione europea?

Quando ha reagito per la prima volta la Commissione europea in merito a questo regime riguardante i titolari di distributori di benzina e qual era il contenuto di tale prima risposta?

In seguito, è stato il regime oggetto di ulteriori contatti tra le autorità olandesi e la Commissione europea, in caso affermativo, quando si sono svolti e quale ne era il contenuto?

Secondo la Commissione, il governo olandese avrebbe potuto sapere che il regime in oggetto era indifendibile e, in tal caso, da quando?

Qualora, secondo il giudizio della Commissione europea, il governo olandese avrebbe potuto essere meglio informato, ritiene la Commissione comunque ragionevole che i titolari interessati, dai quali non si possono esigere tali conoscenze giuridiche, debbano restituire le compensazioni? Non sarebbe più sensato che il governo olandese si facesse carico dei danni?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(4 ottobre 1999)

Il 18 agosto 1997, il governo olandese ha notificato l'intenzione di accordare aiuti a favore di 633 titolari di distributori di benzina nella zona di frontiera tra la Germania e i Paesi Bassi. L'articolo 88, paragrafo 3 (ex articolo 93) del trattato CE dispone che la Commissione sia informata delle misure di aiuto progettate prima che sia data loro esecuzione. Pertanto gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le nuove misure d'aiuto, come le sovvenzioni a favore dei distributori di benzina olandesi.

Il 22 settembre 1997, la Commissione ha chiesto per la prima volta al governo olandese di fornire ulteriori informazioni al fine di esaminare: (a) in che misura il progetto notificato sia atto a falsare la concorrenza in altri Stati membri, in particolare in Germania e (b) se la sovvenzione potrebbe avere un effetto cumulativo tale da far superare la soglia de minimis di 100.000 € per beneficiario. Secondo la regola de minimis⁽¹⁾, l'articolo 87, paragrafo 1 (ex articolo 92) del trattato CE non si applicherebbe alle misure comportanti aiuti inferiori a tale soglia, che perciò non devono più essere notificate preliminarmente alla Commissione.

Nel corso della lunga indagine durata quasi due anni, la Commissione ha scritto al governo olandese otto lettere e ha adottato tre decisioni (la prima per avviare un'indagine approfondita, la seconda per ingiungere di fornire informazioni ed una decisione finale), oltre alle varie riunioni ufficiali ed ufficiose con il governo olandese. Quest'ultimo ha scritto alla Commissione 11 lettere.

L'obbligo di notifica, sopra menzionato, è rafforzato da un divieto che impedisce agli Stati membri di dare esecuzione al progetto di aiuti prima che la Commissione lo abbia autorizzato. Di conseguenza, il governo olandese non avrebbe dovuto accordare l'aiuto prima che la Commissione si fosse pronunciata al riguardo.

I distributori di benzina olandesi non possono esimersi dal restituire l'aiuto invocando il principio di tutela dell'affidamento. La Corte di giustizia ha infatti statuito che soltanto in circostanze eccezionali lo Stato membro interessato o l'impresa beneficiaria può invocare questo principio. Se le imprese, come nel caso dei distributori di benzina olandesi, non controllano la legalità dell'aiuto ricevuto e la sua compatibilità con il mercato comune, non possono poi sostenere di avere diritto di credere che l'aiuto fosse conforme al diritto comunitario⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU C 68 del 6.3.1996.

⁽²⁾ Sentenze della Corte di giustizia nella causa C-5/89 Commissione c/ Germania (1990) RAC Racc. I-3 pag. 3437 e causa C-183/91 Commissione c/ Grecia (1993) RAC Racc. I-3 pag. 131. .

(2000/C 27 E/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1611/99**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(7 settembre 1999)

Oggetto: Uso del nandrolone

La normativa attuale obbliga i fabbricanti di prodotti alimentari ad indicare sull'etichetta la presenza di «precursori» del nandrolone?

Se è così, la Commissione è convinta che le norme vengono rispettate? In caso contrario, concorda sulla necessità di procedere a una sollecita revisione del settore?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(5 ottobre 1999)

Di norma, l'etichettatura degli ingredienti alimentari deve rispettare le disposizioni della direttiva 79/112/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾.

La Commissione non è a conoscenza dell'uso nei prodotti alimentari di precursori del nandrolone, uno steroide anabolizzante.

La direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE⁽²⁾ vieta la somministrazione, mediante qualsiasi metodo, ad un animale d'azienda e agli animali d'acquacoltura, di sostanze ad azione androgena come il nandrolone. In caso di rilevamento di residui di nandrolone negli alimenti, questi devono essere immediatamente ritirati dal mercato e distrutti.

(1) GU L 33 dell'8.2.1979.

(2) GU L 125 del 23.5.1996.

(2000/C 27 E/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1612/99
di Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) alla Commissione

(15 settembre 1999)

Oggetto: Lavoro minorile

Può la Commissione far sapere quali paesi europei non hanno ancora ratificato la convenzione OIL concernente la tutela delle forme estreme di lavoro minorile?

Quali Paesi ACP non l'hanno ancora fatto?

Quali misure intende adottare la Commissione per favorire la ratifica di tale convenzione?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(27 ottobre 1999)

La Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) relativa al divieto e a un'azione immediata per l'eliminazione delle forme estreme di lavoro minorile (Convenzione 182) è stata ratificata sinora da un unico Stato aderente all'OIL, la Repubblica di Seychelles. Si noti che la Convenzione non è ancora entrata in vigore. Ciò avverrà soltanto 12 mesi dopo che il Direttore generale dell'OIL avrà registrato le prime due ratifiche. La Commissione, per parte sua, appoggia con forza i principi che sottendono la Convenzione e auspica una sua diffusa ratifica.

La Commissione continua a finanziare diversi progetti in tutto il mondo, in particolare nei paesi in via di sviluppo, progetti volti a alleviare la situazione estremamente precaria dei minori. Tali progetti prevedono l'attuazione di misure di accompagnamento in vista di una protezione giuridica ovvero di un reinserimento nelle scuole ovvero della sensibilizzazione della società ai diritti dei minori. A partire dal 1997 progetti di questo tipo sono stati finanziati in Pakistan, nello Sri Lanka, nelle Philippines, nel Togo, nel Nepal e nel Ghana.

(2000/C 27 E/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1617/99
di Gary Titley (PSE) alla Commissione

(7 settembre 1999)

Oggetto: Futura direttiva sulla metrologia

L'interrogante ha appreso che la Commissione sta attualmente preparando una nuova direttiva sulla metrologia.

La Francia è l'unico Stato membro dell'UE che continua ad esigere che tutti gli strumenti di misura, quali i misuratori di distanza, siano sottoposti all'approvazione di un ente nazionale, nella fattispecie le «Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement» (DRIRE). Per ottenere tale approvazione, le ditte devono avere un ufficio e un magazzino in Francia in modo da consentire agli ispettori delle DRIRE di esaminare singolarmente ciascuno strumento.

Riconosce la Commissione che questa disposizione rappresenta un'evidente barriera non tariffaria che ostacola l'importazione di strumenti di misura da altri Stati membri dell'UE?

La futura direttiva sulla metrologia affronterà tale problema, creando così un vero mercato unico degli strumenti di misura?

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(7 ottobre 1999)

In tutti gli Stati membri esiste una normativa che disciplina la maggior parte degli strumenti di misura adibiti a transazioni commerciali. Il campo d'applicazione delle disposizioni nazionali varia, ma l'esistenza di tali disposizioni potrebbe essere giustificata da ragioni di tutela dei consumatori e di tutela della lealtà delle transazioni commerciali.

Dagli anni 1970 esiste una normativa comunitaria intesa a garantire la libera circolazione di alcuni strumenti di misura. Come sottolinea giustamente l'onorevole parlamentare, la Commissione sta attualmente preparando una proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo, intesa a garantire al libera circolazione degli strumenti di misura legali. Tale proposta è intesa a modificare la normativa comunitaria, tenendo conto del progresso tecnico e adottando, come nuova tecnica di regolamentazione, la nuova impostazione in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione. Si propone inoltre di armonizzare le disposizioni nazionali relative a strumenti non disciplinati dalla normativa comunitaria vigente.

Quanto all'obbligo di disporre di un ufficio e di un magazzino in Francia, cui si riferisce l'onorevole parlamentare, la Commissione intende chiedere alle autorità francesi chiarimenti in proposito.

(2000/C 27 E/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1619/99

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(15 settembre 1999)

Oggetto: Zone ammesse a beneficiare di contributi nazionali e conformità ai requisiti fissati dal diritto comunitario

Recentemente sono sempre più numerose le notizie in base alle quali varie zone ammesse a beneficiare di contributi nazionali non rispondono ai requisiti fissati dal diritto comunitario.

Alla luce di tutto ciò, può la Commissione fornire le seguenti precisazioni:

1. quali sono le condizioni fissate dalle norme comunitarie per quanto riguarda i piani nazionali di sostegno a favore di determinate zone?
2. Come si presenta, in dettaglio, la «mappa europea» di questi finanziamenti?
3. Su quale base l'Unione verifica i dati forniti dalle singole amministrazioni nazionali?
4. Come si presenta, al momento, la «mappa» dei finanziamenti nel caso dell'Austria? Sussistono eventualmente dei dubbi in merito alla loro conformità alle direttive UE in materia di aiuti?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(27 ottobre 1999)

La Commissione presume che l'onorevole parlamentare si riferisca alla «carta degli aiuti regionali» in connessione con le norme sugli aiuti di Stato. Si fa quindi riferimento al punto 5.1 degli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽¹⁾» e alla definizione della «carta degli aiuti a finalità regionale».

Le condizioni specifiche che una regione deve soddisfare sono precisate ai punti 3 e 4 dei citati orientamenti. Inoltre, basandosi sul principio del carattere eccezionale degli aiuti, nel febbraio e nel dicembre del 1998⁽²⁾ la Commissione ha informato tutti gli Stati membri che le regioni ammissibili agli aiuti di Stato in base all'articolo 87 (ex articolo 92), paragrafo 3, lettera a) o c) del trattato CE possono rappresentare nel loro complesso il 42,7% al massimo della popolazione comunitaria ed ha calcolato per

ogni singolo Stato membro le quote massime di popolazione delle zone beneficiarie di aiuti regionali. Nell'ambito di dette quote gli Stati membri possono scegliere le regioni ammissibili in base ai criteri di cui ai punti 3 e 4 degli orientamenti in materia di aiuti regionali. I dati statistici forniti dalle autorità nazionali in questo contesto sono verificati dalla Commissione sulla base dei dati dell'Eurostat.

Ne consegue che una «mappa europea delle regioni ammissibili» esiste solo in quanto somma di tutte le carte nazionali rappresentanti le regioni ammissibili nei singoli Stati membri. L'attuale «carta degli aiuti regionali» può essere consultata dall'onorevole parlamentare alla home-page della Direzione generale Concorrenza (http://europa.eu.int/comm/dg04/regaid_en.htm). La carta attualmente in vigore per l'Austria sarà valida fino al 31 dicembre 1999. La carta destinata a sostituirla è stata notificata alla Commissione il 31 agosto 1999 ed iscritta nel registro degli aiuti di Stato con il numero N 525/99. Attualmente, la Commissione sta esaminando se detta carta sia compatibile con il mercato comune.

Contemporaneamente, l'Austria ha notificato anche una carta in cui propone le zone da considerare come regioni di sviluppo per il nuovo obiettivo 2 dei fondi strutturali, attualmente all'esame della Commissione sotto il profilo della conformità con il diritto comunitario e in particolare con il regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali⁽³⁾. L'obiettivo della Commissione è quello di raggiungere la massima coerenza possibile tra le zone assistite dai fondi strutturali e quelle beneficiarie di aiuti di stato a finalità regionale.

⁽¹⁾ GU C 74 del 10.3.1998.

⁽²⁾ 2 GU C 16 del 21.1.1999.

⁽³⁾ 3 GU L 161 del 26.6.1999.

(2000/C 27 E/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1621/99

di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

(15 settembre 1999)

Oggetto: Commissioni elevate su cambi lire-franchi all'aeroporto di Bruxelles

Il giorno 12 luglio 1999 alle ore 17.41 un cittadino italiano appena arrivato dall'Italia si è recato — all'interno dell'aeroporto di Bruxelles — presso l'ufficio GOFFIN AIRPORT CHANGE al fine di convertire in franchi belgi una modesta somma che gli occorreva per recarsi in taxi presso una famiglia abitante in Belgio.

Compiuta l'operazione il cittadino italiano ha rilevato, leggendo l'estratto conto (documento che tengo a disposizione), che la commissione praticatagli era stata del 10 % circa (un furto).

L'interrogante ha personalmente verificato — su invito del connazionale — se fosse in qualche modo visibile, presso l'ufficio GOFFIN AIRPORT CHANGE, un indicatore della tariffa praticata e non ha rilevato nulla che — almeno in quel momento — facesse pensare al prelievo forzoso esattamente del 9,8 % sul capitale.

L'interrogante comprende e condivide le leggi del libero mercato, non invece il comportamento di un'agenzia che:

- collocata all'interno di un aeroporto (servizio pubblico), quindi per certi versi obbligata per chi sbarca,
- con esposizione quantomeno non visibile delle tariffe, pratica tariffe fuori mercato, fuori logica, che gli stessi usurai riterrebbero esose, e infrange le disposizioni della Commissione europea

L'interrogante chiede di conoscere quali iniziative sono state o verranno adottate.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(12 ottobre 1999)

L'onorevole parlamentare è indubbiamente a conoscenza del fatto che il 23 aprile 1998 la Commissione ha emanato la raccomandazione 98/286/CE relativa alle spese bancarie per la conversione in euro⁽¹⁾, che contiene alcune importanti disposizioni in tema di trasparenza. L'articolo 3 dispone che per le operazioni

di cambio di banconote dei paesi appartenenti alla zona euro le banche e gli altri organismi che svolgono tali operazioni (tra cui anche gli uffici di cambio) forniscano ai clienti, prima di effettuare la transazione, informazioni chiare e trasparenti, segnatamente informandoli per iscritto circa le spese che l'operazione comporta. Il considerando n. 7 e l'articolo 4 raccomandano inoltre che le banche cambino per quanto possibile prima dell'1 gennaio 1999 il metodo di presentazione per le spese pertinenti alle operazioni di cambio, proprio allo scopo di evitare malintesi circa il livello di tali spese successivamente alla data in questione. Secondo le verifiche effettuate di persona dall'onorevole parlamentare questa pratica non è stata seguita dall'ufficio di cambio in questione e le disposizioni della raccomandazione sono state disattese.

La Commissione ha preso contatto con la «Commission bancaire et financière» belga e col ministero belga degli affari economici. Da quanto risulta alla Commissione in seguito ad una spiegazione particolareggiata del caso è possibile che l'ufficio di cambio in questione operi in violazione delle norme nazionali applicabili in tema di pubblicità delle spese. Il caso è stato quindi deferito alle autorità belghe.

Per quanto riguarda il livello delle spese la raccomandazione non chiede alle banche di cessare di fornire i propri servizi a pagamento. Le banche dovranno effettuare le operazioni di cambio a titolo gratuito solo a partire dall'1 gennaio 2002 e subordinatamente all'esistenza di determinate condizioni (vale a dire soltanto per i clienti, per importi d'entità abituale e per cambiare in euro la moneta nazionale). Alle banche inoltre non compete alcun obbligo di legge di cambiare le banconote nazionali delle monete della zona euro (a differenza di quanto avviene per le banche centrali, che invece hanno alcuni obblighi a questo proposito). Il fatto che l'ufficio di cambio sia ubicato all'aeroporto di Bruxelles non modifica la situazione giuridica, poiché non comporta alcun obbligo di fornire un servizio pubblico.

L'attività di cambio comporta generalmente alcuni costi non trascurabili. Il rischio di cambio, che non esiste più tra le monete della zona dell'euro, non ha mai costituito il fattore principale delle spese praticate: secondo le informazioni disponibili a tale rischio faceva capo in passato il 20 % circa di tali spese. Le spese tuttora addebitate sono dovute soprattutto ai costi della movimentazione ed ai costi fissi (costi legati al trasporto di grandi quantità di valute estere ed alla natura delle operazioni in questione, che presentano un'elevata intensità di manodopera).

I metodi seguiti da banche (e uffici di cambio) per computare tali spese presentano un'enorme varietà. In alcuni casi si fa riferimento all'importo da cambiare, in altri si usa una tariffa forfettaria ed in altri ancora si combinano le due impostazioni. In questi ultimi casi quando si tratti di cambiare importi modesti l'incidenza delle spese può risultare piuttosto elevata, com'è avvenuto nel caso osservato dall'onorevole parlamentare.

Cionondimeno il livello elevato delle spese addebitate per le operazioni di cambio all'interno della Comunità resta una fonte di serie preoccupazioni per la Commissione. La Commissione ha raccolto informazioni sul livello di queste spese dopo il gennaio 1999; in alcuni casi tale analisi ha evidenziato livelli relativamente elevati, che hanno com'è comprensibile provocato forti reazioni nel pubblico europeo. Anche se non sono prive di giustificazione tali pratiche minano la fiducia dei consumatori nella moneta unica e pongono a repentaglio il sostegno del pubblico per questo progetto. La Commissione intende affrontare questo problema in una nuova comunicazione sui pagamenti, che dovrebbe venir adottata nel prossimo futuro. Essa sta inoltre prendendo in considerazione la possibilità di varare uno studio sulle pratiche perseguite dalle banche della Comunità per quanto riguarda le spese addebitate ai clienti per il cambio di banconote della zona euro oltre che per altre operazioni transfrontaliere (assegni, trasferimenti e carte di pagamento).

(¹) GU L 130 del 1.5.1998.

(2000/C 27 E/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1629/99
di Phillip Whitehead (PSE) alla Commissione

(15 settembre 1999)

Oggetto: Direttiva sui viaggi tutto compreso

La Commissione ha esaminato la legislazione attuativa della direttiva sui viaggi tutto compreso (90/314/CEE) (¹) in Grecia, Italia e Spagna? La Commissione è soddisfatta dei diritti riconosciuti che detta legislazione applicativa offre ai consumatori come richiesto dalla direttiva? In caso contrario, quale azione propone la Commissione di prendere?

(¹) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(13 ottobre 1999)

La Commissione ha esaminato la legislazione nazionale che applica la direttiva relativa al viaggio «tutto compreso» (90/314/CEE) in Grecia, Italia e Spagna, e in tutti gli altri Stati membri. Tra breve verrà rilasciata una relazione sull'applicazione della direttiva.

Come risultato di questo esame, sono pendenti procedure di infrazione contro l'Italia (riguardo la mancata applicazione di un sistema di garanzie di viaggio, come previsto dall'art. 7 della direttiva) e la Grecia (in cui i trasportatori di passeggeri per mare sono esenti dall'obbligo di fornire la sicurezza prevista dall'art. 7). In entrambi i casi la Commissione ha deciso di portare il problema dinnanzi alla Corte di giustizia.

Riguardo all'applicazione della direttiva in Italia, la Commissione sta esaminando se il limitato campo di applicazione del decreto legislativo italiano 111/95 sia conforme con la direttiva. Mentre la direttiva si applica a tutti coloro che in modo non occasionale, organizzano o vendono viaggi «tutto compreso» mentre il regolamento italiano si applica solo a coloro che detengono l'autorizzazione di organizzare o vendere pacchetti.

Infine, i reclami riguardanti l'applicazione delle direttive europee da parte degli Stati membri possono essere rivolti alla Commissione, in qualsiasi momento e da chiunque. La Commissione esamina questi reclami con grande attenzione. Nel caso della direttiva sui viaggi «tutto compreso» e dei tre paesi citati, non sono pervenuti tuttora reclami che rendano necessario avviare procedure di infrazione.

(2000/C 27 E/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1633/99**di John Bowis (PPE-DE) alla Commissione**

(13 settembre 1999)

Oggetto: Avifauna minacciata

È consapevole la Commissione del fatto che la raccolta meccanizzata del cardio (mollusco) nello Strangford Lough, in Irlanda del Nord, rappresenta una minaccia per gli uccelli e per il loro habitat, e che ciò può costituire una violazione delle direttive 79/409/CEE⁽¹⁾ e 92/43/CEE⁽²⁾? Quali iniziative intende assumere per porre riparo a tale situazione?

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(8 ottobre 1999)

La Commissione non è consapevole del fatto che la raccolta meccanizzata del cardio nello Strangford Lough, in Irlanda del Nord, costituisce una minaccia per l'avifauna e per il suo habitat.

Lo Strangford Lough è stato classificato dal Regno Unito quale zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/404/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La zona è stata altresì proposta quale sito di importanza comunitaria ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure che si impongono per evitare la perturbazione dell'avifauna nelle zone designate come ZPS e il degrado del loro habitat.

L'onorevole parlamentare è pregato di trasmettere ulteriori informazioni in merito alla natura e alla portata della minaccia che grava sull'avifauna e sul suo habitat in modo che la Commissione possa esaminare la questione con le autorità del Regno Unito.

(2000/C 27 E/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1634/99
di Mary Banotti (PPE-DE) alla Commissione

(15 settembre 1999)

Oggetto: Bagnini nelle piscine

La Commissione può dire se vi sia una normativa comunitaria che richiede la presenza di bagnini nelle piscine delle località di vacanza?

I turisti che comprano una vacanza quali diritti hanno di essere informati circa la vigilanza nei complessi turistici all'interno della Comunità?

Vi è una legislazione UE riguardante la presenza di bagnini nelle zone pubbliche di balneazione?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(5 ottobre 1999)

La questione della presenza di bagnini nelle piscine delle località di vacanza, nonché nelle zone di pubblica balneazione, è di competenza della legislazione nazionale, e come tale non esistono norme comunitarie in materia.

Quanto ai diritti dei turisti che acquistano un «pacchetto» vacanza, relativamente alle indicazioni sulla sorveglianza nei complessi turistici, la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»⁽¹⁾ stabilisce che solo gli elementi contenuti nell'Allegato alla Direttiva devono essere contemplati nel contratto. Fra tali elementi, l'Allegato include particolari richieste che il consumatore ha fatto conoscere all'organizzatore o al venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato.

Pertanto, a livello comunitario, solo se il contratto include una clausola (naturalmente accettata da entrambe le parti) che richieda, su base individuale, misure specifiche in relazione a indicazioni sulla sorveglianza all'interno del complesso turistico, il turista ha un diritto tutelato dalla legislazione comunitaria.

Pur tuttavia, dato che la Direttiva 90/314/CEE rappresenta un elemento legislativo indicativo di un livello minimo, gli strumenti legislativi nazionali che regolamentano questa materia possono prevalere sui requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa.

⁽¹⁾ GU L 158 del 23.6.1990.

(2000/C 27 E/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1644/99
**di Antonio Tajani (PPE-DE), Giuseppe Gargani (PPE-DE),
Francesco Fiori (PPE-DE) e Mario Mauro (PPE-DE) alla Commissione**

(22 settembre 1999)

Oggetto: Libertà di accesso all'istruzione in Italia

In Italia si continua ad assistere ad una grave violazione del diritto alla libertà di istruzione. I cittadini non sono in condizione di poter liberamente scegliere tra scuola pubblica o privata, considerati gli elevati costi di quest'ultima e la mancanza di fondi in suo favore. Il Parlamento europeo si è espresso in diverse occasioni⁽¹⁾ a favore della libertà di istruzione nell'Unione europea, insistendo sulla necessità di garantire la mobilità degli studenti con l'obiettivo di sviluppare un'istruzione di qualità, come previsto dal trattato di Amsterdam (art. 149).

Durante la riunione della commissione per le petizioni del 25/26 maggio 1999 è stata affrontata tale questione sottolineando l'evidente discriminazione nei confronti di cittadini europei. In quest'occasione, la Commissione esecutiva si era impegnata a richiedere a Eurydice un aggiornamento dello studio effettuato nel 1993 sui sistemi educativi privati e pubblici negli Stati membri, per verificare l'esistenza di casi analoghi.

Può la Commissione sollecitare Eurydice affinché effettui in tempi brevi la raccolta dei dati necessari, perché vengano trasmessi al più presto al Parlamento europeo?

Quali azioni intende intraprendere la Commissione, a fronte della persistente discriminazione nei confronti di cittadini europei, per garantire loro un'effettiva libertà di istruzione sul territorio comunitario?

(¹) Risoluzione del PE n. 1-1456/83, GU C 104 del 16.4.1984, pag. 69; Interrogazione scritta E-1960/98 degli onn. A. Tajani e C. Azzolini; GU C 31 del 5.2.1999, pag. 104; Petizioni n. 858/98 dell'On. A. Tajani.

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(15 ottobre 1999)

Come ha già avuto modo di precisare nella sua risposta all'interrogazione n. 858/98, la Commissione — secondo l'auspicio espresso dal Parlamento — ha chiesto alla rete d'informazione sull'istruzione Eurydice di aggiornare lo studio pubblicato nel 1992, intitolato «Insegnamento privato — Insegnamento non pubblico: Forme e status negli Stati membri della Comunità europea». Si prevede che l'aggiornamento dello studio terminerà e sarà pubblicato sul sito Internet della rete prima della fine del 1999. I risultati di questa nuova indagine saranno trasmessi al Parlamento.

Per quanto attiene al secondo aspetto segnalato dagli onorevoli parlamentari, la Commissione desidera ricordare le competenze della Comunità così come sono stabilite dall'art. 149 (ex art. 126) del trattato CE che così recita:

«La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incoraggiando la cooperazione fra gli Stati membri e, se necessario, appoggiando e completando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per il contenuto dell'insegnamento e per l'organizzazione del sistema educativo, nonché per le loro diversità culturali e linguistiche».

Le disposizioni legislative riguardanti l'organizzazione del sistema scolastico in Italia e negli altri Stati membri rientrano pertanto nella responsabilità di questi ultimi. Allorquando le disposizioni riguardanti l'organizzazione del sistema d'insegnamento non determinano alcuna discriminazione tra i cittadini dello Stato membro e gli altri cittadini comunitari, in quanto si applicano senza distinzione ad entrambi i gruppi, non vi è violazione del diritto comunitario.

(2000/C 27 E/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1646/99 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(22 settembre 1999)

Oggetto: Applicazione del nuovo regolamento (CE) 1627/1999 sulle uve secche

Con le disposizioni del nuovo regolamento (CE) 1621/1999 (¹) relative al versamento degli aiuti per le superfici destinate alla produzione di uve secche, si fa obbligo ai produttori di uve secche di concludere preliminarmente con i trasformatori contratti che stabiliscano sia i quantitativi sia il prezzo, e di procedere all'immediata costituzione di organizzazioni di produttori, come pure all'acquisto di casse di plastica accatastabili e alla ricerca di locali per l'immagazzinaggio, ecc. Alcune di tali disposizioni sono fonte di gravi problemi per i produttori giacché taluni di essi rischiano di perdere l'aiuto per unità di superficie qualora la produzione risulti eccedentaria. Per tale ragione le disposizioni in questione li rendono dipendenti dai trasformatori e non soltanto non danno prospettive al prodotto ma con ogni probabilità porteranno anche alla riduzione e al conseguente abbandono della coltura.

Stante che la produzione di uve secche costituisce una coltivazione importante per determinate regioni greche, può la Commissione dire se intende rinviare l'applicazione del precitato regolamento e prendere in esame la modificazione di taluni suoi punti chiave per non danneggiare la produzione di uve secche?

(¹) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(14 ottobre 1999)

Il settore delle uve secche usufruisce di un aiuto all'ettaro fra i più elevati della politica agricola comune (PAC). Esso ammonta infatti, mediamente, a 2785 €/ha e raggiunge il livello di 3200 €/ha per la varietà di uva sultanina. Inoltre, per le superfici colpite dalla fillossera, è concesso un aiuto al reimpianto pari a 3 917 €/ha. Infine, la Grecia beneficia da qualche anno di misure ad hoc a favore delle uve secche (circa 12 milioni di €) che hanno reso possibile, in particolare, la realizzazione di azioni di formazione professionale e di miglioramento delle condizioni di trasporto e di immagazzinaggio delle uve secche (casce, palette, ecc.).

Dopo otto anni (1990-1998) d'applicazione del regime d'aiuto all'ettaro secondo un sistema flessibile, è emerso, soprattutto nel caso dell'uva sultanina, la quale è una varietà di triplice utilizzo (essiccamento, vinificazione, uve da tavola), che la produzione di uve fresche ottenute dai vigneti che beneficiano dell'aiuto veniva in parte convogliata verso altre utilizzazioni (uve da tavola, vinificazione).

È compito della Commissione gestire tale regime di aiuti in modo da garantirne, innanzitutto, l'efficacia, ovvero l'ottenimento di una produzione di uve secche tale da giustificare sia qualitativamente che quantitativamente la concessione dell'aiuto e, secondariamente, il controllo, ossia il versamento dell'aiuto soltanto alle superfici la cui produzione di uve fresche viene essiccata e destinata alla produzione di uve secche.

In questo contesto si inserisce l'operazione di modifica delle modalità di concessione di detto aiuto avviata dalla Commissione in collaborazione con le autorità degli Stati membri produttori. I lavori si sono protratti per oltre sei mesi (dicembre 1998-luglio 1999) e sono sfociati nell'adozione del regolamento (CE) 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche⁽¹⁾. Per agevolare l'attuazione, è stato previsto che le nuove misure vengano applicate progressivamente per un periodo transitorio di tre anni.

Il nuovo sistema è finalizzato a concentrare e riorganizzare il settore e ad aumentarne la competitività coinvolgendo nella gestione del sistema d'aiuto le organizzazioni di produttori e ricorrendo all'introduzione di contratti di trasformazione fra produttori e trasformatori.

Infine, si ricorda che la Comunità è fortemente deficitaria per le uve secche e che l'aiuto corrisposto ai produttori, soprattutto se associato alle altre misure di cui al primo paragrafo, dovrebbe consentire alla produzione comunitaria di diventare competitiva nei confronti delle importazioni e di consolidare la propria posizione sul mercato europeo. Tuttavia, il successo degli sforzi compiuti dalla Comunità a livello finanziario dipende interamente dalla volontà dei produttori di trarre vantaggio dalle misure comunitarie e di partecipare attivamente all'organizzazione e all'ammodernamento del settore in parola.

⁽¹⁾ GU L 192 del 24.7.1999.

(2000/C 27 E/192)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1655/99
di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione**

(22 settembre 1999)

Oggetto: Sovvenzioni comunitarie

Nei pressi del Parlamento europeo di Bruxelles sono stati affissi nei mesi scorsi vari poster dell'«artista» Jota Castro, di sconcia volgarità, che raffiguravano un uomo di colore, nudo, col sesso manifestamente eretto e ricoperto della bandiera europea. Lo slogan del poster riprodotto nelle undici lingue dell'Unione europea era: «desiderio di integrazione».

Sul sito Internet si apprende che l'artista intendeva rimuovere, nell'ambito della lotta al razzismo, l'ultimo tabù e cioè che «il seme degli stranieri costituiva un pericolo» (sic).

Jota Castro afferma che, nel corso del 1999, saranno affissi nelle 15 capitali europee 50.000 esemplari del suo poster. Tutto fa presumere che esso sia stato sovvenzionato con fondi europei destinati alla lotta contro il razzismo.

Ha la Commissione sponsorizzato detto poster con sovvenzioni?

In caso affermativo, potrebbe essa indicarne l'importo e la relativa voce di bilancio?

Come valuta essa, in sede di assegnazione di dette sovvenzioni la qualità e la decenza delle prestazioni artistiche? Ritiene essa normale che siano accordate sovvenzioni a progetti artistici dal carattere smaccatamente provocatorio e semipornografico?

A quanto ammontano le sovvenzioni accordate nel 1999 ad attività antirazzistiche?

Potrebbe la Commissione fornire un prospetto di dette sovvenzioni?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(26 ottobre 1999)

Il manifesto al quale l'on. parlamentare fa riferimento non ha formato oggetto di una sovvenzione da parte della Commissione.

Di massima, nel quadro dell'attuazione di una linea di bilancio, viene pubblicato un invito a presentare proposte, indicante le priorità e i criteri di selezione. La selezione dei progetti viene fatta da un comitato di selezione. I progetti sono adattati in funzione della loro qualità e della loro dimensione europea.

Nel 1999, la linea di bilancio B3-2006 (per progetti pilota in materia d'integrazione multiculturale delle minoranze etniche e per azioni contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo) è stata dotata di un importo di 7 M€.

La procedura di selezione dei progetti ricevuti nel 1999 non è ancora terminata e pertanto l'elenco dei progetti sovvenzionati non è ancora disponibile.

(2000/C 27 E/193)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1656/99
di Albert Maat (PPE-DE) alla Commissione**

(14 settembre 1999)

Oggetto: Vendita in Italia di vino con etichette fasciste

Sa la Commissione che in Italia sono state immesse in commercio bottiglie di vino con etichette fasciste? Per fare un esempio, nella zona di Bibione è possibile trovare nei supermercati (tra cui la Spar) e nei negozi del centro bottiglie con ritratti di Hitler e Mussolini. Le etichette riportano anche scritte come «Sieg Heil», «Führerwein» e «Der Kamarad». Tuttavia, secondo diverse fonti, in Italia sarebbe vietata l'utilizzazione di simboli fascisti a scopi commerciali.

Non pensa anche la Commissione che la vendita di prodotti con simboli così scandalosi costituisca un fatto deleterio?

Quali misure pensa di prendere la Commissione per porre termine a tale situazione in Italia? Intende per esempio:

- trattare la questione con il governo italiano;
- prendere misure in conformità dell'articolo 13 del trattato di Amsterdam, che prevede l'adozione di provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali;
- adottare ulteriori misure applicabili alla situazione descritta?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(11 ottobre 1999)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare sulla necessità di combattere ogni forma di razzismo o di manifestazione xenofoba.

Il 15 luglio 1996⁽¹⁾ è stata adottata un'azione comune che invita gli Stati membri a fare in modo che comportamenti quali la diffusione o la distribuzione pubblica di volantini, immagini od altro materiale contenente espressioni riconducibili a razzismo e xenofobia siano punibili alla stregua di un reato, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, a derogare al principio della doppia imputazione per tale comportamento. Ogni Stato membro dovrebbe presentare proposte adeguate per l'attuazione dell'azione comune affinché siano esaminate dalle autorità competenti nella prospettiva della loro adozione. Dalle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare sembrerebbe che la legge italiana vieti l'utilizzazione commerciale di simboli fascisti. Spetterebbe quindi alle autorità italiane adottare le misure necessarie a garantire un'effettiva attuazione della normativa adottata, in linea con le disposizioni dell'azione comune.

(¹) GU L 185 del 24.7.1996.

(2000/C 27 E/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1657/99
di María Izquierdo Rojo (PSE) alla Commissione

(14 settembre 1999)

Oggetto: Danni catastrofici nella provincia di Granada

Lo scorso 4 settembre una delle regioni rurali più sfavorite della provincia di Granada ha subito danni enormi in conseguenza di una violenta tempesta con tornado, tromba marina e vento. L'entità dei danni ammonta a oltre un miliardo di pesetas.

I raccolti di olive, mandorle, mais e ortaggi della zona interessata — comuni di FREILA, ZUJAR, BENAMAUREL, CULLAR e BAZA — sono andati interamente perduti, mentre registrano gravi danni abitazioni ed infrastrutture. Ciò aggrava la difficile situazione di una zona in cui l'80% della popolazione è in stato di povertà e che si situa a livelli economici infimi rispetto alla media comunitaria.

Tenendo conto della grande fiducia riposta nell'Europa dai cittadini interessati, cittadini europei difensori dei programmi «macro-tecnologici» che la Commissione amministra, e alla luce dei vasti ambiti di intervento dei fondi strutturali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, si chiede alla Commissione come intende contribuire ad assistere la zona colpita.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 ottobre 1999)

La Commissione tiene a manifestare la sua piena solidarietà nei confronti della popolazione andalusa per le gravi perdite e i danni subiti in seguito alla tempesta che ha colpito la provincia di Granada il 4 settembre 1999.

Al fine di porre rimedio a tale situazione, le autorità spagnole (giunta dell'Andalusia e governo spagnolo) possono decidere d'accordo con la Commissione, nell'ambito del partnerariato, di assegnare una parte degli stanziamenti comunitari destinati all'Andalusia a titolo dei Fondi strutturali per la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate dalla tempesta.

(2000/C 27 E/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1658/99
di Arlindo Cunha (PPE-DE) alla Commissione

(14 settembre 1999)

Oggetto: Dichiarazione di Berlino sulla specificità dell'agricoltura portoghese

Il Consiglio europeo di Berlino del 24 e 26 marzo 1999 ha approvato una dichiarazione (punto 22 delle conclusioni della Presidenza) in cui si riconosceva «la necessità di rafforzare l'equilibrio dell'appoggio concesso all'agricoltura portoghese attraverso misure di sviluppo rurale finanziate dal FEAOG-Garanzia... »

Essendo in corso il processo di analisi e approvazione dei programmi di sviluppo rurale di ciascuno Stato membro, chiedo informazioni dettagliate sul programma di sviluppo rurale portoghese, e in particolare sulle dotazioni di bilancio che hanno fatto seguito alla suddetta dichiarazione e le rispettive misure d'applicazione.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 ottobre 1999)

La Commissione, nel corso della riunione dell' 8 settembre 1999, ha deciso la ripartizione indicativa tra gli Stati membri delle dotazioni relative alle misure di sviluppo rurale a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) — sezione garanzia, per il periodo 2000-2006. Secondo tale ripartizione, il Portogallo riceverà un importo annuo di 200 milioni di euro.

Questo importo annuo riguarda esclusivamente il finanziamento di quattro misure — prepensionamento, misure agroambientali, imboschimento di terreni agricoli e aiuti alle zone svantaggiate — mentre tutte le altre misure di sviluppo rurale sono finanziate dal FEAOG-orientamento, nel quadro della dotazione globale dei Fondi strutturali attribuita al Portogallo; lo stesso vale per la regione di Lisbona e di Vale do Tejo che si avvalgono dello strumento «phasing out».

Va rilevato che, al momento della ripartizione, la Commissione ha tenuto conto, nei limiti del possibile, della dichiarazione di Berlino alla quale l'onorevole parlamentare fa riferimento. In effetti, l'importo annuo di 200 milioni di euro rappresenta un aumento del 46,5% rispetto alla dotazione annuale media del periodo precedente (1994-1999) per le stesse misure, mentre l'aumento annuale medio per i 15 Stati membri è soltanto del 20,7%.

Per quanto riguarda il programma di sviluppo rurale del Portogallo, spetta alle autorità nazionali sottoporre il relativo progetto all'esame della Commissione entro il 3 gennaio 2000.

(2000/C 27 E/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1666/99

**di Antonio Tajani (PPE-DE), Mario Mauro (PPE-DE)
e Guido Podestà (PPE-DE) al Consiglio**

(22 settembre 1999)

Oggetto: Massacri a Timor Est

La violenza a Timor Est sta assumendo proporzioni allarmanti a seguito della richiesta d'indipendenza della regione cattolica (l'80% dei voti del referendum a favore) che si sta trasformando in una drammatica strage ad opera delle milizie paramilitari e che rischia di diventare una vera e propria operazione di pulizia etnica. Il Governo di Giacarta ha denunciato che la situazione è fuori controllo: nessuno viene risparmiato e corrono notevoli rischi anche i volontari e i funzionari delle organizzazioni internazionali. In pericolo è anche il vescovo Carlo Felipe Belo, premio Nobel per la pace 1996 e sostenitore dei diritti di Timor Est.

Gli interroganti chiedono urgentemente al Consiglio dell'Unione europea di intervenire a fianco dell'ONU a tutela delle minoranze e di tutte le persone minacciate, ivi compreso il vescovo Belo, la cui casa è stata incendiata, per evitare di assistere ad una operazione di pulizia etnica, simile a quella avvenuta nei Balcani.

Risposta

(8 novembre 1999)

Il Consiglio condivide le preoccupazioni degli onorevoli Membri per le atrocità perpetrate a Timor orientale in seguito all'annuncio dei risultati della consultazione popolare. L'Unione ha accolto con estremo favore il dispiegamento dell'INTERFET e ha elogiato il contributo degli Stati membri che vi partecipano. Nelle conclusioni del 13 settembre si dichiara che è impegno del Consiglio che la popolazione est-timorese goda dell'indipendenza da essa liberamente scelta. Gli Stati membri sono in attesa del riconoscimento di Timor orientale non appena sarà completato il processo verso l'indipendenza. Come senza dubbio consta agli onorevoli Membri, il Consiglio ha inoltre deciso in tale occasione di attuare, per un periodo di quattro mesi, un embargo sulle esportazioni in Indonesia di armi, munizioni e equipaggiamenti militari e il divieto di fornire attrezzature che possano essere usate per la repressione interna o a fini terroristici. Esso ha deciso di sospendere la cooperazione militare bilaterale con l'Indonesia parimenti per un periodo di quattro mesi. Il Consiglio ha altresì sostenuto l'appello volto alla convocazione di una sessione speciale della Commissione dei diritti umani e l'Unione ha in seguito preso l'iniziativa di pervenire in tale sessione ad una risoluzione che preveda l'invio di un gruppo internazionale con il compito di indagare circa le

presunte violazioni del diritto umanitario internazionale sulle quali gli onorevoli Membri giustamente attirano l'attenzione.

(2000/C 27 E/197)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1667/99

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(22 settembre 1999)

Oggetto: Ingiusta esclusione di un soprano dall'Accademia nazionale di Santa Cecilia

La sig.ra Marina Mauro, per anni soprano presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, non ha visto rinnovarsi il proprio contratto senza un giustificato motivo, in quanto tale eventualità è prevista soltanto se il personale «ha dato luogo a contestazioni artistico-professionali o disciplinari». Il diritto all'assunzione da parte del soprano è stato acquisito in base all'art. 1 co. 3 del CCNL che dispone che il personale artistico che per un triennio consecutivo abbia partecipato alle selezioni annuali, e sia risultato idoneo — quindi assunto a termine in ciascuna delle stagioni comprese nel triennio — ha diritto di precedenza per le stagioni successive, senza dover partecipare alle selezioni annuali indette dall'Ente. La sig.ra Mauro ha inoltre riscontrato che altri soprani hanno invece ottenuto l'assunzione e stipulato il contratto per il successivo triennio pur occupando una posizione inferiore in graduatoria.

Può la Commissione far sapere se non ritiene che:

1. sia stata fatta opera di discriminazione nei confronti della sig.ra Mauro;
2. l'ingiusta esclusione della sig.ra Mauro dall'attività per l'anno accademico violi il suo diritto acquisito, creando una evidente lesione alla sua immagine professionale ed alla sua personalità artistica;
3. vi sia urgenza di reintegrare la sig.ra Mauro nel suo ruolo di corista, senza dover procedere ad altre selezioni di personale aggiunto che non ha maturato alcun diritto.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(26 ottobre 1999)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che nessuna disposizione del diritto comunitario in vigore disciplina le condizioni di rinnovo di contratti a tempo determinato.

Il caso in questione non rientra neppure nel campo d'applicazione dell'articolo 13 (ex articolo 6a) del trattato CE (antidiscriminazione). In mancanza di un nesso con il diritto comunitario, il caso oggetto dell'interrogazione è disciplinato dalle sole disposizioni nazionali eventualmente applicabili.

(2000/C 27 E/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1686/99

di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione

(20 settembre 1999)

Oggetto: Violazione della legislazione comunitaria in materia di assicurazioni e distorsione della concorrenza in Grecia

La trasposizione della legislazione comunitaria sulle assicurazioni nell'ordinamento giuridico greco è finora avvenuta in modo del tutto inadeguato, causando distorsione della concorrenza e danni ad alcune imprese. Ancora oggi, sebbene siano stati colmati i vuoti giuridici, l'autorità di controllo, cioè lo Stato greco, non applica le disposizioni e le norme delle direttive in materia di assicurazioni, per cui ne conseguono distorsioni della concorrenza e il rischio di un crollo del mercato assicurativo risultante dal determinarsi di ammanchi ingenti, giacchè soltanto quattro imprese statali e altre quattro imprese private registrano un ammanco globale nelle loro riserve superiore a 65 miliardi di dracme.

1. Può la Commissione dire se è vero che, fino al primo quadrimestre del 1999, lo Stato greco ha violato le disposizioni delle direttive comunitarie, avendo soppresso con decreto presidenziale 252/96 l'intero capitolo 11 del decreto legislativo 400/70 e i 17 articoli che miravano a recepire la direttiva 91/674/CEE⁽¹⁾;
2. se lo Stato greco ha diritto di permettere alle imprese di assicurazione di non coprire le indispensabili riserve tramite elementi dell'attivo corrispondenti e dello stesso valore fino alla fine di ogni esercizio finanziario e precisamente fino alla data di chiusura del bilancio, generando in tal modo ammanchi nella copertura delle loro riserve;
3. se è permesso alle suddette imprese di assicurazione di coprire le indispensabili riserve dell'esercizio precedente con elementi dell'attivo acquisiti nel corso dell'esercizio successivo, utilizzando a tal fine gli incassi dei premi dell'esercizio successivo e causando così un ulteriore ammanco di riserve al termine del nuovo periodo di gestione;
4. se è conforme alle disposizioni della direttiva 92/49/CEE⁽²⁾ il controllo contabile esercitato dalle autorità greche quando le stesse permettono alle imprese di assicurazione, che registrano ammanchi nelle loro riserve, di essere quotate in Borsa e di spendere somme enormi in campagne pubblicitarie;
5. qual è lo stato di trasposizione e applicazione delle norme comunitarie in Grecia relativamente al settore di assistenza stradale e se è lecito abbinare la stipulazione di contratti di assicurazione a contratti di assistenza stradale a prezzi stracciati, distorcendo in tal modo la concorrenza;
6. quali azioni immediate adotterà per far sì che la Grecia si conformi alla legislazione comunitaria sulle assicurazioni e a che punto si trova l'esame delle denunce e dei quesiti rivolte dagli ambienti interessati nel corso del 1997 e 1998?

(¹) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

(²) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

Risposta del Commissario Bolkestein a nome della Commissione

(15 ottobre 1999)

La Commissione ha verificato di recente i testi⁽¹⁾ delle misure nazionali di attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/CEE del 19 dicembre 1991 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione in Grecia ed ha constatato che il recepimento della direttiva 91/674/CEE nella legislazione greca era quasi completo; un solo punto nel testo nazionale di attuazione ha necessitato ulteriori chiarimenti. Le più recenti informazioni ufficiali dalla Grecia indicano tuttavia che il recepimento è stato completato con il decreto presidenziale 64/24 marzo 1999.

La Commissione ha inoltre svolto uno studio relativo all'attuazione della direttiva nei diversi Stati membri. In precedenza, nel mese di febbraio 1998, si era messa in contatto con le autorità greche per chiarire se l'atto legislativo greco recasse un errore riguardo al capitolo 11, come rileva l'onorevole parlamentare, o se il recepimento fosse incompleto. In effetti, il testo del decreto presidenziale 286 reca diversi riferimenti alla direttiva in questione (articolo 10 del decreto che attua gli articoli 6, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 39, 56, 57, 58, 59, 60 della direttiva 91/674/CEE; articolo 11 del decreto che attua gli articoli 6, 12, 15 e 18 della direttiva; articolo 16 del decreto che attua gli articoli 6, 15, 31, 34, 44, 46 della direttiva) il che indica l'avvenuto recepimento, se non altro parziale, della direttiva nella legislazione greca. Informazioni dettagliate sulle fasi di attuazione e sulla vigilanza (v. oltre) sono state fornite dalle autorità greche nel mese di aprile 1998. La questione è stata inoltre discussa in una riunione bilaterale tra la Commissione e le autorità greche sul tema dell'attuazione delle direttive comunitarie tenuta ad Atene nel mese di marzo 1999. In tale occasione le autorità greche hanno fornito spiegazioni soddisfacenti per quanto riguarda il progresso di esecuzione e di vigilanza in Grecia.

Per quanto riguarda i metodi applicati dalle autorità di controllo greche per verificare la situazione finanziaria delle società greche d'assicurazione, le direttive in materia, in particolare la terza direttiva assicurazione non vita 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE, e la terza direttiva assicurazione vita 92/96/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed

amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE ⁽²⁾, stabiliscono il regime di vigilanza per le imprese di assicurazione nella Comunità. Le imprese di assicurazione devono costituire riserve tecniche sufficienti per l'insieme delle loro attività; tali riserve tecniche devono in ogni caso essere tali che l'impresa d'assicurazione possa fare fronte a qualsiasi impegno che sorga dai suoi contratti assicurativi. Le disposizioni tecniche devono essere rappresentate da attivi corrispondenti ed equivalenti. Le direttive sulle assicurazioni hanno fissato le norme per il calcolo delle riserve tecniche e per l'investimento degli attivi che le rappresentano con attivi equivalenti e corrispondenti. La vigilanza finanziaria su un'impresa di assicurazione rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine. Per quanto risulta alla Commissione, la nuova legislazione greca sulle assicurazioni applica queste norme.

Per quanto riguarda l'ammissione alla quotazione in borsa delle compagnie d'assicurazione cui l'onorevole parlamentare si riferisce, la direttiva 79/279/CEE ⁽³⁾ del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori non prevede specificamente una situazione di questo tipo. Tuttavia, il punto I.1 dello schema A allegato alla direttiva, che stabilisce le condizioni per l'ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori, prevede un obbligo di ordine generale, in quanto «la situazione giuridica della società deve essere regolare rispetto alle leggi e ai regolamenti ai quali è soggetta, sia per quanto riguarda la sua costituzione, sia sotto il profilo del suo funzionamento statutario.»

⁽¹⁾ Decreto presidenziale 286; decreto legislativo 400/70 (versione consolidata).

⁽²⁾ GU L 360 del 9.12.1992.

⁽³⁾ GU L 66 del 16.3.1979.

(2000/C 27 E/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1696/99

di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(20 settembre 1999)

Oggetto: Euronews

Il canale Euronews trasmette programmi speciali con informazioni riguardanti il lavoro nelle istituzioni dell'UE. Quale tipo di sostegno finanziario ricevono il canale e questi programmi dalle varie istituzioni dell'UE? Vengono poste condizioni in merito al contenuto e all'orientamento di tali programmi contestualmente ai detti aiuti?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(22 ottobre 1999)

La Commissione si è impegnata, fin dal 1998, d'accordo con il Parlamento, in una formula di coproduzione di programmi con Euronews. Si tratta segnatamente di produrre e di trasmettere programmi a contenuto europeo, realizzati in maniera non istituzionale, privilegiando i temi legati alle preoccupazioni concrete dei cittadini. Si tratta inoltre di illustrare, con situazioni reali ricavate dalla vita quotidiana, un'Europa vicina ai cittadini. Si tratta del pari di fornire agli europei un'informazione pratica e utile in particolare per quanto riguarda le loro effettive possibilità di accesso alle opportunità offerte dalle politiche comunitarie.

La copertura geografica dell'emittente, il contenuto europeo dell'informazione prodotta e la diffusione dei suoi programmi direttamente in cinque lingue comunitarie concorrono ad amplificare i vantaggi di tale partnership. Un memorandum di accordo con l'emittente è stato definito il 26 giugno 1998. Questo prevede una partnership per una durata di tre anni (programma 1998/1999 sul bilancio 1998 per un importo di 3.250.000 euro, programma 1999/2000 sul bilancio 1999, per un importo di 3.250.000 euro; programma 2000/2001 da negoziare sul bilancio 2000).

Tale partnership è collegata allo sviluppo di un programma di espansione dell'emittente il cui obiettivo è quello di aumentare la percentuale di ascolto, nonché a un aumento del numero di lingue (attualmente, 5 lingue comunitarie — FR, EN, ES, DE, IT e un'edizione in arabo).

La convenzione attuale riguarda azioni previste fino al 30 aprile 2000. La programmazione prevede 52 spot di circa due minuti, 222 emissioni di tre minuti — 30 successive ai bollettini di attualità — 64 settimanali di informazione di 8 minuti sugli effetti pratici per i cittadini delle principali politiche europee — di cui 22 sull'euro — 9 settimanali di 13 minuti sulle questioni attinenti alle relazioni esterne. Una tabella riguardante la programmazione prevista è stata inviata direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

La Commissione cura la direzione e il coordinamento dell'azione nel quadro di un dispositivo di valutazione interna e di una riunione periodica di controllo con Euronews alla quale partecipano rappresentanti del Parlamento. La Comunità ed Euronews dispongono ciascuno dell'integralità dei diritti di riproduzione e di ridiffusione non commerciale delle produzioni. In tale quadro, la Commissione controlla che Euronews garantisca l'esattezza e l'equilibrio delle informazioni diffuse segnatamente per quanto attiene alla posizione e all'azione delle istituzioni europee. Ciò avviene peraltro nel quadro del rispetto della libertà editoriale di cui Euronews, quale emittente indipendente, conserva l'intera garanzia. Da tale attività risulta che oltre alla diffusione attraverso l'emittente stessa, la Commissione beneficia anche della realizzazione di prodotti audiovisivi che essa può riutilizzare successivamente per alimentare e migliorare i contenuti delle sue altre iniziative audiovisive.

Così, ad esempio, l'integralità dei programmi viene ridiffusa attraverso il dispositivo di trasmissione satellitare e quindi messa direttamente a disposizione tramite 900 emittenti televisive in 47 paesi ai quali vengono ad aggiungersi i 500 organismi utilizzatori dei programmi Europe by Satellite (EBS); i programmi costituiscono una risorsa audiovisiva tematica direttamente utilizzabile dai conferenzieri, dalle rappresentanze, dai programmi di visita della Commissione, nonché dalle 125 delegazioni della Commissione nel mondo.

(2000/C 27 E/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1702/99

di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

(29 settembre 1999)

Oggetto: Progetto di bilancio 2000 — Spese concernenti le persone facenti parte delle Comunità

Nel 1998 la voce «spese concernenti le persone facenti parte delle Comunità» è stata di 1.641.555.000 ecu (3.100 miliardi di Lire italiane).

Si chiede per quali ragioni nel 2000 si prevede di spendere oltre 202 milioni di euro in più (circa 400 miliardi di Lire italiane), passando da una spesa di 3.100 miliardi a 3.500 miliardi di Lire italiane.

Si chiede alla Commissione di rendere note le ragioni di tale aumento e di darne una spiegazione alla luce del rigore annunciato da Prodi, che imporrebbe invece alla Commissione di mantenere le previsioni entro i limiti del 1998.

(2000/C 27 E/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1703/99

di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

(29 settembre 1999)

Oggetto: Progetto di bilancio 2000 — Spese per missioni specifiche di persone delle Comunità

Nel 1998 sono stati spesi per missioni specifiche di persone delle Comunità 246.138.470 ecu (corrispondenti a 477 miliardi di Lire italiane).

Si chiede alla Commissione di sapere per quali ragioni nel 2000 si prevede di spendere 31.400.000 euro in più (circa 60 miliardi di Lire italiane) passando da 246 milioni di euro ad oltre 277 milioni di euro (cioè da 477 ad oltre 530 miliardi di Lire italiane).

(2000/C 27 E/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1706/99
di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

(29 settembre 1999)

Oggetto: Progetto di bilancio 2000 – Spese per il personale e di funzionamento delle delegazioni della Comunità europea, spese per il personale di complemento e spese di funzionamento decentrate

Nel 1998 il totale delle spese per il personale e di funzionamento delle delegazioni della Comunità europea, delle spese per il personale di complemento e delle spese di funzionamento decentrate è stato di 394 milioni di ecu (corrispondenti a 763 miliardi di Lire italiane).

Si chiede alla Commissione di far sapere per quali ragioni, nel 2000, si prevede di spendere 433 milioni di euro, e cioè circa 40 milioni di euro in più, corrispondenti a circa 77 miliardi di Lire italiane.

Risposta comune
data dalla sig.ra Schreyer in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1702/99, E-1703/99 e E-1706/99

(18 novembre 1999)

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare e gli comunicherà le conclusioni non appena possibile.

(2000/C 27 E/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1704/99
di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

(29 settembre 1999)

Oggetto: Programma LIFE

Il programma Life, che l'Unione europea ha istituito come misura a difesa dell'ambiente, è stato suddiviso in due fasi: 1991-1995 e 1996-1999.

Si chiede alla Commissione di far sapere:

1. quanti e quali progetti Life (Life ambiente e Life Natura) siano stati presentati per l'Italia
2. quanti e quali di questi progetti siano stati ammessi al finanziamento e per quali importi
3. e quanti e quali di questi ultimi siano stati finanziati alla data del 10 settembre 1999.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(4 novembre 1999)

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

(2000/C 27 E/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1707/99**di Jan Andersson (PSE) alla Commissione**

(20 settembre 1999)

Oggetto: Promozione della libera circolazione dei lavoratori nelle regioni frontaliere

La libera circolazione dei lavoratori non ha risposto alle attese suscitate dall'introduzione del mercato unico e ciò, soprattutto, nelle regioni frontaliere dove i diversi regimi fiscali e di previdenza sociale dei paesi membri frappongono ostacoli all'effettiva libertà di circolazione dei lavoratori. L'imminente ultimazione di un collegamento fisso sull'Öresund rende quanto mai attuale il dibattito su questa problematica nella mia propria regione natale.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione illustrare i provvedimenti ventilati per promuovere la libertà di circolazione nelle regioni frontaliere oltreché la sua posizione in ordine alla promozione di accordi bilaterali fra i singoli Stati membri, per esempio, in materia fiscale e di previdenza sociale?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(21 ottobre 1999)

Il 22 luglio 1997 la Commissione ha presentato una proposta di modifica delle disposizioni giuridiche comunitarie sulla libertà di circolazione dei lavoratori⁽¹⁾. Uno degli obiettivi della proposta è quello di rafforzare l'applicazione della parità di trattamento ai lavoratori comunitari prendendo in considerazione la situazione particolare dei lavoratori frontalieri.

La proposta comprende l'aggiunta di una nuova disposizione al regolamento (CEE) 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968, sulla libertà di circolazione dei lavoratori nel territorio comunitario⁽²⁾, riferita alla situazione dei lavoratori frontalieri. La disposizione costituirebbe un punto di partenza per rafforzare la sicurezza giuridica del lavoratore frontaliere. E' importante definire quali sono le prestazioni cui un lavoratore frontaliere ha diritto conformemente alla legislazione dello Stato membro nel quale esercita l'attività lavorativa, legislazione generalmente riferita ai lavoratori che risiedono nello Stato membro in questione. Di norma, si ritiene che un lavoratore frontaliere debba poter usufruire delle stesse prestazioni di un lavoratore residente.

Il Parlamento ha approvato le proposte in prima lettura, con una serie di emendamenti (5 maggio 1999). Il Comitato economico e sociale ha espresso opinione favorevole (seduta plenaria del 7 aprile 1999). La proposta non è ancora all'ordine del giorno del Consiglio.

Nella sua proposta di revisione e semplificazione delle norme sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale⁽³⁾, attualmente parte del regolamento (CEE) 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽⁴⁾, la Commissione ha prestato particolare attenzione alla situazione dei lavoratori frontalieri. I miglioramenti suggeriti sono in linea con quelli auspicati in passato dal Parlamento e comprendono, ad esempio, un accesso facilitato alle cure sanitarie per i lavoratori frontalieri pensionati e per i loro familiari. Attualmente la proposta è all'ordine del giorno del Consiglio e del Parlamento.

In mancanza di un'armonizzazione a livello comunitario, la ripartizione dei diritti in materia fiscale nelle relazioni bilaterali è di competenza degli Stati membri, come confermato recentemente dalla Corte di giustizia⁽⁵⁾. Sebbene non esistano fra tutti gli Stati membri convenzioni destinate ad evitare la doppia imposizione, tutti i paesi con una frontiera comune hanno stipulato convenzioni. I rapporti fra la Danimarca e la Svezia sono disciplinati dalla Convenzione del 23 settembre 1996 conclusa fra i paesi nordici, modificata dal protocollo del 6 ottobre 1997. Pertanto non vi dovrebbe essere una doppia imposizione dei lavoratori frontalieri e la Commissione non ritiene necessaria un'azione comunitaria in questo settore.

⁽¹⁾ GU C 344 del 12.11.1998.

⁽²⁾ GU L 257 del 19.10.1968.

⁽³⁾ COM(1998) 779 def.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 5.7.1971.

⁽⁵⁾ Sentenza del 12 maggio 1998, Causa C-336/96 sig. e sig.ra Gilly, punto n. 30.

(2000/C 27 E/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1724/99
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(29 settembre 1999)

Oggetto: Adeguamento del servizio postale universale nelle regioni rurali della Galizia

La direttiva 97/67/CE ⁽¹⁾ sui servizi postali della Comunità europea, recepita con la successiva legge n. 24/1998 dello Stato spagnolo, ha fissato l'obbligo dell'esistenza in ogni Stato membro di un servizio postale universale che garantisca tale servizio «tutti i giorni lavorativi e come minimo cinque giorni a settimana».

Tale disposizione risulta disattesa nelle regioni rurali della Galizia, nelle quali esiste quasi il 50 % dei nuclei abitati della Spagna e in cui la società della poste e telegrafi effettua la distribuzione della corrispondenza sistematicamente a giorni alternati.

Tali prassi arbitraria comporta tra l'altro una riduzione notevole dell'occupazione e è all'origine di una riduzione fittizia dei costi; in futuro ciò potrebbe impedire allo Stato spagnolo l'ottenimento dei sussidi complementari necessari allo scopo nel rispetto delle norme della Commissione europea.

Quali misure intende adottare la Commissione per far sì che la società delle poste e telegrafi spagnola offra il servizio postale alle regioni rurali della Galizia?

⁽¹⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(3 novembre 1999)

La direttiva postale 97/67/CE del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa alle norme comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali della Comunità e al miglioramento della qualità del servizio, obbliga effettivamente gli Stati membri a prendere provvedimenti affinché il prestatario del servizio universale garantisca, ogni giorno lavorativo e almeno cinque giorni alla settimana, una levata e una distribuzione, salvo circostanze o condizioni geografiche giudicate eccezionali dalle autorità di controllo nazionali che, in tal caso, devono comunicarlo alla Commissione. Finora, però, la Commissione non è stata ancora informata di casi eccezionali di tale natura.

La legge spagnola n. 24/1998 accoglie tale obbligo, che, pertanto, viene trasferito all'operatore postale incaricato del servizio universale in Spagna. È compito delle autorità spagnole far sì che il provvedimento sia effettivamente applicato.

Avvisata dall'onorevole Parlamentare della situazione in Galizia, la Commissione si informerà presso le autorità spagnole e ramminerà loro gli obblighi inerenti il servizio universale postale. In base alle informazioni raccolte, la Commissione esaminerà la corretta applicazione della direttiva nel caso in questione e stabilirà le azioni che si renderanno necessarie.

(2000/C 27 E/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1726/99
di Werner Langen (PPE-DE) alla Commissione

(27 settembre 1999)

Oggetto: Legislazione in materia di igiene nel settore delle carni in Renania-Palatinato

Coma già esposto nell'interrogazione scritta P-0010/1999 ⁽¹⁾, la legge in materia di igiene nel settore delle carni del Land federale Renania-Palatinato prescrive costi estremamente elevati per l'ispezione del bestiame da macello. La legge di attuazione in materia di igiene nel settore delle carni della Renania-Palatinato è in contrasto con la legislazione comunitaria in quanto non prevede alcun importo forfetario come disposto dalla direttiva sulle tariffe della CE del 1985. Nella direttiva si prevede inoltre, tra i requisiti per eventuali differenze tributarie, una normativa basata su criteri di efficienza, che a loro volta vanno fissati per legge,

eppure la legge della Renania-Palatinato disattende anche tale disposizione. Nella legislazione comunitaria la quantità di carni macellate viene esclusa dai criteri, mentre la legge di attuazione nel settore delle carni della Renania-Palatinato lo stabilisce come requisito. Ne consegue che le aziende operanti nella produzione di carne della Renania-Palatinato devono subire, per la loro localizzazione, gravi svantaggi concorrenziali a livello europeo. Nella sua risposta del 10 febbraio 1999 la Commissione ha comunicato l'intenzione di rivolgersi al governo federale tedesco per essere informata della situazione e dei motivi per cui nella Renania-Palatinato vengano praticate tariffe in tal misura superiori a quelle comunitarie.

Può pertanto la Commissione comunicare:

1. se nel frattempo sia al corrente dai motivi invocati dal governo regionale della Renania-Palatinato per giustificare una simile violazione?
2. la misure che intende attuare contro detta violazione?

(¹) GU C 297 del 15.10.1999, pag. 134.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(21 ottobre 1999)

Come segnalato il 10 febbraio 1999 nella risposta all'interrogazione scritta dell'on. parlamentare P-10/99 (¹), la Commissione ha richiesto e ricevuto dalle autorità tedesche la normativa del Land Renania-Palatinato in materia di diritti da riscuotere in occasione delle ispezioni e dei controlli sulle carni fresche.

I motivi adottati dalle competenti autorità tedesche per la riscossione di diritti sanitari più elevati di quelli corrispondenti agli importi forfettari stabiliti dalla direttiva 85/73/CEE, modificata dalla direttiva 96/43/CE del Consiglio del 26 giugno 1996 per garantire il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di alcuni prodotti animali, e modificante le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (²), si basano sulla deroga all'aumento di tali importi prevista dall'art. 5, par. 3, della direttiva summenzionata.

Nonostante i costi delle ispezioni e dei controlli eseguiti nel Land Renania-Palatinato siano sensibilmente più elevati dei diritti forfettari comunitari, la Commissione non può prendere alcun provvedimento alla luce di quanto la Corte di giustizia ha precisato nella sua sentenza del 9 settembre 1999 (Causa C-374/97 — Anton Feyrer vs. Landkreis Rottal-Inn) che:

Uno Stato membro può far uso senza altre condizioni preliminari della facoltà che gli è concessa dall'allegato, cap. I, punto 4, comma b), della direttiva 85/73, così com'è stata modificata dalla direttiva 93/118 (³), di incassare un diritto specifico di livello superiore a quello degli importi forfettari di cui allo stesso cap. I, punto 1, con la sola riserva che il diritto specifico non risulti superiore alle spese effettivamente sostenute.

Qualora uno Stato membro abbia delegato alle autorità comunali il potere di incassare i diritti relativi alle ispezioni e ai controlli sanitari delle carni fresche, l'art. 2, par. 3, della direttiva 85/73, così com'è stata modificata dalla direttiva 93/118, lo autorizza a incassare diritti di importo superiore ai livelli dei diritti comunitari fino a concorrenza del costo reale delle spese di ispezione sostenute dall'autorità comunale competente.

Alla luce della sentenza summenzionata, i contenziosi relativi ai problemi di concordanza fra gli importi percepiti per ispezioni e controlli di carni fresche e i costi realmente sostenuti dalle autorità comunali, dovrebbero essere trattati in via prioritaria dai tribunali nazionali, in grado di verificare tali aspetti particolari.

(¹) GU C 297 del 15.10.1999, pag. 134.

(²) GU L 162 del 1.7.1996.

(³) GU L 340 del 31.12.1993.

(2000/C 27 E/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1749/99**di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione***(30 settembre 1999)*

Oggetto: Posizione della Commissione in materia di sistemi elettorali

Secondo il Financial Times (8 agosto 1999) il signor Ramiro Cibrian, rappresentante della Commissione a Praga, avrebbe criticato a nome dell'Unione la proposta di riforma della legge elettorale della Repubblica Ceca volta a sostituire l'attuale sistema elettorale proporzionale con un sistema elettorale maggioritario.

Può la Commissione indicare quando ha preso tale decisione politica a favore del sistema elettorale proporzionale e contro il sistema maggioritario?

Può riferire le ragioni di questa presa di posizione a favore del sistema elettorale proporzionale?

Può indicare i provvedimenti che ha preso o intende prendere nei confronti degli Stati membri che, malgrado questa sua presa di posizione conservano un sistema elettorale maggioritario?

Ha preso o intende prendere provvedimenti per bloccare le iniziative politiche referendarie in corso in vari paesi dell'Unione europea per passare dal sistema proporzionale al sistema maggioritario?

È infine consapevole del fatto che la quasi totalità delle derive totalitarie e autoritarie prodottesi in Europa nel corso della prima metà di questo secolo hanno avuto luogo in paesi che avevano sistemi elettorali proporzionali, mentre le derive partitocratiche prodottesi in Europa nel corso della seconda metà di questo secolo sono avvenute in paesi che avevano sistemi elettorali proporzionali o pseudoporzionali (misti o maggioritari a doppio turno)?

Risposta data dal Romano Prodi a nome della Commissione*(22 ottobre 1999)*

Il rappresentante della Commissione a Praga non ha mai assunto la posizione che gli viene attribuita nell'articolo citato dall'onorevole parlamentare.

(2000/C 27 E/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1750/99**di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione***(30 settembre 1999)*

Oggetto: Acquedotto pugliese S.p.A.

Premesso che nei giorni scorsi il Ministero del Tesoro del governo italiano ha «incassato» dall'ENEL un dividendo straordinario di 4.422 miliardi prelevati direttamente dalle riserve, ed in più un pagamento «provvisorio» di 3.100 miliardi per l'acquisto di tre società per la gestione dell'acqua in Puglia e Lucania e

considerato che l'operazione ha suscitato molte perplessità anche negli stessi ambienti governativi (critiche del sottosegretario a LLPP Mattioli), negli enti locali di Puglia e Lucania (cui sono state arbitrariamente sottratte delle funzioni devolute da una legge dello Stato oltre che un patrimonio di 20.000 km di condotte), nelle associazioni dei consumatori (ADUC) e in esponenti del Parlamento italiano;

che già sul progetto di riforma dell'EAAP l'allora Commissario alla concorrenza Karel Van Miert aveva rilevato una violazione dell'articolo 92 del trattato;

che per la trasformazione dell'EAAP in Acquedotto pugliese S.p.A. il governo italiano ha agito autoritativamente disattendendo il disposto della legge 36/1994 che conferisce all'autorità preposta, cioè agli enti locali in collaborazione tra loro, la facoltà di scegliere la forma di gestione fra azienda speciale, società mista e concessione ai privati;

che assegnando direttamente il servizio idrico all'Acquedotto pugliese S.p.A. a totale capitale del Ministero del Tesoro il governo si è contrapposto alle indicazioni dell'UE e segnatamente alla comunicazione della Commissione europea (DG XV/B) del 24 febbraio 1999 che letteralmente recita «vanno considerate contrarie alle norme del trattato di Roma e al principio di parità di trattamento le disposizioni che riservano determinati appalti pubblici alle società a prevalente o totale partecipazione statale o pubblica»;

che lo Stato italiano verserà all'Acquedotto pugliese S.p.A., ai fini del suo risanamento finanziario, 30 miliardi l'anno per 20 anni;

può la Commissione far sapere se nell'operazione di cessione dell'Acquedotto pugliese S.p.A. all'ENEL non si possano individuare infrazioni al trattato e, in caso affermativo, se non ritenga di dover immediatamente intervenire per far sì che il comportamento del governo italiano sia rispettoso delle norme comunitarie?

Risposte data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(19 ottobre 1999)

A seguito della segnalazione dell'onorevole parlamentare, la Commissione intende richiedere alle autorità italiane tutte le informazioni necessarie alla verifica della compatibilità con il diritto comunitario degli appalti pubblici dell'affidamento del servizio idrico all'Acquedotto pugliese S.p.A.. A tal fine, la Commissione sta predisponendo una lettera da inviare alle autorità italiane per chiarire tutti i contorni della vicenda.

Qualora, dall'esame delle informazioni suddette, risultasse che le procedure adottate sono incompatibili con le norme comunitarie precitate la Commissione potrebbe avviare la procedura per inadempimento prevista dall'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

(2000/C 27 E/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1758/99 di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione

(30 settembre 1999)

Oggetto: Politica di coesione economica e sociale nell'Unione europea

La politica di coesione è una degli elementi essenziali del progetto europeo.

La DG XVI era denominata «Politica regionale e di coesione». A seguito della riorganizzazione della Commissione esecutiva che si è a noi presentata questa divisione generale ha cessato di chiamarsi «di coesione».

Qual è il significato politico e amministrativo di tale modifica? Significa che la coesione ha cessato di essere un obiettivo fondamentale della nuova Commissione esecutiva?

Qual è il futuro riservato alla precedente divisione della «coesione»?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione

(3 novembre 1999)

La nuova denominazione dei servizi della Commissione è stata decisa recentemente, in seguito alla riorganizzazione globale dell'istituzione intrapresa dal Presidente Prodi. In questo contesto sono stati creati nuovi servizi, mentre altri hanno cambiato struttura o denominazione.

Per quanto riguarda la direzione generale oggetto dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare, la modifica riguarda unicamente la denominazione, diventata «politica regionale». Al fine di attuare una semplificazione, la Commissione ha deciso di dare ad ognuna delle sue direzioni generali un nome corto, chiaro e comprensibile per tutti i suoi interlocutori.

É evidente che i compiti del servizio restano gli stessi e che tale direzione generale continua ad esempio ad assumere la responsabilità della gestione del Fondo di coesione. In modo più globale, l'obiettivo generale della coesione economica e sociale resta l'obiettivo principale della politica regionale come previsto dalla definizione dell'articolo 158 del trattato CE (ex-articolo 130A) e come confermano i regolamenti dei fondi strutturali per il prossimo periodo di programmazione.

(2000/C 27 E/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1766/99
di António Campos (PSE) alla Commissione

(11 ottobre 1999)

Oggetto: Politica agricola comune

All'atto dell'investitura, il Presidente della Commissione ha garantito la massima trasparenza per quanto riguarda i soldi dell'Unione nonché la massima collaborazione con il Parlamento.

In nome della trasparenza e della collaborazione, può la Commissione far sapere:

1. qual è il volume finanziario speso attualmente dal FEAOG-Garanzia per i 100 maggiori beneficiari in ciascuno Stato membro?
2. Qual è la percentuale, rispetto all'importo totale del FEAOG-Garanzia ricevuto da ciascuno Stato membro, destinata ai 100 maggiori beneficiari?
3. Quanti sono numericamente gli agricoltori che beneficiano del sostegno del FEAOG-Garanzia in ciascuno Stato membro?
4. Qual è il numero degli agricoltori esistenti in ciascuno Stato membro?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(11 novembre 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2000/C 27 E/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1773/99
di Liam Hyland (UEN) alla Commissione

(11 ottobre 1999)

Oggetto: Programma di lavoro della Commissione per il 1999 e nuova Commissione

Il programma di lavoro per il 1999 della Commissione Santer dedica particolare attenzione all'applicazione nel 1999 di Agenda 2000. Intende la nuova Commissione, sotto la presidenza del signor Prodi, modificare l'attuale programma di lavoro per il 1999 e, considerata l'esigenza di restaurare la fiducia del consumatore verso un'ampia gamma di alimenti essenziali, sarà essa disposta a sviluppare una nuova politica a favore delle aziende agricole a conduzione familiare e della società rurale?

Risposta data dal sig. Prodi A nome della Commissione

(25 ottobre 1999)

La nuova Commissione intende attuare integralmente il programma di lavoro 1999 per quanto concerne l'applicazione dell'Agenda 2000.

In particolare, per quanto riguarda la politica comunitaria a favore delle aziende agricole a conduzione familiare e della società rurale, la Commissione ha presentato la sua politica nel contesto dell'Agenda 2000. A tale proposito un nuovo regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è stato adottato dal Consiglio il 17 maggio 1999 ⁽¹⁾.

Quanto alle esigenze di sviluppo della società rurale, esse saranno affrontate esplicitamente nel quadro dei programmi di sviluppo regionale e rurale. Con le riforme dell'Agenda 2000, lo sviluppo rurale diventerà il secondo pilastro della politica agricola comune, a disposizione di tutte le aree rurali. Il passo successivo, prima di poter avviare l'attuazione con buone prospettive di successo, sarà la definizione dei programmi al livello territoriale adeguato. Nel contesto di bilancio definito al Consiglio europeo di Berlino, la Commissione dovrà anche garantire che i fondi disponibili vengano utilizzati intensivamente a vantaggio della società rurale europea.

La nuova Commissione è pienamente consapevole dell'esigenza di riconquistare la fiducia dei consumatori nella qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e in questa ottica, entro la fine del 1999, verrà presentato un Libro bianco sulla sicurezza alimentare, in cui si proporrà un piano d'azione globale.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2000/C 27 E/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1775/99
di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione

(11 ottobre 1999)

Oggetto: Composizione dei gabinetti dei Commissari

Il Presidente Prodi ha affermato dinanzi al Parlamento europeo di aver dato indicazioni affinché i gabinetti dei Commissari siano plurinazionali e rispettino la parità fra donne e uomini.

Al fine di poter analizzare questi due obiettivi, può la Commissione comunicare la composizione dei 20 gabinetti dei Commissari europei?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione

(18 ottobre 1999)

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

(2000/C 27 E/213)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1795/99
di Mogens Camre (UEN) alla Commissione

(30 settembre 1999)

Oggetto: Dumping salariale in uno Stato membro

Può la Commissione precisare la sua posizione in merito ai problemi che sorgono quando in uno Stato membro i lavoratori nazionali ricevono una retribuzione diversa da quella prevista per i loro omologhi stranieri e comunicare se ha previsto iniziative al riguardo?

Il mercato danese del lavoro è, come quello presente in paesi simili, molto ben organizzato e le condizioni retributive e lavorative sono disciplinate mediante accordi conclusi dalle parti sociali.

Ciò è all'origine di gravi problemi di concorrenza per i lavoratori e l'imprenditoria danese nel mercato interno, in cui i lavoratori possono spostarsi liberamente da uno Stato membro all'altro.

Attualmente, la «Ørestadsselskabet» è impegnata nella costruzione di una metropolitana a Copenaghen. Dopo essersi aggiudicati un appalto europeo, l'impresa italiana Ansaldo e il subappaltatore italiano Carlo Gavazzi realizzano le grandi opere necessarie ricorrendo ad elettricisti portoghesi, che ricevono una retribuzione molto inferiore a quella riconosciuta ai loro omologhi danesi. Si tratta quindi di forza lavoro poco o non organizzata, che presenta un costo inferiore a quello dei lavoratori nazionali e arreca così gravi danni al mercato occupazionale danese, con conseguenze negative per il sistema sociale danese.

Chiaramente, risulta assolutamente inopportuno che il mercato del lavoro di una società stabile venga messo a repentaglio in questo modo.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(21 ottobre 1999)

La Commissione desidera ricordare che la direttiva 96/71/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 1996⁽¹⁾ riguardante il distacco di lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi, mira a garantire una concorrenza leale nel quadro di prestazioni di servizi transnazionali garantendo nel contempo il rispetto dei diritti dei lavoratori.

Pertanto allorquando imprese ubicate in uno Stato membro, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale oggetto di tale direttiva, distaccano lavoratori sul territorio di un altro Stato membro, sono tenute a rispettare alcune regole obbligatorie e a garantire ai lavoratori distaccati determinate condizioni di lavoro vigenti nello Stato membro ospitante. Tali condizioni di lavoro, indicate all'art.3 della direttiva, riguardano segnatamente le percentuali di retribuzione minima e la durata minima dei congedi retribuiti nella misura in cui tali condizioni siano fissate da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi dichiarati di applicazione generale quando riguardano le attività nel settore delle costruzioni. Gli Stati membri sono tuttavia autorizzati ad imporre alle imprese operanti nell'ambito del campo d'applicazione della direttiva le condizioni di lavoro stabilite da contratti collettivi riguardanti attività diverse da quelle delle costruzioni, a condizione che tali contratti rispondano ai criteri stabiliti dalla direttiva.

La direttiva 96/71/CE deve essere trasposta negli ordinamenti giuridici degli Stati membri entro e non oltre il 16 dicembre 1999.

⁽¹⁾ GU L 18 del 21.1.1997.

(2000/C 27 E/214)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1819/99

di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

(12 ottobre 1999)

Oggetto: Programma «L'Europa contro il cancro»

Può la Commissione far sapere in quale misura e a quali enti (pubblici o privati), istituti, società, cooperative o persone sono stati assegnati somme o contributi (con versamenti già effettuati o meno) relativamente al programma «L'Europa contro il cancro — Piano d'azione 1987-89, 1990-94, 1996-2000»?

E' stata verificata l'effettiva destinazione delle somme ed il buon esito delle iniziative?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(25 ottobre 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2000/C 27 E/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1827/99
di Mogens Camre (UEN) alla Commissione

(13 ottobre 1999)

Oggetto: Aiuti strutturali alle attività di commercializzazione e di formazione del personale delle imprese private

Cosa intende fare la Commissione per impedire la distorsione della concorrenza e lo spreco di risorse comunitarie derivanti dal fatto che l'Unione europea fornisce alle imprese private sovvenzioni per attività di commercializzazione, di formazione interna e di razionalizzazione?

Nel corso dell'ultima settimana, la stampa danese ha riportato notizie relative ad aiuti concessi dal Fondo strutturale UE a imprese private danesi. Si tratta di contributi destinati alla formazione di personale del settore privato, alla razionalizzazione delle imprese e alle attività di promozione pubblicitaria.

Ha suscitato scalpore il fatto che singole imprese — coadiuvate da consulenti che hanno appreso le formulazioni e le parole chiave necessarie per far sì che l'amministrazione comunitaria stanzi finanziamenti — siano state destinatari di dette sovvenzioni. Gli stanziamenti sono stati distribuiti secondo criteri casuali, il che ha comportato una distorsione della concorrenza. L'autore dell'interrogazione ha ricevuto una pubblicità di 16 pagine prodotta da «Landsforeningen af Danske Plantehandler» (Associazione dei florivaisti danesi) in 1.230.000 copie, cioè un esemplare circa per ciascun nucleo familiare danese. Le pubblicità recapitate direttamente ai nuclei familiari rappresentano uno degli sprechi che molti cittadini vorrebbero limitare. La precitata pubblicità reca il logo dell'Unione europea e riporta il testo: «Campagna finanziata con contributi della Comunità europea».

Gli aiuti strutturali destinati alla Danimarca sono estremamente limitati; in altri paesi, beneficiari di aiuti ben più elevati, esistono altri esempi, molto più provocatori, di utilizzo irragionevole degli aiuti del Fondo strutturale. Senza dubbio, i cittadini danesi valuteranno positivamente l'eventuale finanziamento comunitario destinato a migliorare la scuola dell'obbligo danese o a sviluppare le facoltà di medicina presso le nostre università; ma le donazioni destinate ad imprese private — scelte casualmente e pagate con il denaro dei contribuenti europei — rappresentano una provocazione che evidenzia come la Commissione non rispetti le disposizioni comunitarie previste per impedire la distorsione della concorrenza e non si interessi ai risultati ottenuti con le sovvenzioni erogate, ma solo alla realizzazione dell'obiettivo di utilizzare gli stanziamenti.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(11 novembre 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2000/C 27 E/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1835/99
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(13 ottobre 1999)

Oggetto: Iniziativa comunitaria «Pesca» per la Grecia

L'iniziativa comunitaria «Pesca» per la Grecia contiene quattro sottoprogrammi e un quinto che riguarda l'assistenza tecnica.

Poichè esiste uno scadenario per ognuno dei primi quattro sottoprogrammi, può la Commissione far sapere:

1. qual è lo stato di avanzamento dei sottoprogrammi e quali azioni sono state portate avanti in ciascuno dei suddetti,
2. se vi sono stati ritardi in sede di esecuzione e, se sì, a cosa possono essere imputati?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(11 novembre 1999)*

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

(2000/C 27 E/217)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1890/99
di Pietro-Paolo Mennea (ELDR) alla Commissione***(14 ottobre 1999)*

Oggetto: Area attrezzata da costruire in prossimità di Castel del Monte

Premesso che il Consiglio comunale della città di Andria (BA), Italia, ha approvato un progetto che prevede la realizzazione di un'area attrezzata costituita da biglietteria, book-shop, centro di ristoro, servizi vari e un parcheggio che, secondo tale progetto, dovrebbe sorgere proprio in prossimità del Castello a pianta ottagonale, edificato per volontà di Federico II di Svevia tra il 1240 e il 1250, noto come «Castel del Monte».

La denominazione stessa del bene artistico monumentale indica che il Castello e il Monte costituiscono un unico bene e, tra l'altro, l'UNESCO lo ha inserito nella prestigiosa lista dei beni patrimonio dell'umanità.

È evidente che se il progetto fosse realizzato così come è previsto ora, si provocherebbe un'alterazione ed un vulnus inaccettabile all'integrità storico-paesaggistica dei luoghi.

Il progetto ha usufruito di finanziamenti dell'Unione europea, rientrando fra quei progetti finanziati per sviluppare e valorizzare il turismo, nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1 (Piano operativo multiregionale per il Mezzogiorno italiano - POM).

Si desidera sapere se tale progetto ha ricevuto i prescritti pareri dalle autorità competenti, in particolare, dalla Sovrintendenza ai beni ambientali, architettonici e artistici di Bari e dal Ministero per i beni e le attività culturali competente.

Se si intende intervenire per bloccare i finanziamenti previsti dall'Unione europea, per far sì che venga sospesa la realizzazione di tale progetto ai sensi della legge nazionale vigente in materia di tutela e delle normative europee previste per questi casi.

In subordine, si domanda di voler condizionare il finanziamento europeo ad una congrua modifica di tale progetto, che preveda lo spostamento dell'area attrezzata e del relativo parcheggio, così come attualmente previsti, più a valle, nel rispetto delle naturali caratteristiche paesaggistiche del luogo e in modo tale da non ledere la bellezza storico-artistica del monumento.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(27 ottobre 1999)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2000/C 27 E/218)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1912/99
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione***(29 ottobre 1999)*

Oggetto: Cattiva esecuzione dei lavori di costruzione delle strade finanziate nell'ambito del secondo quadro comunitario di sostegno in Grecia

Nella sua risposta alla mia precedente interrogazione (P-3016/98) ⁽¹⁾ la Commissione ha riconosciuto l'esistenza di gravi problemi dovuti a carenze qualitative nella costruzione di autostrade finanziate con fondi comunitari nell'ambito del secondo programma quadro di sostegno in Grecia. Essa ha inoltre garantito che intende seguire attentamente questo caso e che, se necessario, non mancherebbe di applicare le disposizioni regolamentari in materia.

Può far sapere la Commissione se dispone di ulteriori informazioni in merito all'entità delle carenze qualitative di tutti i progetti finanziati in Grecia grazie al secondo QCS? Da tali dati emerge che le carenze sono proporzionalmente diminuite e che la Grecia ha adottato le misure necessarie ad ovviarvi? In caso contrario, può la Commissione far sapere quali misure intende adottare per far sì che questo gravissimo problema sia affrontato con serietà e che i responsabili siano identificati?

(¹) GU C 297 del 15.10.1999, pag. 42.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(11 novembre 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2000/C 27 E/219)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2000/99
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(9 novembre 1999)

Oggetto: Task force «vitamine e minerali»

Può la Commissione far sapere quali sono le competenze e la composizione della task force «vitamine e minerali»?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(19 novembre 1999)

Si rimanda l'Onorevole Parlamentare alla risposta congiunta data dalla Commissione alle interrogazioni scritte E-1552/1999 e E-1593/1999 dell'on. Graham Watson ed altri (¹).

(¹) V. pag. 128.

(2000/C 27 E/220)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2017/99
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**

(28 ottobre 1999)

Oggetto: Relazione sui controlli di qualità delle opere di cui al secondo QCS

Nel rispondere, il 13 ottobre 1998, alla nostra interrogazione E-2176/98 (¹), l'allora in carica Commissario, sig.ra Wulf-Mathies, aveva dichiarato che la prima relazione trimestrale ESPEL aveva constatato l'esistenza di problemi di qualità in diverse opere e che ESPEL avrebbe quindi eseguito controlli sistematici e approfonditi delle opere iscritte nel secondo QCS.

Dati i molti incidenti verificatisi sulle autostrade greche a causa di lavori malfatti e di carenze nei sistemi di controllo, può far conoscere la Commissione i risultati dei controlli finora eseguiti da ESPEL, precisando in quali opere sono state effettivamente constatati lavori malfatti o carenze, se gli appaltatori hanno provveduto a porvi rimedio e con i soldi di chi, e quali provvedimenti finanziari, disciplinari, penali di tipo amministrativo (ad esempio, iscrizione nella lista nera) devono essere presi nei confronti dei responsabili di omissioni e irregolarità?

(¹) GU C 96 dell'8.4.1999, pag. 51 e GU C 135 del 14.5.1999, pag. 16.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(10 novembre 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.
